



**NAPOLI SERVIZI S.P.A.**

**Servizi alle Imprese**

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

**PARTE GENERALE**

---

Approvato con Determina A.U. n. 10 del 15.03.2024

## Sommario

<b>1. GLOSSARIO E DEFINIZIONI</b> .....	<b>4</b>
<b>2. ATTIVITÀ ED ORGANIZZAZIONE</b> .....	<b>7</b>
2.1 MISSION ED OBIETTIVI GENERALI .....	7
2.2 ATTIVITÀ ED OBIETTIVI SPECIFICI .....	8
2.3 ORGANIZZAZIONE, SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE.....	9
2.3.1 <i>Organi Societari</i> .....	9
2.3.2 <i>Sistema di deleghe e poteri</i> .....	11
<b>3. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N.231 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI</b>	<b>13</b>
3.1 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI .....	13
3.2 PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI E AUTORI DEL REATO .....	13
3.3 REATI PRESUPPOSTO .....	14
3.4 SANZIONI .....	22
3.5 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ED ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ.....	23
3.6 LE LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA QUALI BASI DEL MODELLO.....	24
<b>4. PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE</b> .....	<b>26</b>
4.1 DESCRIZIONE DEL QUADRO REGOLATORIO DI RIFERIMENTO: ORGANI DEPUTATI ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	26
4.1.1 <i>La Legge n. 190 del 2012, per il contrasto alla corruzione e l’Autorità Nazionale Anti-Corruzione.</i>	26
4.2 FINALITÀ E STRUTTURA DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI NAPOLI SERVIZI S.P.A. ....	29
4.3 SOGGETTI DIVERSI DAL RPCT IMPEGNATI NEL CONTRASTO DEI FENOMENI CORRUTTIVI ALL’INTERNO DI NAPOLI SERVIZI S.P.A. ....	32
4.3.1 <i>Funzioni attribuite in materia di prevenzione della corruzione</i> .....	32
4.4 RAPPORTI TRA MODELLO ORGANIZZATIVO DI CUI AL D. LGS. 231/2001 E PTPC.....	33
4.5 RAPPORTI TRA OdV E RPTC.....	34
4.6 MISURE GENERALI TESE A DISVELARE CASI DI CORRUZIONE E IDONEE A CREARE UN CONTESTO SFAVOREVOLE .....	35
4.6.1 <i>Codice di comportamento</i> .....	35
4.6.2 <i>Conflitto di interessi</i> .....	35
4.6.3 <i>La tutela appresta nei confronti del dipendente che segnali illeciti (il c.d. whistleblower)</i>	36
4.6.4 <i>Attività formative</i> .....	37
4.6.5 <i>Attività di monitoraggio delle misure di prevenzione</i> .....	37
4.6.6 <i>Conferimento di incarichi dirigenziali ed amministrativi di vertice</i> .....	38
4.6.7 <i>Rotazione dei dipendenti</i> .....	38

4.6.8	<i>Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente e di lavoro autonomo (pantouflage – revolving doors).....</i>	39
4.6.9	<i>Patti d'integrità.....</i>	39
4.6.10	<i>Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi a seguito di condanne per delitti di natura corruttiva.....</i>	40
4.6.11	<i>Misure specifiche per mitigare il rischio corruttivo all'interno del proprio contesto aziendale</i>	40

## **5. LA TRASPARENZA INTESA COME ACCESSIBILITÀ TOTALE ALLE LUCE DELLA PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI ..... 42**

5.1	LE VARIE FIGURE DI ACCESSO: ACCESSO TRADIZIONALE A MENTE DELLA LEGGE 241/1990 ED ACCESSO CIVICO REGOLATO DAL D.LGS 33/2013 E DAL D.LGS 97/2016.....	42
5.2	I PROFILI DELLA TRASPARENZA ALL'INTERNO DI NAPOLI SERVIZI S.P.A. ....	45
5.3	IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELLA TRASPARENZA .....	45
5.4	IL RESPONSABILE ANAGRAFE STAZIONI APPALTANTI .....	46

## **6. L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI NAPOLI SERVIZI ..... 47**

6.1	LA COSTRUZIONE DEL MODELLO 231 .....	47
6.2	LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO .....	47
6.3	ATTIVITÀ SENSIBILI E REATI RILEVANTI NELL'AMBITO DELLA SOCIETÀ.....	49
6.4	DESTINATARI DEL MODELLO .....	51
6.5	DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE .....	51
6.5.1	<i>La comunicazione iniziale .....</i>	51
6.5.2	<i>La formazione .....</i>	52
6.5.3	<i>Informativa a collaboratori/consulenti fornitori.....</i>	52
6.6	L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO .....	53
6.7	SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO.....	53
6.7.1	<i>Attività di controllo svolta da Responsabili e Dirigenti (controlli di 1° livello).....</i>	53
6.7.2	<i>Attività di controllo svolta da altri uffici interni (controlli di 2° livello).....</i>	53
6.7.3	<i>L'Organismo di Vigilanza (controlli di 3° livello) .....</i>	54
6.8	SISTEMI DI CONTROLLO PREVENTIVO .....	58

## **7. IL SISTEMA DISCIPLINARE ..... 60**

7.1	PRINCIPI GENERALI .....	60
7.2	PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA (DIPENDENTI DIVERSI DAI DIRIGENTI).....	60
7.3	PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA ( DIRIGENTI ).....	60
7.4	PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DEGLI ESPONENTI AZIENDALI .....	61
7.5	PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DI FORNITORI, CONSULENTI, COLLABORATORI E PARTNER .....	61
7.6	PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DELLE MISURE PROTETTIVE A TUTELA DEL SEGNALANTE .....	61

## 1. Glossario e Definizioni

“Attività Sensibili”:	Attività nel cui ambito, a seguito dell’individuazione delle “aree a rischio”, è potenzialmente presente il rischio di commissione dei Reati.
“cc”	Codice Civile italiano.
“CCNL Applicabile”:	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al personale dipendente della Società (come successivamente modificato, integrato e rinnovato).
“Codice Etico”:	Codice etico adottato dalla Società con delibera del relativo Amministratore Unico
“Comportamenti Sanzionabili”:	Comportamenti rilevanti e sanzionabili ai sensi del Modello, come descritti nel presente Modello.
“Consulenti”:	Coloro che rendono in favore della Società prestazioni d’opera intellettuale sulla base di apposito mandato o di altro rapporto contrattuale di consulenza o collaborazione, senza vincoli di subordinazione.
“cp”:	Codice Penale italiano.
“cpc”:	Codice di Procedura Civile italiano.
“cpp”:	Codice di Procedura Penale italiano.
“Decreto” o “DLGSgs 231/2001”:	Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” (come successivamente modificato ed integrato).
“Destinatari”:	Coloro che sono tenuti all’osservanza delle regole contenute nel Modello e che svolgono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo della Società; i Dipendenti (Dirigenti e non) - anche assunti successivamente all’adozione/aggiornamento del Modello - nonché coloro i quali, pur

non essendo funzionalmente legati alla Società, operano su mandato o per conto della medesima.

- “Dipendenti”:
- Tutti i dipendenti della Società in forza di un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalla qualifica e dall’inquadramento.
- “DLGS 196/2003”:
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” (come successivamente modificato ed integrato).
- “DLGS 152/2006”:
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante la disciplina in materia ambientale, c.d. *Codice dell’Ambiente* (come successivamente modificato ed integrato).
- “DLGS 81/2008”:
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- “L. 633/1941”
- Legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di protezione del diritto d’autore e diritti connessi al suo esercizio.
- “Linee Guida Confindustria”:
- Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del DLGS 231/2001, approvate da Confindustria.
- “Modello”:
- Modello di organizzazione, gestione e controllo di Napoli Servizi S.P.A. predisposto, approvato ed attuato conformemente alle previsioni di cui al DLGS 231/2001.
- “Modello 231”:
- Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al DLGS 231/2001.
- “Organi Sociali”:
- Il Presidente e i componenti del Collegio Sindacale, l’Amministratore Unico, o in generale l’Organo Amministrativo, componenti degli altri organi sociali della Napoli Servizi S.p.A. eventualmente istituiti ai sensi dell’art. 2380 codice civile o delle leggi speciali, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, Amministrazione o direzione della NAPOLI SERVIZI S.p.A. o di una sua unità o divisione, ai sensi del Decreto
- “Organismo di Vigilanza” o “OdV”:

Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento ai sensi del DLGS 231/2001.

- “PA”:
- Comprende il complesso degli enti e degli uffici che svolgono l'attività amministrativa pubblica. Nell'ambito del presente Modello rileva, in particolare, la figura del Pubblico Ufficiale e dell'Incaricato di Pubblico Servizio, la cui nozione è contenuta negli artt. 357 e 358 cpc, in base ai quali rivestono tale funzione tutti coloro che, legati o meno da un rapporto di dipendenza con la Pubblica Amministrazione, svolgono un'attività regolata da norme di diritto pubblico.
- “Partners”:
- Ad esclusione dei Consulenti, tutte le controparti contrattuali della Società, quali fornitori, clienti, agenti, ivi comprese le società del Gruppo, siano essi persone fisiche o giuridiche, con cui la Società avvenga ad una forma di collaborazione contrattualmente regolata (e.g. acquisto e cessione di beni e servizi), ove destinati a cooperare con la medesima Società nell'ambito delle Attività Sensibili.
- “Reati”:
- Reati cui si applica la disciplina prevista dal DLGS 231/2001.
- “RSPP”:
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del DLGS 81/2008.
- “Sistema Disciplinare”
- Complesso di principi e procedure idonei a sanzionare l'inosservanza delle misure previste nel Modello.
- “Soggetti Apicali”:
- Soggetti che rivestono funzione di rappresentanza, di amministrazione e di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della stessa.
- “Soggetti Sottoposti”:
- Soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali.
- “Statuto dei Lavoratori”:
- Legge 20 maggio 1970, n. 300 (come successivamente modificata ed integrata).

## 2. Attività ed Organizzazione

### 2.1 Mission ed obiettivi generali

La Napoli Servizi S.p.A. è stata costituita il 28 dicembre 1999 (in attuazione della Delibera della Giunta Comunale n.11 del 03/05/1999) allo scopo di fornire servizi di pulizia del patrimonio immobiliare ad uso strumentale del Comune di Napoli.

Nel 2009 assume la forma giuridica di azienda *in house providing* e dal luglio 2013 ( con Delibera del Consiglio Comunale n. 29) e successivamente dal febbraio 2018 ( con Delibera di Consiglio Comunale n. 6) viene dichiarata di interesse strategico per l'Ente che la riconosce quale :

“Società strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Napoli che assicura la produzione di beni e/o servizi di interesse generale, garantendo l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui il Comune è portatore.”

E' opportuno specificare in questa disamina introduttiva che la Società Napoli Servizi S.p.A. si rifà per il perseguimento dei propri obiettivi istituzionali alle seguenti normative di carattere pubblicistico (ovviamente tale elenco non esaurisce le discipline di riferimento, ma indica le più importanti):

- Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175: Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. (16G00188) (GU n.210 del 8-9-2016);
- Legge 7 agosto 1990, n. 241. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Testo Unico sul pubblico impiego) recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 , n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265 e s.m.i;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012”;
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97: revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

I rapporti contrattuali che si sono succeduti nel corso degli anni - l'ultimo dei quali è stato sottoscritto in data 8/11/2019 - l'affidamento dei servizi ad essi connessi, nonché le operazioni di mobilità del personale da e

verso le Società partecipate dello stesso Ente, hanno introdotto profonde trasformazioni del *core business* sancendo il passaggio da società di pulizie a società multiservizi orientata al facility management urbano.

Determinanti per la costituzione dell'attuale assetto societario, inoltre, sono stati i conferimenti avvenuti negli ultimi 6 anni. Nel 2013, infatti, l'Amministrazione Comunale affida alla Società le **attività di gestione, dismissione e valorizzazione del Patrimonio Immobiliare Comunale**, precedentemente svolte da un gestore privato e, nel 2015, oltre ad essere immessi in servizio 60 LSU, (secondo quanto previsto dagli accordi quadro del 2009 tra Regione Campania e le O.O.S.S.), viene acquisito il ramo d'azienda della ex Elpis S.r.l., che si occupava del servizio pubblicità e pubbliche affissioni per conto del Comune di Napoli. Infine, nel 2016, sono state affidate alla Società le attività afferenti al settore del welfare, precedentemente curate dalla Napoli Sociale S.p.A. in liquidazione, con il relativo assorbimento di oltre 300 unità lavorative, con le quali l'azienda svolge attività di inclusione sociale, di assistenza scolastica e di trasporto di alunni diversamente abili. Le attività vengono così estese al campo dei servizi alla persona, alla gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare ed urbano, ed alla cura delle attività tecnico amministrative del Comune di Napoli.

## 2.2 Attività ed obiettivi specifici

L'azienda si è caratterizzata per il suo ruolo di multiservizi consolidatosi negli anni, grazie soprattutto alla capacità di riorganizzarsi velocemente al proprio interno, in funzione delle esigenze che venivano via via manifestate dall'ente proprietario. Le prestazioni che oggi fornisce Napoli Servizi spaziano dai *servizi alla persona* ai *servizi sul territorio* e costituiscono un complesso di attività ritenute sempre più strategiche dal Comune di Napoli.

La qualità e l'efficienza dei servizi sono monitorati dagli indicatori di prestazione e dagli elementi di verifica (o *SLA Service Level Agreement*) assunti di concerto con i responsabili del singolo settore comunale cui afferiscono le attività

Di seguito si elencano i servizi che l'azienda eroga in base al contratto vigente:

- Servizi di gestione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare comunale
  - gestione inventario;
  - gestione amministrativa;
  - gestione contenziosi;
  - gestione sportelli informativi utenza;
  - manutenzione immobili, assistenza tecnica, progettazione, direzione lavori
  - gestione immobili abusivi acquisiti L.10/77, L.47/85, D.Lgs. 380/2001 e ss.mm.ii.;
  - attività di supporto amministrativo al Servizio Cimiteri Cittadini;
  - dismissione immobiliare
- Servizi di supporto all'infanzia e all'istruzione primaria e secondaria
  - attività ausiliarie di supporto in ambito scolastico;
  - assistenza disabili;
  - trasporto disabili;
  - custodia, pulizia e sanificazione, derattizzazione, disinfestazione e manutenzione del verde
- Servizi di supporto alla viabilità ed alla sicurezza stradale
  - Pronto Intervento Stradale
- Servizi di supporto al Condono Edilizio
  - supporto gestione pratiche
  - gestione banche dati (anagrafe e tributi).
- Servizi di igiene e decoro urbano
  - pulizia parchi e giardini;
  - pulizia cimiteri;
  - pulizia mercati;
  - derattizzazione, disinfestazione e sanificazione.
- Servizi volti alla fruibilità del patrimonio pubblico e/o di interesse storico artistico
  - pulizia e decoro



- guardiania
- custodia
- Trasparenza ed accountability dell'azione amministrativa pubblica
  - supporto Ufficio Relazioni col Pubblico (URP).
- Servizi di facility management presso impianti sportivi
  - pulizia, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione;
  - custodia
- Servizi di facility management presso uffici/archivi/ biblioteche/magazzini ed autoparchi
  - pulizia, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione;
  - custodia
  - supporto tecnico-logistico (centralino, posta, gestione documenti, trasporto beni persone)
  - Servizi di supporto nel settore pubbliche affissioni, pubblicità, accertamento entrate e riscossione

## 2.3 Organizzazione, sistema di Deleghe e Procure.

Napoli Servizi S.p.A., come già evidenziato, opera in regime di *in house providing*, tant'è che nelle clausole statutarie (cfr art. 25 e 26 dello Statuto del 28/08/2017) sono contemplate specifiche previsioni relative al "*controllo analogo*" nonché le modalità con cui il Comune di Napoli, ente proprietario e Socio unico, esercita tale controllo.

I rapporti tra azienda e Socio sono disciplinati, inoltre, da atti dell'Amministrazione comunale che esercita il controllo attraverso i propri organi ed uffici, in relazione alle seguenti aree tematiche:

- il bilancio della società;
- la qualità amministrativa;
- i poteri ispettivi;
- individuazione e/o approvazione delle strategie e delle politiche aziendali.

In particolare, il "*Disciplinare – attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e controllo analogo*", adottato con Delibera. di Giunta Comunale n. 820/2016, definisce le attività di indirizzo, vigilanza e controllo esercitate dal Comune di Napoli nei confronti dei propri Organismi partecipati. Tali Organismi sono definiti "*comparti amministrativi dell'Ente Comunale che, in condizioni di trasparenza, se ne avvale per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, limitatamente alle attività indicate all'art. 4 del D. Lgs. 175/2016*".

L'Ente Locale, dunque, indicando le linee di mandato alle quali la Società dovrà attenersi, svolge un effettivo potere di indirizzo, direzione e supervisione, esercitando il controllo interno, analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Le direttive impartite dal Comune, nell'ambito del potere di indirizzo, vengono recepite in atti regolamentari dell'Azienda inerenti sia aspetti organizzativi che gestionali. Inoltre, i report sulle attività economiche e finanziarie consentono i controlli *ex post* di tutte le attività aziendali.

### 2.3.1 Organi Societari

Come previsto dall'Art. 9 dello Statuto del 28/08/2017, gli Organi Societari sono costituiti da:

- Assemblea;
- Organo Amministrativo;
- Collegio dei Sindaci.

Assemblea

Costituisce l'Organo competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto. L'Assemblea ordinaria delibera, fermo restando quanto previsto dalla

normativa vigente in materia di nomina degli amministratori da parte del Sindaco del Comune di Napoli, sulle materie di cui all'art. 2364 del codice civile nonché:

- approva il bilancio d'esercizio e la distribuzione degli utili;
- approva la Relazione sulla gestione e realizzazione degli obiettivi dell'Organo di amministrazione sentita l'Amministrazione controllante;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci secondo le norme vigenti;
- delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- approva gli schemi tipo dei contratti di servizio;
- delibera in ordine allo sviluppo di nuove attività e/o di nuovi servizi e/o acquisizioni o dismissioni di attività e servizi già esercitati;
- approva la cessione, il conferimento e/o scorporo di rami d'azienda;
- autorizza la stipula di convenzioni e/o accordi di programma con enti pubblici;
- autorizza l'affidamento di una o più funzioni aziendali o di servizi ad un'altra società in house dello stesso gruppo societario di cui fa parte, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

L'Assemblea è costituita da tutti gli azionisti e rappresenta l'universalità dei Soci. Attualmente Napoli Servizi S.p.A. è totalmente partecipata dal Comune di Napoli e l'Assemblea è quindi rappresentata dal Socio Unico nella persona del Sindaco o di un suo delegato.

L'Assemblea straordinaria, invece, ai sensi dell'art. 2365 c.c., delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sull'emissione delle obbligazioni, e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza

#### Organo Amministrativo

E' costituito da un Amministratore Unico nominato dal Sindaco di Napoli, ai sensi dell'articolo 50 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e dell'art. 2449 del codice civile.

L'Organo Amministrativo esercita il suo potere per la gestione della Società e per l'attuazione dell'oggetto sociale sotto la direzione, il controllo e la supervisione dell'ente partecipante.

La nomina avviene, infatti, in considerazione del rapporto fiduciario esistente fra l'Amministratore Unico (o i componenti del Consiglio di Amministrazione) e il socio pubblico, e, come riportato nello statuto vigente "detto rapporto fiduciario rappresenta condizione imprescindibile per l'esercizio del *controllo analogo (...)* di modo che il venir meno di detto *pactum fiduciae*, pregiudicando l'effettività del citato *controllo analogo* ed, in conseguenza, la sussistenza dei requisiti per il cosiddetto "in house providing", integra gli estremi della giusta causa di cui all'Art. 2383, terzo comma, del Codice Civile".

L'Amministratore Unico opera in modo da favorire lo sviluppo dell'organizzazione interna ed il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizi che in termini economici. Rientrano tra i compiti dell'Amministratore Unico le scelte strategiche in materia societaria, le scelte strategiche in materia di politica industriale e finanziaria, la gestione della Società e coordinamento della struttura amministrativa centrale.

Inoltre, secondo l'art. 17 dello Statuto citato, l'Organo Amministrativo deve predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale dandone informativa all'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario che predispone annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicato contestualmente al bilancio di esercizio.

#### Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, nominato dall'Ente Comunale ai sensi degli articoli 2449 del Codice Civile e secondo quanto previsto dall'art.11, c4, D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., partecipa alle sedute dell'Organo Amministrativo e si riunisce quando un membro lo ritenga necessario o almeno una volta ogni 90 giorni.

Il Collegio è composto da tre Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti in possesso dei requisiti di legge. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono con l'approvazione del bilancio

relativo all'ultimo esercizio della loro carica ed in applicazione del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. (Art. 11, c15)

La revisione legale dei conti, alla data di stesura del presente documento, viene esercitata da una società di revisione legale (nominata mediante procedura ad evidenza pubblica), iscritta nell'apposito registro. L'attività di revisione, in ragione delle incompatibilità disciplinate dalle norme e dai regolamenti dell'Ente Socio, non può essere affidata al Collegio Sindacale.

### **2.3.2 Sistema di deleghe e poteri**

Con il nuovo assetto organizzativo introdotto a partire dal 2015, l'azienda ha adottato un sistema di deleghe e procure attraverso il quale, gran parte dei poteri gestionali prima attribuiti solo all'Amministratore Unico e ai Dirigenti è stato trasferito ad alcune figure apicali.

In particolare, sono state rilasciate procure ai seguenti soggetti :

- Direttore Generale
- Dirigente Area Tecnica Manutentiva
- Quadro Responsabile Area Gestionale
- Quadro Responsabile Area Pianificazione, Programmazione Controllo e Risorse Umane
- Quadro Responsabile Area Tecnica Operativa
- Quadro Responsabile Area Patrimonio Aziendale e Logistica

L'attuale sistema dei poteri di Napoli Servizi S.p.A. è improntato ai criteri fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

L'adeguatezza di tale sistema va comunque monitorata costantemente, in relazione anche alle attività proprie della Società che spesso subiscono rimodulazioni in funzione

delle esigenze dell'ente proprietario. Laddove necessario, vanno adottati tempestivamente tutti gli opportuni correttivi.

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere idoneo ai fini della prevenzione dei Reati e tale da assicurare una efficace ed efficiente gestione delle attività svolte da Napoli Servizi S.p.A. . in tal senso, l'impianto del sistema deve essere fondato sulle seguenti regole:

- i compiti e le responsabilità sono allocati in modo chiaro e appropriato;
- è prevista una costante verifica dell'esercizio dei poteri delegati;
- la griglia e i limiti di eventuali deleghe "a cascata" devono essere documentati;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa appropriati rispetto alle funzioni ad esso conferite.

Le procedure interne devono prevedere per ogni attività la chiara definizione dei ruoli degli attori coinvolti e la separazione di funzioni tra i vari attori coinvolti, nel rispetto di regole che distinguano, da un lato, *chi attua* e *chi porta a termine* le azioni e, dall'altro, *chi controlla* l'elaborato.

È altresì necessario che le deleghe abbiano cura di rispettare regole di coerenza con la posizione ricoperta dal delegato all'interno di Napoli Servizi S.p.A. , evitando potenziali disallineamenti tra l'incarico svolto all'interno della Società e i poteri a lui delegati; che definiscano i poteri del delegato ed i riporti gerarchici che questi è tenuto a rispettare; che i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione risultino coerenti con gli obiettivi aziendali.

Gli strumenti organizzativi già esistenti, infine, (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, procure, etc.) devono essere ispirati ai seguenti principi generali:

- conoscibilità all'interno della Napoli Servizi S.p.A. ;
- chiara descrizione delle linee di riporto;
- sistema di "doppia firma" sui documenti.



### 3. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231 e successive modifiche ed integrazioni

#### 3.1 Responsabilità amministrativa delle società e degli enti

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”) ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali alle quali l’Italia aveva aderito.

In vigore dal 4 luglio 2001, il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano un nuovo regime di responsabilità - denominata “amministrativa”, ma caratterizzata da profili di rilievo squisitamente penale - a carico degli enti, persone giuridiche e società, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi. Tale responsabilità si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato. Si tratta di una forma di responsabilità dell’ente scaturente da una “colpa da organizzazione” che si aggiunge a quella propria della persona fisica, autore del reato.

Si tratta di una novità di grande rilievo, giacché, sino all’entrata in vigore del Decreto, l’interpretazione consolidata del principio costituzionale di personalità della responsabilità penale lasciava le persone giuridiche indenni dalle conseguenze sanzionatorie connesse alla commissione di determinati Reati (come di seguito definiti), salvo che per l’eventuale risarcimento del danno - se ed in quanto esistente - e per l’obbligazione civile di pagamento delle multe o ammende inflitte alle persone fisiche autori materiali del fatto, in caso di loro insolvenza (artt. 196 e 197 cp). L’introduzione di una nuova ed autonoma fattispecie di responsabilità “amministrativa”, invece, consente di colpire direttamente il patrimonio degli enti che abbiano coltivato un proprio interesse o tratto un vantaggio dalla commissione di determinati Reati da parte delle persone fisiche - autori materiali dell’illecito penalmente rilevante - che “impersonano” l’ente o che operano comunque nell’interesse di quest’ultimo.

Il Decreto prevede a carico degli Enti: i) sanzioni pecuniarie, ii) sanzioni interdittive, iii) confisca del prezzo o del profitto del reato, iv) pubblicazione della sentenza di condanna.

#### 3.2 Presupposti della responsabilità degli enti e autori del reato

Le fattispecie di reato di cui l’ente può essere chiamato a rispondere sono esclusivamente quelle indicate dal DLGS 231/2001, i cosiddetti “*reati presupposti*” (i “**Reati**”). L’ente è responsabile per i Reati che siano stati commessi da soggetti legati all’ente da un rapporto funzionale o di dipendenza.

In particolare, il DLGS 231/2001 fa riferimento a coloro:

- che rivestono funzioni di rappresentanza, di indirizzo o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché ai soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (*i.e.* soggetti in posizione cosiddetta “apicale”, i “**Soggetti Apicali**”);
- che risultino sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti *sub* (i) (*i.e.* soggetti sottoposti all’altrui direzione, i “**Soggetti Sottoposti**”).

Ulteriore elemento costitutivo della responsabilità per gli illeciti amministrativi di cui al DLGS 231/2001 è che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai menzionati soggetti “*nell’interesse o a vantaggio della società*”.

Secondo la Relazione ministeriale di accompagnamento al DLGS 231/2001, la nozione di “*interesse*” ha fondamento soggettivo, indicando il fine in vista del quale il soggetto ha commesso il reato (valutazione *ex ante*), mentre il “*vantaggio*” fa riferimento all’oggettiva acquisizione da parte dell’ente di un vantaggio o di

un risultato favorevole (valutazione *ex post*). Pertanto, pur in assenza di un vantaggio, potrebbe comunque connotarsi una responsabilità dell'ente in presenza di un interesse proprio del medesimo; per contro, tale responsabilità è esclusa nei casi in cui l'autore del reato abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La responsabilità dell'ente, disciplinata dal Decreto, si aggiunge (e non si sostituisce) a quella della persona fisica che abbia materialmente realizzato il fatto costituente Reato, la quale, dunque, sarà perseguita conformemente alle norme di diritto penale.

La responsabilità dell'ente, dunque, permane anche nel caso in cui la persona fisica non sia stata identificata (a causa, ad esempio, della complessità organizzativa dell'ente), o non sia punibile, o il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (quali ad esempio, la morte del reo prima della condanna, la prescrizione, la remissione della querela).

È bene precisare che i criteri d'imputazione della responsabilità dell'ente assumono connotazione diversa in base all'autore del reato, secondo la seguente suddivisione:

- qualora il reato sia commesso da un Soggetto Apicale, si presume che l'illecito sia imputabile ad un deficit organizzativo dell'ente (presunzione di colpevolezza), nel qual caso l'onere della prova sarà a carico dell'ente, il quale, sarà tenuto altresì a dimostrare: (i) di aver affidato ad un apposito organismo di vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e di curarne il relativo aggiornamento; (ii) che gli autori del reato lo hanno commesso eludendo fraudolentemente il modello organizzativo; (iii) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza;
- qualora il reato sia commesso da un Soggetto Sottoposto, la responsabilità dell'ente viene ricondotta all'inadempimento degli obblighi di direzione o di vigilanza da parte di Soggetti Apicali e l'onere della prova spetterà all'accusa (conformemente alla disciplina dell'onere della prova normalmente applicabile). In tal caso, dunque, la strategia difensiva dell'ente appare, almeno in astratto, meno gravosa rispetto al caso che precede.

### **3.3 Reati presupposto**

Come anticipato, le fattispecie di reato di cui l'ente può essere chiamato a rispondere sono esclusivamente quelle indicate dal DLGS 231/2001 (c.d. "*reati presupposto*"). Alla data di stesura del modello di organizzazione gestione e controllo relativo alla S, i Reati possono essere, per comodità espositiva, raggruppati e sintetizzati, come segue:

- (a) Reati in danno della Pubblica Amministrazione ("PA") (art. 24 Decreto):
  - malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316 bis cp);
  - indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316 ter cp);
  - truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640 comma 2, n. 1 cp);
  - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cp);
  - frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter cp).
  - frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020];
  - frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020];
- (b) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto):
  - documenti informatici (art. 491 bis cp);
  - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cp);

- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater cp);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies cp);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater cp);
- Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies cp)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cp);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter cp);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater cp);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies cp);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies cp);
- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105);

(c) Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto):

- associazione per delinquere (art. 416 cp)<sup>1</sup>;
  - associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cp);
  - scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter cp);
  - traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis cp)<sup>2</sup>;
  - sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cp);
  - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309);
  - Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
  - illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 comma 2, lett. a), numero 5), cpp);

(d) Reati nei rapporti con la PA (art. 25 del Decreto):

- concussione (art. 317 cp);

---

<sup>1</sup> Il primo comma della disposizione disciplina un' ipotesi criminosa di maggiore severità con sanzione pecuniaria da 400 1000 quote. Le fattispecie delittuose previste corrispondono a quelle sanzionate nel comma 6 dell'art 416 c.p. e significativamente all'associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, al traffico di organi prelevati da persona vivente, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 286/1998. Il comma 2 invece incrimina condotte con un disvalore minore che vanno dalle 300 alle 800 quote. I delitti previsti sono: a) associazione a delinquere art 416 c.p. ad esclusione del comma 6 b) delitti concernenti l'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

<sup>2</sup> La norma in esame, non espressamente elencata tra i reati presupposto DL 231/2001 viene richiamata dal dettato normativo dell'art 416, occupandosi di criminalizzare e sanzionare il traffico di organi prelevati da persona vivente, anche in relazione a chi ne organizza o pubblicizza i relativi viaggi ovvero diffonde, anche per via informatica, annunci tesi a tale scopo. In questo modo, il reato di traffico d'organi prelevati da persona vivente viene introdotto nel contesto del DL 231/2001 come reato non direttamente imputabile ad un ente collettivo, ma quale "reato scopo" dell'associazione per delinquere. Il delitto in questione, comunque, rientra nella categoria dottrinale dei reati di mera condotta e di pericolo astratto, perché tende a prevenire – con la previsione di una punizione di talune condotte in via decisamente anticipata – tutto ciò che agevola l'incontro tra domanda e offerta.

- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cp);
  - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cp);
  - circostanze aggravanti (art. 319 bis cp);
  - corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cp);
  - induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cp);
  - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 cp);
  - pene per il corruttore (art. 321 cp);
  - istigazione alla corruzione (art. 322 cp);
  - peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis cp);
  - traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. 3/2019]
  - peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [articolo aggiunto dal d.lgs. n. 75/2020];
  - peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [articolo aggiunto dal d.lgs. n. 75/2020];
  - abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [articolo aggiunto dal d.lgs. n. 75/2020];
- (e) Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto):
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cp);
  - alterazione di monete (art. 454 cp);
  - spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cp);
  - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cp);
  - falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cp);
  - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cp);
  - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cp);
  - uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cp);
  - contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cp);
  - introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cp).
- (f) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 del Decreto):
- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cp);
  - illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis cp);
  - frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cp);
  - frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cp);
  - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cp);
  - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cp);
  - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale art. 517 ter cp);
  - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater cp).
- (g) Reati societari (art. 25 ter del Decreto):



- false comunicazioni sociali (art. 2621 cc);
- fatti di lieve entità (art. 2621 bis cc);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cc);
- falso in prospetto (art. 2623 cc) <sup>3</sup>;
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, cc);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cc);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cc);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cc);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cc);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis cc);
- interessi degli membri del Consiglio di Indirizzo (art. 2391 cc);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cc);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cc);
- corruzione tra privati (art. 2635 cc);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cc);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cc);
- aggio (art. 2637 cc);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, cc).
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

(h) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto):

- commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali;
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis cp);
- assistenza agli associati (art. 270 ter cp);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater cp);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies cp);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies cp);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 cp);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis cp);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis cp);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 cp);
- misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni, nella Legge 6 febbraio 1980, n. 15);
- commissione di delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Si rileva che l'art. 2623 cc è stato abrogato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, tuttavia, il richiamo, nel Decreto, a tale articolo non è stato sostituito con quello all'articolo 173 bis, che di fatto lo sostituisce; da ciò, deriverebbe (sebbene la questione sia controversa), l'inapplicabilità del Decreto al reato di falso in prospetto.

<sup>4</sup> Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere: a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato; b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

- (i) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1 del Decreto):
    - pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis cp).
  
  - (j) Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto):
    - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cp);
    - prostituzione minorile (art. 600 bis cp);
    - pornografia minorile (art. 600 ter cp);
    - detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater cp);
    - pornografia virtuale (art. 600 quater 1 cp);
    - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies cp);
    - tratta di persone (art. 601 cp);
    - acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cp);
    - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis cp);
    - adescamento di minori (art. 609 undecies cp).
  
  - (k) Abusi di mercato (art. 25 sexies del Decreto):
    - abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58);
    - manipolazione del mercato (art. 185 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58);
    - divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
    - divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014);
  
  - (l) Delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del Decreto):
    - omicidio colposo (art. 589 cp);
    - lesioni personali colpose (art. 590 cp).
  
  - (m) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies del Decreto):
    - ricettazione (art. 648 cp);
    - riciclaggio (art. 648 bis cp);
    - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cp).
    - autoriciclaggio (art. 648 ter 1 cp).
  
  - (m) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1)
    - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
    - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
-

- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

(n) Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, comma 2)

- Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
  - se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

o) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto):

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a) bis, L. 633/1941);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, L. 633/1941);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori, riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati, estrazione o reimpiego della banca dati, distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis, commi 1 e 2, L. 633/1941);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati, riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter, L. 633/1941);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies, L. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art.171 octies, L. 633/1941);

p) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto):

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis cp);

q) Reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto):

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis cp);
- disastro ambientale (art. 452 quater cp);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies cp);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies cp);
- circostanze aggravanti (art. 452 octies cp);
- uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis cp);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis cp);
- reati di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("DLGS 152/2006"):
  - scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, scarichi sul suolo, scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, scarichi in reti fognarie, scarichi di sostanze pericolose, scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137, commi 2, 3, 5 I-II periodo, 11 e 13);
  - attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 4, 5 e 6);
  - omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti (art. 257, commi 1 e 2);
  - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4);
  - spedizione illecita di rifiuti (art. 259, comma 1);
  - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2);
  - false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso, omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto dei rifiuti (art. 260 bis);
  - superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria/sanzioni (art. 279, comma 5);
  - importazione, esportazione, transito di esemplari di specie animali protette in violazione degli art. 1, commi 1 e 2, art.2, commi 1 e 2, art.3 bis, comma 1, art. 6, comma 4 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150;
  - misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (reati di cui all'articolo 3, comma 6, della Legge 28 dicembre 1993, n. 549);
  - inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi (art. 8 commi 1 e 2, art. 9 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202);
  - Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio;

r) Impiego di lavoratori stranieri irregolari (art. 25 duodecies del Decreto):

- impiego alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto nei termini di legge il rinnovo, o che sia stato revocato o annullato (art. 22, comma 12 bis, Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10):

- favoreggiamento personale (art 378 cp);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cp);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);

- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis cp)<sup>5</sup>;
- associazione per delinquere (art. 416 cp).
- 
- s) Reati di Xenofobia e Razzismo (art. 25 terdecies nel D. Lgs. 231/2001) di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654
- t) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (aggiunto dalla L. n.39/2019) (art. 25 quaterdecies nel D. Lgs. 231/2001)
  - frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
  - esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989) ;
- u) Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies)
  - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 2, comma 1, D.lgs. 74/2000;
  - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000;
  - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'articolo 3, D.lgs. 74/2000;
  - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 8, comma 1, D.lgs. 74/2000;
  - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000;
  - occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'articolo 10;
  - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto di cui all'articolo 11.
  - dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);
  - omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000);
  - indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000):

a) Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies):

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943);
  - contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943);
  - contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943);
  - contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943);
  - contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943);
  - contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943);
  - contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943);
  - contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943);
  - contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943);

---

<sup>5</sup> Altresi presente nella categoria "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943)
  - circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943);
  - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943);
  - altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943);
  - circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943);
- b) Delitti contro il patrimonio culturale (*Art. 25septiesdecies*):
- furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
  - appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
  - ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
  - falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
  - violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
  - importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
  - uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
  - distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
  - contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.);
- c) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (*Art. 25duodevicies*):
- riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
  - devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518terdecies c.p.);

L'elenco dettagliato dei reati previsti dal Decreto è allegato al presente Modello (**Allegato 6 Elenco reati**).

Il DLGS 231/2001 estende la responsabilità amministrativa dell'ente anche alle ipotesi del reato tentato, altresì disciplinando anche i casi in cui la fattispecie criminosa si realizzi nelle sole forme del tentativo; in particolare, è stabilito che le sanzioni pecuniarie e interdittive siano ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei Reati di cui al Decreto e che l'ente non risponde dei delitti tentati quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

### 3.4 Sanzioni

Il sistema sanzionatorio introdotto dal DLGS 231/2001 contempla le seguenti tipologie di sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato:

- (i) sanzioni pecuniarie;
- (ii) sanzioni interdittive;
- (iii) confisca,
- (iv) pubblicazione della sentenza.

Nel caso in cui il giudice accerti la responsabilità dell'ente, il DLGS 231/2001 prevede un sistema sanzionatorio "binario", in forza del quale saranno sempre comminate le sanzioni pecuniarie (applicate per quote e commisurate tenendo conto, *inter alia*, della gravità del fatto, della capacità patrimoniale e del grado di responsabilità dell'ente), di natura afflittiva, più che risarcitoria, unitamente, solamente in presenza di determinate condizioni, alle sanzioni interdittive, che, con il sequestro preventivo e il sequestro conservativo, si inseriscono nella più ampia gamma delle misure cautelari.

La sanzione pecuniaria viene dunque regolarmente applicata allo scopo di punire l'illecito commesso; del relativo pagamento, in deroga alla disciplina comune, ne risponderà soltanto l'ente con il suo patrimonio o

con il suo fondo comune (i soci illimitatamente responsabili potrebbero, tuttavia, subire diverse conseguenze economiche, quali la confisca del profitto o l'obbligo del risarcimento del danno).

Per motivi di trasparenza e commisurazione della sanzione alla tipologia di ente, mentre il numero delle quote viene determinato in riferimento alla gravità oggettiva e soggettiva dell'illecito, il valore economico di ciascuna quota (di importo variabile) viene stabilito dal Giudice sulla base della capacità economica dell'ente. In base al Decreto, dunque, il Giudice: (i) determina il numero di quote della sanzione (non inferiori a cento e non superiori a mille), in base alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; (ii) determina il valore di ciascuna quota (che va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549, per le ipotesi più gravi) sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, così da garantire l'efficacia della sanzione; (iii) determina l'ammontare della sanzione moltiplicando il numero delle quote per il valore unitario.

Le sanzioni interdittive, che di fatto costituiscono le reazioni afflittive di maggior rilievo, come anticipato, sono dunque irrogate in aggiunta alle sanzioni pecuniarie per le ipotesi più gravi e solo con riferimento ai Reati per i quali sono espressamente previste; di carattere per lo più temporaneo (da 3 mesi a 12 anni), sono applicabili anche in via cautelare. Affinché possano essere irrogate, deve ricorrere almeno una delle seguenti condizioni:

- i L'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità;
- ii reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive comprendono:

- (a) L'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- (b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- (c) il divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- (d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

Per talune ipotesi di recidiva, il Decreto prevede, tuttavia, la possibilità che l'interdizione sia applicata in via definitiva. Le sanzioni interdittive incidono sul soggetto, limitandone l'attività o l'accesso a determinate risorse economiche. Le misure del sequestro preventivo e del sequestro conservativo, per contro, incidono sul patrimonio per evitare la dispersione dello stesso in funzione delle sanzioni pecuniarie, delle spese del procedimento o di altre somme dovute all'erario; in entrambi i casi, tuttavia, l'esigenza è di paralizzare o ridurre l'attività dell'ente quando la prosecuzione dell'attività stessa potrebbe aggravare o protrarre le conseguenze del Reato o agevolare la commissione di altri Reati.

Accanto alle sanzioni pecuniarie e interdittive, il DLGS 231/2001 prevede, come sopra menzionato, anche la confisca del prezzo o del profitto del reato, volta a privare l'ente del beneficio economico ricevuto in seguito alla commissione del reato e la pubblicazione della sentenza di condanna, misura idonea ad arrecare grave nocumento all'immagine e alla reputazione dell'ente.

### **3.5 Modelli di organizzazione, gestione e controllo ed esonero dalla responsabilità**

Il DLGS 231/2001 contempla forme di esonero (esimente) dalla responsabilità in esame.

L'ente non sarà ritenuto responsabile dei Reati compiuti da Soggetti Apicali e/o Soggetti Sottoposti qualora dimostri di aver adottato - ed efficacemente attuato - prima della commissione del reato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi, secondo la natura, la dimensione e il tipo di attività dell'ente (il "Modello 231").

Per quanto attiene al contenuto del Modello 231, esso deve:

- (a) Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- (b) prevedere specifiche procedure utili a prevenire la commissione dei Reati;
- (c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei Reati;
- (d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231;
- (e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231.

Da un punto di vista strettamente giuridico la predisposizione ed attuazione del Modello 231 è prevista formalmente come facoltà e non come obbligo a carico dell'ente, il quale, dunque, non potrebbe, per il solo fatto di non averlo adottato, essere sanzionato; ciò nonostante, l'adozione del Modello 231, è divenuta, di fatto, una necessità anche per aziende che prima si ritenevano non direttamente interessate stante il rapido e continuo aumento dei c.d. "reati presupposto"; vero è che la mancata adozione del modello *de quo* espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti commessi dai Soggetti Apicali e/o dai Soggetti Sottoposti, privandolo della possibilità di avvalersi del meccanismo di esonero dalla responsabilità di cui al medesimo Decreto.

Il compito di vigilare sull'efficacia e l'adeguatezza dei Modelli 231, nonché di valutarne i necessari aggiornamenti è affidato, ai sensi del DLGS 231/2001, ad un apposito organismo di vigilanza (l'"**Organismo di Vigilanza**" o "OdV").

### 3.6 Le linee guida Confindustria quali basi del modello

Il Decreto 231 prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati "sulla base" di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti.

Napoli Servizi S.P.A. , nella predisposizione del presente documento, ha fatto quindi riferimento alle Linee Guida di Confindustria edizione novembre 2022 le nuove "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231" ("Linee Guida"), contenenti case study ed indicazioni operative che mirano ad offrire alle imprese uno strumento concreto per la costruzione dei modelli organizzativi idonei a prevenire la responsabilità amministrativa prevista dal Decreto 231.

In particolare, nella Parte Generale, le novità rilevanti consistono nell'adozione di un approccio integrato nella gestione dei rischi

La Parte Speciale vede, invece, una rivisitazione volta a trattare le nuove ipotesi di reato-presupposto accompagnate dall'indicazione esemplificativa delle aree di rischio e dei controlli di natura preventiva.

Le Linee Guida 2022 che sono state tenute in considerazione nella redazione del Modello possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi della realizzazione dei predetti reati attraverso l'adozione di appositi protocolli;

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo suggerito dalle Linee Guida sono:

1. codice etico;
2. sistema organizzativo;
3. procedure manuali ed informatiche;
4. poteri autorizzativi e di firma;
5. sistemi di controllo e gestione;
6. comunicazione al personale e sua formazione;
7. le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:
8. verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;



9. applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
10. documentazione dei controlli;
11. previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal modello

## **4. Piano triennale della prevenzione e della corruzione**

### **4.1 Descrizione del quadro regolatorio di riferimento: organi deputati alla prevenzione della corruzione**

#### **4.1.1 La Legge n. 190 del 2012, per il contrasto alla corruzione e l'Autorità Nazionale Anti-Corruzione.**

La Legge 6 Novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" configura una disciplina di contrasto alla corruzione e mette in atto un ampio disegno istituzionale ed organizzativo che si raccorda a modelli basati sulla prevenzione. La ratio ispiratrice che ha indotto il legislatore ad approvare la suddetta legge risponde all'esigenza di realizzare un'efficace politica di prevenzione e repressione della corruzione attraverso un approccio organico e multidisciplinare in un'ottica di promozione della legalità e dell'integrità della pubblica amministrazione. Una delle ragioni precipue dell'approvazione della Legge Anticorruzione è stata la indilazionabile necessità di assolvere agli impegni internazionali derivanti dalla convenzione ONU contro la corruzione del 31 Ottobre 2003 (Convenzione di Merida) e della convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo). In tal senso le diverse linee di pensiero emerse in sede internazionali sono concordi nel ritenere che la corruzione debba essere affrontata con un approccio sistemico; ciò comporta la costituzione di stretti rapporti di collaborazione tra autorità omologhe dei vari Stati che si occupano di prevenzione e contrasto della corruzione, al fine di condividere conoscenze, metodologie di lavoro e di analisi. E' proprio in questo orizzonte che la Legge 190/2012, all'art.1, attribuisce all'Autorità Nazionale Anticorruzione la funzione, tra le altre, di "collaborare con i paritetici organismi stranieri e con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti. Nondimeno un altro impulso alla strutturazione di disciplina anticorruzione specifica e stringente è giunta, inoltre, dalle sollecitazioni provenienti dall'opinione pubblica, causate dall'risonanza negativa causata dai gravi e numerosi fenomeni di corruzione che, nei mesi precedenti all'emanazione della legge, avevano interessato alcune amministrazioni locali, provocando gravi danni alla credibilità di queste ultime, alla fiducia riposta in esse dai cittadini.

La legge anticorruzione, rubricata "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", è composta da due articoli. Il primo, formato da 83 commi, costituisce il cuore pulsante della disciplina e prevede una serie di misure preventive e repressive nei confronti del fenomeno corruttivo nelle pubbliche amministrazioni. Le disposizioni recate dai commi dell'articolo 1, rubricato "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione", impongono nuovi obblighi ed adempimenti per le amministrazioni pubbliche, modificano espressamente alcune leggi vigenti e prevedono deleghe legislative e rinvii per l'emanazione di atti secondari. Il suddetto articolo introduce inoltre delle misure repressive, per l'attuazione delle quali si operano delle modifiche al Codice Penale. Oltre all'articolo 1, che come abbiamo detto recita un ruolo preponderante nell'economia di questa norma, è presente anche l'articolo 2, rubricato "Clausola di invarianza", secondo il quale, dall'attuazione della legge, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti devono provvedere allo svolgimento delle attività previste dalla citata norma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si tratta quindi di una legge "a costo zero". Per quanto concerne i soggetti interessati al contrasto della corruzione la normativa individua l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. L'Autorità nazionale anticorruzione viene individuata, come riscontrabile dal comma 2, nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (C.I.V.I.T.), di cui all'art. 13 del D.lgs. 150/2009 e successive modificazioni. Le funzioni svolte dall'Autorità sono di tipo consultivo, di vigilanza e di controllo. Nello specifico essa:

- a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica;
- c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
- d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, e successive modificazioni, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
- e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'art. 53 del D.lgs.165/2001, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle P.A. e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa;
- g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, la Commissione esercita i poteri ispettivi mediante la richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle P.A. e ingiunge l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani o le regole sulla trasparenza. La Commissione e le amministrazioni interessate devono poi dare notizia dei provvedimenti adottati nei rispettivi siti web istituzionali. I poteri attribuiti all'Autorità sono più ampi di quelli che aveva la CIVIT: infatti, oltre all'approvazione del P.N.A. (Piano nazionale anticorruzione), questa è stata anche incaricata di formulare linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, nonché dei codici di comportamento delle singole amministrazioni. Con l'intento di sostenere le amministrazioni nell'attuazione di un disegno legislativo così complesso, come quello introdotto dalla l.190/2012, inizialmente la funzione consultiva dell'Autorità nazionale anticorruzione è stata notevolmente rafforzata. Questa tendenza, però, si è subito invertita a causa del ridimensionamento imposto in questo campo dal d.l. n.69/2013, convertito con modificazioni dalla legge n.98/2013: tale norma prevede che l'Autorità esprima pareri "obbligatori" non più su richiesta degli organi dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, ma sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Tutto ciò circoscrive la funzione consultiva dell'Autorità e la sua attività interpretativa, esercitabile ex ante e su problemi di carattere generale, alle ipotesi in cui il parere sia richiesto dal Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione.

Nell'impostazione della Legge Anticorruzione, l'Autorità è comunque chiamata a svolgere la propria attività in collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) e ad intrattenere rapporti costanti nel tempo con le varie amministrazioni.

La figura del citato Dipartimento della Funzione Pubblica è trattata dalla legge al comma 4 dell'articolo 1, dove vengono specificate le funzioni che questo organo si trova a svolgere. Tali funzioni riguardano:

- a) il coordinamento e l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
- b) la promozione e la definizione di norme e metodologie comuni per prevenire la corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- c) la predisposizione del Piano nazionale anticorruzione;

- d) la definizione di modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- e) la definizione di criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti al rischio di corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi.

Per ciò che riguarda, invece, i soggetti che rivestono un ruolo all'interno delle amministrazioni pubbliche, la legge, ai commi 7,8,10,12,13 e 14, parla di Organo di indirizzo politico e Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC). Tra le funzioni dell'organo di indirizzo politico, una delle principali consiste nell'individuare, tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, tale soggetto coincide di norma con il Segretario, salvo diversa e motivata determinazione. Altra fondamentale funzione dell'organo di indirizzo politico è quella di adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta del responsabile individuato, il Piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. Questa attività deve essere svolta necessariamente da tale organo e non può essere affidata, come espressamente previsto dalla legge, a soggetti esterni all'amministrazione pubblica di riferimento. Quanto al Responsabile della prevenzione della corruzione, questo riveste un ruolo centrale nell'impianto normativo in oggetto, avendo rilevanti funzioni e responsabilità ed essendo l'interlocutore principale dell'Autorità nazionale anticorruzione. Per ciò che attiene alle attività e alle funzioni del RPC, questo deve:

- proporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione che viene adottato dall'organo di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno;
- definire, entro il 31 dicembre di ogni anno, procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione;
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività a più alto rischio di corruzione;
- individuare il personale da inserire nei programmi di formazione.

Il Responsabile, come detto, si assume anche importanti oneri: la mancata predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale. Infine, in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile risponde ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 165/2001, rubricato "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano triennale di prevenzione della corruzione citato, rispettando le prescrizioni dei commi 9 e 10 dell'art. 1 della legge anticorruzione, e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano stesso. Nell'ottica della trasparenza amministrativa, il dirigente individuato come Responsabile della prevenzione della corruzione ha anche l'onere di pubblicare nel sito web dell'organizzazione, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione sui risultati dell'attività svolta, da trasmettere poi all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione. La legge 190/2012 individua anche altri soggetti che svolgono un ruolo di supporto, quali il Prefetto e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Il ruolo del Prefetto può essere importante sia in termini di supporto tecnico e informativo agli enti locali nella fase di predisposizione del piano di prevenzione della corruzione, sia per l'informativa che le prefetture danno circa le imprese fornitrici, prestatrici di servizi ed esecutrici di lavori pubblici non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa. Ogni prefettura predispose infatti degli elenchi, nei quali vengono inserite le imprese di questo tipo, sottoposte pertanto a controlli periodici e obbligate a comunicare qualsiasi mutamento nel proprio assetto proprietario

e nei propri organi sociali; tutto questo è utile agli enti locali per sapere a chi rivolgersi ai fini della conclusione di eventuali contratti di appalto, fornitura o prestazione di servizi. Le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, secondo quanto dice la legge 190/2012 al comma 53 dell'articolo 1, sono:

- a) trasporto di materiali a scarica per conto terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

La funzione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, invece, come indicato dal comma 11 dell'articolo 1, è quella di predisporre, sempre rispettando la clausola di invarianza, percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità. Tale attività normativa deve essere indirizzata in modo particolare ai dipendenti che operano in aree o settori in cui il rischio di corruzione è considerato più elevato. Dopo aver passato in rassegna analiticamente i soggetti a cui la legge si riferisce o di cui fa menzione, possiamo affermare che le disposizioni in essa contenute sono in via generale applicabili alle Pubbliche amministrazioni centrali (citate al comma 5 dell'articolo 1), che definiscono e trasmettono al Dipartimento della Funzione Pubblica un Piano di prevenzione della corruzione e le procedure appropriate per la selezione e la formazione dei dipendenti operanti in settori particolarmente a rischio, alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate. Per ciò che riguarda le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, è previsto che entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge anticorruzione, attraverso intese in sede di Conferenza unificata, si definiscano gli adempimenti, con relativi termini, volti alla piena e rapida attuazione delle disposizioni normative contenute nella legge. Ognuna di queste amministrazioni, nello specifico deve:

- definire il piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e trasmetterlo al Dipartimento della funzione pubblica;
- adottare norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici;
- adottare il codice di comportamento.

## **4.2 Finalità e struttura del piano di prevenzione della corruzione di Napoli Servizi S.p.A.**

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, predisposto in conformità alla Legge 6 novembre 2012 n. 190, rappresenta lo strumento mediante il quale Napoli Servizi S.P.A. , quale società a partecipazione pubblica, informa ANAC ed il Dipartimento della Funzione Pubblica della valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

Il piano approvato da Napoli Servizi ha validità per il triennio 2024-2026 e dovrà poi essere aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno.

Esso rappresenta in attuazione della suddetta Legge e delle determinate di ANAC documento fondamentale al livello decentrato con cui Napoli Servizi definisce la strategia di prevenzione della corruzione

L'approvazione del Piano programmato spetta all'Organo Amministrativo a seguito della proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che lo ha redatto con il coinvolgimento dei Responsabili di Area, nell'ottica ed in evoluzione del Modello Organizzativo 231 e del Piano Anticorruzione già adottato.

Ai sensi dell'art. 1 comma 9 della Legge 190/12, in particolare, "Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti (dei responsabili d'Area), elaborate nell'esercizio delle (loro) competenze;
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione
- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge".

La prevenzione ed il contrasto alla corruzione richiede una rigorosa analisi e gestione del rischio, ossia l'implementazione di un processo di risk management mediante il quale si misurano o si stimano i rischi che possono influenzare le attività e gli obiettivi di un Ente metaindividuale e si sviluppano strategie per governarli.

L'accezione della corruzione, così come introdotta dall'art. 1 della Legge 190/2012, è intesa in senso molto ampio e non limitato al mero profilo penalistico, ovvero come possibilità che, in precisi ambiti organizzativo/gestionali, possano verificarsi comportamenti aventi un disvalore penale. Il concetto di corruzione deve essere qui inteso come onnicomprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie delittuose disciplinate negli artt. 318, 319 e 319 ter c.p. e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II Capo I del codice penale, ma anche tutte le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso egoistico di funzioni pubbliche individuata astrattamente dalla norma attributiva del potere amministrativo.

La Società, pertanto, con il presente Piano, intende contrastare i seguenti comportamenti:

- a) comportamenti corruttivi di un funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione, deragliando dai propri doveri, in cambio di un vantaggio (economico o meno);
- b) condotte ulteriori devianti ad integrazione dei precedenti comportamenti;
- c) comportamenti inquadrabili nella c.d. *maladministration* ovvero contrari a norme amministrativo-disciplinari ma non violative di fattispecie penali.

Con la descrizione e l'aggiornamento del presente Piano, inoltre, Napoli Servizi intende:

- i. assicurare l'accessibilità ad una serie di dati notizie e informazioni concernenti la propria attività ed i suoi soggetti;
- ii. consentire forme diffuse di controllo sociale dell'operato della società, a tutela della legalità, della cultura dell'integrità ed etica pubblica;

- iii. garantire una buona gestione delle risorse pubbliche attraverso il “miglioramento continuo” nell'uso delle stesse e nell'erogazione dei servizi ai clienti.

Il procedimento di redazione del Piano di Prevenzione della Corruzione ha presupposto anche la ricognizione dei valori fondamentali enunciati dalla Società nel suo Codice Etico, oltre che negli atti costitutivi e di indirizzo.

Il processo di contrasto alla corruzione ha coinvolto, a vari livelli, tutta l'organizzazione aziendale. Nel dettaglio, il risk management è stato articolato e si articola, nell'attività di aggiornamento annuale e poi triennale, in diverse fasi:

- analisi del contesto esterno ed interno;
- mappatura dei processi e identificazione delle aree di rischio;
- valutazione del rischio identificazione, analisi e ponderazione del rischio;
- trattamento del rischio (identificazione e pianificazione delle misure);
- definizione del piano d'azione per la risposta al rischio.

Il Piano viene aggiornato annualmente, secondo una logica di programmazione ciclica e sequenziale, tenendo conto dei nuovi obiettivi strategici posti dagli Organi di vertice, delle modifiche normative e delle indicazioni fornite da Anac.

Il Piano di Prevenzione della Corruzione ed il suo aggiornamento rispondono alle esigenze di:

1. individuare le attività per le quali è più elevato il rischio di corruzione, sulla scorta delle proposte elaborate dai Dirigenti e dai Responsabili d'Area nell'esercizio delle loro competenze, tra le quali vanno incluse quelle relative a:
  - negoziazione/stipula e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni, ai quali si perviene mediante procedure negoziate, ad evidenza pubblica e trattative private in qualità di stazione appaltante;
  - selezione fornitori e Approvvigionamenti di beni e servizi;
  - utilizzo dei beni e risorse aziendali;
  - gestione beni mobili ed immobili
  - stipula di contratti di locazione e acquisizione/alienazione di beni immobili e mobili
  - reclutamento di personale non dirigenziale per selezione, progressioni di carriera. Supervisione della corretta applicazione del CCNL e accordi aziendali.
  - istituti incentivanti trattamento economico accessorio
  - assegnazione incarichi di consulenza, conferimento incarichi di collaborazione, autorizzazione incarichi
  - gestione del personale, controllo della presenza in servizio e della attestazione della stessa
  - informazione e formazione del personale
  - procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente
  - gestione di procedimenti giudiziali o arbitrali in materia di contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo e fiscale
  - redazione del bilancio e di situazioni contabili, operazioni sul capitale, transazioni, pagamento fornitori/creditori, attività di rendicontazione, rimborsi spese, fatturazione e liquidazioni, gestione della tracciabilità dei movimenti finanziari in entrata ed uscita, gestione delle paghe e delle attività di amministrazione del personale
  - gestione della sicurezza informatica
  - attività di archiviazione e conservazione di dati e documenti
  - gestione attività di relazione con il pubblico e attività di supporto
  - gestione delle attività tecnico/operative/produttive
  - smaltimento in relazione alle attività tecnico/operative/produttive
2. prevedere, per le attività individuate ai sensi del punto 1), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

3. prevedere, con riguardo alle attività individuate dei processi obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, al quale compete la vigilanza sul funzionamento e sull'attuazione del Piano;
4. monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti ove esistenti;
5. monitorare i rapporti tra Napoli Servizi S.p.A. e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, di servizi o di appalti di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela, di affinità, di amicizia, di relazione, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i Dirigenti, gli Amministratori e i Dipendenti di Silea;
6. individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalle leggi.

il Piano per la Prevenzione della Corruzione, tratteggia un coacervo di principi, regole e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di prevenzione della corruzione;
- integrano il controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati corruttivi e di condotte che possono favorire episodi di corruzione, intesa nel senso ampio dato dalla norma in parola;
- salvaguardano condizioni di trasparenza e correttezza nella conduzione delle attività aziendali a tutela della reputazione e dell'immagine, proprie e delle società controllate, degli interessi degli azionisti e del lavoro dei propri dipendenti;
- mirano a prevenire episodi di corruzione, in tutti gli ambiti aziendali.

### **4.3 Soggetti diversi dal RPCT impegnati nel contrasto dei fenomeni corruttivi all'Interno di Napoli Servizi S.p.A.**

#### **4.3.1 Funzioni attribuite in materia di prevenzione della corruzione**

1. Amministratore Unico, che:
  - a. nomina e revoca il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
  - b. identifica gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione;
  - c. adotta il PPCT;
  - d. riceve la relazione annuale del RPC;
  - e. adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
  - f. identifica la funzione/organismo al quale sono attribuiti i compiti dell'OIV e ne formalizza la nomina;
  - g. gestisce le eventuali segnalazioni inerenti il RPC.
2. I Dirigenti e i Quadri Delegati ( Funzioni apicali ), che
  - a. propongono le misure di prevenzione da adottare;
  - b. si incaricano di fare osservare le disposizioni contenute nel Codice Etico e di Comportamento e nei Regolamenti aziendali
  - c. svolgono, per quanto di competenza, un'azione di presidio costante sull'osservanza delle misure del PPCT per garantire un adeguato livello di legalità, di trasparenza e sviluppo della cultura dell'integrità;
  - d. svolgono attività informativa nei confronti del RPC, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione;
3. Il Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (R.A.S.A.), che è responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante (come di seguito esposto);



4. Collegio Sindacale, che partecipa alle sedute dell'Organo Amministrativo e si riunisce quando un membro del collegio lo ritenga necessario o almeno una volta ogni 90 giorni;
5. O.D.V, che vigila sul funzionamento e l'osservanza del MOGC 231/01 di Napoli Servizi oltre che funzione analoga all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) relativamente all'attività di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza;
6. Direttore Generale, che ha il compito di rendere edotto il RPCT sui dati dei procedimenti disciplinari;
7. Il Settore Servizi Informativi, che ha il dovere di pubblicare nella sezione "Società Trasparente" del sito web aziendale dei dati, informazioni e documenti trasmessi dai singoli uffici aziendali;
8. I Referenti, che collaborano con il RPCT con compiti di monitoraggio, rendicontazione delle attività e impulso nei confronti degli uffici compresi nell'area organizzativa di riferimento, al fine di assicurare in modo capillare e diffuso, azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e della illegalità nella società;
9. I dipendenti della società, che:
  - a. svolgono attività di informativa nei confronti del Responsabile, dei Referenti e dell'Autorità Giudiziaria;
  - b. partecipano al processo di gestione del rischio;
  - c. applicano le misure contenute nel PPCT;
  - d. segnalano le situazioni di illecito al Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
  - e. segnalano i casi di personale conflitto di interessi;
10. I collaboratori a qualsiasi titolo, che:
  - a. osservano le misure contenute nel PPCT;
  - b. segnalano le situazioni di illecito al Responsabile della prevenzione della corruzione;
  - f. segnalano i casi di personale conflitto di interessi;

#### **4.4 Rapporti tra Modello Organizzativo di cui al D. Lgs. 231/2001 e PTPC**

La Legge n. 190/2012 in tema di prevenzione della corruzione ha vagliato l'ipotesi che la società partecipata fosse già dotata di un Modello 231, prevedendo in tal caso che essa potesse adeguarsi alle disposizioni in materia di anticorruzione, adottando un Piano per la Prevenzione che poteva rifarsi per le parti già disciplinate al Modello Organizzativo, integrandolo ove necessario, atteso che l'ambito di applicabilità e di estensione del fenomeno corruttivo è per tale normativa - inteso in senso più ampio rispetto a quello di cui al D. Lgs. 231/01.

In tal senso, la scelta di Napoli Servizi S.p.A. è stata quindi quella di predisporre un autonomo documento, richiamando comunque il Modello Organizzativo già adottato e prevedendo in ogni caso una specifica analisi delle aree di rischio e l'approntamento delle relative procedure, atte a prevenire episodi di corruzione, posto anche che la definizione della corruzione e degli episodi da evitare risulta essere, ai fini della norma qui applicata, ben più ampia del mero dettato normativo del codice penale, al di là delle modifiche normative intervenute: lo stesso PNA precisava, infatti, che "il concetto di corruzione che viene preso in riferimento ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter c.p., e sono tali da ricomprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati di funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo".

Successivamente, sul punto, sono intervenute anche le Linee Guida di cui alla determinazioni ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 e successivamente n. 1134 del 2017, che - "in una logica di coordinamento e di semplificazione degli adempimenti" – hanno previsto l'obbligo per le società già dotate di Modello 231 di "integrare il modello di organizzazione e gestione ex d. lgs. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche

i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno della società in coerenza con le finalità della legge n° 190 del 2012".

La Napoli Servizi S.p.A. ha provveduto ad uniformarsi alle suddette Linee Guida, aggiornando i documenti ed elaborandone una versione congiunta, rafforzando al contempo le misure idonee a prevenire fenomeni di corruzione ed illegalità all'interno della società. Benché il decreto legislativo 231 riguardi i reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o comunque commessi anche negli interessi di questa e la Legge n. 190 abbia riguardo non solo alla gamma dei reati contro la P.A., ma anche a tutte le situazioni di cattiva amministrazione che possono dare luogo non solo ad una responsabilità penale ma anche ad una responsabilità di carattere dirigenziale, disciplinare, erariale e all'immagine della società, nulla osta comunque a che le misure anticorruzione siano disposte in un unico documento insieme con quelle del Modello 231, pur con una relativa opportuna differenziazione.

## 4.5 Rapporti tra OdV e RPCT

L'Organismo di Vigilanza ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione collaborano con le modalità che l'OdV riterrà più opportune in ottemperanza alla determinazione ANAC n. 1134 del 2017. Le possibili sinergie e ambiti di collaborazione tra Organismo di Vigilanza e Responsabile della Prevenzione della Corruzione sono molto ampi e possono riguardare i reati comuni tra il d.lgs. 231/2001 e L. 190/2012. A titolo indicativo, ma non esaustivo:

- valutazione dei criteri e delle metodologie adottate per l'elaborazione della mappatura dei rischi e il suo continuo aggiornamento;
- valutazione dei singoli protocolli di prevenzione adottati, in termini di idoneità e concreta capacità di prevenzione;
- attività periodiche di verifica e monitoraggio sulla concreta attuazione delle misure di prevenzione adottate;
- valutazione delle azioni formative e di comunicazione adottate;
- esame dei flussi informativi verso i due Organi;
- collaborazione e al coordinamento tra RPCT e ODV in sede di attività di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013 svolta dall'OdV, in funzione analoga all'OIV;
- incontri e scambi di informazione in merito all'esito dei controlli;
- svolgimento di audizioni in comune dei responsabili aziendali.

In maniera coordinata e congiunta sia OdV sia RPCT riferiscono in base alle proprie conoscenze in materia, all'Au ed al Collegio Sindacale in ordine alla concretizzazione delle procedure previste dal Modello e alla realizzazione delle misure anti corruttive delineate nel Piano. Comunicano, inoltre, l'emergere di qualsiasi anomalia e criticità a mezzo di diverse tipologie di reporting:

- ❖ reporting semestrale al Direttore Generale, all'Au, al Collegio Sindacale anche per la segnalazione di infrazioni e/o inadeguatezze del Modello e Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- ❖ reporting annuale al Direttore Generale, all'Au, al Collegio Sindacale con l'indicazione di tutte le infrazioni rilevate durante l'anno e un'informativa circa le attività svolte ed i risultati raggiunti;

Il Direttore Generale, l'Au, il Collegio Sindacale ciascuno per quanto di propria spettanza a seguito delle segnalazioni e dei report ricevuti, sarà tenuto ad informare l'OdV in relazione alle azioni intraprese. L'OdV ed il RPCT nelle ipotesi di rilevanti modifiche legislative in materia di responsabilità amministrative degli enti o di prevenzione della corruzione e trasparenza, significative modifiche organizzative, ricezione di segnalazioni che rivestono carattere di urgenza sono tenuti ad informare l'Au ed il Collegio sindacale. Gli interventi dell'OdV e del RPCT devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere conservati. Qualora si rilevino delle criticità, queste dovranno essere segnalate ad uno o più Organi sociali e, per quanto di competenza, all'OdV e al RPCT. I verbali delle riunioni dell'OdV e del RPCT sono inviati, se autorizzati, per conoscenza e per gli eventuali adempimenti conseguenti al Direttore Generale, all'Au, al Collegio Sindacale.

I verbali ed i report costituiscono a tutti gli effetti segnalazione di eventuali infrazioni al Modello in essi riportate. L'OdV si riunisce almeno ogni trimestre e delle riunioni viene redatto apposito verbale, alle riunioni partecipa solitamente anche il RPCT. L'OdV ha la facoltà di richiedere per motivi urgenti la convocazione dell'Au, del Collegio Sindacale e del RPCT che, a loro volta, possono convocare l'OdV in qualsiasi momento. Infine, L'OdV e il RPCT devono essere notiziati sollecitamente di situazioni che potrebbero ingenerare responsabilità in merito a reati ex D.lgs. 231/01 (l'OdV) e a reati previsti dal PNA (il RPCT). Sono informati mediante apposite segnalazioni effettuate dagli Organi Sociali, dai dipendenti, dai consulenti, collaboratori, dai partner, dai fornitori.

## **4.6 Misure generali tese a disvelare casi di corruzione e idonee a creare un contesto sfavorevole**

In aggiunta all'adozione del piano decentrato, Napoli Servizi S.p.A. ha utilizzato, in ossequio alle indicazioni provenienti dalla Legge anticorruzione per implementare il contrasto alle pratiche corruttive, alcune misure configurate come obbligatorie dalla legge. Qui di seguito vengono riportate ed analizzate.

### **4.6.1 Codice di comportamento**

Napoli Servizi S.p.A., ai fini di una effettiva lotta al male endemico della corruzione, recependo quanto disposto dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 (Nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici), ha adottato un proprio codice di comportamento nel quale vengono enunciati i doveri e i principi a cui i pubblici funzionari debbono ispirare la propria condotta per la cura dell'interesse pubblico, in una stretta connessione con il PTPCT e con la Carta dei Servizi. Tali principi etici e doveri sono ritenuti essenziali per prevenire e perseguire ogni fenomeno corruttivo

### **4.6.2 Conflitto di interessi**

L'attività di prevenzione della corruzione si fonda anche sulla riduzione del conflitto di interessi che corrisponde a quella situazione nella quale un soggetto che è, investito della capacità di svolgere una attività amministrativa orientata per definizione al perseguimento di un interesse pubblico sia anche portatore di un interesse privato correlato con quella attività. Il conflitto di interesse non rileva solo nel caso in cui esso si manifesti in maniera reale ed effettiva ma anche quando si tratti di conflitto potenziale.

Il legislatore si occupa di disciplinare il conflitto di interessi nell'attività della pubblica amministrazione mediante l'introduzione dell'articolo 6 bis nella legge n. 241/90, il quale recita che *"il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-processuali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, anche potenziale"*

In caso di reali o possibili interessi privati che possano indebitamente interferire sull'assolvimento dei obblighi e delle responsabilità pubbliche e dunque di un conflitto di interessi è fatto obbligo espresso a tutti i soggetti interessati dal piano anticorruzione (Dipendenti, Dirigenti, Quadri Delegati, Responsabili d'Area, appartenenti ad Organi Sociali) di astenersi dall'adottare atti endo-procedimentali, nonché il provvedimento finale di loro competenza e decisione, segnalando, con propria dichiarazione al proprio superiore gerarchico ed al RPC, ovvero - ogni situazione di conflitto, anche potenziale, con il soggetto esterno interessato dal provvedimento dispositivo di Napoli Servizi S.p.A. che si andrebbe a formare e che potrebbe risultare viziato dal conflitto di interessi emerso.

Le situazioni di conflitto sono in particolare conseguenti a:

- legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
- legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
- legami professionali;
- legami societari;
- legami associativi;
- legami politici;

- legami di diversa natura e/o gravi ragioni di convenienza capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei Dirigenti, dei Responsabili d'Area, degli Organi sociali e dei dipendenti.

#### **4.6.3 La tutela appresta nei confronti del dipendente che segnali illeciti (il c.d. whistleblower)**

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 a seguito del recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 che abroga le disposizioni previgenti in materia whistleblowing previste dal Decreto 231 per il settore privato e dalla legge n. 179/2017 per il settore pubblico, inserendole in un unico corpus normativo comprensivo dell'intera disciplina dei canali di segnalazione e del regime di protezione dei soggetti che segnalano violazioni di normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato e dell'amministrazione pubblica di cui siano venute a conoscenza nel proprio contesto lavorativo. Al fine di dare efficace attuazione a quanto previsto dal d.lgs. n. 24/2023 che, Napoli Servizi S.p.A. disciplina il processo di ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni attraverso una procedura segnalazioni ("Procedura Whistleblowing") che costituisce parte integrante del Modello 231. In particolare, la Procedura Whistleblowing: - prevede canali di segnalazione che consentono ai dipendenti di Napoli Servizi S.p.A. ai collaboratori ai consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, ai lavoratori ed ai collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore di Napoli Servizi S.p.A. di presentare denunce riguardanti informazioni su violazioni di leggi (comprese disposizioni normative europee) e regolamenti, del Codice Etico, del Modello 231 nonché del sistema di regole e procedure vigenti nella Società.

L'Ente suddetto garantisce:

- il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, di coloro che sono coinvolti nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione;
- contempla misure di protezione per gli autori della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, nonché per gli altri soggetti specificamente individuati dal d.lgs. n. 24/2023 (ad esempio, facilitatori, colleghi ecc.);
- stigmatizza e proibisce il compimento di ogni forma di ritorsione a danno della persona che effettua una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, nonché degli altri soggetti specificamente individuati dal d.lgs. n. 24/2023 .

In data 10/01/2024, l'Au con determina n. 1 ha approvato la **PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 10 marzo 2023, n. 24 (WHISTLEBLOWING)**.

La Procedura ha lo scopo di regolamentare e disciplinare le modalità di comunicazione e di gestione delle segnalazioni aventi ad oggetto violazioni di disposizioni normative nazionali e violazioni di disposizioni normative UE, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Napoli Servizi S.p.A. di cui i soggetti di seguito individuati siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo della Società, al fine di assicurare che vengano intraprese tutte le opportune azioni e rese operative tutte le misure atte a far fronte alle violazioni, oggetto di segnalazione e, conseguentemente, ad evitare il loro ripetersi. In particolare, la Procedura recepisce quanto previsto dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

L'obiettivo che questo strumento si propone è infatti quello di prevenire la realizzazione di irregolarità all'interno dell'organizzazione intercettando per tempo comportamenti difformi, al fine di porvi rimedio, ma anche quello di coinvolgere i vertici aziendali, i dipendenti e chiunque sia in relazione d'interessi con la Napoli Servizi in un'attività di contrasto alla non compliance, attraverso una partecipazione attiva e responsabile.

A tal scopo, la Procedura intende, in conformità al D.lgs. 24/2023 in materia di Whistleblowing, definire i seguenti aspetti operativi:

- Identificazione dei soggetti che possono effettuare le segnalazioni;
- Identificazione dell'oggetto delle segnalazioni e del relativo contenuto minimo;

- Individuazione delle diverse forme di segnalazione e dei relativi canali;
- Individuazione del destinatario delle segnalazioni interne;
- Indicazione delle modalità di effettuazione delle segnalazioni;
- Previsione delle modalità di gestione delle segnalazioni interne;
- Previsione delle forme di tutela per il segnalante e divieto atti ritorsivi.

Le segnalazioni, anche in forma anonima, possono essere trasmesse attraverso il Portale informatico, accessibile dalla pagina dedicata al Whistleblowing mediante l'indirizzo <https://napoliservizi.segnalazioni.net/> che contiene anche un link diretto alla policy.

Le segnalazioni possono essere altresì trasmesse: - in forma orale, tramite sistemi di messaggistica vocale o anche mediante un incontro diretto con il personale preposto (RPCT<sup>6</sup>), alla gestione del canale di segnalazione.

#### **4.6.4 Attività formative**

Napoli Servizi S.p.A. nell'ottica della prevenzione della corruzione, programma adeguati percorsi di formazione aventi ad oggetto l'aggiornamento delle competenze e le tematiche dell'etica e della legalità. Il responsabile della prevenzione, in raccordo con i dirigenti responsabili delle risorse umane, individua le esigenze formative e le iniziative da attivare. La Napoli Servizi S.p.A. attua la misura tramite l'adozione del "Piano Annuale della formazione del personale", che persegue obiettivi generali ed obiettivi specifici. Il personale da formare è selezionato dal responsabile della prevenzione e sarà compito dello stesso anche interagire con l'U.O.C. Formazione e Selezione Personale, istituita presso l'Area Amministrazione, Finanza e Controllo - Risorse Umane, per l'integrazione nella programmazione del Piano Formativo Annuale, documento formale, autorizzativo e programmatico della Società predisposto dall'Organo Amministrativo. La Società, una volta strutturato il sistema dei processi formativi, dovrà monitorare e verificare il livello di attuazione e di efficacia degli stessi, attraverso strumenti come i questionari destinati ai soggetti partecipanti alla formazione. È infine necessario predisporre percorsi formativi specialistici per il responsabile della prevenzione sulle tematiche della corruzione e sulla annessa gestione del rischio.

#### **4.6.5 Attività di monitoraggio delle misure di prevenzione**

Il monitoraggio dei tempi e il riesame periodico quali elementi costitutivi del piano di prevenzione adottato da Napoli Servizi S.p.A. consentono di verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione ed il complessivo funzionamento del processo di trattamento del rischio. Queste verifiche hanno lo scopo di eliminare le anomalie ed al tal uopo apportare tempestive modifiche al PTPC.

Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento; il riesame è un'attività svolta ad intervalli programmati e riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso. Si tratta di due processi autonomi ma collegati in quanto le risultanze di entrambi determinano un aggiornamento del piano. Ciascun responsabile di processo relativo all'insieme delle misure iniziali individuate deve garantire il corretto adempimento delle stesse, ferma restando la responsabilità in capo al RPCT del monitoraggio costante e complessivo sullo stato di attuazione del PTPC. L'attività di monitoraggio deve essere adeguatamente pianificata e documentata in un piano di monitoraggio annuale, che dovrà indicare (i) i processi/attività oggetto di monitoraggio; (ii) la periodicità delle verifiche (minimo annuale); (iii) le modalità di svolgimento della verifica. Inoltre, le verifiche pianificate non esauriscono l'attività di monitoraggio del RPCT, in quanto ad esse si aggiungono quelle non pianificate, che dovranno essere attuate a seguito di segnalazioni pervenute al RPCT attraverso il canale whistleblowing o altre modalità.

---

<sup>6</sup> Ai sensi del dal D.lgs. 24/2024, nelle Società afferenti al Settore Pubblico ove è previsto il RPCT, quest'ultimo è l'esclusivo destinatario e gestore delle segnalazioni. Anche nelle ipotesi di segnalazioni aventi ad oggetto illeciti ex D.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello

#### **4.6.6 Conferimento di incarichi dirigenziali ed amministrativi di vertice**

In materia di prevenzione della corruzione un ruolo determinante lo svolgono le disposizioni del d.lgs. n. 39 del 2013, in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico, attuative dell'art. 1 commi 49 e 50 della legge n. 190 del 6 novembre 2012

Tale normativa dispone che le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti Pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico debbono verificare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei capi V (Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati) e capo VI (Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico) del d.lgs. n. 39 del 2013. L'inconfiribilità, consiste nell'impossibilità permanente o temporanea di attribuire un dato incarico ad un soggetto che si trovi in una situazione tale da far ritenere non garantita l'imparzialità dell'azione, mentre l'incompatibilità si verifica laddove il funzionario nominato ha l'obbligo di optare, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico ricoperto e l'assunzione del nuovo incarico.

Il controllo dell'Amministrazione deve essere effettuato: all'atto del conferimento dell'incarico; annualmente e su richiesta, nel corso del rapporto. Nel caso in cui la situazione di incompatibilità emerga al momento del conferimento dell'incarico, essa deve essere rimossa prima del conferimento. Nel caso in cui la situazione di incompatibilità emerga nel corso del rapporto, è compito del responsabile della prevenzione contestare immediatamente la circostanza all'interessato e vigilare affinché siano prese le misure conseguenti. In osservanza della suddetta normativa le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti Pubblici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico debbono impartire direttive ai loro uffici affinché: negli interpellati per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di incompatibilità; i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e successivamente annualmente nel corso del rapporto.

Al fine del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice, Napoli Servizi S.p.A. osserverà le disposizioni di cui al D. Lgs. dell'8 aprile 2013 n. 39, recante "Disposizioni in tema di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012 n. 190".

#### **4.6.7 Rotazione dei dipendenti**

Compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, la Società dispone, quando necessaria, e nel pieno rispetto delle competenze richieste dalle posizioni stesse, la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione (così come tratteggiato dalla Legge n. 190/12) al fine di prevenire il compimento di fenomeni corruttivi. A tal proposito, nel corso del 2021, vi è stata la rotazione dei Quadri Delegati che hanno assunto la responsabilità di Aree differenti da quelle gestite in precedenza.

La rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione, così come riportato nel Piano Anticorruzione adottato da Napoli Servizi Spa, è una misura che distanzia il ristagnarsi ed il consolidarsi di una posizione di privilegio la quale favorirebbe coloro che sono capaci di instaurare relazioni con i dipendenti inamovibilmente inseriti in un certo ruolo.

Da ultimo accanto alla misura di rotazione ordinaria del personale va citata anche la misura della rotazione straordinaria la quale prevede che, nel caso in cui si dovesse verificare l'avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, il personale coinvolto sarà immediatamente destinato ad altra funzione in settore diverso da quello di originario inquadramento.

#### **4.6.8 Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente e di lavoro autonomo (pantouflage – revolving doors).**

La Legge n. 190/12 ha altresì modificato l'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001 prevedendo dei divieti per le attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro, al fine di limitare il rischio di situazioni di corruzione intese in senso ampio connessa all'impiego di un dipendente che esercita poteri autoritativi o negoziali, il quale, successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro, sfrutta la posizione ricoperta all'interno della Società/Pubblica Amministrazione, al fine di ottenere un nuovo incarico (subordinato o autonomo) presso una società terza.

Si precisa al riguardo che:

- a) il divieto si applica non solo al soggetto che, nel triennio precedente, abbia avuto un rapporto di lavoro (anche a tempo determinato), ma anche al soggetto che era legato alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro autonomo;
- b) il divieto al soggetto di svolgere attività presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autorizzativi esercitati, si intende riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o di consulenza che si possa instaurare con tali soggetti privati;
- c) i poteri autorizzativi e negoziali non si riferiscono solo ai soggetti che li esercitano concretamente mediante l'emanazione dei provvedimenti amministrativi ed il perfezionamento dei contratti, ma ed il perfezionamento dei contratti, ma anche soggetti (dipendenti o consulenti) che abbiano svolto un'attività che ha avuto un impatto determinante sulla decisione finale dell'ente, anche se tali soggetti non risultano firmatari del contratto/provvedimento.

Pertanto, i contratti conclusi e gli incarichi ricevuti in violazione di quanto previsto dal presente paragrafo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti che li hanno conclusi o conferiti di contrarre con Napoli Servizi S.p.A. per i successivi tre anni, con l'obbligo conseguente di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Le limitazioni non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 39/13 citato.

#### **4.6.9 Patti d'integrità**

I patti d'integrità mirano al contrasto dei fenomeni di corruzione nei contratti pubblici prevedendo che il privato operatore economico, si impegna a porre in essere un comportamento integro, sia nei confronti di Napoli Servizi S.p.A. nella sua veste stazione appaltante che degli altri concorrenti alla gara mentre Napoli Servizi S.p.A., si impegna invece a svolgere le procedure ad evidenza pubblica vigilando attentamente per contrastare l'emersione di fenomeni corruttivi.

Tali patti, infatti, non si limitano ad individuare principi generali da rispettare ma individuano e prescrivono specifici obblighi reciproci, così da ottenere una compartecipazione fra stazione appaltate e i privati nella corretta gestione della procedura di aggiudicazione e nell'esecuzione del contratto. La compartecipazione di cui trattasi determina, dunque, un coinvolgimento del privato nell'intero "ciclo" di attività di gestione del contratto pubblico sottoscritto con Napoli Servizi, con lo scopo di instaurare un sistema di fiducia e di trasparenza.

La violazione dei patti di integrità costituisce, un inadempimento contrattuale, dal quale scaturiscono specifiche conseguenze fra le quali è possibile menzionare la previsione di clausole penali immediatamente esecutive, di sanzioni di natura economica o, anche, della risoluzione del contratto laddove questo sia già stato stipulato.

Da quanto detto si evidenzia che la logica che contraddistingue i patti di integrità dagli altri strumenti già esaminati, è proprio il profilo di contrattazione che caratterizza tali accordi.

Pur essendo in presenza di obblighi che sono volti al raggiungimento del fine pubblico, ovvero del corretto svolgimento delle procedure di gara e della successiva esecuzione senza infiltrazioni corruttive, il privato non

è solo destinatario di determinati obblighi precettivi ma è parte attiva del rapporto e, a suo tempo, creditore del rispetto di altrettanti obblighi di comportamento da parte in questo caso di Napoli Servizi S.p.A.

Con questo strumento, dunque, sembra che si sia avviata un'opera di forte responsabilizzazione del soggetto operatore economico il quale, posto in posizione paritaria rispetto alla Pubblica Amministrazione, è tenuto all'adempimento delle proprie obbligazioni proprio in quanto e nella misura in cui richiede l'esatto adempimento ad opera della stazione appaltante.

Far partecipare il privato, tanto in ragione della sua responsabilità che del suo interesse, al perseguimento dell'integrità nella contrattualistica pubblica appare a Napoli Servizi S.p.A. uno strumento di forte consolidazione dell'etica pubblica e di tutela nei confronti di logiche corruttive.

#### **4.6.10 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi a seguito di condanne per delitti di natura corruttiva**

I Dipendenti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale (reati contro la PA), non possono essere preposti a capo degli uffici e dei servizi della Società.

In particolare, tali soggetti:

- a) non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di Commissioni per l'assunzione di personale dipendente;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici di Napoli Servizi S.p.A. preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle Commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

#### **4.6.11 Misure specifiche per mitigare il rischio corruttivo all'interno del proprio contesto aziendale**

Napoli Servizi S.p.A. ha sviluppato, allo scopo di presidiare il rischio di corruzione, ulteriori misure in riferimento alle peculiarità del contesto di riferimento.

In particolare, le ulteriori misure definite come strumenti specifici di prevenzione, sono:

- Acquisizione, progressione e gestione del personale.
- Attività di negoziazione/stipula e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni ai quali si perviene mediante procedure negoziate, ad evidenza pubblica e trattative private in qualità di stazione appaltante. Selezione fornitori ed approvvigionamenti. Gestione delle consulenze.
- Incarichi e nomine.
- Operazioni riguardanti la gestione delle risorse finanziarie. Operazioni di gestione dei beni e delle utilità aziendali.
- Gestione attività affari legali e contenzioso.
- Gestione sicurezza informatica, monitoraggio dei sistemi interni e delle postazioni personali utilizzate per lo smart working, gestione delle abilitazioni per l'accesso alle banche dati.
- Gestione commesse.
- Gestione attività tecnico/operative/produttive.
- Gestione attività di relazione con il pubblico e attività di supporto.
- Gestione attività di smaltimento rifiuti in relazione alle diverse attività produttive aziendali.
- Operazioni riguardanti la gestione dei rapporti con i rappresentanti della P.A. in fase di definizione dell'iniziativa, la negoziazione e stipula di contratti e/o convenzioni contrattuali con la P.A., gestione dei rapporti in occasione di accertamenti, ispezioni e verifiche.



Per una disamina più dettagliata delle misure si dovrà rifare al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza approvato dalla Società

## **5. La trasparenza intesa come accessibilità totale alla luce della prevenzione dei fenomeni corruttivi**

### **5.1 Le varie figure di accesso: accesso tradizionale a mente della legge 241/1990 ed accesso civico regolato dal d.lgs 33/2013 e dal d.lgs 97/2016**

La trasparenza può essere intesa come uno strumento oggettivo di contrasto alla corruzione e costituisce un presupposto per l'attivazione di una forma di controllo diffusa e generalizzata dei cittadini sull'operato della P.A., che può comportare l'emersione tanto della corruzione che di un più generalizzato malfunzionamento della macchina amministrativa.

Le finalità della trasparenza, dunque, sono consentire al cittadino una verifica sulla funzionalità della P.A. e far emergere situazioni di cattiva amministrazione al fine di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Il principio di trasparenza costituisce un diretto prolungamento del principio di legalità, di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost.

Con l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in merito alle posizioni giuridiche soggettive in capo al privato, il concetto di accountability, ovvero il dover della P.A. di dar conto del proprio operato ai cittadini, è diventato un vero e proprio diritto.

Com'è noto, la cristallizzazione del diritto alla conoscibilità dell'operato della P.A. è intervenuta già con la legge 241/1990, i cui artt. 22 e ss. i quali riconoscono al cittadino, titolare di un interesse qualificato ed egoistico, uno specifico strumento di azione ovvero l'accesso regolato agli artt. 23 e 24.

La sopracitata formulazione legislativa, nel riconoscere il diritto di accesso a determinati atti amministrativi ha, in parte, reso coercibile il principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

La trasparenza così realizzata viene qualificata come 'trasparenza reattiva', ad indicare la reazione che la P.A. pone in essere.

Sulla base di importanti spinte sovranazionali, si è affermata, tuttavia, tanto globalmente che nazionalmente, una diversa concezione della 'trasparenza reattiva', ovvero non fondata più sull'istanza avanzata dal privato ma basata sul valore intrinseco della stessa e declinabile in termini di pubblicità, ovvero quale diritto dei cittadini di prendere visione delle determinazioni amministrative rispetto alle quali la legge impone un obbligo giuridico di pubblicazione senza la necessaria sussistenza in capo al privato di un interesse qualificato.

La funzione della trasparenza, è, difatti, cambiata con l'emersione del Freedom of Information Act (FOIA). Quest'ultimo connota la trasparenza come strumento volto a garantire il diritto a conoscere in funzione democratica.

L'affermazione della regola di condotta richiamata, oltre che essere espressione della democraticità del potere, svolge anche la funzione di strumento di prevenzione della distorsione del potere stesso, secondo il consolidato assunto che un potere controllato è un potere meno soggetto a malfunzionamenti.

Il favor internazionale per la forma di trasparenza 'reattiva intrinseca', difatti, si coglie anche nella Convenzione dell'ONU del 2003 che, nel definire la trasparenza quale strumento di particolare importanza nella prevenzione della corruzione, ha disposto che ha espresso il suo orientamento anche sulla trasparenza 'reattiva estrinseca', all'art. 10, invitando gli Stati aderenti alla diffusione di misure che "permettano agli utenti di ottenere, se del caso, informazioni sull'organizzazione, il funzionamento e i processi decisionali della pubblica amministrazione".

La conoscibilità degli atti e delle informazioni in possesso della P.A. consente, ad un tempo, di prevenire le distorsioni all'interno della P.A. e di compiere una verifica a posteriori sull'attività dei pubblici poteri, ovvero un controllo diffuso circa il rispetto dei principi di imparzialità e il buon andamento.

In questo senso, l'obiettivo degli Esecutivi è stato quello di proporre una politica di 'pubblicità' volta a garantire una definizione minima di trasparenza con il fine di concretizzare il modello della 'casa di vetro' dell'apparato pubblico. L'open Government, tuttavia, non persegue il fine proprio dell'accountability, ovvero di rendere possibile il controllo diffuso delle scelte pubbliche, quanto, piuttosto, impronta la sua funzionalità alla mera conoscibilità, senza preludere al necessario controllo e sindacabilità delle decisioni pubbliche.

I modelli di accountability e di open Government di cui il legislatore, alla vigilia della L. 190/2012, disponeva erano due.

Da un lato quello di trasparenza, di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990, con le limitazioni di cui si è detto; dall'altro quello introdotto con il Codice dell'Amministrazione digitale.

Ciò che mancava era, a ben vedere, il recepimento del FOIA ovvero di uno strumento di 'trasparenza che garantisse una conoscenza diffusa *dell'agere* amministrativo.

L'importanza di dotare l'ordinamento nazionale e di arricchire lo strumentario dei cittadini con la previsione di una possibilità generalizzata di conoscenza degli atti, fondata sul principio di pubblicità, tuttavia, oltre che essere in una qualche misura imposta, come visto, dalle esperienze transnazionali, si rendeva altresì necessaria per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni corruttivi.

La pubblicità degli atti e delle informazioni detenute dalla P.A., consentendo un controllo sull'operato di quest'ultima, costituiva, infatti, un importante strumento deterrente e, dunque, anche preventivo per il contrasto del fenomeno corruttivo.

L'importanza attribuita alla trasparenza e agli strumenti che di questa sono esplicitazione nel contrasto alla corruzione emerge dalla L. 190/2012, all'art. 1, commi 15 e 16 e 26 e ss.35.

La normativa nazionale anticorruzione muta prospettiva dal quale la materia della trasparenza era stata sino a quel momento analizzata in ambito nazionale, da un lato, ampliando l'ambito oggettivo del diritto di informazione e, di conseguenza, gli obblighi della P.A. in relazione all'attuazione del principio di trasparenza e, dall'altro, prescindendo dalla qualificazione dell'interesse del privato.

Il mutamento di prospettiva, infatti, è dettato dalla constatazione che la trasparenza e la conoscenza di determinati atti trovano un ambito di applicazione distinto.

Se, infatti, la conoscenza di taluni atti obiettivo cui è volto l'esercizio del diritto di accesso – è essenzialmente giustificato dalla necessità di partecipazione endoprocedimentale del destinatario dell'atto e dei controinteressati con evidenti risvolti in ordine all'esercizio del diritto di difesa. La pubblicazione dei documenti incardina una finalità ben distante.

In quest'ultimo caso, infatti, non è l'interesse del singolo ad acquistare una determinata rilevanza ma l'interesse della collettività nel suo complesso, che ha diritto ad essere resa edotta dei processi decisionali della P.A.

La peculiarità di questo mutamento di prospettiva è che viene riconosciuto, di fatto, come interesse generalizzato e collettivo quello al buon andamento e all'imparzialità della P.A., rispetto al quale il diritto alla pubblicità dei documenti rappresenta la forma più idonea di soddisfacimento.

Per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione, la nuova disciplina si rivolge a tutte le Amministrazioni indicate nell'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, ivi incluse le società partecipate limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

La finalità della trasparenza è chiara in quanto la stessa integra "l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione." (Art. 1 comma 36).

La legge anti corruzione individua, poi, nuovi e precisi obblighi di pubblicazione in capo alle Amministrazioni. In primo luogo, ai sensi del comma 15, è previsto che le PP.AA. pubblichino sui propri siti istituzionali i bilanci, i conti consuntivi e "i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini".

In questo modo, dunque, il legislatore punta ad accrescere l'accountability finanziaria delle amministrazioni implementando il meccanismo di trasparenza dei processi finanziari e di evidenza pubblica.

Il secondo obbligo di pubblicazione attiene, in particolare, alla c.d. customer satisfaction e riguarda l'obbligo di pubblicare le indicazioni necessarie a verificare il rispetto dei termini procedurali così da consentire una "tempestiva eliminazione delle anomalie".

Attraverso la pubblicazione dei termini attesi di conclusione dei singoli procedimenti, dunque, sarà più agevole il monitoraggio dei risultati e la stessa P.A. sarà incentivata a migliorare la propria prestazione in termini di efficienza e celerità.

Infine, il terzo obbligo, concerne i provvedimenti di cui al comma 16, ovvero quelli riguardanti le autorizzazioni e le concessioni, la scelta del contraente nella procedura di evidenza pubblica, le attribuzioni di vantaggi economici a enti pubblici o privati, i concorsi e le prove selettive per l'assunzione del personale o per l'avanzamento di carriera. È chiaro che lo specifico riferimento a queste aree è espressamente volto ad evidenziare la finalità anti corruttiva dell'obbligo di pubblicazione, posto che interviene proprio in quei settori che, alla luce delle valutazioni compiute e delle analisi di rischio effettuate – riprese poi anche nel Piano nazionale anticorruzione – risultano essere i settori maggiormente vulnerabili.

Dunque, in attuazione della L. 190/2012 e al fine di dare una più compiuta attuazione del principio di trasparenza di cui all'art. 1 della L. 241/1990 e delle indicazioni fornite con la L. 190/2012, è stato emanato il D.Lgs. 33/2013 che, nell'ottica di riordinare ed integrare le disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, definisce la trasparenza come: "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni" (art. 1, comma 1).

La finalità della suddetta normativa è quella, infatti, di garantire un più pregnante e diffuso controllo sullo svolgimento delle attività della P.A. al fine di rafforzare i principi costituzionali di democrazia, di eguaglianza, di imparzialità, di buon andamento, di integrità e lealtà nel servizio della Nazione.

Infine, in attuazione della L. 124/2015, è stato adottato nel nostro ordinamento così da recepire definitivamente il modello FOIA di cui si è detto – il D.Lgs. 97/2016, che ha determinato il definitivo accoglimento nel nostro ordinamento del concetto di "trasparenza intesa in senso ampio".

Tale normativa ha modificato in parte il D.Lgs. 33/2013 e, in parte, le applicazioni discendenti dalla L. 190/2012 puntando, dunque, in misura congiunta, da un lato ad estendere l'accesso ai documenti quale forme di efficientamento e di buon andamento della P.A. e, d'altro canto, a rivedere la disciplina della trasparenza nell'ottica della corruzione al fine di migliorare gli strumenti già previsti e adottati nei PTPC.

Nell'ottica di ampliamento della disciplina della pubblicità, infatti, viene ridefinito e ampliato l'ambito oggettivo di applicazione, ai sensi dell'art. 2, stabilendo che non più limitato alla sola individuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, ma volto ad assicurare la libertà di accesso (c.d. accesso civico), da parte di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle P.A. nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati. Si prevede una nuova forma di accesso civico (art. 6), con estensione della titolarità ad effettuare l'accesso.

Si prevede la soppressione dell'obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI), demandando a ciascuna P.A. il compito di indicare, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC), i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati. Si amplia il novero dei dati di carattere normativo e amministrativo generale oggetto di pubblicazione obbligatoria alle misure integrative della prevenzione, ai documenti di programmazione strategico-gestionale e agli atti degli Organismi Indipendenti di Valutazione.

In conseguenza della soppressione dell'obbligo di redazione del PTTI, viene modificato anche l'art. 43 del D. Lgs. 33/2013 che individua i compiti del Responsabile per la Trasparenza. Si estende inoltre ai dirigenti responsabili della Pubblica Amministrazione il compito di controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

Si attribuisce all'A.N.A.C. il potere di ordinare, nei confronti di una Pubblica Amministrazione inadempiente, la pubblicazione, entro un termine di 30 giorni, degli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, nonché di segnalare il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione (che costituisce illecito disciplinare) all'ufficio disciplinare della Pubblica Amministrazione, ai fini dell'attivazione del relativo procedimento a carico del responsabile della pubblicazione e del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.

La modifica normativa ad ultimo richiama segna in maniera evidente la duplice natura da riconoscersi alla trasparenza.

Quest'ultima, infatti, è sì strumento di conoscibilità e di collaborazione procedimentale con i destinatari dell'azione ma, con l'evoluzione avutasi, diviene sempre più uno strumento essenziale di controllo dei processi decisionali della P.A. così da consentire tanto una funzione deterrente dovuta alla consapevolezza della diffusione delle informazioni riguardanti determinati 'settori caldi', quanto una funzione di effettivo controllo successivo in chiave inquisitoria.

## **5.2 I profili della trasparenza all'interno di Napoli Servizi S.p.A.**

Il d.lgs. n. 33/13, all'art. 2-bis, introdotto dal D. Lgs. n. 97/2016, ha altresì previsto che gli obblighi di trasparenza cui sono assoggettate le pubbliche amministrazioni, si applichino per quanto compatibili anche alle società in *house providing* costituenti loga manus dell'Amministrazione, pertanto Napoli Servizi S.p.A. è tenuta agli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, essendo tenuta a rendere fruibili nel proprio sito istituzionale le informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle amministrative che svolge, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

A tal riguardo per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa la Società Napoli Servizi S.p.A. pubblica le informazioni assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in suo possesso. La sezione nel proprio sito web, in cui vengono pubblicati, i documenti, le informazioni e i dati, così come previsto dalla vigente normativa da parte della Società Napoli Servizi S.p.A. si chiama " Società Trasparente", ed è articolata in diverse sotto-sezioni, in relazione ai dati e le notizie da propalare. A titolo meramente riepilogativo vengono riportati:

- i dati relativi all'amministratore unico, con curricula, redditi, compensi, dichiarazioni di non trovarsi in situazioni di incompatibilità;
- i dati relativi al personale, con l'organigramma aziendale, i tassi di assenza, le modalità di distribuzione dei premi, i contratti collettivi decentrati;
- la sezione relativa alle gare ed agli acquisti effettuati, con l'elenco delle procedure competitive svolte e della forniture richieste, l'importo di aggiudicazione, la tabella riepilogativa con l'indicazione anche degli eventuali fornitori contattati direttamente;
- la sezione relativa agli incarichi professionali e di consulenza/collaborazione conferiti;

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di specifici obblighi di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti.

La funzione del Responsabile della trasparenza è assolta dal Responsabile per la prevenzione della corruzione ha il compito di controllare i dati e le informazioni pubblicate dalla Società in attuazione degli obblighi di trasparenza, sulla base di quanto specifico nel Programma Triennale per la Trasparenza.

## **5.3 Il trattamento dei dati personali nell'ambito della trasparenza**

Napoli Servizi S.p.A. se da una parte è tenuta a pubblicare i documenti amministrativi per favorire un controllo diffuso sul personale e sulla azione amministrativa, dall'altra è obbligata a interfacciarsi con la sfera della riservatezza correlata alla diffusione di quei dati. Pertanto la conoscibilità di alcuni dati trova un limite alla

pubblicazione volto ad assicurare l'interesse privato alla riservatezza, perciò Napoli Servizi quando maneggia dati personali la cui divulgazione può generare un pregiudizio non li pubblica quando non sono pertinenti o indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione, attenendosi a quanto previsto dalla normativa in tema di privacy vigente. E' sempre vietata la pubblicazione di dati sulla salute e sulla vita sessuale. I dati sensibili (etnia, religione, appartenenze politiche etc.) possono essere comunicati solo laddove indispensabili al perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico.

## **5.4 Il Responsabile Anagrafe Stazioni Appaltanti**

Napoli Servizi S.p.A. si è dotata della figura del Responsabile dell'Anagrafe Stazioni Appaltanti (RASA). A costui compete l'obbligo di provvedere all'inserimento ed aggiornamento della banca dati dell'Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti (AUSA). Tale figura è stata indicata nel Piano/Sezione aziendale poiché la sua individuazione è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione.

## 6. L'Adozione del Modello da parte di Napoli Servizi

### 6.1 La costruzione del Modello 231

Lo scopo del Modello organizzativo adottato dalla Napoli Servizi è sostanzialmente identificabile nella costruzione di un sistema strutturato ed organico di regole e di principi di comportamento volto a prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/2001; a tal fine appare fondamentale la preventiva individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la conseguente elaborazione di protocolli operativi e prescrittivi.

Quale corollario di tale assunto vengono attribuite al Modello le seguenti funzioni primarie:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti, nonché verificare e valorizzare i presidi già in essere, atti a prevenire la realizzazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231;
- rendere noto a tutti i Destinatari l'oggetto e l'ambito di applicazione della richiamata normativa, diffondere e affermare una cultura di impresa improntata alla legalità, nonché i principi etici e le norme comportamentali adottate dalla Napoli Servizi S.p.A.
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Napoli Servizi S.p.A. , la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- ribadire a tutti i Destinatari che ogni forma di comportamento illecito è fortemente condannata dalla Napoli Servizi S.p.A. in quanto contraria, oltre che a specifiche disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza e ai principi di sana e corretta gestione delle attività societarie, anche ai principi etico-sociali cui la Napoli Servizi S.p.A. intende uniformarsi nell'espletamento della propria missione;
- dotare la Napoli Servizi S.p.A. di strumenti di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", ai fini di un'adeguata e tempestiva azione di prevenzione e contrasto nella commissione dei reati stessi;
- informare tutti i Destinatari dell'esigenza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, la cui violazione è punita con severe sanzioni disciplinari;
- in generale, assumere le iniziative necessarie, mediante i più opportuni interventi, al fine di prevenire comportamenti illeciti nello svolgimento delle attività sociali.

### 6.2 La predisposizione del Modello

La predisposizione del Modello si è snodata attraverso diverse fasi, che possono sintetizzarsi e suddividersi come di seguito:

- (a) Identificazione dei rischi potenziali e delle attività sensibili ("**Attività Sensibili**");
- (b) valutazione, costruzione e adeguamento del sistema di controllo preventivo;
- (c) individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- (d) previsione di obblighi di informazione vis-à-vis l'Organismo di Vigilanza;
- (e) introduzione di un sistema disciplinare interno atto a sanzionare il mancato rispetto delle misure di cui al Modello;
- (f) predisposizione del Modello.

Nello specifico:

- (a) Identificazione dei rischi potenziali e delle Attività Sensibili: l'individuazione delle Attività Sensibili, ossia delle principali attività ove è potenzialmente presente il rischio della commissione dei Reati, è il risultato dell'analisi preliminarmente condotta mediante un processo di mappatura delle aree di rischio, attraverso l'identificazione, in particolare, delle aree di attività della Società, lo studio dell'organigramma e della potenziale modalità operativa dell'illecito, altresì mediante l'utilizzo di appositi formulari indirizzati ai soggetti responsabili delle diverse aree di settore e mediante lo svolgimento di una serie di interviste con i soggetti-chiave nell'ambito della struttura dell'Ente Per "rischio" deve intendersi quella

variabile all'interno dei processi dell'Ente che potrebbe compromettere l'implementazione dei principi e degli obiettivi di cui al D.Lgs. 231/2001.

- (b) Valutazione, costruzione e adeguamento del sistema di controllo preventivo: si è proceduto poi ad analizzare il sistema dei controlli preventivi, in termini di procedure esistenti e prassi operative a presidio delle Attività Sensibili individuate nella fase precedente, al fine di esprimere il giudizio di idoneità degli stessi in merito alla prevenzione dei rischi di reato. Sono state quindi valutate le azioni da intraprendere al fine di porre in essere un sistema di controllo preventivo essenziale per la predisposizione del Modello conformemente a quanto previsto dal DLGS 231/2001 (c.d. protocolli).
- (c) Individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati: la Società, intende impedire la commissione dei Reati anche attraverso un puntuale controllo delle risorse finanziarie, ad esempio riconoscendo all'OdV le necessarie disponibilità finanziarie al fine di effettuare audit e controlli.
- (d) Previsione di obblighi di informazione vis-à-vis l'Organismo di Vigilanza: in particolare, implementando un sistema di reporting da parte dell'OdV in favore del Consiglio di Indirizzo della Società e da parte dei Destinatari nei confronti dell'OdV, come di seguito descritto.
- (e) Introduzione di un sistema disciplinare interno atto a sanzionare il mancato rispetto delle misure di cui al Modello: la Società ha introdotto un sistema sanzionatorio, il quale, individuando i comportamenti sanzionabili, delinea le misure che saranno poste in essere in caso di violazioni del Modello (il **"Sistema Disciplinare"**).
- (f) Redazione del Modello: le analisi e le attività di cui sopra, hanno consentito di redigere il presente Modello, il quale, per semplicità di lettura, di diffusione e implementazione, è strutturato come segue:
- **"Parte Generale"**, che partendo dall'esame del contenuto del Decreto, si propone di definire la struttura del Modello, disciplinandone funzioni e finalità, individuando l'Organismo di Vigilanza, istituendo un sistema di flussi informativi e un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello. Al riguardo, per facilità di lettura, la disciplina relativa all'Organismo di Vigilanza e al Sistema Disciplinare saranno trattate, nel prosieguo, in specifici paragrafi.
  - **"Parte Speciale"**: che si propone, tenuto conto dell'attività svolta dalla NAPOLI SERVIZI S.P.A., identificare le aree dell'Ente nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati sanzionati dal D.LGS 231/2001, di disciplinare concretamente le condotte degli Organi Sociali, dei Soggetti Apicali, dei Soggetti Sottoposti, dei Dipendenti, Consulenti e Partners, al fine di prevenire la commissione delle fattispecie criminose, mediante l'elaborazione di distinte regole di condotta, protocolli e procedure, operanti all'interno delle differenti aree a rischio individuate in ragione delle categorie di reato previste dal Decreto. Il Modello, infatti, essendo adottato tramite delibera del vertice della Società stabilisce quale debbano essere i controlli a presidio delle aree a rischio.
  - **"Allegati"**:
    - Allegato 1 Organigramma e Funzionigramma.
    - Allegato 2 Codice Etico e di comportamento.
    - Allegato 3 Protocolli aggiuntivi e Sistema di reporting all'ODV
    - Allegato 4 – Catalogo dei Reati.
    - Allegato 5– Risk Assessment



### 6.3 Attività Sensibili e Reati rilevanti nell'ambito della Società

L'individuazione delle Attività Sensibili, in linea con i principi e le previsioni di cui al Decreto, è stato il frutto di un processo di analisi che ha avuto ad oggetto con riferimento alla Società, inter alia:

- la struttura organizzativa;
- l'organigramma e i processi di gestione e comunicazione interni;
- l'oggetto sociale perseguito;
- il sistema di amministrazione e controllo adottato;
- i protocolli e le procedure in essere.

È bene precisare che nell'individuazione delle Attività Sensibili tutte le fattispecie criminose di cui al DLGS 231/2001 sono state prese in considerazione nel preciso intento di valutare il rischio che potessero essere poste in essere. Nel suddetto processo di identificazione, la Società ha altresì tenuto conto dello specifico settore di operatività, contestualizzando così le fattispecie di reato più comunemente ivi commesse. A conclusione di tale analisi, mappate le Attività Sensibili, sono stati individuati:

- (i) i Reati solo astrattamente configurabili nell'ambito della realtà della Società;
- (ii) i Reati configurabili nell'ambito della realtà della Società.

L'attività di aggiornamento delle Aree Sensibili è di responsabilità dell'AU, anche su iniziativa dell'OdV.

Di seguito un breve excursus delle categorie di Reato solo astrattamente configurabili nell'ambito della realtà della Società.

- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto):
  - scambio elettorale politico-mafioso.
  - associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, al traffico di organi prelevati da persona vivente, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 286/1998 (art. 416, comma 6 cp);
  - sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cp);
  - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309);
  - illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)
- Tutta la categoria "Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo" (art. 25 bis del Decreto).
- Tutta la categoria dei "Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" (art. 25 quater del Decreto).
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1 del Decreto).
- "Reati contro la personalità individuale" (art. 25 quinquies del Decreto):
  - riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cp);
  - prostituzione minorile (art. 600 bis cp);
  - pornografia minorile (art. 600 ter cp);
  - detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater cp);
  - pornografia virtuale (art. 600 quater 1 cp);
  - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile ( art. 600 quinquies cp);
  - tratta di persone (art. 601 cp);

- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cp);
  - adescamento di minori (art. 609 undecies).
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto):
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies, L. 633/1941);
  - fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art.171 octies, L. 633/1941).
- Reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto):
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452 sexies cp);
  - circostanze aggravanti (art. 452 octies cp);
  - falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cp);
  - uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis cp);
  - distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis cp);
  - importazione, esportazione, transito di esemplari di specie animali protette in violazione degli art. 1, commi 1 e 2, art.2, commi 1, 2, art.3 bis, comma 1, art. 6, comma 4 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150;
  - regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio;
  - inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi (articolo 8 commi 1 e 2, art. 9 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202);
  - misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 comma 6 Legge 28 dicembre 1993, n. 549).
- Reati di cui al DLGS 152/2006:
- Scarico in acque marine da parte di navi (articolo 137 comma 13).
  - Deposito rifiuti sanitari pericolosi (articolo 256 comma 6).
  - Omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti (articolo 257 comma 1 e 2).
  - Spedizione illecita di rifiuti (articolo 259 comma 1).
  - Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5);
  - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2);
  - False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso, omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto dei rifiuti (art. 260 bis).
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (aggiunto dalla L. n.39/2019)
- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
  - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).
- Contrabbando aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 Art. 25- sexiesdecies
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1)
- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
  - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

## **6.4 Destinatari del Modello**

Il presente Modello è oggetto di applicazione da parte di tutti i membri dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, se nominata, e da tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato con Napoli Servizi S.p.A.

In particolare, i fornitori ed i partner di Napoli Servizi S.p.A. , come anche i collaboratori esterni, sono tenuti ad osservare il Codice etico e di Comportamento quando trattano o agiscono in nome e per conto di Napoli Servizi S.p.A.

Napoli Servizi S.p.A. richiede, tramite la previsione di apposite clausole contrattuali, a tutti i Collaboratori, ai Consulenti e ai Fornitori il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto 231 e dei principi etici adottati dalla Società attraverso la documentata presa visione del Codice Etico e l'impegno a rispettarlo rigorosamente. Ai medesimi soggetti si estendono altresì le regole ed i principi di controllo contenuti nelle Parti Speciali del Modello, relativi alla specifica area di attività.

Per quanto attiene ad eventuali Partner che svolgano attività sul territorio dello Stato Italiano, Napoli Servizi S.p.A. richiede il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto 231 e dei principi etici adottati tramite apposite clausole contrattuali e provvede a verificare se i principi etici su cui si basano le attività del Partner risultino collimanti con quelli di cui al Codice Etico e di Comportamento.

Tutti questi soggetti, sia interni che esterni alla Società, operanti, direttamente o indirettamente, per Napoli Servizi S.p.A. (es. procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner commerciali, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa), sono definiti nel modello anche con il termine di "Destinatari".

I Destinatari, nello svolgimento delle rispettive attività, si attengono a:

- a) le disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla fattispecie;
- b) le previsioni dello Statuto Sociale;
- c) il Codice Etico e di Comportamento;
- d) le norme generali emanate ai fini del D.Lgs. 231/01;
- e) le altre deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- f) le risoluzioni degli Amministratori Unici;
- g) le procedure interne ed i regolamenti
- h) le disposizioni di servizio (circolari) emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici.

I Destinatari, inoltre, sono oggetto di specifiche e diversificate attività di formazione ed informazione che la Società si impegna ad attuare, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Modello e del Codice. L'attività di formazione è obbligatoria per coloro a cui è destinata ed è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, del grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello, dell'esercizio di eventuali funzioni di rappresentanza della Società. Per gli operai la formazione può avvenire nell'ambito di altre iniziative di formazione e può essere limitata ai principi generali del Decreto e a quelle specifiche procedure che interessano l'attività a rischio nel quale è impiegato il dipendente.

## **6.5 Diffusione del Modello e Formazione del Personale**

### **6.5.1 La comunicazione iniziale**

L'adozione del presente Modello è comunicata da Napoli Servizi S.p.A. a tutto il personale. In particolare, la comunicazione viene disposta attraverso:

- l'invio di una lettera a firma dell'Organo Amministrativo a tutto il personale sui contenuti del Decreto, l'importanza dell'effettiva attuazione del Modello, le modalità di informazione/formazione previste dalla Società;
- l'accesso e la consultazione ai dipendenti ai contenuti del presente documento (ed ai suoi Allegati) direttamente sulla sezione "**Società trasparente**" del sito web aziendale;
- l'affissione del formato cartaceo dello stesso in bacheca presso la sede legale e amministrativa.

Ai nuovi assunti viene richiesto l'invio agli uffici interni preposti di una comunicazione attestante la presa visione ed accettazione del Documento (reso pubblico attraverso Società Trasparente), nonché l'impegno, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle aree sensibili, e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della Napoli Servizi S.p.A. , al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenute.

### **6.5.2 La formazione**

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale della Napoli Servizi S.p.A. garantire a tutti i Destinatari, attraverso un'adeguata divulgazione, la conoscenza e l'acquisizione delle regole di condotta ivi contenute.

Il livello di formazione e di informazione avrà un differente grado di approfondimento, con particolare attenzione verso quei dipendenti che operano in aree sensibili. L'attività di formazione sarà pertanto differenziata in funzione della qualifica dei Destinatari e del livello di rischio dell'area in cui operano. É pertanto previsto:

- a) un livello di ingresso, indirizzato a tutto il personale, con formazione e-learning in merito ai seguenti argomenti:
  - quadro normativo di riferimento (conseguenze derivanti alla Napoli Servizi S.p.A. dall'eventuale commissione dei Reati e Illeciti Amministrativi previsti dal Decreto 231, caratteristiche essenziali dei reati e funzione che il Modello svolge in tale contesto);
- b) un livello avanzato differenziato per famiglie professionali, indirizzato al personale che opera in attività a rischio, con formazione attraverso corsi in aula e successiva verifica dell'apprendimento;
- c) un livello specialistico per tutti i responsabili di Direzioni e unità funzionali, con formazione attraverso corsi in aula in cui è prevista la partecipazione di esperti esterni

La partecipazione ai processi formativi sopra descritti è obbligatoria e deve essere documentata da idonea firma di presenza. A cadenza annuale si procederà alla reiterazione dei corsi, al fine di verificare l'effettiva applicazione del Modello da parte dei Destinatari, nonché il grado di sensibilizzazione raggiunto in merito ai temi ed alle prescrizioni in esso contenute. Le modalità con cui attuare tali percorsi saranno suggerite dall'Organismo di Vigilanza all'Organo Amministrativo.

### **6.5.3 Informativa a collaboratori/consulenti fornitori**

Napoli Servizi Spa promuove la conoscenza e l'osservazione del Codice Etico e del Modello anche tra i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori. A questi verranno pertanto fornite sia informative specifiche, in relazione alle attività espletate, sia generiche, sui principi, le politiche e le procedure che Napoli Servizi S.P.A. ha adottato sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno adottate dalla Società secondo modelli predisposti.

I soggetti destinatari sono tenuti a rilasciare alla Società una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la presa visione del Modello, del Codice Etico, del Codice Disciplinare e l'impegno ad osservarne le prescrizioni, o comunque una dichiarazione in cui attestano di averne preso visione.

## 6.6 L'aggiornamento del modello

Il Decreto 231 prevede espressamente la necessità di aggiornare il Modello affinché esso rifletta costantemente le specifiche esigenze dell'Ente e la sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- modifiche ed integrazioni al Decreto 231 ed ai Reati ed agli Illeciti Amministrativi;
- modifiche significative della struttura organizzativa dell'Ente, nuove attività, nuovi prodotti e/o nuovi servizi che modificano in modo non marginale l'assetto organizzativo dell'Ente.

Potranno altresì essere valutati interventi di adeguamento del Modello al verificarsi di violazioni e/o di rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo. Segnatamente, l'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta all'Organo Amministrativo, salvo quanto espressamente previsto dallo stesso per le modifiche demandate ad altro soggetto incaricato. La semplice cura dell'aggiornamento, ossia la mera sollecitazione in tal senso verso il vertice societario, e non già la sua diretta attuazione, spetta invece all'Organismo di Vigilanza.

## 6.7 Sistema di Controllo interno

Il Sistema di controllo ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 prevede essenzialmente 3 livelli: 1) i cosiddetti controlli di linea, insiti nei processi operativi ed esercitati direttamente da preposti e Dirigenti; 2) controlli svolti da strutture tecniche aziendali indipendenti dal primo livello; 3) controlli di *internal audit*.

Si specificano di seguito le attività svolte per ciascun livello:

### 6.7.1 Attività di controllo svolta da Responsabili e Dirigenti (controlli di 1° livello)

Le attività rientranti in questo ambito, definite generalmente *controlli di 1° livello*, sono svolte sia in *autocontrollo* da parte dell'operatore, sia dal preposto ed infine dal Dirigente. L'attuale organizzazione dei servizi, con il raggruppamento in 17 aree tematiche disciplinate da altrettanti documenti di dettaglio, espone l'azienda ad una molteplicità di flussi di attività e, di conseguenza, all'oggettiva difficoltà di esercitare un capillare controllo sui processi. D'altro canto, l'accentramento di alcuni poteri sull'organo di governo della società, come l'assegnazione di funzioni e ruoli al personale impegnato nei servizi, rende ulteriormente complessa l'attuazione di misure organizzative e procedurali ad opera del management preposto alla gestione delle linee, laddove si ravvisi la necessità di introdurre correttivi.

È pertanto necessario che l'attribuzione di incarichi al management aziendale avvenga secondo la logica dei *Centri di Responsabilità* dotati di autonomi poteri di gestione e spesa, nei limiti del budget e degli obiettivi assegnati.

Le deleghe di poteri ed attività devono espressamente prevedere la possibilità, per il delegato, di proporre in autonomia, ma d'intesa con il Direttore Generale, un modello organizzativo del servizio o dei servizi, idoneo al raggiungimento degli obiettivi assegnati, nonché al monitoraggio costante delle attività a rischio.

### 6.7.2 Attività di controllo svolta da altri uffici interni (controlli di 2° livello)

I controlli rientranti in questo ambito, "sono generalmente svolti da strutture tecniche aziendali competenti in materia ed indipendenti da quelle del 1° livello, nonché dal settore di lavoro sottoposto a verifica. A tal fine in Napoli Servizi, a partire dal 2016, è stato istituito l'Ufficio Trasparenza ed Anticorruzione quale ambiente di supporto al RPCT nello svolgimento dei compiti allo stesso demandati.

Parimenti, nel 2017, è stato istituito il Settore Procedure quale ambiente trasversale di supporto alle diverse aree aziendali, al fine di migliorarne costantemente i processi.

### **6.7.3 L'Organismo di Vigilanza (controlli di 3° livello)**

Il Decreto 231 prevede espressamente che l'Ente affidi i compiti di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché la cura del suo aggiornamento ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (l'"Organismo di Vigilanza" o "O.d.V.").

Secondo le disposizioni del Decreto (artt. 6 e 7) e le indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto, le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza debbono essere:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione.

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Tali requisiti sono garantiti dall'indipendenza gerarchica dell'Organismo di Vigilanza e dalla previsione di un'attività di reporting all'organo amministrativo. L'Organismo di Vigilanza deve essere, quindi, sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporti di staff - come meglio si dirà in seguito - con il vertice operativo aziendale e con l'Organo amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio. I componenti del suddetto organo devono avere competenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi ed individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale.

L'Organismo di Vigilanza deve lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine; deve, inoltre, curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento, non potendo, pertanto, svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei requisiti professionali specifici da esso richiesti, l'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti si avvarrà di altre Funzioni aziendali di Napoli Servizi che, di volta in volta, si potranno rendere utili allo svolgimento delle attività indicate.

#### **6.7.3.1 L'Organismo di Vigilanza di Napoli Servizi S.p.A.**

Al fine di proseguire nel percorso di attuazione e completa adozione del Modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/01, la Napoli Servizi ha istituito il proprio Organismo di Vigilanza il cui funzionamento è disciplinato da un apposito regolamento interno (Allegato 3)

#### **6.7.3.2 Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza**

Per quanto concerne la composizione dell'Organismo, Napoli Servizi S.p.A. si è orientata verso una struttura collegiale formata da 3 componenti, al fine di una maggiore dialettica interna che garantisca l'indipendenza della funzione.

L'Organo Amministrativo della Società provvede alla nomina ed alla revoca dei membri dell'O.d.V. ed alla nomina del Presidente. I componenti dell'O.d.V. restano in carica per un triennio; l'incarico è rinnovabile.

Coerentemente con i requisiti previsti in genere per i Consigli di Amministrazione e con le Linee Guida di categoria, si ritiene di dover individuare la figura del Presidente dell'O.d.V. in persona di comprovata e confermata competenza e autorevolezza nelle materie giuridiche e/o economiche. La Società ritiene che l'individuazione del Presidente debba avvenire tra soggetti che possano, tra l'altro, determinare nel personale della Società il convincimento che tale ufficio non sia condizionato da pressioni esterne nell'adottare le proprie determinazioni, in modo da rafforzare la fiducia che il personale ripone verso l'O.d.V. rappresentando, al tempo stesso, un importante deterrente nella commissione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi.

### **6.7.3.3 Requisiti di professionalità e onorabilità. Cause di ineleggibilità**

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere in possesso di requisiti di professionalità e di onorabilità e pertanto non possono essere nominati componenti coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Non possono inoltre essere nominati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza:

1. coloro i quali abbiano subito una sentenza di condanna, ancorché non definitiva o con pena condizionalmente sospesa, o una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione;
2. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D.Lgs. n. 61/2002;
6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
7. per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
8. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a Società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;
9. coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

I candidati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

### **6.7.3.4 Revoca**

L'Organo Amministrativo di Napoli Servizi S.p.A. può revocare uno o più o tutti i componenti dell'O.d.V. nel caso in cui si verificano rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito, in ordine ai compiti indicati nel Modello; nonché quando l'Organo Amministrativo venga a conoscenza delle predette cause di ineleggibilità, anteriori alla nomina a componente dell'O.d.V. e non indicate nell'autocertificazione; quando intervengano le cause di decadenza di seguito specificate.

### **6.7.3.5 Decadenza**

I componenti dell'Organismo di Vigilanza decadono dalla carica nel momento in cui successivamente alla loro nomina siano:

- in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c.;
- in caso di perdita dei requisiti di onorabilità;
- nella situazione in cui, dopo la nomina, si accerti aver rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a Società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto in relazione a Reati o Illeciti Amministrativi commessi durante la loro carica.

### **6.7.3.6 Sospensione**

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

#### **6.7.3.7 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

Lo scopo dell'Organismo di Vigilanza consiste, principalmente, nel:

- vigilare sull'applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- verificare l'efficacia del Modello e la sua capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- individuare e proporre all'Organo Amministrativo aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali.

Su di un piano più operativo sono affidati all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine il Management e gli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni devono segnalare all'Organismo di Vigilanza le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte (anche via e-mail) e non anonime;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nella Parte Speciale del Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al successivo paragrafo), rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso Organismo di Vigilanza;
- condurre le verifiche interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza da segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- verificare che gli elementi previsti nella Parte Speciale del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi;
- verificare e controllare le attività poste in essere dalla Società per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, ivi comprese le iniziative formative.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti, l'Organismo di Vigilanza:

- gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;
- dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate;
- si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di:

- emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'organo appena richiamato.
- accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- chiedere informazioni ai responsabili delle singole funzioni aziendali e, ove necessario, anche all'organo dirigente nonché ai collaboratori, consulenti esterni, ecc.;



- disporre che i responsabili delle funzioni aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e le notizie loro richieste al fine di individuare aspetti connessi alle varie attività rilevanti ai sensi del Modello ed al fine di verificare l'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali. Non competono invece, al suddetto Odv, aspetti operativi o decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività della Società.

L'Organismo di Vigilanza, laddove impegni risorse che eccedono i propri poteri di spesa, in quanto necessario a fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti, dovrà informare senza ritardo l'Organo Amministrativo.

Le modalità di funzionamento dell'OdV sono disciplinate dal Regolamento che lo stesso prevede a predisporre.

#### **6.7.3.8 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari**

L'Organismo di Vigilanza può essere convocato in qualsiasi momento dall'Organo Amministrativo e può, a sua volta, chiedere di essere ascoltato dallo stesso organo in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

L'Organo Amministrativo può richiedere all'Organismo di Vigilanza verifiche supplementari su specifici argomenti.

Tutti i soggetti facenti parte dell'organico aziendale e i collaboratori esterni, consulenti e partner sono tenuti a segnalare all'O.d.V. qualsivoglia circostanza che potrebbe determinare l'insorgenza della responsabilità di Napoli Servizi S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 231/01.

In particolare, le informazioni e i relativi flussi verso l'O.d.V., indirizzati al Presidente e trasmessi tutti in forma scritta e elettronica, sono identificati nel seguente modo:

- informazioni periodiche, aventi ad oggetto:
  - determinazioni dell'Amministratore Unico (o Organo Amministrativo);
  - nuove procedure formalizzate;
  - relazioni del Collegio Sindacale;
  - nuove circolari e Ordini di Servizio emanati dalla Società;
  - procure conferite a vario titolo;
  - scheda "riepilogo incontri con la P.A.";
  - modulo di nomina di responsabile di progetto e la scheda di evidenza dell'incontro;
  - check-list dei dati contabili compilata dal responsabile amministrativo;
  - attività di formazione/informazione in tema di sicurezza;
  - livelli di incidentalità, con informative specifiche in caso di infortuni con prognosi superiore a 15 giorni;
  - contestazioni di violazioni della normativa sulla sicurezza da parte della autorità competente ed esito delle relative prescrizioni;
  - documenti di riesame della direzione sul sistema gestionale per la salute e la sicurezza, ove tale sistema sia stato formalmente implementato.
- Informazioni occasionali, aventi ad oggetto tutte le informazioni utili concernenti il Decreto e l'attuazione del Modello di Napoli Servizi S.p.A. ed ottenute in via diretta, vale a dire tramite test di verifica sull'osservanza delle procedure.
- Informazioni occasionali, vale a dire ogni segnalazione o "denuncia" spontanea proveniente da dipendenti o soggetti terzi (collaboratori esterni, consulenti e partner della Società) ed aventi ad oggetto qualsivoglia informazione relativa all'applicazione del Decreto, all'efficacia del Modello nel suo complesso o ad eventuali rischi esistenti.

L'O.d.V., infine, dovrà essere informato in merito al sistema delle deleghe adottato da Napoli Servizi, comprese ogni successiva modifica intervenuta rispetto alla documentazione in suo possesso, nonché, a titolo esemplificativo e non limitativo, relativamente a:

- visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli Enti competenti (a titolo meramente esemplificativo: (Guardia di Finanza, ASL, INPS, INAIL, ecc.) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- contenziosi attivi e passivi in corso quando la controparte sia un Ente o soggetto pubblico (o soggetto equiparato) e, alla loro conclusione, relativi esiti;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i Reati e gli Illeciti Amministrativi, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dal personale in caso di avvio di procedimento giudiziario a suo carico per i Reati e gli Illeciti Amministrativi;
- notizie evidenzianti i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale.

Ogni informazione prevista nel Modello è conservata dall'O.d.V. in un apposito archivio informatico e/o cartaceo per un periodo di cinque anni, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679. L'accesso al data base è pertanto consentito esclusivamente ai membri dell'O.d.V. e ai soggetti da questo espressamente autorizzati per iscritto dal titolare.

A carico dei componenti l'O.d.V. vi è l'obbligo assoluto e inderogabile di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle informazioni societarie di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro mandato, salvo l'assolvimento dei propri compiti di reporting verso il vertice societario.

L'O.d.V. è tenuto ad informare periodicamente il vertice aziendale in merito all'espletamento della propria attività.

In particolare, l'O.d.V. deve:

- immediatamente riferire all'Organo Amministrativo violazioni nel Modello se riscontrate, al fine di avviare eventuali procedimenti disciplinari, e le segnalazioni c.d. urgenti ricevute e l'accertamento di eventuali profili di rischio di commissione di reato rilevante;
- annualmente sottoporre un report all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale, per conoscenza, per ciò che concerne l'attività svolta.

In ogni caso, resta salvo l'obbligo dell'O.d.V. di riferire all'Organo Amministrativo della Società ogniqualvolta questi ne faccia richiesta.

Per completezza d'informazione si evidenzia che l'attività di controllo finalizzata alla revisione legale dei conti, alla data di stesura del presente documento, viene esercitata da una Società di revisione legale, come descritto nel par. 1.3.1

#### **6.7.3.9 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

Per i flussi quanto concerne i flussi informativi veicolati all'Organismo di Vigilanza è stato istituito un canale informativi a ciò dedicato. Nello specifico ogni flusso informativo potrà essere inviato potrà e alla casella di posta elettronica (odv@napoliservizi.com).

## **6.8 Sistemi di controllo preventivo**

L'azienda ha avviato da alcuni anni una *policy* mirante alla trasparenza ed al miglioramento del sistema di regole e comportamenti. L'adozione di misure organizzative specifiche quali:

- Codice Etico e Comportamento;
- Misure di prevenzione della corruzione e trasparenza (M.O.P.C.T.) all'esito dell'approvazione del Piano anticorruzione adottato lo scorso 31 marzo 2023 su determina dell'Amministratore Unico ;
- Misure organizzative per la gestione della privacy;

- Regolamento Informatico Aziendale ( R.I.A.);
- Deleghe per la gestione della sicurezza e salute dei lavoratori;
- Deleghe per poteri autorizzativi e di firma.

Il *Codice Etico e di Comportamento*, allegato al presente Modello, è l'insieme dei valori, dei principi e delle regole di condotta cui devono ispirarsi tutti quelli che operano, collaborano e agiscono per la Napoli Servizi S.p.A. nella conduzione di affari e nello svolgimento dell'attività aziendale. Può definirsi come la "Carta Costituzionale" della Società, una Carta dei diritti e dei doveri morali che definisce la responsabilità etico-sociale di ogni partecipante all'organizzazione d'impresa. Esso, inoltre, costituisce lo strumento indispensabile sul quale si basano le attività di controllo e monitoraggio dei rapporti economici, finanziari e sociali della Napoli Servizi S.p.A. e definisce in modo chiaro ed esplicito le responsabilità etiche e sociali dei propri amministratori, dirigenti, quadri e dipendenti prevenendo comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto della Società.

Il *Sistema Organizzativo* è basato sull'attribuzione di responsabilità attraverso deleghe di poteri conferite ad alcuni soggetti (vedi par. 1.3.3) e linee di dipendenza gerarchica esplicitate in atti interni quali: determine dell' Amministratore Unico e Disposizioni Organizzative. In merito ai sistemi premianti dei dipendenti, al fine di prevenire reati per attribuzione ingiustificata incentivi, è in fase di avvio una nuova regolamentazione che leggerà tali premi a specifici parametri produttivi funzionali al raggiungimento degli obiettivi di fatturazione.

Le *Procedure manuali ed informatiche*, sono state recentemente implementate con l'adozione, da un lato, del nuovo Regolamento Informatico Aziendale (RIA) e con l'istituzione, dall'altro, di un Settore Procedure che supporta le varie funzioni in un'ottica di miglioramento costante dei processi aziendali.

I *Poteri autorizzativi e di firma* sono attribuiti alle figure apicali che hanno responsabilità gestionali e, solo entro certi limiti, responsabilità organizzative. Tale ultimo aspetto deriva, come già evidenziato, dal fatto che nell'attuale assetto organizzativo l'assegnazione di ruoli e funzioni al personale rimane prerogativa dell'Organo Amministrativo.

Vanno pertanto adottate, in tal senso, idonee misure correttive affinché i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le effettive responsabilità organizzative e gestionali

## **7. Il Sistema disciplinare**

### **7.1 Principi Generali**

Il presente Modello, unitamente alle prescrizioni, ai regolamenti ed alle procedure in esso contenute o richiamate, costituisce il complesso di regole che ogni destinatario è tenuto a rispettare.

Com'è noto, l'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio, con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione rispetto alle infrazioni delle regole da parte di Esponenti Aziendali, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, Fornitori e Partner, rappresenta requisito imprescindibile per una piena efficacia del Modello medesimo.

L'applicazione delle sanzioni prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dall'avvio dell'eventuale procedimento penale da parte dell'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto. L'applicazione delle sanzioni potrà pertanto avere luogo anche se gli Esponenti Aziendali, i Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti, i Fornitori ed i Partner abbiano posto esclusivamente in essere una violazione dei principi sanciti dal Modello che non concretino un Reato o un Illecito Amministrativo ovvero non determini responsabilità diretta dell'Ente.

In tale ottica, il sistema disciplinare di Napoli Servizi, con la sua articolazione in fasi graduali che vanno dal controllo, ai richiami verbali, alle segnalazioni scritte, ed infine alle sanzioni, tende ad essere uno strumento preventivo e correttivo, prima che sanzionatorio.

### **7.2 Provvedimenti per inosservanza (dipendenti diversi dai Dirigenti)**

Le sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa del lavoratore, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità e gravità del suo comportamento (valutabile in relazione al livello di rischio cui la Napoli Servizi S.p.A. risulta esposta) e, da ultimo, alle particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del Modello.

Con riferimento alle infrazioni commesse dal personale, si prevede che le sanzioni da comminarsi a seguito di riscontrate violazioni al presente Modello siano quelle previste nel CCNL di riferimento.

La violazione delle regole comportamentali previste dal presente Modello da parte dei dipendenti della Napoli Servizi S.p.A., e quindi soggetti al CCNL, costituisce illecito disciplinare.

L'OdV, nel caso venga a conoscenza di violazione del Modello, è tenuto esclusivamente a relazione all'Organo Amministrativo. L'accertamento della violazione e la conseguente irrogazione di una sanzione disciplinare competono esclusivamente al Datore di Lavoro (all'Amministratore Unico).

### **7.3 Provvedimenti per inosservanza (Dirigenti)**

Costituisce illecito disciplinare la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole e delle procedure previste dal Modello, così come la diretta violazione degli stessi, o più in generale l'assunzione di comportamenti - tenuti nell'espletamento delle attività connesse alle proprie mansioni - che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

La Napoli Servizi S.p.A. provvede all'accertamento delle infrazioni ed all'irrogazione dei provvedimenti più idonei in conformità a quanto stabilito dal CCNL di settore

Oltre a quanto sopra previsto in linea di principio, le singole infrazioni punibili ed i relativi provvedimenti irrogabili verranno stabiliti in un apposito documento da affiggere in luogo accessibile a tutti, in conformità a quanto previsto dai CCNL, nella sede della Napoli Servizi S.p.A.

Anche per il personale dirigente si provvederà ad attivare un provvedimento disciplinare in tutto simile a quello precedentemente descritto per il personale dipendente non dirigente.

#### **7.4 Provvedimenti per inosservanza da parte degli esponenti aziendali**

I comportamenti in violazione del Modello posti in essere dall'Organo Amministrativo possono costituire giusta causa per proporre all'Assemblea dei Soci la revoca con effetto immediato del mandato. Al riguardo, l'Organismo di vigilanza comunicherà all'Organo Amministrativo la violazione del modello da esso accertata e, allo stesso tempo, invierà comunicazione al Socio Unico Comune di Napoli ed al Collegio Sindacale, per quanto di loro competenza, corredandola con relazione illustrativa. L'inoltro delle suddette comunicazioni non potrà costituire motivo di revoca dell'Organismo di Vigilanza da parte dell'Organo Amministrativo.

Nell'ipotesi di revoca dell'Organo Amministrativo, per accertata violazione del modello, la Napoli Servizi ha diritto ai danni eventualmente patiti a causa della condotta illecita realizzata.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'OdV qualora ne venga a conoscenza, deve darne immediatamente comunicazione, mediante relazione scritta, all'Organo Amministrativo, il quale segnala la violazione accertata al Socio Unico e, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombenzi previsti dalla Legge.

#### **7.5 Provvedimenti per inosservanza da parte di fornitori, consulenti, collaboratori e partner**

L'OdV, qualora in sede di verifica venga a conoscenza di una violazione delle prescrizioni di cui alle norme specifiche richiamate da apposite clausole contrattuali (incluse chiaramente quelle 231) che i Fornitori, i Consulenti, i Collaboratori e Partner della Napoli Servizi S.p.A. sono tenuti a rispettare è tenuto a relazionare esclusivamente all'Organo Amministrativo.

Le violazioni delle clausole 231 rilevate dal Responsabile di Funzione devono essere segnalate all'Organo Amministrativo per le dovute iniziative. Ugualmente l'OdV viene informato della violazione, mediante specifico flusso informativo, al fine di adeguare la propria attività di vigilanza sull'efficace attuazione del Modello e indirizzare la propria attività di verifica.

Tali infrazioni sono sanzionate dagli organi competenti in base alle regole interne della Napoli Servizi S.p.A., secondo quanto previsto dalle già menzionate clausole, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali e/o l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.

#### **7.6 Provvedimenti per inosservanza delle misure protettive a tutela del segnalante (divieto di atti ritorsivi)**

La Società prevede il divieto assoluto di qualsiasi misura discriminatoria nei confronti del whistleblower; in dettaglio costituiscono ritorsioni, a seguito dell'effettuazione della segnalazione:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli. Le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione (interna e/o esterna), della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro.

Le ritorsioni subite possono essere comunicate all'ANAC, avvalendosi degli strumenti previsti sul sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it); in tal caso ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

## **7.7 Provvedimenti per inosservanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (WHISTLEBLOWING)**

La violazione delle previsioni contenute nei sopra riportati paragrafi potrà attivare il procedimento sanzionatorio; in particolare, sono passibili di sanzione:

- il whistleblower che abbia effettuato segnalazioni con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la Società, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione;
- il soggetto che abbia violato la riservatezza del segnalante;
- il soggetto che si sia reso responsabile di atti di "retaliation";
- il soggetto che abbia ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione.

I comportamenti di cui sopra possono essere accertati anche da ANAC, che irroga le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- per il comportamento di cui al punto (i), sanzioni da € 500,00 ad € 2.500,00, salvo che la persona segnalante sia stata condannata in sede penale, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- per i comportamenti di cui ai punti (ii), (iii), (iv), sanzioni da € 10.000,00 ad € 50.000,00.

Per tutte le condotte sopra elencate sono, inoltre, applicabili le sanzioni disciplinari previste e contenute nel paragrafo 7 di questo documento.

---

# NAPOLI SERVIZI S.P.A.

## Servizi alle Imprese

Modello di Organizzazione, Gestione e  
Controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.  
231

### PARTE SPECIALE

---

Rev.	Data	Causale
0	30/01/2024	Prima stesura

# 1 Sommario

<b><u>2</u></b>	<b><u>Definizioni</u></b> .....	<b>9</b>
<b><u>3</u></b>	<b><u>Introduzione</u></b> .....	<b>10</b>
<b><u>4</u></b>	<b><u>LE “FAMIGLIE” DI REATO CONSIDERATE E FATTISPECIE ASTRATTAMENTE CONFIGURABILI</u></b> .....	<b>11</b>
<b><u>4.1</u></b>	<b><u>Talune fattispecie di cui ai reati in danno della Pubblica Amministrazione (art. 24) ..</u></b> .....	<b>12</b>
<b><u>A.</u></b>	<b><u>Repertorio dei Reati</u></b> .....	<b>12</b>
<b><u>B.</u></b>	<b><u>Attività Sensibili</u></b> .....	<b>12</b>
<b><u>4.2</u></b>	<b><u>Talune fattispecie di cui ai delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto).</u></b> <b>13</b>	
<b><u>A.</u></b>	<b><u>Repertorio dei Reati</u></b> .....	<b>13</b>
<b><u>B.</u></b>	<b><u>Attività Sensibili</u></b> .....	<b>15</b>
<b><u>C.</u></b>	<b><u>Controlli preventivi</u></b> .....	<b>15</b>
<b><u>D.</u></b>	<b><u>Regole di comportamento</u></b> .....	<b>16</b>
<b><u>4.3</u></b>	<b><u>Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto).</u></b> .....	<b>17</b>
<b><u>A.</u></b>	<b><u>Repertorio dei Reati</u></b> .....	<b>17</b>
<b><u>B.</u></b>	<b><u>Attività Sensibili</u></b> .....	<b>20</b>
<b><u>C.</u></b>	<b><u>Controlli preventivi</u></b> .....	<b>20</b>
<b><u>D.</u></b>	<b><u>Regole di comportamento</u></b> .....	<b>22</b>
<b><u>4.4</u></b>	<b><u>Tutti i delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis 1 del Decreto).</u></b> .....	<b>22</b>
<b><u>A.</u></b>	<b><u>Repertorio dei Reati</u></b> .....	<b>22</b>
<b><u>B.</u></b>	<b><u>Attività Sensibili</u></b> .....	<b>25</b>
<b><u>C.</u></b>	<b><u>Controlli preventivi</u></b> .....	<b>25</b>
<b><u>D.</u></b>	<b><u>Regole di comportamento</u></b> .....	<b>26</b>
<b><u>4.5</u></b>	<b><u>Tutte le fattispecie dei Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25 quater del Decreto).</u></b> .....	<b>26</b>
<b><u>A.</u></b>	<b><u>Repertorio dei Reati</u></b> .....	<b>26</b>
<b><u>B.</u></b>	<b><u>Attività Sensibili</u></b> .....	<b>33</b>
<b><u>C.</u></b>	<b><u>Regole di comportamento</u></b> .....	<b>33</b>
<b><u>4.6</u></b>	<b><u>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1 del Decreto).</u></b> .....	<b>35</b>
<b><u>A.</u></b>	<b><u>Repertorio dei Reati</u></b> .....	<b>35</b>
<b><u>B.</u></b>	<b><u>Attività Sensibili</u></b> .....	<b>36</b>
<b><u>C.</u></b>	<b><u>Controlli preventivi</u></b> .....	<b>37</b>



D. <u>Regole di comportamento</u> .....	37
<u>4.7 Talune fattispecie di reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto)</u> .....	38
A. <u>Repertorio dei Reati</u> .....	38
B. <u>Attività Sensibili</u> .....	42
C. <u>Controlli preventivi</u> .....	42
D. <u>Regole di comportamento</u> .....	42
<u>4.8 Reato di Abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato di cui all'art. 25-sexies del Decreto</u> .....	43
A. <u>Repertorio dei Reati</u> .....	43
B. <u>Attività Sensibili</u> .....	43
C. <u>Controlli preventivi</u> .....	44
D. <u>Regole di comportamento</u> .....	44
<u>4.9 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificata dalla L. n. 137/2023]</u> .....	45
A. <u>Repertorio dei Reati</u> .....	45
B. <u>Attività Sensibili</u> .....	47
C. <u>Controlli preventivi</u> .....	47
D. <u>Regole di comportamento</u> .....	47
<u>4.10 Talune fattispecie di cui ai Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto)</u> .....	48
A. <u>Repertorio dei Reati</u> .....	48
B. <u>Attività Sensibili</u> .....	49
C. <u>Controlli preventivi</u> .....	49
D. <u>Regole di comportamento</u> .....	49
<u>4.11 Le fattispecie previste dall'Art. 25 quaterdecies del D. Lgs. 231/2001</u> .....	50
A. <u>Repertorio dei Reati</u> .....	50
B. <u>Attività Sensibili</u> .....	51
C. <u>Controlli preventivi</u> .....	52
D. <u>Regole di comportamento</u> .....	52
<u>4.12 Talune fattispecie di cui ai Reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto)</u> .....	52
A. <u>Repertorio dei Reati</u> .....	52
B. <u>Attività Sensibili</u> .....	62
C. <u>Controlli preventivi</u> .....	62
D. <u>Regole di comportamento</u> .....	63
<u>4.13 Contrabbando (Art. 25- sexiesdecies) aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020</u> .....	64
A. <u>Repertorio dei Reati</u> .....	64
B. <u>Attività Sensibili</u> .....	67

C.	<u>Controlli preventivi</u>	68
D.	<u>Regole di comportamento</u>	68
<b>5</b>	<b><u>Parte Speciale I: Reati in danno della PA (art. 24 del Decreto)</u></b>	<b>69</b>
5.1	<u>Funzione della parte speciale I</u>	69
5.2	<u>Ambito di applicazione</u>	69
5.3	<u>Le fattispecie dei reati nei rapporti con la P.A. (art. 24, 25 del d.lgs. 231/2001). Esemplicazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Napoli Servizi S.p.A.</u>	71
A.	<u>Repertorio dei Reati</u>	71
B.	<u>Attività Sensibili</u>	79
C.	<u>Controlli preventivi</u>	83
D.	<u>Regole di comportamento</u>	84
E.	<u>Protocolli e Flussi informativi all'OdV</u>	85
<b>6</b>	<b><u>Parte Speciale II: Delitti informatici e trattamento illecito dei dati</u></b>	<b>89</b>
6.1	<u>FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE II</u>	89
6.2	<u>Ambito di applicazione</u>	89
6.3	<u>Le fattispecie dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati (24 bis del d.lgs. 231/2001). esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Napoli Servizi S.p.A.</u>	89
A.	<u>Repertorio dei Reati</u>	90
B.	<u>Attività Sensibili</u>	94
C.	<u>Controlli preventivi</u>	94
D.	<u>Regole di comportamento</u>	96
E.	<u>Protocolli e Flussi informativi all'OdV</u>	99
<b>7</b>	<b><u>Parte Speciale III: Delitti di criminalità organizzata</u></b>	<b>101</b>
7.1	<u>Funzione della parte speciale III</u>	101
7.2	<u>Ambito di applicazione</u>	101
7.3	<u>Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata richiamati dall'articolo 24 ter del d. lgs. esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Napoli Servizi S.p.A.</u>	102
A.	<u>Repertorio dei Reati</u>	102
B.	<u>Attività Sensibili</u>	104
C.	<u>Controlli preventivi</u>	104
D.	<u>Regole di comportamento</u>	105
E.	<u>Protocolli e Flussi informativi all'OdV</u>	109
<b>8</b>	<b><u>Parte Speciale IV: Reati contro la personalità individuale</u></b>	<b>112</b>
8.1	<u>Funzione della parte speciale IV</u>	112
8.2	<u>Ambito di applicazione</u>	112

<u>8.3</u>	<u>Le fattispecie dei delitti contro la personalità individuale richiamati dall'articolo 25 quinquies del Decreto. Esemplicazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Napoli Servizi S.p.A.</u>	112
A.	<u>Repertorio dei Reati</u>	112
B.	<u>Attività Sensibili</u>	114
C.	<u>Controlli preventivi</u>	114
D.	<u>Regole di comportamento</u>	115
E.	<u>Protocolli e Flussi informativi all'OdV</u>	116
<b>9</b>	<b><u>Parte Speciale V: I Reati Societari</u></b>	<b>117</b>
<u>9.1</u>	<u>Funzione della parte speciale V</u>	117
<u>9.2</u>	<u>Ambito di applicazione</u>	117
<u>9.3</u>	<u>Le fattispecie dei reati societari (art. 25 – ter del d.lgs. 231/2001). esempiificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Napoli Servizi S.p.A.</u>	117
A.	<u>Repertorio dei Reati</u>	117
B.	<u>Attività Sensibili</u>	127
C.	<u>Controlli preventivi</u>	128
D.	<u>Regole di comportamento</u>	129
E.	<u>Protocolli e Flussi informativi all'OdV</u>	132
<b>10</b>	<b><u>Parte Speciale VI: Reati di Omicidio Colposo e Lesioni Colpose Gravi o Gravissimi, commesse con violazioni delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro</u></b>	<b>137</b>
<u>10.1</u>	<u>Funzione della parte speciale VI</u>	137
<u>10.2</u>	<u>Ambito di applicazione</u>	137
<u>10.3</u>	<u>Le fattispecie in materia di salute e sicurezza sul lavoro richiamate dall'articolo 25 septies del d. lgs. esempiificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Napoli Servizi S.p.A.</u>	138
A.	<u>Repertorio dei Reati</u>	140
B.	<u>Attività Sensibili</u>	143
C.	<u>Controlli preventivi</u>	144
D.	<u>Regole di comportamento</u>	145
E.	<u>Flussi informativi e controlli dell'Organismo di Vigilanza</u>	146
<b>11</b>	<b><u>Parte Speciale VII: Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita</u></b>	<b>148</b>
<u>11.1</u>	<u>Funzione della parte speciale VII</u>	148
<u>11.2</u>	<u>Ambito di applicazione</u>	148
<u>11.3</u>	<u>Le fattispecie dei delitti richiamati dall'articolo 25 octies del d. lgs. esempiificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Napoli Servizi S.p.A.</u>	148
A.	<u>Repertorio dei Reati</u>	148

B.	<u>Attività Sensibili</u> .....	150
C.	<u>Controlli preventivi</u> .....	150
D.	<u>Regole di comportamento</u> .....	152
E.	<u>Protocolli e Flussi informativi all'OdV</u> .....	154
<b>12</b>	<b><u>Parte Speciale VIII: Delitti in materia di violazione del Diritto D'autore</u></b> .....	<b>156</b>
12.1	<u>Funzione della parte speciale VIII</u> .....	156
12.2	<u>Ambito di applicazione</u> .....	156
12.3	<u>Le fattispecie delitti in materia di violazione del diritto d'autore (24 novies del d.lgs. 231/2001). esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Napoli Servizi S.p.A.</u> .....	156
A.	<u>Repertorio dei Reati</u> .....	156
B.	<u>Attività Sensibili</u> .....	160
C.	<u>Controlli preventivi</u> .....	160
D.	<u>Regole di comportamento</u> .....	161
E.	<u>Flussi informativi e controlli dell'Organismo di Vigilanza</u> .....	161
<b>13</b>	<b><u>Parte Speciale I: induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</u></b> .....	<b>163</b>
13.1	<u>Funzione della parte speciale IX</u> .....	163
13.2	<u>Ambito di applicazione</u> .....	163
13.3	<u>Le fattispecie (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) art. 25-decies del d.lgs. 231/2001). esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Napoli Servizi S.p.A.</u> .....	164
F.	<u>Repertorio dei Reati</u> .....	164
A.	<u>Attività Sensibili</u> .....	165
B.	<u>Controlli preventivi</u> .....	165
C.	<u>Regole di comportamento</u> .....	166
D.	<u>Flussi informativi controlli dell'organismo di vigilanza</u> .....	166
<b>14</b>	<b><u>Parte Speciale X: delitti in materia ambientale</u></b> .....	<b>168</b>
14.1	<u>Funzione della parte speciale X</u> .....	168
14.2	<u>Ambito di applicazione</u> .....	168
14.3	<u>Le fattispecie delitti in materia di reati ambientali (25 undecies del d.lgs. 231/2001). esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Napoli Servizi S.p.A.</u> .....	169
A.	<u>Repertorio dei Reati</u> .....	170
B.	<u>Attività Sensibili</u> .....	172
A.	<u>Controlli preventivi</u> .....	172
B.	<u>Regole di comportamento</u> .....	173
C.	<u>Flussi informativi controlli dell'organismo di vigilanza</u> .....	174

<b><u>15</u></b>	<b><u>Parte Speciale XI- Reati di razzismo e xenofobia</u></b>	<b>175</b>
15.1	<u>Funzione della parte speciale XI</u>	175
15.2	<u>Ambito di applicazione</u>	175
A.	<u>Repertorio dei Reati</u>	175
B.	<u>Attività Sensibili</u>	177
C.	<u>Controlli Preventivi</u>	177
D.	<u>Regole di comportamento</u>	178
15.3	<u>Flussi informativi controlli dell'organismo di vigilanza</u>	179
<b><u>16</u></b>	<b><u>Parte Speciale XII- Impiego di lavoratori stranieri irregolari</u></b>	<b>180</b>
16.1	<u>Funzione della parte speciale XII</u>	180
A.	<u>Repertorio dei Reati</u>	180
B.	<u>Attività Sensibili</u>	181
C.	<u>Controlli preventivi</u>	181
D.	<u>Regole di comportamento</u>	182
16.2	<u>Flussi informativi controlli dell'organismo di vigilanza</u>	182
<b><u>17</u></b>	<b><u>Parte Speciale XIII- Reati tributari</u></b>	<b>184</b>
17.1	<u>Funzione della parte speciale XIII</u>	184
17.2	<u>Ambito di applicazione</u>	184
17.3	<u>Le fattispecie dei reati tributari (art. 25 – quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001). esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Napoli Servizi S.p.A.</u>	185
A.	<u>Repertorio dei Reati</u>	186
B.	<u>Attività Sensibili</u>	188
C.	<u>Controlli preventivi</u>	188
D.	<u>Regole di comportamento</u>	189
E.	<u>Protocolli e Flussi informativi all'OdV</u>	191
<b><u>18</u></b>	<b><u>Parte speciale XIV Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25septiesdecies aggiunto dalla l. 22/2022)</u></b>	<b>194</b>
A	<u>Repertorio dei Reati</u>	194
B.	<u>Attività Sensibili</u>	196
C.	<u>Controlli preventivi</u>	196
D.	<u>Regole di comportamento</u>	197
<b><u>19</u></b>	<b><u>Parte speciale XV - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25 duodevicies aggiunto dalla l. 22/2022)</u></b>	<b>198</b>
A.	<u>Repertorio dei Reati</u>	198
B.	<u>Attività Sensibili</u>	198
C.	<u>Controlli preventivi</u>	198
D.	<u>Regole di comportamento</u>	199



## 2 Definizioni

I termini di cui alla presente Parte Speciale hanno il significato loro attribuito nella Parte Generale; in aggiunta, si indicano le seguenti definizioni:

**“delega”**: atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema organizzativo.

**“incaricato di pubblico servizio”**: ai sensi dell’art. 358 del cp “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

**“L. 633/1941”**: Legge del 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

**“procura”**: negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

**“pubblico ufficiale”**: ai sensi dell’art. 357 del cp “colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

**“Reato Transnazionale”**: Conformemente alla definizione di cui all’art. 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, per reato transnazionale si intende il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

**“TU 43/1973”**: Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

**“TU 309/1990”**: Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

**“TU 286/1998”**: Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

### 3 Introduzione

Scopo della Parte Speciale:

- consentire una immediata conoscenza dei reati appartenenti alla singola “famiglia” di reato in esame;
- comprendere le concrete modalità di realizzazione nella realtà della Società del rischio reato;
- definire specifiche regole di comportamento;
- imporre l’adozione di specifici elementi di controllo preventivi.

La presente Parte Speciale, a tutti gli effetti parte integrante del Modello, si propone di disciplinare concretamente e in modo uniforme le condotte dei Destinatari del Modello, tramite la costruzione di un insieme strutturato di regole di comportamento e di elementi di controllo (es. Codice Etico; procedure; Protocolli), diretti a prevenire la commissione dei Reati di cui al DLGS. 231/2001.

A tal fine, ogni sezione della presente Parte Speciale ha come riferimento le singole “famiglie” di reato previste dal DLGS. 231/2001 e si compone delle seguenti parti:

- definizione della “famiglia” di reato e illustrazione delle fattispecie che la compongono;
- individuazione dei processi sensibili interessati;
- individuazione dei controlli preventivi;
- regole di comportamento.



#### **4 LE “FAMIGLIE” DI REATO CONSIDERATE E FATTISPECIE ASTRATTAMENTE CONFIGURABILI**

Come già evidenziato, l’art.6, comma 2, lett. a), D.Lgs. 231/2001 prevede che il Modello debba individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto. In coerenza con tale previsione, LA NAPOLI SERVIZI S.P.A. ha provveduto ad identificare le attività del c.d. “a rischio” e le singole aree aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati attraverso l’attività di mappatura richiamata nella Parte Generale del Modello.

In particolare, l’esame preliminare dell’attività aziendale della Napoli Servizi S.p.A. ha consentito innanzitutto di rilevare le fattispecie criminose, potenzialmente idonee a realizzarsi in ambito aziendale.

In sintesi, come già detto nella parte generale del presente Modello, le famiglie di reato previste dal Decreto sono le seguenti:

- Reati in danno della Pubblica Amministrazione (art. 24);
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter);
- Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25);
- Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis);
- Delitti contro l’industria ed il commercio (art. 25 bis 1);
- Reati societari (art.25 ter);
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art.25 quater);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1);
- Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies);
- Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies);
- Delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies);
- Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25 decies);
- Reati ambientali (art. 25 undecies);

- Impiego dei lavoratori stranieri irregolari (art.25 duodecies);
- Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n.146, art.10):
- Reati di razzismo e xenofobia richiamati dalle disposizioni di cui all'art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001;
- Reati tributari (richiamati dalle disposizioni di cui all'art. 25- quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001)
- Contrabbando (Art. 25- sexesdecies) aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020
- Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25septiesdecies)
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25duodecies).

È stata effettuata un'analisi preliminare, considerando tutte le fattispecie di reato richiamate ad oggi dal DLGS. 231/2001, per valutare se in linea teorica le fattispecie richiamate possano anche solo **astrattamente essere configurabili** rispetto alle specificità delle attività svolte dalla Società, alle caratteristiche del sistema organizzativo adottato ed alla configurazione giuridica della Società medesima.

A seguito di detta analisi preliminare, sono state considerate astrattamente ipotizzabili determinate fattispecie di reato, per le quali tuttavia è stato espresso un giudizio di rischio residuale dal punto di vista della concreta realizzazione delle stesse all'interno dell'azienda.

#### **4.1 Talune fattispecie di cui ai reati in danno della Pubblica Amministrazione (art. 24)**

##### *A. Repertorio dei Reati*

- **Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020].** Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti

##### *B. Attività Sensibili*

Date le caratteristiche dell'attività svolta dalla Società e l'improbabile accesso al Fondo Europeo Agricolo non risultano attività sensibili.

## **4.2 Talune fattispecie di cui ai delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto).**

### *A. Repertorio dei Reati*

- **Art. 416 ter cp - Scambio elettorale politico-mafioso.** Chiunque accetta, direttamente o a mezzo intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'art. 416 bis. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti con le modalità di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti a seguito dell'accordo di cui al primo comma è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'art 416 bis, aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici”.

La condotta consiste nell'accettazione della promessa di procurare voti con le modalità mafiose, mentre l'oggetto dello scambio è l'erogazione o la promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.

Si tratta di una fattispecie di reato specifica – distinta dal fenomeno del voto di scambio – riguardante i rapporti tra organizzazioni mafiose ed altri soggetti del contesto politico.

Il momento consumativo si individua nel momento dell'accettazione della promessa.

- **Art. 630 cp - Sequestro di persona a scopo di estorsione.** Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a vent'anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

La condotta tipica del reato consiste nel privare taluno della libertà personale per un fine estorsivo. Il reato si differenzia, perciò, dalla diversa figura delittuosa del sequestro di persona per il dolo specifico del voler "conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione".

L'interesse tutelato è quello della libertà personale ed eventualmente della vita dell'ostaggio. Il sequestro a scopo di estorsione è un tipico reato permanente. Il momento consumativo si configura quando il sequestratore abbia privato taluno della libertà personale, per un tempo minimo apprezzabile.

- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]. *“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.*
- **Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)**
- **Art. 407 comma 2, lett. a), numero 5), cpp - Termini di durata massima delle indagini preliminari.** La durata massima è [...] di due anni se le indagini preliminari riguardano:

delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

La norma in esame prevede l'estensione massima dei termini investigativi in casi particolari, con l'intento di rendere più proficua la successiva attività di acquisizione probatoria e garantire l'osservanza del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

### *B. Attività Sensibili*

I reati associativi, data la loro struttura, presentano un profilo di rischio potenzialmente associabile a gran parte delle aree aziendali e quindi a gran parte dei Dipendenti della Napoli Servizi S.p.A.

Tuttavia, si fa particolare riferimento a tutte le aree in cui si concretizza un rapporto con persone giuridiche terze (clienti, fornitori e partner commerciali), nonché a tutte le funzioni aziendali che partecipano, in collaborazione, all'espletamento di attività a potenziale rischio reato (rilevante, o meno, ai sensi del Decreto).

Le fattispecie di reato sovraesposte potrebbero verificarsi, ad esempio, attraverso la costituzione di un'associazione per acquisire in Italia o all'estero – in modo diretto o indiretto e avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo – la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessione, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

In tale ambito, i processi astrattamente a rischio sono rappresentati da:

- Gestione dei rapporti con i fornitori;
- gestione dei rapporti con i consulenti;
- gestione dei rapporti con l'Autorità Pubblica.

### *C. Controlli preventivi*

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- Previsione nel Codice Etico adottato dalla Società di principi volti alla stigmatizzazione di condotte potenzialmente integranti le fattispecie di reato descritte al precedente paragrafo;
- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili mediante apposito mansionario, deleghe e procure;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite;

- definizione delle responsabilità coinvolte nella gestione dei flussi finanziari con particolare riguardo ai livelli autorizzativi e formalizzazione del relativo processo;
- definizione di disposizioni aziendali atte ad assicurare periodiche verifiche sui flussi di cassa (soglie massime di pagamento in contanti, cautele per anticipi di cassa, riconciliazioni, ecc.);
- definizione di disposizioni aziendali volte a verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione o transazione;
- assicurare un'adeguata selezione dei fornitori, partner, consulenti esterni, garantendo la trasparenza del processo di affidamento degli incarichi, nonché la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e affidabilità;
- flussi informativi verso l'OdV in merito ad eventuali non conformità/anomalie e/o deroghe ai processi in esame;
- introduzione, da parte della Società, di un Sistema Disciplinare, allegato al Modello, di cui dunque è elemento costitutivo.

#### *D. Regole di comportamento*

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principii di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico, nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli Organi Sociali e ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno, nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 bis del DLGS. 231/2001);
- porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali;
- violazioni dei principii e delle procedure aziendali previste nel presente modello.

#### **4.3 Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto).**

##### *A. Repertorio dei Reati*

- **Art. 453 cp - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate.** È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:
  - *chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
  - *chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
  - *chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
  - *chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

I delitti previsti nella norma suindicata consistono nel produrre monete contraffatte o nell'alterare monete genuine aumentandone il valore o nell'introdurre le stesse nel territorio dello Stato o nell'acquistarle al fine di metterle in circolazione.

Integra il reato tentato - e non consumato - di contraffazione di moneta nazionale la condotta di colui che riproduca immagini corrispondenti a quelle di banconote su foglio, anche senza provvedere al taglio, in quanto trattasi di reato di pericolo plurioffensivo (che tutela l'interesse patrimoniale dell'istituto di emissione, dei privati nonché della collettività) la cui consumazione è realizzata solo quando la banconota sia integralmente riprodotta e sia pronta per l'immissione in circolazione, determinando il pericolo dei suindicati beni giuridici.

Tuttavia, avendo l'art. 453 c.p. natura giuridica di norma incriminatrice a fattispecie plurima, deve escludersi il concorso formale di reati quando il fatto integri più condotte tipiche e queste vengano realizzate senza apprezzabile soluzione di continuità sul medesimo oggetto materiale.

- **Art. 454 cp - Alterazione di monete.** Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

In tema di falso numerario, l'alterazione integra estremi di reato (art. 453 n. 2, 454 c.p.) solo se vale ad attribuire alla moneta l'apparenza di un valore superiore o inferiore. Infatti, con questa norma il legislatore ha inteso tutelare la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, ovverosia la regolarità della circolazione monetaria.

- **Art. 455 cp - Spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate.** Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

La condotta sanzionata consiste nella messa in circolazione di monete contraffatte o alterate mediante l'acquisto, il cambio, il deposito, il comodato, la ricezione in pegno nonché l'intermediazione in taluno di questi o altri negozi, posto che tutte le operazioni suddette sono tali da minare la certezza sull'affidabilità dei titoli (bene giuridico tutelato).

La consumazione del reato non esige sempre la loro messa in circolazione, bastando anche la detenzione o l'acquisto al fine della messa in circolazione.

- **Art. 457 cp - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.** Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Perché si realizzi la condotta criminosa, non è richiesto un dolo specifico: è solo necessario che l'autore abbia la consapevolezza della falsità moneta che detiene o che spende. Questa consapevolezza può essere dedotta sia da prova sia da semplici indizi, se precisi, concordanti e idonei a formare il convincimento del giudice.

- **Art. 459 c.p. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.**

*“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo”.*

*Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.*

Tale delitto si consuma appena sia stata compiuta l'attività di contraffazione, di alterazione, di introduzione o di acquisto, non essendo richiesto quale elemento costitutivo del reato l'uso conforme alla normale destinazione dei valori falsificati; l'uso da parte di chi non abbia concorso nella contraffazione, quando non assuma i connotati della messa in circolazione, integra invece il reato di cui all'art. 464 c.p

- **Art. 460 cp - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.** Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.



La norma punisce il contraffattore della carta su cui vengono realizzate le banconote e i valori di bollo e che può essere utilizzata solo dallo Stato o da enti dallo stesso autorizzati (carta filigranata).

- **Art. 461 cp - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.** *Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.* La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Tale delitto, essendo un reato di pericolo, punisce il solo fatto della fabbricazione, dell'acquisto e della detenzione di ogni mezzo oggettivamente idoneo a compiere anche una parte soltanto del processo esecutivo della contraffazione con monete, indipendentemente dall'uso, quindi, anche se non del tutto pronto all'uso immediato, o non del tutto idoneo, ma suscettivo di perfezionamento, purché abbia l'esclusiva destinazione alla falsificazione delle monete, nel che si riconosce tanto l'elemento oggettivo, quanto l'elemento soggettivo del reato. Ne consegue che è sempre punibile la fabbricazione o la detenzione di simili strumenti, anche se non pienamente idonei allo scopo, purché tali possano divenire con accorte modifiche o integrazioni, o siano utilizzabili soltanto per una parziale falsificazione, in quanto pongono in essere quella situazione di pericolo che si intende prevenire.

- **Art. 464 cp - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.** Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a cinquecentosedici euro. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Tale reato si perfeziona con il semplice uso dei valori di bollo contraffatti, quali che essi siano ed indipendentemente dalla loro obbligatorietà. È punito a titolo di dolo che consiste nella consapevolezza della falsità del valore di bollo all'atto della ricezione.

- **Art. 473 cp - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.** Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La contraffazione consiste nella riproduzione, più o meno ben riuscita, del marchio genuino, e l'alterazione nella modificazione di quest'ultimo, ottenuta mediante la eliminazione o l'aggiunta di elementi costitutivi. L'alterazione comprende in sé anche la imitazione fraudolenta del marchio, quale ricorre ogniqualvolta il nuovo marchio, pur risultando composto di elementi in sé e per sé autonomi; tuttavia, si presenti nel suo complesso come la controfigura di quello genuino, sicché, ad un esame compiuto con normale attenzione, esso possa essere scambiato per quello originale.

Tuttavia, il dolo del delitto in esame richiede non solo la coscienza e volontà della contraffazione o alterazione, ma anche la consapevolezza che il marchio o segno distintivo sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge.

- **Art. 474 cp - Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi.** Fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Il bene giuridico tutelato deve rinvenirsi nella fiducia che il pubblico indeterminato dei consumatori ripone nella generalità dei segni distintivi delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali.

L'elemento soggettivo che caratterizza il delitto è il dolo specifico, poiché oltre alla coscienza e volontà del fatto, è richiesto che il soggetto agisca per procurarsi un profitto.

#### *B. Attività Sensibili*

In riferimento ai reati suindicati, i profili di rischio rilevati si ravvisano – più verosimilmente – nel caso in cui un esponente della Società agisca in concorso con soggetti terzi.

A seguito di una attenta valutazione, pertanto, sono state individuate le seguenti aree di rischio:

- Gestione della piccola cassa;

#### *C. Controlli preventivi*

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui al presente paragrafo, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- Esplicita previsione nel Codice Etico adottato dalla Società di principi volti a regolare i rapporti con fornitori secondo criteri di correttezza, lealtà e trasparenza e del divieto di pratiche di falso nummatico al fine di ottenere vantaggi personali o per l'azienda stessa;

- Individuazione all'interno di ciascun processo, del soggetto che lo promuove (impulso decisionale), del soggetto che lo esegue e lo conclude e del soggetto che lo controlla;
- garantire un adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi della procedura;
- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili mediante apposito mansionario, procure, deleghe; in particolare, (i) i Dipendenti che intrattengono per conto della Napoli Servizi S.p.A. rapporti negoziali con fornitori, consulenti esterni, soggetti terzi, devono essere dotati di procura formale; (ii) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della Società nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione; (iii) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma aziendale; (iv) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato, precisandone i limiti e il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente; (v) al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite; (vi) la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti; (vii) le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate; (viii) qualsiasi comportamento tenuto dal procuratore/delegato in violazione dei limiti assegnatigli o di altre disposizioni di legge o aziendali, con particolare riferimento ai comportamenti che possano fondatamente coinvolgere la Società nel compimento di reati di cui sopra è causa di revoca immediata di tutti i poteri conferiti all'interessato;
- controllo della documentazione aziendale e, in particolare, delle fatture passive;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni;
- tracciabilità delle operazioni eseguite;
- definizione di disposizioni aziendali atte ad assicurare periodiche verifiche sui flussi di cassa (soglie di pagamento in contanti, cautele per anticipi di cassa, riconciliazioni, ecc.);
- flussi informativi nei confronti dell'OdV, periodici e "ad evento", in merito ad eventuali non conformità/anomalie e/o deroghe al processo in esame;
- con riferimento alla gestione dei pagamenti la Società opera nel rispetto delle seguenti regole: tutti i pagamenti, salvo se di modico valore, avvengono per il tramite del sistema di remote banking; riconciliazioni dei movimenti bancari con la contabilità; separazione dei ruoli tra chi predispone, chi esegue e chi autorizza le operazioni di pagamento;
- con riferimento alla gestione della piccola cassa la Società opera nel rispetto delle seguenti regole: individuazione delle responsabilità di gestione della cassa; presenza di una sola piccola cassa per le spese minori e divieto di creare altre casse, salvo in caso di autorizzazione espressa; definizione di un importo massimo per il singolo prelievo e per la singola transazione; individuazione delle modalità di tenuta del registro dei

prelievi da cassa; elargizione di somme solo a seguito di specifico giustificativo di spesa; controllo delle banconote.

#### *D. Regole di comportamento*

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principii di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico, nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli Organi Sociali e ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno, nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte:

- a) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 bis del DLGS. 231/2001);
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali;
- d) violazioni dei principii e delle procedure aziendali previste nel presente modello.

Inoltre, più in dettaglio, è posto a carico dei soggetti sopra indicati (nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte) il divieto di:

- contraffare o alterare in qualsiasi modo monete valori di bollo e simili;
- spendere o introdurre nello Stato monete frutto delle attività criminose tipizzate dalle norme richiamate;
- effettuare pagamenti in contanti, salvo che si tratti di operazioni di valore economico esiguo;
- mancare di comunicare alla direzione qualsiasi operazione di spesa.

#### **4.4 Tutti i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 del Decreto).**

##### *A. Repertorio dei Reati*

- **Art. 513 cp - Turbata libertà dell'industria o del commercio.** Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da centotré euro a milletré euro.

La norma contempla un delitto a tutela anticipata, che si consuma nel momento e nel luogo in cui vengono posti in essere gli atti di turbativa, senza che rilevi il reale danno alla singola industria o commercio. Il reato, quindi, vuole tutelare il diritto dei cittadini al libero svolgimento dell'iniziativa economica, come sancito dall'art. 41 Cost.

- **Art. 513 bis cp - Illecita concorrenza con minaccia o violenza.** Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Nell'ottica della tutela dell'iniziativa economica lecita da forme di aggressione perpetrate dalla criminalità organizzata, la norma protegge l'ordine economico nel suo complesso, l'ordine pubblico e l'interesse individuale consistente nel diritto di ogni operatore economico di autodeterminarsi nelle proprie scelte sul mercato. Inoltre, l'ipotesi delittuosa va inquadrata nella categoria dei reati di pericolo (cosiddetti a consumazione anticipata), poiché si perfeziona nel momento in cui vengono attuati atti di violenza o minaccia diretti a impedire o a rendere più gravoso il libero esercizio dell'attività economica altrui, la cui commissione è considerata dal legislatore quale atto concreto di concorrenza sleale.

- **Art. 514 cp - Frodi contro le industrie nazionali.** Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a cinquecentosedici euro. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Ai fini della configurabilità del delitto, è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti (quando cagioni un nocumento all'industria nazionale), indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale.

- **Art. 515 cp - Frode nell'esercizio del commercio.** Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a duemilasesantacinque euro. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a centotre euro.

In giurisprudenza si è molto dibattuto in ordine ai requisiti minimi della condotta per potersi configurare la consumazione e il tentativo di frode in commercio: con una recente sentenza a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha statuito che la mera detenzione non costituisce tentativo, al contrario degli atti univocamente riconducibili ad una offerta contrattuale, quale può essere anche un principio di contrattazione.

La norma, proteggendo il leale esercizio del commercio, tutela sia l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, sia l'interesse del produttore a non vedere i suoi prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi.

- **Art. 516 cp - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.** Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a milletrecentadue euro.

Il reato de quo si consuma nel momento stesso in cui l'attività illecita prende inizio e avvio (e cioè in quello dell'immagazzinamento o esercizio) piuttosto che nel momento della trattativa con avventori e acquirenti. In altre parole, il delitto si consuma nel momento in cui la sostanza è messa in vendita o altrimenti in commercio, senza che sia richiesta la vendita effettiva. Tale commercializzazione coincide con il momento in cui la merce esce dalla disponibilità del produttore per entrare nel mercato. Ciò significa che anche per tale delitto è configurabile il tentativo, che si realizza quando ancora la merce non è uscita dalla disponibilità del produttore, ma questi abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla commercializzazione effettiva del prodotto.

- **Art. 517 cp - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.** Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sulla origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Il delitto ha carattere sussidiario, in quanto le condotte ivi previste sono punite solo allorché non siano previste come reato da altre disposizioni di legge. La fattispecie, infatti, prescinde, oltre che dall'esistenza di un marchio registrato, dalla falsità dello stesso, rifacendosi alla mera, artificiosa equivocità dei contrassegni, marchi ed indicazioni illegittimamente usati, tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti simili da parte dei consumatori comuni.

La mera attitudine del marchio "imitato" a trarre in inganno il consumatore sulle caratteristiche essenziali del prodotto integra essa stessa l'elemento oggettivo del reato, per la cui sussistenza non rilevano, come si è detto, né l'esistenza di un marchio registrato o riconosciuto, né l'effettiva contraffazione dello stesso e neppure la concreta induzione in errore dell'acquirente sul bene acquistato, dovendosi ritenere sufficiente, per la configurabilità del reato ex art. 517 c.p., la mera attitudine, derivante dalla imitazione del marchio, a trarre in inganno colui che acquista.

- **Art. 517 ter cp - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.** Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i

beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Deve escludersi la natura di reato di pericolo di tale delitto, poiché l'interesse tutelato non è l'interesse dei consumatori o quello degli altri produttori, ma è l'interesse generale concernente l'ordine economico, sicché il mettere in vendita o porre altrimenti in circolazione prodotti con segni mendaci costituisce già una lesione effettiva e non meramente potenziale della lealtà degli scambi commerciali.

- **Art. 517 quater cp - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.** Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Il delitto di cui al primo comma è punito a titolo di dolo generico, mentre il delitto previsto al secondo comma, è punito a titolo di dolo specifico, poiché viene richiesto che il soggetto agisca al fine di trarre profitto dalla messa in circolazione del bene.

La norma, vista la natura plurioffensiva del reato, è posta a tutela sia dell'interesse generale alla protezione del know-how tradizionale agroalimentare, sia dello specifico interesse dei produttori.

#### *B. Attività Sensibili*

Date le caratteristiche dell'attività svolta dalla Società non risultano attività sensibili.

#### *C. Controlli preventivi*

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- Previsione nel Codice Etico adottato dalla Società di principi volti alla stigmatizzazione di condotte potenzialmente integranti le fattispecie di reato descritte al precedente paragrafo;
- flussi informativi verso l'OdV in merito ad eventuali non conformità/anomalie e/o deroghe ai processi in esame;

- introduzione, da parte della Società, di un Sistema Disciplinare, allegato al Modello, di cui dunque è elemento costitutivo.

#### *D. Regole di comportamento*

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le attività devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principi di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico, nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli Organi Sociali e ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno, nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 bis del DLGS. 231/2001);
- porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali;
- violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nel presente modello.

#### **4.5 Tutte le fattispecie dei Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto).**

##### *A. Repertorio dei Reati*

- **Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)** Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, della quali sia stato ordinato lo scioglimento
- **Art. 270 bis cp - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.** Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose



che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Il delitto di cui all'articolo suddetto va inserito nella categoria dei reati di pericolo e postula l'esistenza di una associazione che abbia il fine di eversione dell'ordine democratico, non rilevando se questa effettivamente compia gli atti di violenza suindicati. Inoltre, il fine di terrorismo costituisce circostanza aggravante.

- **Art. 270 ter cp - Assistenza agli associati.** Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Anche tale articolo rientra nell'alveo dei reati di pericolo, rilevando, pertanto, il solo fatto che si favorisca una associazione indicata negli articoli 270 e 270 bis, anche se quest'ultima non abbia mai compiuto atti violenti di terrorismo o eversione.
- **Art. 270 quater cp - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.** Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui l'articolo 270 bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni. Il reato si consuma nel momento in cui si pone in essere l'arruolamento, ossia il mero accordo di volontà tra arruolatore ed arruolato, a prescindere dall'effettiva "presa di servizio" di quest'ultimo e dal compimento degli atti di violenza o di sabotaggio; il tentativo è astrattamente configurabile, anche se è dubbia la sua punibilità.
- **Art. 270 quinquies - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.** Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270 sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Trattasi di delitto a consumazione anticipata, che descrive tecniche di addestramento finalizzate alla commissione di un reato di terrorismo o comunque a contribuire alla sua commissione, con la consapevolezza che la formazione procurata ha lo scopo di servire alla realizzazione di tale obiettivo.
- **Art. 270 sexies cp - Condotte con finalità di terrorismo.** Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave

danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia. L'articolo rinvia, quanto alla definizione di condotte terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, agli strumenti internazionali vincolanti per l'Italia, in tal modo introducendo un meccanismo idoneo ad assicurare automaticamente l'armonizzazione degli ordinamenti degli Stati facenti parte della comunità internazionale in vista di una comune azione di repressione del fenomeno del terrorismo transnazionale. Ne consegue che, come da Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999, costituiscono atto terroristico anche gli atti di violenza compiuti nel contesto di conflitti armati rivolti contro un obiettivo militare.

- **Art. 280 cp - Attentato per finalità terroristiche o di eversione.** Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.<sup>2</sup> Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Il reato punisce le condotte di attentato alla vita od incolumità di una persona per finalità di terrorismo od eversione. L'individuazione dei requisiti minimi del fatto "attentante" avviene attraverso l'interpretazione del requisito della idoneità intesa quale concreta possibilità di raggiungimento del fine (non astratta e mera potenzialità causale), cioè fondata e ragionevole capacità del fatto a produrre la lesione del bene giuridico tutelato. Tale norma esprime una più ampia soglia di punibilità rispetto alla fattispecie di delitto tentato previsto dall'art. 56 cp., poiché le generiche formule utilizzate ("chiunque commette un fatto diretto a"; "chiunque attenta a") includono anche gli atti preparatori dell'azione esecutiva. La formulazione della previsione incriminatrice in termini di pura idoneità causale ha portato la dottrina e la giurisprudenza a tener distinte sotto il profilo ricostruttivo tali ipotesi di attentato dalla forma del delitto tentato, in quanto modelli di reato finalizzati a reprimere anche atti preparatori antecedenti alla soglia di punibilità del mero tentativo. Caratteristica indispensabile dei delitti di attentato, previsti dall'articolo 280 c.p., è la finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, che deve improntare l'azione astrattamente ipotizzata nel precetto e che costituisce, perciò, il connotato distintivo del reato. Pertanto, poiché tale finalità si sostanzia nel proposito di far valere, attraverso gli atti

di violenza compiuti, istanze politiche destabilizzanti ne deriva che, perché possa ritenersi sussistente la finalità medesima, è necessario che l'affermazione delle istanze politiche costituisca oggetto immediato e diretto dell'intenzione dell'agente.

- **Art. 280 bis cp - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Come per l'art. 280, le condotte tipiche previste nell'art. 280 bis sono espresse in forma di attentato, così involgendo anche gli atti preparatori e punendo condotte che normalmente non rientrerebbero nel mero tentativo.
- **Art. 289 bis - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.** Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. Nella fattispecie criminosa si ricomprende qualsiasi condotta che, comprimendo la libertà di un individuo, sia sorretta dallo scopo di terrorismo o di eversione. È opportuno rilevare che, secondo la giurisprudenza, è configurabile il concorso nel suddetto reato da parte di chi, a sequestro ancora in atto, dia luogo a pubbliche manifestazioni di adesione alla iniziativa di coloro che hanno privato e seguitano a privare il sequestrato del bene della libertà personale, potendosi il concorso realizzare, in genere, anche sotto forma di incoraggiamento e rafforzamento dell'altrui proposito criminoso.
- **Art. 302 cp - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.** Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti

dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione. Nel reato, previsto e punito dall'art. 302 c.p., che è un reato formale, il dolo è meramente generico poiché consiste nella semplice intenzionalità dell'azione od omissione, da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto.

- **Art. 304 c.p. Cospirazione politica mediante accordo.** Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni. Per i promotori la pena è aumentata. Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.
- **Art. 305 c.p. Cospirazione politica mediante associazione.** Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.
- **Art. 306 c.p. Banda armata: formazione e partecipazione.** Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
- **Art. 307 c.p. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata.** Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.
- **Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1).** Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni. La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento. La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai

membri dell'equipaggio. Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.

- **Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)** Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.
- **Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3).** Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni. Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:
  - distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;
  - distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;
  - comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;
  - commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione.

Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo. Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona ad ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate. Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

- **Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5).** Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.
- **Art. 1, d.l. 15 dicembre 1979, n. 625**, convertito con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica. *“Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute*

*equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti". La norma prevede il fine di terrorismo o eversione dell'ordine democratico come l'elemento di fatto che accompagna un'azione o un'omissione illecita prevista come reato e costituisce motivo di aumento della pena.*

- **Delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.** *"Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:*

- *un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;*
- *ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi".*

*Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.*

*Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.*

*Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.*

*Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.*

*Commette altresì reato chiunque:*

- a) *partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;*
- b) *organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;*
- c) *contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo.*

*Tale contributo deve essere deliberato e deve:*

- I. *sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;*
- II. *sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.*

La norma ribadisce la punibilità di chiunque finanzi, agevoli o partecipi ad operazioni di terrorismo. Il reato si configura anche se le operazioni finanziate o agevolate non giungano a compimento.

### *B. Attività Sensibili*

Date le caratteristiche dell'attività svolta dalla Società e l'improbabile commissione di tali reati non risultano attività sensibili. Alla luce delle analisi svolte in relazione ai rischi di rilevanza penale connessi alla realizzazione dei reati in discorso, principalmente nella forma del concorso di persone nel reato attraverso condotte di agevolazione, istigazione, finanziamento ecc., sono state individuate le seguenti attività a rischio che appaiono solo astrattamente configurabili in considerazione della natura pubblica della società:

- operazioni finanziarie o commerciali con persone fisiche o giuridiche residenti nei Paesi a rischio o indicate nelle liste nominative di soggetti collegati al terrorismo internazionale segnalati dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e pubblicate nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi o segnalati da altri organismi nazionali o internazionali riconosciuti;
- operazioni effettuate con società direttamente o indirettamente controllate dai soggetti sopraindicati;
- gestione di server della Società o di siti internet.

A titolo esemplificativo, con riguardo ai reati in esame, appare opportuno individuare quelle condotte che potrebbero fornire direttamente o indirettamente fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere atti di terrorismo, quali ad esempio, nell'ambito dei pagamenti delle prestazioni, che gli stessi non avvengano sui conti correnti della controparte contrattuale o che avvengano attraverso intermediari che non garantiscono il rispetto degli standard internazionali in materia di contrasto al finanziamento internazionale del terrorismo; Controlli preventivi

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- Esplicita previsione nel Codice Etico adottato dalla Società di principi volti a contrastare il terrorismo e la criminalità;

### *C. Regole di comportamento*

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principi di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico, nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società.

Più in dettaglio, sono di seguito individuate, anche in ossequio ai criteri comportamentali richiesti dal Decreto del Ministero dell'Interno del 17 febbraio 2011 e dalle indicazioni UIF per la rilevazione di “operazioni sospette”, le seguenti regole comportamentali:

- rifiutare di effettuare operazioni che presentino anomalie;
- segnalare di operazioni che presentino profili di anomalia;
- valutare i profili di anomalia anche con riferimento all’operatività di altri intermediari, nazionali ed esteri, specie qualora siano situati in Paesi segnalati come “non cooperativi” o caratterizzati da un basso grado di regolamentazione e da una forte tutela della riservatezza;
- effettuare preventivi controlli dei requisiti di onorabilità e professionalità dei nuovi fornitori;
- effettuare i dovuti controlli sul personale di nuova assunzione.

A tal fine, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- Qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario;
- le operazioni di non modico valore richiedono preventivamente le idonee verifiche, controlli e accertamenti dei soggetti coinvolti;
- quando una società del gruppo coinvolga nelle proprie operazioni i soggetti residenti in uno dei paesi di cui alle liste suindicate e/o i cui nominativi siano contenuti nelle liste o siano notoriamente da essi controllati, le stesse vengono automaticamente sospese o interrotte;
- i dati raccolti relativamente ai rapporti con i clienti, consulenti e partner devono essere completi e aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del loro profilo;
- qualsivoglia contratto con i consulenti e con i partner deve contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al DLGS. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte delle Società in caso si addivenga all’instaurazione del rapporto di consulenza o partnership), di impegnarsi al rispetto del DLGS. 231/2001;
- che nei nuovi e/o rinnovi di contratti con i consulenti e con i partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al DL 231/2011 (es. clausole risolutive espresse, penali).

Per altro verso, è fatto divieto, in particolare, di:



- porre in essere o promuovere comportamenti che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato previsti nel presente paragrafo;
- utilizzare gli strumenti societari o una unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati suindicati;
- finanziare, direttamente o indirettamente, soggetti che intendano porre in essere i Reati suddetti;
- effettuare qualsiasi operazione commerciale e/o finanziaria, anche per il tramite di interposta persona, con soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle liste suindicate o dai soggetti dai medesimi controllati quando tale rapporto di controllo sia noto;
- effettuare prestazioni in favore dei consulenti, partner e dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore dei consulenti, dei partner e dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

#### **4.6 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1 del Decreto).**

##### *A. Repertorio dei Reati*

- **Art. 583 bis cp - Mutilazione degli organi genitali femminili.** Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
  - 1) a decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
  - 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o

di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Come si evince dalla collocazione sistematica nel codice imposta dalla legge 7/2006, i delitti inclusi nella norma in questione si qualificano come una particolare forma di lesione personale aggravata. I beni giuridici che la norma intende tutelare, infatti, sono l'integrità psico-fisica della donna (ovvero il diritto alla salute), nonché la dignità personale.

Le fattispecie penali ivi previste sono due: il primo comma regola il delitto di mutilazioni genitali; il secondo comma, invece, disciplina il delitto di lesioni genitali. Quest'ultima fattispecie appare essere una figura residuale in quanto ingloba tutti i tipi di aggressione agli organi genitali femminili esterni - produttivi di una malattia nel corpo e nella mente - non consistenti in una mutilazione, totale o parziale degli stessi. Il soggetto attivo, in entrambi i casi, è "chiunque", pertanto trattasi di un reato comune.

L'elemento soggettivo che muove il soggetto agente è diverso nelle due fattispecie. Nel reato di cui al primo comma si tratta di dolo generico: mera rappresentazione e volontà della mutilazione. Nella fattispecie di cui al secondo comma, invece, si tratta di dolo specifico, ove oltre alla generica rappresentazione e volontà dell'evento dannoso (provocare una malattia nel corpo o nella mente), è richiesto l'ulteriore fine di menomare le funzioni sessuali. È tale ultimo elemento che determina la differenza tra il delitto in esame e quello di lesioni personali perseguibile (per converso, solo a querela di parte) ai sensi dell'art. 582 cp.

Lo scontro culturale che tale previsione penale comporta, ha condotto a un fenomeno migratorio dall'Italia al paese di origine al solo scopo di ottenere la "tradizionale" mutilazione. Il legislatore, pertanto, ha cercato di arginare tale fenomeno - anche nel tentativo di non lasciarlo impunito - introducendo la disposizione di cui al quinto comma, secondo cui la normativa si applica anche quando il fatto è commesso all'estero da un cittadino italiano o straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o straniero residente in Italia.

Vista la particolare attenzione e importanza che si è voluto dedicare al bene giuridico tutelato, il legislatore ha statuito che il reato in discorso è procedibile d'ufficio, sono consentite misure cautelari personali, è configurabile il tentativo, sono previste pene accessorie.

Riguardo quest'ultimo punto, oltre alle pene accessorie di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale e l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno previste al comma quarto, l'art. 583 ter cp. (anch'esso introdotto dalla legge 7/2006) prevede una pena accessoria per gli esercenti una professione sanitaria condannati per taluno dei reati di cui all'art. 583 bis cp., consistente nell'interdizione da tre a dieci anni.

Infine, la stessa legge ha introdotto delle sanzioni amministrative poi riprodotte nel nuovo art. 25 quater del DLGS. 231/2001, in base al quale agli enti nella cui struttura sono commessi i delitti di cui all'art. 583 bis cp., si applicano la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e molteplici sanzioni interdittive.

### *B. Attività Sensibili*

Si fa particolare riferimento a tutte le aree in cui si concretizza un rapporto con persone giuridiche terze (fornitori e partner commerciali), nonché a tutte le funzioni aziendali che partecipano, in collaborazione, all'espletamento di attività a potenziale rischio reato. Si evidenziano, pertanto, le seguenti attività di rischio:

- rapporti con terzi e flussi finanziari che possano, direttamente o indirettamente, finanziare le operazioni in oggetto;
- trasferte all'estero di rappresentanti aziendali.

### *C. Controlli preventivi*

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- formazione del personale rappresentante l'azienda che viaggi per lavoro nei paesi a rischio;
- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili mediante apposito mansionario, deleghe e procure secondo il sistema di seguito definito e descritto con riguardo ai reati in danno e nei rapporti con la PA;
- adozione e implementazione di apposito protocollo concernente il reclutamento, selezione e valutazione del personale, volto a descrivere le fasi in cui si articola il processo di selezione, assunzione e valutazione del personale anche con riferimento al lavoratore proveniente dai paesi considerati a rischio;
- specifici flussi informativi periodici all'OdV in merito all'impiego di lavoratori extracomunitari e al monitoraggio dei relativi permessi di soggiorno;
- introduzione, da parte della Società, di un Sistema Disciplinare, allegato al Modello, di cui dunque è elemento costitutivo;
- verificabilità, documentabilità, coerenza, congruità e tracciabilità di ogni operazione, transazione, flusso finanziario.

### *D. Regole di comportamento*

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principi di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico, nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società.

Ciò premesso, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati singolarmente o complessivamente, siano idonei ad integrare la fattispecie di reato di cui all'art. 25 quater 1 del DL 231/01.

È fatto divieto di fornire, direttamente o indirettamente, fondi o credito a favore di soggetti che intendono porre in essere uno dei delitti suindicati.

#### **4.7 Talune fattispecie di reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto).**

##### *A. Repertorio dei Reati*

- **Art. 600 cp - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.** Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. Tale norma disciplina un reato comune attuabile da chiunque, la cui condotta consiste in ridurre una persona in stato di soggezione continuativa o mantenere una persona nel suddetto stato, qualora già si trovi in tale situazione per opera di terzi, o in costringere tale persone a prestazioni lavorative o sessuali o di accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La condotta, perché si configuri il reato, deve essere idonea a produrre l'effetto di soggezione. In altre parole, devono realizzarsi uno stato di coazione fisica e l'espletamento di prestazioni lavorative, sessuali, di accattonaggio o altre. Il bene giuridico che la norma intende proteggere è individuato nella libertà individuale, ove l'offesa consiste nella perdita, totale o parziale, della stessa: è pertanto un reato di danno permanente. L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di ridurre o mantenere una persona in stato di soggezione, di attuare tale stato mediante violenza, minaccia, inganno, e di costringere la vittima alle suddette prestazioni di sfruttamento.
- **Art. 600 bis cp - Prostituzione minorile.** È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
  - 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
  - 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Il fine della norma in esame è quello di proteggere l'integrità e la libertà fisica e psichica del minore, in adesione alla Convenzione sui diritti del fanciullo. Si rileva che l'esercizio della violenza o della minaccia nei confronti della vittima non è evento necessario all'integrazione del reato di induzione alla prostituzione minorile che può essere commesso, proprio in vista della particolare attenzione che l'ordinamento riserva al minore, anche solo con un'attività di persuasione ad acconsentire agli atti sessuali. Tale attenzione è ancora più evidente in merito al tentativo che, come più volte sostenuto dalla giurisprudenza, è configurabile anche nella condotta di chi, dopo aver intrattenuto telematicamente

plurime conversazioni con soggetti minorenni aventi ad oggetto prestazioni sessuali dietro corrispettivo in denaro, pianificati i successivi incontri, poi non avvenuti. Infine, si ricorda che sono applicabili le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dall'esercizio della tutela e della curatela.

- **Art. 600 ter cp - Pornografia minorile.** È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
  - a. utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
  - b. recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali. Con tale norma, l'ordinamento appresta una tutela penale anticipata della libertà sessuale del minore, reprimendo quei comportamenti prodromici che ne mettono a repentaglio il libero sviluppo personale con la mercificazione del suo corpo e l'immissione nel circuito perverso della pedofilia.

- **Art. 600 quater cp - Detenzione di materiale pornografico.** Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a millecinquecentoquarantanove euro. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000. Il reato in esame è punibile solo allorché sussista la consapevolezza del soggetto agente che il materiale pornografico procurato o detenuto è stato realizzato

con lo sfruttamento dei minori. Esso configura un'ipotesi di reato commissivo permanente, la cui consumazione inizia con il procacciamento del materiale e si protrae per tutto il tempo in cui permane in capo all'agente la disponibilità del materiale.

- **Art. 600 quater 1 cp - Pornografia virtuale.** Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. A tale norma si applicano le considerazioni rappresentate in merito agli artt. 600 ter e 600 quater.
- **Art. 600 quinquies cp - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.** Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

La norma è stata introdotta al fine di adeguare l'ordinamento agli impegni presi in seno agli organi internazionale al fine di garantire l'integrità fisica e psichica del minore. Il delitto in questione rientra nella categoria dottrinale dei reati di mera condotta e di pericolo astratto, perché tende a prevenire – con la previsione di una punizione di talune condotte in via decisamente anticipata – tutto ciò che agevola l'incontro tra domanda e offerta. Infatti, la ratio della norma è quella di anticipare la tutela penale alla soglia di quelle attività prodromiche e collaterali all'induzione, al favoreggiamento, allo sfruttamento della prostituzione dei minori.

- 2) **Art. 601 cp - Tratta di persone.** È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. La norma in esame è stata introdotta a tutela della persona umana, intesa nella sua personalità individuale. Ai fini della configurabilità del delitto, non è richiesto che il soggetto passivo si trovi già in schiavitù o condizione analoga, con la conseguenza che il delitto si ravvisa anche se una persona libera sia condotta in Italia con l'inganno in alternativa alla costrizione con violenza o minaccia, al fine di porla nel nostro territorio in condizione analoga alla schiavitù. Infine, si precisa che ai fini della consumazione del reato di tratta di persone, con riguardo alla seconda delle ipotesi previste dall'art. 601, comma primo, c.p., non è necessario che venga consumato anche il reato di riduzione in schiavitù.

- 3) **Art. 602 cp - Acquisto e alienazione di schiavi.** Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. Per il presente articolo, valgono le stesse considerazioni svolte per l'art. 600 cp.
- **Art. 609 undecies cp - Adescamento di minori.** Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. La pena è aumentata:
- se il reato è commesso da più persone riunite;
  - se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
  - se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
  - se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Allo scopo di tutelare il bene giuridico della libertà e dell'equilibrato sviluppo psico-sessuale del minore di anni sedici, la norma in esame prevede una fattispecie di reato a condotta vincolata (l'adescamento tramite artifici, lusinghe o minacce), tenuta da un agente che agisce con dolo specifico, ovvero con coscienza e volontà di realizzare tutti gli elementi oggettivi della fattispecie, fatta eccezione per l'età della vittima minore, in relazione alla quale – ai sensi dell'art. 609 sexies – potrebbe anche ignorarla bastando un mero atteggiamento colposo.

Il delitto in esame si consuma nel tempo e nel luogo in cui il reo compie le condotte di adescamento descritte nella fattispecie incriminatrice, rispondendo di concorso in adescamento di minorenni sia chi cooperi nella fase finalizzata a carpire la fiducia del minore, sia chi istighi o determini altri ad adescare un minore per compiere reati di natura sessuale, purché in entrambi in casi vi sia in capo al concorrente almeno la colpa in ordine all'età della vittima e il dolo in ordine alla finalità della condotta.

Per quanto concerne i reati sopra richiamati, sulla base di un'analisi preliminare avente ad oggetto il business e le specifiche attività svolte dalla Società, si osserva che la potenziale applicabilità di molte delle fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quinquies è stata ritenuta remota per la Napoli Servizi S.p.A. e ciò anche alla luce degli ulteriori necessari elementi costitutivi della responsabilità ex DLGS. 231/2001 dell'"interesse" o "vantaggio" (art. 600 cp, art. 600 bis cp, art. 600 ter cp, art. 600 quater cp, art. 600 quater 1 cp, art. 600 quinquies cp, art. 601 cp, art. 602 cp, art. 609 undecies cp).

Peraltro, i precedenti giurisprudenziali sul tema testimoniano come alcune di tali fattispecie trovino piuttosto applicazione in realtà aziendali operanti nel settore editoriale o audiovisivo o relative alla gestione di siti internet o all'organizzazione di iniziative turistiche (nelle quali,

ad esempio, potrebbero essere ricompresi servizi collaterali riconducibili a condotte di sfruttamento della prostituzione minorile).

### *B. Attività Sensibili*

In riferimento ai reati suindicati, i profili di rischio rilevati si ravvisano – più verosimilmente – nel caso in cui un esponente della Società agisca in concorso con soggetti terzi.

A seguito di una attenta valutazione, pertanto, sono state individuate le seguenti aree di rischio:

- gestione e utilizzazione di server della Società o di siti internet.

### *C. Controlli preventivi*

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- Adozione di una procedura volta a indagare sulle condizioni di lavoro e la regolarità del rapporto applicate da un fornitore nei confronti del proprio personale quando si è in presenza di particolari indicatori di rischio quali la nazionalità, l'età e il costo della manodopera, il rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e della donna, dei diritti sindacali, delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
- definizione delle regole riguardo la formazione e sensibilizzazione del personale, dei collaboratori, dei partner;
- dotazione di idonei strumenti informatici costantemente aggiornati, che contrastino l'accesso al cyberspazio ove è possibile reperire materiale pornografico minorile, procurarsi pacchetti turistici volti allo sfruttamento della prostituzione minorile, adescare minori, acquistare o reperire schiavi, armi e lavoratori sottocosto. Devono inoltre essere previste periodiche ispezioni di controllo.

### *D. Regole di comportamento*

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principi di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico, nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società.

La Società, i dipendenti e i collaboratori devono evitare ogni comportamento atto anche solo a concorrere nella commissione dei reati previsti nella presente sezione. In particolare, si prevede che:

- nei contratti con i fornitori risultanti "a rischio" (secondo gli indicatori di cui sopra) dalle opportune indagini, deve essere prevista un'apposita clausola secondo cui: i) la Società comunica di aver adottato un proprio Codice Etico ed un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del DLGS. 231/2001; ii) il fornitore si impegna a tenere condotte idonee a prevenire la commissione dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel DLGS. 231/2001; iii) in caso di violazione del



punto ii), è fatta espressa previsione della facoltà per la Società di sospendere l'esecuzione del contratto, di recedere o di risolverlo;

- la Società propone programmi di formazione di dipendenti e collaboratori in materia dei Reati previsti nel DLGS. 231/2001, aggiornandoli sulle procedure aziendali adottate nonché sull'evoluzione della normativa;
- la Società e chiunque abbia con essa relazione deve conformarsi alla legge ed evitare condotte volte alla commissione dei reati suelencati. Inoltre, devono essere effettuati appositi controlli periodici idonei ad impedire l'uso dei sistemi informatici volto a commettere i reati di cui al presente paragrafo, adottando e implementando gli adeguati strumenti di *content filtering* nonché informando il personale tramite apposita formazione.

#### **4.8 Reato di Abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato di cui all'art. 25-sexies del Decreto**

Durante la fase di identificazione delle Attività Sensibili, è emerso che non si possa escludere che alcuni dei soggetti che usufruiscono dei servizi della Società siano società quotate sui mercati finanziari e, pertanto, pur in astratto, non si può escludere il rischio che soggetti in posizione apicale o subordinata entrino in possesso di informazioni potenzialmente idonee ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari (c.d. informazioni "price sensitive").

##### *A. Repertorio dei Reati*

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [modificato dal D.Lgs. 107/2018]
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998)

Altre fattispecie:

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

##### *B. Attività Sensibili*

Le Attività Sensibili specificamente individuate in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato sono considerate le seguenti:

- a) Gestione delle notizie verso il pubblico idonee ad incidere sul prezzo di strumenti finanziari
- b) Utilizzo notizie riservate concernenti strumenti finanziari
- c) Gestione della eventuale informativa al mercato

### *C. Controlli preventivi*

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principii di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico, nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società. Inoltre, dovranno essere apposte specifiche clausole nei contratti con i Partners e Consulenti che regolino le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principii contenuti nel Modello.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli Organi Sociali e ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno, nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte:

- a) porre in essere comportamenti tali, da integrare la fattispecie di reato considerata nei precedenti paragrafi della presente sezione della Parte Speciale;
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé la fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali;

### *D. Regole di comportamento*

Ferme restando le regole stabilite dalle procedure interne della Società sono individuati qui di seguito i protocolli generali di controllo circa le modalità di trattamento delle informazioni privilegiate da parte dei Destinatari che, in relazione alle funzioni svolte, si vengano a trovare in possesso di tali informazioni privilegiate.

Con specifico riferimento al **reato di abuso di informazioni privilegiate**, gli Esponenti e i Dipendenti dovranno in particolare comunicare le informazioni privilegiate di cui sono venuti in possesso, nell'esercizio del proprio lavoro, esclusivamente:

- (i) a soggetti interni alla Società, che hanno necessità di conoscerle per motivi anch'essi attinenti al normale esercizio del proprio lavoro, evidenziando la natura riservata delle informazioni;
- (ii) a soggetti terzi, esterni alla Società che hanno necessità di conoscerle per un motivo attinente allo svolgimento del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio svolto da tali soggetti. La comunicazione delle informazioni privilegiate ai soggetti esterni deve comunque avvenire nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Inoltre, gli Esponenti e i Dipendenti dovranno:

- evitare di discutere informazioni privilegiate in locali in cui siano presenti estranei o comunque soggetti che non hanno necessità di conoscere tali informazioni;
- prestare particolare attenzione nell'utilizzo di telefoni cellulari e di telefoni "viva voce", onde evitare che informazioni privilegiate possano essere ascoltate da estranei o comunque da soggetti che non hanno necessità di conoscere tali informazioni;

- evitare di lasciare documentazione contenente informazioni privilegiate in luoghi in cui potrebbe facilmente essere letta da persone che non hanno necessità di conoscere tali informazioni;
- catalogare la documentazione riservata;
- conservare la documentazione riservata in armadi chiusi o, per le strutture che ne siano dotate, negli appositi armadi di sicurezza;
- la documentazione riservata non più necessaria e per la quale non vi siano obblighi di conservazione mediante utilizzo di “distruggi documenti”, laddove disponibili;
- gestire i documenti elettronici contenenti informazioni privilegiate con particolare riservatezza, osservando scrupolosamente anche le disposizioni dettate dalle norme vigenti (quali esemplificativamente il D. Lgs 196/2003 e successive modificazioni, nonché i provvedimenti pertinenti).

Con specifico riferimento al **reato di manipolazione del mercato**, gli Esponenti e i Dipendenti dovranno astenersi dal tenere i seguenti comportamenti:

- diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso internet, o tramite qualsiasi altro mezzo;
- produrre e diffondere studi e ricerche in violazione delle norme, interne ed esterne, specificamente dettate per tale attività e, in particolare, senza comunicare nei modi richiesti dalla normativa gli interessi rilevanti e/o i conflitti eventualmente sussistenti.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell’ambito di ciascuna delle divisioni per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

#### **4.9 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificata dalla L. n. 137/2023]**

##### *A. Repertorio dei Reati*

- **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.).** Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di

polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

- **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.).** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
- **Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.).** Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.
- **Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023].** Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.

### *B. Attività Sensibili*

Date le caratteristiche dell'attività svolta dalla Società e l'improbabile commissione di tali reati non risultano attività sensibili.

### *C. Controlli preventivi*

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- Previsione nel Codice Etico adottato dalla Società di principi volti alla stigmatizzazione di condotte potenzialmente integranti le fattispecie di reato descritte al precedente paragrafo;
- flussi informativi verso l'OdV in merito ad eventuali non conformità/anomalie e/o deroghe ai processi in esame;
- introduzione, da parte della Società, di un Sistema Disciplinare, allegato al Modello, di cui dunque è elemento costitutivo.

### *D. Regole di comportamento*

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le attività devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principi di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico, nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli Organi Sociali e ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno, nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 bis del DLGS. 231/2001);
- porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarli;
- porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali;
- violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nel presente modello.

#### **4.10 Talune fattispecie di cui ai Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto).**

##### *A. Repertorio dei Reati*

- **Art. 171 septies, della L. 633/1941** - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
  - a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
  - b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Il reato in questione si realizza quando i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, non comunicano alla stessa società entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi ovvero quando questi soggetti dichiarano falsamente di aver assolto agli obblighi di contrassegno.

Si precisa che: tale condotta può essere realizzata da produttori o importatori dei supporti; le pene previste sono la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 2.582 a euro 15.493.

- **Art. 171 octies della L. 633/1941** - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. *Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio* La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Il reato in questione si realizza quando, a fini fraudolenti, sono integrate condotte finalizzate a produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Si precisa che: si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque; le pene previste sono la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 2.582 a euro 25.822; la pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

#### *B. Attività Sensibili*

A seguito dell'attenta valutazione delle fattispecie di reato di cui al precedente paragrafo, si ritiene che le Attività Sensibili della Società esposte alla commissione dei Reati sopra enunciati siano le seguenti:

- Gestione dei sistemi informatici e delle reti;
- gestione del sito internet.

Le fattispecie di reato concernenti gli artt. 171 septies e octies appaiono lontane dalla realtà e dal business della Napoli Servizi S.p.A., giacché la stessa non svolge attività di produzione, messa in vendita, importazione, promozione, installazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato. Pertanto, il livello di rischio potenziale di commissione delle stesse si riduce ragionevolmente ad una soglia ritenuta non rilevante.

#### *C. Controlli preventivi*

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- Previsione nel Codice Etico adottato dalla Società di principi volti alla stigmatizzazione di condotte potenzialmente integranti le fattispecie di reato descritte al precedente;
- previsione nell'ambito di contratti con *outsourcer* di servizi IT di una clausola di rispetto delle leggi e normative anti-pirateria, del Modello e del Codice Etico adottati dalla Società, con particolare riferimento alla normativa sul diritto d'autore;
- programma di informazione e formazione dei Dipendenti in merito all'utilizzo degli strumenti aziendali posti a disposizione del personale per lo svolgimento dell'ordinaria attività d'ufficio (ad esempio in merito all'utilizzo delle stampanti, fotocopiatrici, fax, etc.) ed al corretto utilizzo di banche dati e licenze software nel rispetto della normativa sul diritto di autore;
- flussi informativi nei confronti dell'OdV in merito ad eventuali non conformità/anomalie e/o deroghe al processo in esame;
- introduzione, da parte della Società, di un Sistema Disciplinare, allegato al Modello, di cui dunque è elemento costitutivo.

#### *D. Regole di comportamento*

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al

Modello, ai principii di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico, nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società. Inoltre, dovranno essere apposte specifiche clausole nei contratti con i Partners e Consulenti che regolino le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principii contenuti nel Modello.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli Organi Sociali e ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno, nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte:

- a) Porre in essere comportamenti tali, da integrare la fattispecie di reato considerata nei precedenti paragrafi della presente sezione della Parte Speciale;
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé la fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali;

Inoltre, più in dettaglio, è posto a carico dei soggetti sopra indicati (nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte) il divieto:

- Fare uso fraudolento, direttamente o indirettamente, di opere dell'ingegno;
- acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- decodificare abusivamente trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato;
- accedere abusivamente al sito Internet della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettere dati o contenuti multimediali (immagini, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili.

#### **4.11 Le fattispecie previste dall'Art. 25 quaterdecies del D. Lgs. 231/2001**

##### *A. Repertorio dei Reati*

- **Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989).** Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono



puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

- **Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa** (art. 4, L. n. 401/1989). Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi, comunque, organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione 2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

#### *B. Attività Sensibili*

Date le caratteristiche dell'attività svolta dalla Società non risultano attività sensibili.

### *C. Controlli preventivi*

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- previsione nel Codice Etico adottato dalla Società di principi volti alla stigmatizzazione di condotte potenzialmente integranti le fattispecie di reato descritte al precedente paragrafo;
- flussi informativi verso l'OdV in merito ad eventuali non conformità/anomalie e/o deroghe ai processi in esame;
- introduzione, da parte della Società, di un Sistema Disciplinare, allegato al Modello, di cui dunque è elemento costitutivo.

### *D. Regole di comportamento*

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le attività devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principi di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico, nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli Organi Sociali e ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno, nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001);
- porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali;
- violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nel presente modello.

## **4.12 Talune fattispecie di cui ai Reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto).**

### *A. Repertorio dei Reati*

#### (i) Reati previsti dal Codice penale

- **Art. 452 sexies cp - Traffico e abbandono di materiale ad alta radiattività.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Come è chiaro dalla lettera della norma, viene punito il trattamento abusivo (contrario alla legge) di materiale radioattivo. Si noti, che l'evento dannoso provocato dalla condotta dell'agente potrebbe sfociare nella commissione di un reato più grave, ovvero a pene più aspre. Valgono, tuttavia, le considerazioni suesposte circa l'elemento soggettivo richiesto.

- **Art. 452 octies cp - Circostanze aggravanti.** Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Il fine mafioso o l'associazione di più persone ai fini di delinquere comportano un aggravio della pena.

- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018].** Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

(ii) Reati previsti dal DL 152/2006

- **Art. 256 comma 4 del DL 152/2006 – Riduzione sanzioni.** Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o

richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

- **Art. 256 comma 5 del DL 152/2006 – Miscelazione di rifiuti.** Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
- **Art. 258, comma 4, del DL 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.** Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
- **Art. 260, commi 1 e 2, del DL 152/2006 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.** Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

- **Art. 260 bis del DL 152/2006 - False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso, omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto dei rifiuti.** I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a undicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. I criteri di calcolo dei numeri di dipendenti avvengono nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incumbenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

Si applica la pena di cui all' articolo 483 cp a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

- **Art. 279, comma 5, del DL 152/2006** - Sanzioni. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
  - **Art. 727 bis cp - Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Il bene protetto dalla norma non è il singolo esemplare, quanto lo stato di conservazione della specie. Ciò comporta l'inapplicabilità delle sanzioni penali previste (e, quindi, esclude che il reato in esame sia configurabile) ove la condotta vietata abbia ad oggetto un solo esemplare appartenente ad una specie animale o vegetale selvatica protetta.

Tuttavia, pare corretta la costruzione secondo cui vi è punibilità anche a titolo di colpa lieve.

- **Art. 733 bis cp - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.** Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

La norma, estendendo la responsabilità a chiunque dei reati ambientali, ha di fatto previsto che del reato ne possano rispondere anche i soggetti diversi dalle persone fisiche.

La condotta, perché configuri il reato, necessita di un requisito minimo individuato nel deteriorare l'habitat in qualsiasi maniera, ossia nel diminuirne il pregio ambientale, ossia

comprometterne lo stato di conservazione, sicché è penalmente rilevante unicamente la condotta che incide su tale stato mettendo a repentaglio il sito protetto. Ne consegue che, ove il danno arrecato sia esiguo e tale da non poter integrare un deterioramento di una certa consistenza dello stato di conservazione dell'habitat posto all'interno di un sito protetto, è da escludere che possa configurarsi la contravvenzione di cui all'art. 733 bis cp.

- **Art. 1, commi 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150** - Importazione, esportazione, transito di esemplari di specie animali protette. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*
- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di

attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

- **Art. 2, commi 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Importazione, esportazione, transito di esemplari di specie animali protette.** *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*
- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.



- **Art. 3 bis, comma 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150** - Importazione, esportazione, transito di esemplari di specie animali protette. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.
- **Art. 6, comma 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Importazione, esportazione, transito di esemplari di specie animali protette.** Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila<sup>7</sup>.

La normativa disciplina i reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

- Regolamento (CE) n. 338/97 del consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio, il Decreto prevede, a carico dell'ente: sanzioni pecuniarie commisurate alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente (così da garantirne il fine afflittivo), e sanzioni interdittive che, in presenza di determinati presupposti, possono finanche condurre alla interdizione definitiva dell'ente dall'esercizio dell'attività.

- **Art. 137 comma 13 del DL 152/2006 – Scarico in acque marine da parte di navi.** Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Le disposizioni suindicate prevedono il vigente sistema sanzionatorio relativo alla tutela dell'inquinamento delle acque, dei corpi idrici e degli scarichi. A tal fine, è stata introdotta dallo stesso DL 152/2006 una nuova definizione di scarico che si discosta dal passato, riferendosi a “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento

di depurazione". Pertanto, ai sensi dell'art. 137 suindicato, vengono punite condotte che possono consistere, alternativamente, nell'"apertura", ovvero nella "effettuazione" di uno scarico in mancanza di autorizzazione, difformemente da quanto prescritto dall'autorizzazione o dai limiti tabellari indicati nel medesimo DL 152/2006, ovvero nel "continuare ad effettuare" o nel "mantenere" uno scarico preesistente dopo la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

- **Art. 256 del DL 152/2006 (comma 6) - Deposito rifiuti sanitari pericolosi.** Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Il DL 152/2006 prevede le sanzioni applicabili nel caso di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254. Il "deposito temporaneo" è definito nel DL 152/2006 come il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti. Tale deposito temporaneo deve essere effettuato nel rispetto delle norme tecniche di riferimento.

- **Art. 279, comma 5 del DL 152/06 - Superamento dei valori limite di emissione e di qualità dell'aria/sanzioni.** Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa<sup>8</sup>.

La norma suindicata introduce il vigente sistema sanzionatorio relativo alla tutela dell'aria e alla riduzione delle emissioni in atmosfera. Nello specifico, essa punisce il superamento dei valori limite di emissione qualora esso determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, intendendosi per "emissione" qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico, e per "inquinamento atmosferico" ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o più sostanze in quantità e caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente.

- **Art. 8, commi 1, 2 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 - Inquinamento doloso provocato dalle navi.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri

---

<sup>8</sup> Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'*art. 4* sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

La norma in esame punisce il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave (qualora la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione), che, dolosamente, versino (o ne causino lo sversamento) idrocarburi o sostanze liquide nocive indicati rispettivamente negli allegati I e II del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202, nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78; nelle acque territoriali; negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale; in alto mare.

- **Art. 9 commi 1, 2 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 - Inquinamento colposo provocato dalle navi.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'*art. 4* sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

La norma in esame punisce il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave (qualora la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione), che, per colpa, versino (o ne causino lo sversamento) idrocarburi o sostanze liquide nocive indicati rispettivamente negli allegati I e II del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202, nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78; nelle acque territoriali; negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale; in alto mare.

- **Art. 3 comma 6 della legge 549 del 28 dicembre 1993 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.** Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

La norma in esame punisce chiunque produce, consuma, importa, esporta, detiene, commercializza le sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge 549 del 28 dicembre 1993, vietando, inoltre, l'autorizzazione di impianti che prevedono l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella.

### *B. Attività Sensibili*

A seguito dell'attenta valutazione delle fattispecie di reato di cui al precedente paragrafo, si ritiene che le Attività Sensibili della Società, in quanto maggiormente esposte alla commissione dei Reati sopra enunciati, siano quelle descritte qui di seguito:

- Gestione dei rifiuti (classificazione, raccolta, deposito temporaneo e conferimento);
- gestione rapporti con fornitori e Consulenti (qualifica e monitoraggio dei fornitori di servizi critici riguardanti l'aspetto ambientali; in particolare, delle autorizzazioni di trasportatori e destinatari dei rifiuti, e la qualifica di eventuali consulenti esterni che operino l'attività di classificazione del rifiuto);
- servizi di manutenzione stradale e immobili comunali
- servizi di pulizia, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione
- servizi di manutenzione del verde
- gestione parco automezzi
- smaltimento rifiuti

### *C. Controlli preventivi*

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- Esplicita previsione nel Codice Etico adottato dalla Società di principi volti alla tutela e rispetto dell'ambiente;
- formalizzazione di un piano di formazione del personale, consuntivazione e controllo;
- flusso informativo verso l'OdV inerente alla gestione dell'aspetto ambientale;
- introduzione, da parte della Società, di un Sistema Disciplinare, allegato al Modello, di cui è elemento costitutivo;
- implementazione e monitoraggio della raccolta differenziata e dei rifiuti speciali;
- implementazione delle regole di identificazione e assunzione di soggetti esterni per la raccolta di rifiuti speciali.

#### *D. Regole di comportamento*

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principi di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico, nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli Organi Sociali e ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno, nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte:

- (a) porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate nel precedente paragrafo della presente sezione della Parte Speciale;
- (b) porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- (c) porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali.

In particolare, è posto a carico dei soggetti sopra indicati (nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte) l'obbligo di:

- Attenersi alle disposizioni e le istruzioni impartite dalle funzioni responsabili;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente;
- partecipare ai programmi di formazione;
- informare l'OdV con riguardo ad ogni notizia di eventuali situazioni di pericolo per l'ambiente;
- astenersi dal miscelare rifiuti pericolosi;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti (trasportatori, recuperatori/smaltitori finali), anche attraverso l'acquisizione e la verifica delle comunicazioni, iscrizioni, autorizzazioni ambientali da questi effettuate e acquisite;
- inserire, nei contratti da concludersi con i fornitori di servizi per la gestione dei rifiuti, specifiche clausole attraverso le quali la Società si riserva il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse.

#### **4.13 Contrabbando (Art. 25- sexiesdecies) aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020**

##### *A Repertorio dei Reati*

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;
  - b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
  - c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
  - d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
  - e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
  - f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102;
- b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale

- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
- b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
- c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale

- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

- a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale

- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita

- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140

- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943)

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943)

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943)

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943)

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi



convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione).

- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943)

Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

- a) Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:
  - a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
  - b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
  - c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
  - d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
  - e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato.

### *B. Attività Sensibili*

Le fattispecie di reato di cui sopra appaiono lontane dalla realtà e dal settore della Napoli Servizi S.p.A., giacché la stessa non svolge attività di intermediazione commerciale. Pertanto, il livello di rischio potenziale di commissione delle stesse si riduce ragionevolmente ad una soglia ritenuta non rilevante.

### *C. Controlli preventivi*

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- Esplicita previsione nel Codice Etico di principi e regole di condotta in relazione al trasparente svolgimento delle operazioni ed alle relazioni con clienti e fornitori;
- tracciabilità delle operazioni eseguite, del ciclo attivo e passivo, e archiviazione della documentazione a supporto;
- flussi informativi nei confronti dell'OdV, periodici e "ad evento", in merito ad eventuali non conformità/anomalie e/o deroghe al processo in esame;
- corretta registrazione di tutti i fatti amministrativi e tenuta dei documenti e dei registri contabili in conformità alla normativa civile e fiscale;
- archiviazione della documentazione fiscale;
- introduzione, da parte della Società, di un Sistema Disciplinare, allegato al Modello, di cui dunque è elemento costitutivo.

### *D. Regole di comportamento*

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principi di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico, nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli Organi Sociali e ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno, nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte:

- a) porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate nel precedente paragrafo della presente sezione della Parte Speciale;
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali.

## **5 Parte Speciale I: Reati in danno della PA (art. 24 del Decreto)**

### **5.1 Funzione della parte speciale I**

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i DESTINATARI, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità pubbliche di Vigilanza, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Sono tenuti all'osservanza delle medesime norme comportamentali, agli stessi principi ed alle regole di seguito definite i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori che esplicano per conto della Napoli Servizi S.p.A. attività aventi ad oggetto rapporti ed adempimenti verso la Pubblica Amministrazione (come infra definita).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire i protocolli e le procedure che i Dipendenti, gli Esponenti Aziendali/Soggetti Apicali e i Collaboratori della Napoli Servizi S.p.A. devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente sezione, inoltre, racchiude in un apposito capitolo, la parte che integra il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 al fine di definire misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno della Napoli Servizi S.p.A.;

### **5.2 Ambito di applicazione**

La presente Parte Speciale, nella sua formulazione completa, si applica a tutte le Aree, Servizi o unità organizzative della Napoli Servizi S.p.A. che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover gestire rapporti e adempimenti verso soggetti pubblici, ivi inclusi i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e le Autorità pubbliche di Vigilanza (d'ora in poi "Pubblica Amministrazione").

Ai fini del presente documento si intendono per Pubblica Amministrazione, in via esemplificativa:

- i soggetti pubblici, ossia, principalmente, membri del Parlamento della Repubblica Italiana, le amministrazioni pubbliche, quali le amministrazioni dello Stato, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale;

- i pubblici ufficiali, ossia coloro che, pubblici dipendenti o privati, possano o debbano formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi<sup>9</sup> o certificativi<sup>10</sup>, nell'ambito di una potestà di diritto pubblico;
- gli incaricati di pubblico servizio, ossia coloro che prestano un servizio pubblico ma non sono dotati dei poteri del pubblico ufficiale ovvero che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, non esercitano i poteri tipici di questa e non svolgono semplici mansioni d'ordine, né prestano opera meramente materiale;
- le Autorità pubbliche di Vigilanza, ossia, quegli enti dotati di particolare autonomia e imparzialità il cui obiettivo è la tutela di alcuni interessi di rilievo costituzionale, quali il buon andamento della Pubblica Amministrazione, la libertà di concorrenza, la tutela della sfera di riservatezza professionale, la tutela dei mercati finanziari ecc.;
- gli Organi della Magistratura di ogni ufficio, ordine e grado;
- gli Organi di Polizia di ogni ordine.

In via meramente esemplificativa, si specifica che i rapporti e gli adempimenti di cui al presente documento vengono in rilievo in occasione di:

- erogazione di contributi da parte di enti pubblici per la realizzazione di prodotti realizzati e/o servizi prestati dalla Napoli Servizi S.p.A.;
- gestione degli affari legali, fiscali e societari: Camera di Commercio, Tribunale, Ufficio del Registro, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Notai, ecc.;
- gestione amministrativa, previdenziale ed assistenziale del personale: Ministero del Lavoro, INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, Centro provinciale per l'Impiego, ecc.;
- ottenimento e/o rinnovo di autorizzazioni, concessioni, licenze, ecc., autorità locali, ARPA, ASL, VVFF, ecc.;
- visite ispettive, procedure istruttorie e simili: INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, funzionari competenti in materia ambiente, sicurezza e sanità, ecc.;
- rapporti con rappresentanti del Parlamento della Repubblica Italiana o del Governo;
- organizzazione di eventi: autorità locali, giornalisti, Soprintendenza ai beni Artistici, SIAE, soggetti pubblici/incaricati di pubblico servizio controparti contrattuali o ospiti dell'evento stesso, ecc.;

---

<sup>9</sup> Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che si trovano su un piano non paritetico rispetto all'autorità (cfr. Cass., Sez. Un. 11/07/1992, n. 181).

<sup>10</sup> Rientrano nel concetto di poteri certificativi tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.

- contenzioso in materia civile, penale, amministrativa, ecc.: giudici, funzionari della magistratura, ecc.;
- comunicazione di dati societari/aziendali di qualsiasi natura: rapporti con Autorità Garante per la Privacy, Autorità per la concorrenza ed il mercato, Borsa Italiana, ecc..

La Napoli Servizi S.p.A. adeguerà il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento e, laddove necessario, lo integrerà/implementerà con apposite normative interne che tengano conto delle singole specificità.

### **5.3 Le fattispecie dei reati nei rapporti con la P.A. (art. 24, 25 del d.lgs. 231/2001). Esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Napoli Servizi S.p.A.**

La presente Parte Speciale si riferisce sia alle fattispecie di reato realizzabili nell'ambito di rapporti tra la Napoli Servizi S.p.A. e la Pubblica Amministrazione, previste dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001. A seguire sono riportate le tipologie di reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose.

#### *A. Repertorio dei Reati*

- **Art. 316 bis cp - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee.** Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La condotta sanzionata penalmente consiste nell'aver mutato la destinazione di finanziamenti, sovvenzioni o contributi, ricevuti per uno specifico fine e/o attività dallo Stato, da altri enti pubblici o delle Comunità Europee. Il delitto si consuma se anche solo una parte dei fondi ricevuti viene distratta ad altri fini, oppure la parte utilizzata allo specifico fine abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata, e la differenza venga diversamente impiegata.

Tenuto conto che il momento consumativo del Reato coincide con la fase esecutiva, e cioè si realizza solo in un momento successivo al conseguimento dei fondi, a prescindere dalle modalità di conseguimento, il Reato può essere integrato anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato, nel caso in cui non siano destinati alle finalità per le quali erano stati erogati.

- **Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche.** Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La

pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Tale fattispecie di reato si realizza nei casi in cui la Società (anche tramite un soggetto esterno) – mediante l'utilizzo di dichiarazioni (scritte o orali) o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – consegua per sé o per altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, da enti pubblici o dall'Unione Europea. Il momento consumativo del reato coincide con l'ottenimento delle erogazioni. Ad esempio, si ricadrebbe nella fattispecie in esame se un Dipendente, per far ottenere un finanziamento alla Napoli Servizi S.p.A., attestasse circostanze non vere, ma conformi a quanto richiesto dalla PA erogatrice, raggiungendo l'obiettivo di far conseguire alla Società il finanziamento.

Tale ipotesi di reato è speciale rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata di cui all'art. 640 bis del cp. Si tratterà di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato tutte le volte che la condotta illecita venga posta in essere con le specifiche modalità previste dalla norma; si ricadrà, invece, nell'ipotesi di truffa aggravata (fattispecie più generale e più grave) qualora gli strumenti ingannevoli usati per ottenere le erogazioni pubbliche siano riconducibili, a differenza di quelli considerati nell'art. 316 ter, alla nozione di "artifici o raggiri" richiamata dall'art. 640 bis.

La fattispecie in esame si configura come ipotesi speciale anche nei confronti del Reato di truffa in danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1), nel quale l'elemento distintivo è dato non più dall'artificio o raggiri, bensì dal tipo di profitto conseguito ai danni della PA ingannata, che nella truffa non consiste nell'ottenimento di un'erogazione, ma in un generico profitto di qualsiasi altra natura.

- **Art. 640 cp comma 2 n. 1 - Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee.** Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.] La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

La condotta incriminata consiste nel porre in essere specifiche attività ingannatorie ("artifici o raggiri"), compreso il silenzio su circostanze che devono essere rese note, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o alle Comunità Europee), ottenendo indebitamente un profitto, per sé o per altri. Si tratta di una fattispecie generica di truffa (art.640), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria è arrecato allo Stato, ad altro ente pubblico o alle Comunità Europee.

Il Reato potrebbe realizzarsi, ad esempio, da parte di una società che predisponga documenti o dati contenenti informazioni non veritiere per partecipare a una procedura di gara ed ottenerne l'aggiudicazione, qualora proprio in conseguenza di tali documenti risulti aggiudicataria.

- **Art.640 bis cp - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.** La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati, ovvero altre erogazioni, comunque denominate, concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee. È, come detto, un'ipotesi generale rispetto all'ipotesi speciale di cui all'art. 316 ter cp.

- **Art.640 ter cp - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.** Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 5 1,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'art.61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età e numero 7.

Tale fattispecie di reato si realizza quando, attraverso l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico, o attraverso l'indebito intervento su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, il soggetto procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato di frode ha pressoché i medesimi elementi costitutivi della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe direttamente una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione; cosicché la fattispecie non richiede che si sia prodotto direttamente su chicchessia alcun errore circa la realtà dei fatti.

In concreto il Reato si configura, ad esempio, qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico dell'ente erogatore ed inserito un importo superiore a quello ottenuto effettivamente.

- **Art. 356 cp - Frode nelle pubbliche forniture [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020].** Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente;

- **Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti** [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]. Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.
- **Art. 353-bis Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente** [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
- **Art. 317 cp. - Concussione [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]**. Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
- **Art. 318 cp - Corruzione per l'esercizio della funzione. [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]**. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.
- **Art. 319 cp - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]**. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.
- **Art. 319 bis cp - Circostanze aggravanti**. La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Il Reato di cui all'art. 318 cp è di mera condotta poiché si perfeziona alternativamente o con l'accettazione della promessa o con il ricevimento dell'utilità promessa, condotta che viene quindi integrata attraverso un accordo fra il corrotto ed il corruttore, ovvero quando avviene concretamente la remunerazione con denaro o altra utilità. Di conseguenza, la retribuzione deve essere indebita, cioè priva di una qualsiasi giustificazione da parte dell'ordinamento.



La fattispecie prevista dall'art. 319 si può realizzare, ad esempio, in ipotesi di partecipazione a gare bandite da un ente pubblico allorquando vengano fatte offerte di danaro o di altra utilità ai rappresentanti della PA al fine di aggiudicarsi la commessa.

La ratio dell'incriminazione della corruzione si ravvisa nella necessità di impedire e contrastare il discredito che tale reato proietta sull'intera categoria dei pubblici funzionari e, di conseguenza, sulla stessa P. A., che viene qui tutelata sotto il profilo del buon andamento e dell'imparzialità, che si specificano nell'esigenza che la condotta dei pubblici funzionari sia indirizzata alla realizzazione degli interessi e delle finalità proprie della PA, in ossequio ai principii di correttezza in assenza di vantaggi personali.

L'attività delittuosa del funzionario pubblico può estrinsecarsi sia in un atto d'ufficio (ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio, un pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). La figura rilevante è inoltre, solo quella del "pubblico ufficiale".

- **Art. 319 ter cp - Corruzione in atti giudiziari.** Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

La norma non distingue, come possibili autori del reato, fra pubblici funzionari di diversa specie.

Questa condotta è, quindi, ipotizzabile, ad esempio, nel caso in cui una società sia implicata in una causa civile o penale e, al fine di ottenere un vantaggio, corrompa un funzionario pubblico al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento. Inoltre, potrebbe, ad esempio, corrompersi un cancelliere del tribunale affinché accetti, seppur fuori termine, memorie o altri documenti, consentendo così di superare l'ostacolo rappresentato da limiti temporali tassativamente previsti per legge.

- **Art. 319 quater cp - Induzione indebita a dare o promettere utilità.** articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015/Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000".

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

In particolare, ci si riferisce alla condotta del pubblico funzionario che prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge per ricevere il pagamento, o la promessa indebita di denaro, o altra utilità. Si tratta pur sempre della prospettiva di un male, ma,

nella specie, questo non è ingiusto (come nel caso del reato di concussione) ed anzi il soggetto che lo dovrebbe legittimamente subire mira ad evitarlo, consentendo l'indebita richiesta. Ne consegue che il "*discrimen*" tra la fattispecie di cui all'art. 317 cp (concussione) e quella di cui all'art. 319 quater cp qui in esame, non attiene all'intensità psicologica della pressione esercitata, ma alla qualità di tale pressione: minaccia o meno in senso giuridico. Proprio sulla base di tali considerazioni, il soggetto indotto nel caso di cui all'art. 319 quater cp non può più essere considerato come vittima, bensì soggetto attivo del reato in quanto mira ad un risultato illegittimo a lui favorevole.

- **Art. 320 cp - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.** Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato (cioè di soggetto legato alla PA da un contratto d'impiego).

- **Art. 321 cp - Pene per il corruttore.** Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319-bis, nell' art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'articolo 319 bis, nell'art. 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale, o all'incaricato di un pubblico servizio, denaro o altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe commette un'autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi contemplati negli articoli sopra richiamati.

- **Art. 322 cp - Istigazione alla corruzione.** Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tenga il comportamento incriminato dall'art. 321 (e cioè attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli. Tale ipotesi, si concretizza, ad esempio, quando all'offerta ad un funzionario da parte di una società per garantirsi l'aggiudicazione di una gara, si contrapponga il rifiuto del funzionario stesso.

- Art. 322 bis cp Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358);

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali (357) e degli incaricati di un pubblico servizio (358) nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.

La differenza tra la condotta concussoria del pubblico ufficiale e la condotta corruttiva (artt. 318 e 319 cp) del medesimo non sta nel diverso soggetto che assume l'iniziativa dell'offerta-riciesta di denaro, bensì nella posizione di supremazia incontrastabile del pubblico ufficiale; il quale viene a trovarsi in condizione di abusare (o minacciare di abusare) della propria pubblica potestà nei confronti del privato, senza che questo abbia possibilità di autodifesa.

Occorre precisare che con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 il reato di concussione è stato limitato alla sola ipotesi del pubblico ufficiale (e non più anche nell'ipotesi di incaricato di un pubblico servizio) che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, "costringe" taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità. Si evidenzia che sebbene l'espressione "costringe" comprenda tanto la violenza fisica quanto quella morale, il termine, calato in un contesto in cui la costrizione deve, comunque, essere una condotta rientrante nel potere dell'agente, ha una portata semantica sicuramente più ristretta, essendo arduo immaginare che nell'art. 317 cp la costrizione possa configurarsi come violenza fisica.

Resta, quindi, nell'ambito operativo dell'art. 317 cp, la violenza morale, che, per definizione, si manifesta attraverso la prospettazione di un danno ingiusto, cioè di una minaccia in senso proprio. Di conseguenza integra costrizione ai sensi dell'attuale art. 317 cp qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri che si risolva nella prospettazione esplicita o implicita, di un male ingiusto recante danno patrimoniale o non patrimoniale, costituito da danno emergente e da lucro cessante.

L'art. 322 bis incrimina, altresì, tutti coloro che compiano le attività di cui agli artt. 321 e 322 nei confronti delle persone suddette. Inoltre, l'art. 322 bis incrimina l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità *"a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali"*.

Dal momento che potrebbe non essere agevole individuare funzioni "corrispondenti" a quelle di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio in Stati con ordinamenti spesso eterogenei, la questione dovrà essere affrontata ad hoc caso per caso.

- **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019].** Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi

indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

- **Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020].** Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi
- **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020].** Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000
- **Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020].** Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità

#### *B. Attività Sensibili*

Con riferimento alle fattispecie di reato di cui al precedente paragrafo, la Società ha considerato come Attività Sensibili tutte quelle attività che comportano, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, l'instaurazione di rapporti con la PA, nonché la gestione di quei processi aziendali le cui attività possono concorrere, direttamente o indirettamente, alla commissione dei già menzionati Reati, e in particolare:

- a) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici e/o comunque con soggetti competenti, esemplificativamente per l'ottenimento e/o l'emanazione e/o la richiesta e/o l'invio inerente provvedimenti, atti, documenti, certificazioni, autorizzazioni, atti di assenso, pareri, mancate obiezioni, licenze, concessioni *et similia* per l'esercizio delle attività; gestione degli omaggi, delle eventuali borse di studio, delle liberalità e delle donazioni**

L'Attività Sensibile di cui alla precedente lettera a) è riferibile, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie di Reati Presupposto:

- Corruzione per l'esercizio della funzione;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- Istigazione alla corruzione;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità.

**b) Gestione dei controlli/ispezioni e dei rapporti con gli Enti connessi e con tutte le pubbliche autorità, anche sovranazionali, con particolare riferimento – a titolo esemplificativo ma non esaustivo - al controllo della sicurezza dei luoghi di lavoro e della tutela ambientale, nonché ad altri eventuali controlli/ispezioni**

L'Attività Sensibile di cui alla precedente lettera b) è riferibile, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie di Reati Presupposto:

- Corruzione per l'esercizio della funzione;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- Istigazione alla corruzione;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità.

**c) Assegnazione/gestione degli incarichi e delle consulenze finalizzate alla gestione dei rapporti con soggetti pubblici nello specifico caso delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività**

L'Attività Sensibile di cui alla precedente lettera c) è riferibile, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie di Reati Presupposto:

- Corruzione per l'esercizio della funzione;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- Corruzione in atti giudiziari;
- Istigazione alla corruzione;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità.

**d) Partecipazione a bandi e/o selezioni e/o procedure per l'assegnazione di pubbliche forniture e/o servizi anche con riferimento alle eventuali ipotesi di costituzione e partecipazione a RTI/ATI**

L'Attività Sensibile di cui alla precedente lettera d) è riferibile, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie di Reati Presupposto:

- Corruzione per l'esercizio della funzione;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- Istigazione alla corruzione;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

- e) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nel caso di vittoria di un bando di gara/procedura/selezione, di eventuali contenziosi giudiziari e stragiudiziali relativi – a titolo esemplificativo e non esaustivo - all'esecuzione di tali forniture e/o servizi, gestione dei rapporti contrattuali e/o convenzionali, eventuali comodati di attrezzature in proprio o in nome e/o per conto di chi usufruisce dei servizi della Società, gestione dei rapporti di sorveglianza previsti dalla legge**

L'Attività Sensibile di cui alla precedente lettera e) è riferibile, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie di Reati Presupposto:

- Corruzione in atti giudiziari;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- Corruzione per l'esercizio della funzione;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- Istigazione alla corruzione.

**f) Richiesta di finanziamenti**

L'Attività Sensibile di cui alla precedente lettera f) è riferibile, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie di Reati Presupposto:

- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni;
- Malversazione a danno dello Stato;
- Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- Corruzione per l'esercizio della funzione;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- Istigazione alla corruzione;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità.

**g) Gestione dell'organizzazione di eventi, seminari, corsi di formazione accreditati**

L'Attività Sensibile di cui alla precedente lettera g) è riferibile, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie di Reati Presupposto:

- Corruzione per l'esercizio della funzione;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- Istigazione alla corruzione;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico;

**h) Gestione della liquidità e contabilità**

L'Attività Sensibile di cui alla precedente lettera h) è riferibile, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie di Reati Presupposto:

- Corruzione per l'esercizio della funzione;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio,
- Istigazione alla corruzione;
- Corruzione in atti giudiziari;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

**i) Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria**

L'Attività Sensibile di cui alla precedente lettera i) è riferibile, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie di Reati Presupposto:

- Corruzione per l'esercizio della funzione;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- Istigazione alla corruzione;
- Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

**j) Assegnazione/gestione degli incarichi e delle consulenze**

L'Attività Sensibile di cui alla precedente lettera j) è riferibile, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie di Reati Presupposto:

- Corruzione per l'esercizio della funzione;
- Corruzione per l'esercizio della funzione;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Corruzione in atti giudiziari;
- Istigazione alla corruzione;
- Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

**k) Gestione affari legali ed attività giudiziale e stragiudiziale**

L'Attività Sensibile di cui alla precedente lettera k) è riferibile, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie di Reati Presupposto:

- Corruzione in atti giudiziari;
- Corruzione per l'esercizio della funzione;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- Istigazione alla corruzione;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità.



Le sopra indicate Attività Sensibili, individuate con rispetto alla prevenzione della commissione di Reati Presupposto, sono oggetto di costante attenzione e monitoraggio nell'ottica di un continuo miglioramento anche alla luce della possibile evoluzione internazionale dell'attività e, comunque, della dimensione internazionale di alcuni dei soggetti che usufruiscono dei servizi della Società.

### *C. Controlli preventivi*

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui al presente paragrafo, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- Esplicita previsione nel Codice Etico adottato dalla Società di principi volti a regolare i rapporti con la PA secondo criteri di correttezza, lealtà e trasparenza e del divieto di pratiche corruttive al fine di ottenere vantaggi personali o per l'azienda stessa;
- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili mediante apposito mansionario, procure, deleghe; in particolare, (i) i Dipendenti che intrattengono per conto della Napoli Servizi S.p.A. rapporti negoziali con la PA nazionali, devono essere dotati di procura formale; (ii) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della Società nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione; (iii) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma aziendale; (iv) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato, precisandone i limiti e il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente; (v) al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite; (vi) la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti; (vii) le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate; (viii) qualsiasi comportamento tenuto dal procuratore/delegato in violazione dei limiti assegnatigli o di altre disposizioni di legge o aziendali, con particolare riferimento ai comportamenti che possano fondatamente coinvolgere la Società nel compimento di reati nei rapporti con la PA è causa di revoca immediata di tutti i poteri conferiti all'interessato;
- controllo della documentazione aziendale e, in particolare, delle fatture passive;
- definizione di regole che stabiliscano controlli in merito alla congruità, tecnica ed economica, dei contratti di consulenza in corso rispetto alle condizioni del mercato;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni;
- tracciabilità delle operazioni eseguite;
- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi di selezione, assunzione e incentivazione del personale;
- formalizzazione del processo relativo all'assolvimento degli adempimenti amministrativi, contributivi e assicurativi relativi al personale dipendente (predisposizione, verifica e autorizzazione delle comunicazioni/dichiarazioni da trasmettere agli enti previdenziali e assistenziali);

- definizione delle responsabilità coinvolte nella gestione dei flussi finanziari con particolare riguardo ai livelli autorizzativi e formalizzazione del relativo processo;
- verifiche periodiche volte a constatare la persistenza dei requisiti previsti da autorizzazioni e/o prescrizioni;
- specifiche attività di controllo gerarchico su documentazione da presentare;
- adeguato riscontro delle password di abilitazione per l'accesso ai sistemi informativi della PA possedute, per ragioni di servizio, da determinati dipendenti appartenenti a specifiche funzioni/strutture aziendali;
- previsione di flussi informativi nei confronti dell'OdV con particolare riguardo a donazioni di beni, richieste esplicite o implicite di benefici da parte di un componente della PA, rilievi significativi evidenziati da Autorità ispettive esterne;
- adozione e implementazione di specifici protocolli in materia di: (i) verifiche e ispezioni da parte di Pubbliche Autorità;
- introduzione, da parte della Società, di un Sistema Disciplinare, allegato al Modello, di cui dunque è elemento costitutivo.

#### *D. Regole di comportamento*

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principi di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico, nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli Organi Sociali e ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno, nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte:

- divieto per tutti i Destinatari del Modello di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventare tali;
- divieto di generare qualsiasi situazione di conflitto di interessi e/o incompatibilità e/o preclusione nei confronti della Pubblica Amministrazione e/o nei confronti di qualunque autorità preposta in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- divieto effettuare prestazioni in favore di *outsourcers*, Consulenti, Partner e Collaboratori in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- divieto di effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio la promessa di assunzione) a funzionari pubblici incaricati anche dei controlli

nell'ambito delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

- divieto di distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi, vale a dire, ogni forma di regalo, compenso o altra utilità, anche sotto forma di sconto eccedente le normali relazioni di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti sono caratterizzati sempre per l'esiguità del loro valore e devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare verifiche al riguardo. Occorre in ogni caso rispettare le previsioni dei codici di comportamento e/o deontologici pertinenti.
- Inserimento di clausole contrattuali volte a sanzionare, se opportuno, Collaboratori esterni e Partners per tutti i comportamenti indicati sopra:

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti è, altresì, opportuno che:

- i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione e con riferimento alle autorità preposte alla vigilanza sulle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro per le aree di attività a rischio siano tracciabili;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni (a qualunque titolo questi vengano fatti anche in materia di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito o dei criteri per determinarlo;
- nessun tipo di pagamento, fatti salvi i casi ammessi dalla legge, sia effettuato in contanti o in natura;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione rispetto ad adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti), devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste dalla Società per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

In termini generali è previsto che tutti i contratti, gli accordi ed in generale i documenti che comportino l'assunzione di obblighi, oneri, vincoli a carico della Società, nonché le richieste di autorizzazione e in generale l'intrattenimento di rapporti con la Pubblica Amministrazione, devono essere esaminati dalle competenti funzioni aziendali in ragione di quanto disposto dalle vigenti procedure aziendali al fine di valutare la conformità rispetto al presente Modello ed al Codice Etico, oltreché alle norme che regolano le singole fattispecie.

#### *E. Protocolli e Flussi informativi all'OdV*

Con particolare riferimento ad alcune specifiche tipologie di Rapporti Diretti con la Pubblica Amministrazione sono, inoltre individuati ulteriori protocolli specifici di controllo, come segue.

Con riferimento alla **partecipazione a bandi e/o selezioni e/o procedure per l'assegnazione di pubbliche forniture e/o servizi anche con riferimento alle eventuali ipotesi di costituzione e partecipazione a RTI/ATI:**

- Verifica della corretta applicazione della normativa sui contratti con la PA (anche per il tramite di RTI/ATI) sia con riferimento alla fase di ricezione della informazione circa la natura del bando/procedimento cui si vorrà partecipare anche in forma associata (ovvero il modo con cui si è venuti a conoscenza del bando/procedimento), sia con riferimento alla valutazione del bando/procedimento stesso, alla sua approvazione, che alla predisposizione e spedizione della documentazione all'Ente (o alla capofila) che indice il relativo bando e/o che indice la procedura;
- verifica dell'esistenza di eventuali conflitti d'interesse e/o incompatibilità e/o preclusioni con riferimento anche alla possibilità di partecipare o meno al bando/procedimento;
- effettuare controlli sulla documentazione attestante l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ai bandi/procedimenti, le delibere autorizzative alla partecipazione alla gara;
- verifica dell'integrità della busta accompagnatoria della documentazione necessaria per partecipare al bando;
- verifica delle modalità autorizzative e di monitoraggio effettuate dalle funzioni apicali sui bandi/procedimenti;
- controllo dei poteri anche con riferimento alla verifica delle firme autorizzative per i bandi/procedimenti vinti e per quelli in cui si procede alla partecipazione.

Con riferimento alla **gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nel caso di vittoria di un bando di gara/procedura/selezione e di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali relativi – a titolo esemplificativo e non esaustivo - all'esecuzione di tali forniture e/o servizi, gestione dei rapporti contrattuali e/o convenzionali, eventuali comodati di attrezzature in proprio o in nome e/o per conto di utenti, gestione dei rapporti di sorveglianza previsti dalla legge:**

- invio e ricezione di comunicazione da e verso la PA e/o la RTI/ATI Capofila, in forma scritta e devono fare capo all'organo amministrativo;
- Verifica periodica da parte del delegato nella gestione del rapporto con la Pubblica amministrazione e informativa all'Organismo di Vigilanza della Società circa l'andamento del rapporto e le eventuali problematiche riscontrate, coerentemente alle modalità di esecuzione di tale rapporto stabilite dal bando;
- informativa immediata su eventuali contenziosi/contestazioni, che devono essere portati immediatamente a conoscenza dell'organo amministrativo o del Direttore Generale, del proprio Responsabile di funzione e di competenza, nonché portati all'attenzione, per iscritto, dell'Organismo di Vigilanza.

Con riferimento a **richieste di finanziamenti:**

- Qualsiasi richiesta di finanziamenti da parte di organismi nazionali e dell'Unione Europea deve avvenire per iscritto (ivi inclusi i programmi di sviluppo, finanziari e di crescita);

- la documentazione redatta ed in genere ogni altra informazione formalizzata così come tutte le attività di rendicontazione connesse alla destinazione e/o utilizzo dei finanziamenti, devono contenere elementi assolutamente veritieri e devono essere coerenti all'oggetto per cui sono stati richiesti. A tal fine tutta l'attività di rendicontazione prodotta dalla Società deve essere archiviata in un apposito fascicolo.
- Applicazione del Protocollo n. 5 RICHIESTA ACQUISIZIONE GESTIONE CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

Con riferimento alla **g) gestione dell'organizzazione di eventi, seminari, corsi di formazione accreditati:**

- gestione e organizzazione di eventi e i relativi accordi con i Partner, collaboratori a qualsiasi titolo definiti per iscritto, con l'evidenziazione di tutte le condizioni - o dei criteri per determinarle - dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate; devono altresì essere rispettate le disposizioni, anche deontologiche, vigenti e pertinenti.
- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito o dei criteri per determinarlo;
- assicurazione che le dichiarazioni rese come risultati di tali eventi e/o riunioni scientifiche o altro in genere, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- formalizzare – sentito l'Organismo di Vigilanza - controlli volti alla verifica dell'effettiva conoscenza sia del Modello, controllo che del Codice Etico da parte di tutte le funzioni, anche tramite programmi di informazione-formazione periodica di consiglieri, di soggetti apicali e dipendenti in genere sui reati contro la Pubblica Amministrazione, e relativi sistemi sanzionatori.

Con particolare riferimento ad alcune specifiche tipologie di rapporti intrattenuti dalla Società con la Pubblica Amministrazione al fine di svolgere attività ulteriori sono, inoltre individuati ulteriori protocolli specifici di controllo, come segue.

Con riferimento alla **Gestione finanziaria e contabilità:**

- verifica della corrispondenza tra accordi, ordini di acquisto, fatturazioni, pagamenti relativi anche alle somme da versare al fisco, agli enti previdenziali;
- analisi dei principali indicatori del Sistema di Controllo di Gestione e reporting;
- effettuare controlli sui report gestionali, flussi finanziari e riconciliazioni bancarie;
- effettuare controlli sulla documentazione inerente gli adempimenti cui è tenuta la Società.

Con riferimento all'**assegnazione/gestione degli incarichi e delle consulenze:**

- verifica della corretta applicazione del Modello e del Codice Etico con riferimento alla selezione e valutazione del fornitore, ricezione e valutazione della offerta, approvazione della stessa, fatturazione e relativa contabilizzazione dell'IVA e/o di altre voci richieste dalla legge;
- redazione per iscritto dei contratti tra Società e gli *outsourcers*, i Consulenti e i Partner, ove possibile, in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato al successivo punto;

- inserimento di *apposita dichiarazione* di *outsourcers*, Consulenti, Partner e i Collaboratori nei contratti con questi conclusi, nella quale tali soggetti affermino di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la Società e di impegnarsi al rispetto del Decreto o dei suoi principi.

Con riferimento alla **gestione dell'omaggistica, delle eventuali borse di studio, delle liberalità e delle donazioni:**

- divieto di effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio la promessa di assunzione) a funzionari pubblici;
- divieto di distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi, vale a dire, ogni forma di regalo, compenso o altra utilità, anche sotto forma di sconto eccedente le normali relazioni di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda.

## **6 Parte Speciale II: Delitti informatici e trattamento illecito dei dati**

### **6.1 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE II**

In ottemperanza del Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001 e norme collegate in tema di responsabilità amministrativa degli enti, la Napoli Servizi S.p.A. di seguito anche la "Società") ha predisposto il Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello").

Scopo del presente Protocollo è disciplinare l'attività in oggetto sotto l'aspetto procedurale e decisionale, al fine di prevedere:

- un completo e rigoroso monitoraggio del processo nel suo complesso;
- misure organizzative volte alla ragionevole prevenzione delle ipotesi di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001, e norme ad esso collegate, a scongiurare la c.d. "colpa da organizzazione" della Società.

Il presente protocollo, in applicazione alle disposizioni del Modello, disciplina in particolare gli aspetti inerenti il comportamento da tenere al fine di contrastare violazioni del GDPR 679/16 e succ. mod. o int. e fenomeni di criminalità informatica o similari.

L'obiettivo è pertanto quello di garantire che le attività di ICT (Information and Communication Technology) siano svolte in modo corretto e trasparente così che non vi possa essere alcuno spazio per attività o comportamenti che, anche indirettamente, possano potenzialmente sfociare in illeciti di criminalità informatica, oltre che prevedere condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo successivo.

Il protocollo assolve, inoltre, al compito di agevolare il monitoraggio del processo qui descritto da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei delitti informatici e di trattamento illecito di dati.

### **6.2 Ambito di applicazione**

La presente Parte Speciale, nella sua formulazione completa, si applica a tutte le Aree, Servizi o unità organizzative della Napoli Servizi S.p.A. che, nell'espletamento delle attività di propria competenza utilizzano sistemi informatici e/o hanno accesso a banche dati.

### **6.3 Le fattispecie dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati (24 bis del d.lgs. 231/2001). esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Napoli Servizi S.p.A. .**

Le attività di cui trattasi si riferiscono ai reati di cui all'articolo 24 bis del Decreto 231/01, inserito dalla Legge n. 48/2008. In particolare, ci si riferisce alle fattispecie penali che hanno formato oggetto della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, siglata a Budapest il 23 novembre 2001.

## A. Repertorio dei Reati

- **Art. 491 bis cp - Documenti informatici.** Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.
- **Art. 615 ter cp - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.** Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
  - se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
  - se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
  - se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

La norma prevede un reato comune, che può quindi essere commesso da chiunque, e a carattere istantaneo, in quanto si consuma nel momento dell'introduzione o nella protrazione all'interno del sistema nonostante il dissenso del titolare. Le misure di sicurezza (a cui fa riferimento la norma) da cui è protetto il sistema sono sia le c.d. misure logiche (ad esempio password) che le c.d. misure fisiche (armadi chiusi, locali non accessibili a tutti, servizi di controllo e vigilanza). Il reato, quindi, punisce due distinte condotte: l'introduzione abusiva nel sistema protetto e il mantenersi nello stesso contro la volontà del titolare. A quest'ultimo proposito, si evidenzia che il reato, come sostenuto dalla giurisprudenza, può essere commesso anche da chi, autorizzato all'accesso al sistema per una determinata finalità non rispetti le condizioni a cui era subordinato l'accesso e lo utilizzi per finalità diverse, abusando dell'autorizzazione concessa.

- **Art. 615 quater cp – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.** Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema



informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Il reato può essere commesso con qualsiasi mezzo idoneo a superare la protezione di un sistema informatico (codici di accesso o qualsiasi informazione che consenta di eludere le misure di protezione).

- **Art. 615 quinquies cp - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.** Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Trattasi di reato comune, che può essere commesso da chiunque. L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico: l'agente sarà punibile solo qualora abbia avuto l'intenzione specifica individuata dalla norma.

- **Art. 617 quater cp - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.** Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
  1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
  2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
  3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Il reato, unitamente a quello previsto dal successivo articolo 617 quinquies, è volto a tutelare la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche, intendendosi per tali qualunque scambio di dati tra due o più sistemi informatici (e-mail, forum, chat, ecc.)

Si può parlare di intercettazione abusiva (fraudolenta) quando la comunicazione è riservata ad un determinato numero di destinatari. Ne deriva che riguardo le comunicazioni a carattere pubblico (ad esempio siti web o blog) non è ipotizzabile alcuna riservatezza.

- **Art. 617 quinquies cp - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.** Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Il reato si verifica quando si prende fraudolentemente cognizione del contenuto di un messaggio in corso di trasmissione.

- **Art. 635 bis cp - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Si tratta di reato di danno: si configura quando l'evento si sostanzia nella effettiva lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice.

- **Art. 635 ter cp - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Tale norma contempla un reato aggravato dall'evento: il fatto sussiste anche in assenza di qualunque effettivo deterioramento o soppressione dei dati, pur essendo necessaria l'idoneità dell'azione a produrre detti effetti.

- **Art. 635 quater cp - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La norma contempla un reato di evento, poiché si richiede espressamente che il sistema venga danneggiato, reso in tutto o in parte inservibile, ovvero ne venga ostacolato gravemente il funzionamento.

- **Art. 635 quinquies cp - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.** Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Particolare differenza con l'articolo precedente, è la previsione del danneggiamento di sistemi di pubblica utilità.

- **Art. 640 quinquies cp - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.** Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Il momento consumativo è segnato dalla violazione degli obblighi extra-penali, strumentalmente preordinata al conseguimento del generico interesse dell'agente dell'ingiusto profitto proprio o altrui o del danno di un terzo. Tuttavia, ai fini della determinazione del momento consumativo del reato, non occorre che il profitto e il danno siano effettivamente conseguiti.

La punibilità a titolo di tentativo non appare configurabile, in considerazione della struttura della condotta tipica, che consiste nella mera inosservanza di obblighi di legge posti dalle disposizioni extra-penali cui la norma fa rinvio.

Il reato di frode informatica del certificatore è punibile a titolo di dolo specifico: la violazione degli obblighi deve esser posta in essere con le finalità descritte dal testo della norma.

Dal punto di vista del sistema sanzionatorio, il Decreto prevede, a carico dell'ente: sanzioni pecuniarie commisurate alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso (così da garantirne il fine affittivo), e sanzioni interdittive.

- **Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica** (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105). Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

### *B. Attività Sensibili*

A seguito dell'attenta valutazione delle fattispecie di reato di cui al precedente paragrafo, si ritiene che le Attività Sensibili della Società, in quanto maggiormente esposte alla commissione dei Reati sopra enunciati, siano quelle concernenti la gestione dei sistemi informatici e delle reti, quali:

- gestione degli accessi al sistema informatico degli utenti interni ed esterni e del processo di autenticazione;
- identificazione, implementazione, manutenzione e monitoraggio delle componenti; infrastrutturali (hardware, reti sistemi);
- amministrazione della rete informatica aziendale;
- accesso alle risorse informatiche aziendali (sistemi e dati);
- accesso ad Internet e alle reti di pubblica utilità e il servizio di posta elettronica;
- detenzione di codici di accesso a reti informatiche;
- utilizzo di software e banche dati;
- gestione dei flussi informativi elettronici con la PA;
- gestione dei contenuti del sito Internet;
- trattamento dei dati.

### *C. Controlli preventivi*

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- previsione nel Codice Etico adottato dalla Società di principi volti alla stigmatizzazione di condotte potenzialmente integranti le fattispecie di reato descritte al precedente paragrafo
- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili mediante apposito mansionario, deleghe e procure, secondo il sistema sopra definito e descritto con riguardo ai reati in danno e nei rapporti con la PA;
- definizione della responsabilità per la gestione della rete ed adozione di strumenti e soluzioni per il monitoraggio del traffico di rete (designazione del Responsabile Sistemi Informatici);
- utilizzo di meccanismi di protezione per applicazioni e programmi;
- predisposizione e diffusione di un documento che definisca le regole per l'utilizzo dei sistemi informatici aziendali e la politica di sicurezza dei dati e delle informazioni;

- inventario e classificazione delle applicazioni e delle banche dati (monitoraggio delle autorizzazioni concesse rispetto ai database; predisposizione e aggiornamento dell'inventario delle applicazioni e delle banche dati utilizzate);
- utilizzo di credenziali di autorizzazione (user-id e password) personali ai fini dell'accesso alle applicazioni aziendali;
- reimpostazione periodica delle credenziali di accesso ai sistemi informatici aziendali;
- previsione di misure atte ad impedire gli accessi non autorizzati anche mediante sistema di allarme e videosorveglianza;
- utilizzo e aggiornamento di un software anti-virus su tutti i client e su tutti i server;
- verifica degli allegati di posta elettronica ed i download da internet;
- strumenti per limitare l'accesso esclusivamente ai siti autorizzati e procedure sia per il ripristino dei sistemi in caso di emergenza da virus sia per garantire l'utilizzo del software autorizzato e provvisto di licenza;
- strumenti per impedire l'accesso dall'esterno all'intranet aziendale;
- attività periodiche di verifica dei software installati;
- back-up dei dati;
- strumenti volti a contrastare i back-up non autorizzati;
- duplicazione server e posizionamento in aree distinte, entrambe protette con serratura speciale, videosorveglianza, climatizzazione regolata, isolamento con anticamera climatizzata, rilevamento abbassamento temperatura con reporting via email o sms;
- previsione di controlli per la rilevazione di errori di elaborazione dei dati, per verificare l'autenticità del contenuto delle transazioni elettroniche e la correttezza dei dati di output;
- report degli errori dei flussi informatici;
- formalizzazione e diffusione al personale di una policy sul corretto utilizzo della posta elettronica, sulla conservazione/archiviazione delle informazioni scambiate attraverso la posta elettronica e sulla protezione delle informazioni durante lo scambio attraverso altri canali quali fax e video;
- utilizzo di gruppi di continuità per la sicurezza elettrica;
- rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. "Legge sulla privacy");
- flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in merito ad eventuali non conformità/anomalie e/o deroghe al processo in esame;

- introduzione, da parte della Società, di un Sistema Disciplinare, allegato al Modello, di cui dunque è elemento costitutivo.

#### *D. Regole di comportamento*

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principii di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico, nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli Organi Sociali e ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno, nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte:

- (a) porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate nel precedente paragrafo della presente sezione della Parte Speciale;
- (b) porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé le fattispecie di reato sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- (c) porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, ai soggetti sopra indicati (nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte) di:

- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine alterare e /o cancellare dati e/o informazioni;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiavi o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;

- installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici e telematici altrui;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:

- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
- non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica;
- segnalare alle funzioni competenti il furto, il danneggiamento o lo smarrimento di tali strumenti; inoltre, qualora si verifichi un furto o si smarrisca un'apparecchiatura informatica di qualsiasi tipo, l'interessato o chi ne ha avuto consegna entro 24 ore dal fatto dovrà far pervenire alla funzione competente la denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza;
- evitare di introdurre e/o conservare in Società (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso;
- evitare di trasferire all'esterno della Società e/o trasmettere file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società stessa se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
- evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio Personal Computer (PC);
- evitare l'utilizzo di password di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile di riferimento;
- reimpostare periodicamente le password degli utenti aziendali;
- evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- evitare di effettuare back-up di dati aziendali su supporti estranei all'azienda;
- utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;

- rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti dalla Società stessa;
- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Società;
- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali

Tutti i Responsabili delle Funzioni sono pertanto tenuti ad assicurarsi che i propri collaboratori abbiano cura di seguire scrupolosamente quanto contenuto nel presente protocollo.

Responsabilità come da GDPR

Nell'ambito delle attività in questione le responsabilità sono ripartite come segue:

- Il Responsabile del Trattamento è responsabile dell'applicazione, aggiornamento e modifica del presente protocollo;
- È responsabilità di tutte le funzioni aziendali coinvolte nelle attività oggetto del presente protocollo osservarne e farne osservare il contenuto, segnalando tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni evento suscettibile d'incidere sull'operatività e sull'efficacia del protocollo medesimo (per es. modifiche legislative e regolamentari, mutamenti dell'attività disciplinata, modifiche della struttura aziendale e delle funzioni coinvolte nello svolgimento dell'attività, ecc.).
- Qualora si verificano circostanze non espressamente regolamentate dal protocollo o che si prestano a dubbie interpretazioni/applicazioni tali da originare obiettivi e gravi difficoltà di applicazione del protocollo medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto nell'applicazione del presente protocollo di rappresentare tempestivamente il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al proprio responsabile che, di concerto con il Responsabile del Trattamento, valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola fattispecie.
- Allo scopo di verificare il grado di conoscenza ed aggiornamento del presente documento, è compito della Società, annualmente, organizzare appositi incontri destinati ai soggetti materialmente chiamati ad applicarlo.
- Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.



### *E. Protocolli e Flussi informativi all'OdV*

Fatta salva l'attuazione degli ordinari compiti dell'OdV previsti nella Parte Generale del presente Modello, al fine specifico della prevenzione dei reati informatici i controlli dell'OdV investono i seguenti aspetti:

1. Monitoraggio sull'efficacia e sul rispetto delle regole generali di prevenzione e dei principi di riferimento/protocolli posti a presidio delle fattispecie di attività sensibili.
2. Esecuzione di audit periodici sulla tenuta del sistema di sicurezza informatica aziendale commissionata ad outsourcers specializzati.
3. Verifica a campione sull'autenticità dei documenti informatici redatti all'interno della Napoli Servizi S.p.A..
4. Verifica a campione sulla conformità dell'operato aziendale alle licenze d'uso dei software utilizzati nell'ambito della Napoli Servizi S.p.A..
5. Esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli altri organi di controllo o da qualsiasi dipendente, in merito alla violazione delle regole generali di prevenzione e dei principi di riferimento a presidio delle suesposte fattispecie di attività sensibili.
6. Predisposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

#### Esempi di attività sensibili

- gestione degli accessi al sistema informatico degli utenti interni ed esterni e del processo di autenticazione;
- identificazione, implementazione, manutenzione e monitoraggio delle componenti; infrastrutturali (hardware, reti sistemi);
- amministrazione della rete informatica aziendale;
- accesso alle risorse informatiche aziendali (sistemi e dati);
- accesso ad Internet e alle reti di pubblica utilità e il servizio di posta elettronica;
- detenzione di codici di accesso a reti informatiche;
- utilizzo di software e banche dati;
- gestione dei flussi informativi elettronici con la PA;
- gestione dei contenuti del sito Internet;

<ul style="list-style-type: none"> <li>• trattamento dei dati.</li> </ul>	
Processi Sensibili	Protocolli
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione Sistemi informativi</li> <li>• Gestione Reti informatiche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice Etico</li> <li>• Rispetto di leggi e regolamenti</li> <li>• Misure di sicurezza GDPR</li> <li>• Regolamento uso sistemi informatici</li> </ul>

Flussi informativi:

1. Il Responsabile IT invia all'OdV la relazione di Audit periodico sulla tenuta del sistema di sicurezza informatica con cadenza semestrale;

## **7 Parte Speciale III: Delitti di criminalità organizzata**

### **7.1 Funzione della parte speciale III**

L'ampia gamma di reati c.d. di criminalità organizzata, previsti dal codice penale o da leggi speciali, ha come tratto distintivo comune l'esistenza di vincoli associativi stabili tra tre o più persone, finalizzati alla commissione di più delitti dello stesso tipo o anche eterogenei: secondo lo schema tipico di punibilità dei reati associativi, ai fini della perseguibilità dell'Ente ex D.lgs. n. 231/01, assume rilievo il semplice fatto del vincolo associativo criminoso tra soggetti aziendali - o tra questi e diversi operatori esterni – indipendentemente dalla tipologia dei reati-scopo per la commissione dei quali è promossa od organizzata l'associazione, posto che il programma criminoso può anche essere di tipo indeterminato.

I reati-scopo potranno rientrare o meno tra quelli contemplati dal catalogo dei reati presupposto di responsabilità 231: in ogni caso, l'Ente che ne abbia beneficiato, viene punito in ragione della sussistenza del sodalizio criminoso in cui siano coinvolti i propri esponenti, apicali o sottoposti, secondo i canoni di imputazione descritti nella Parte Generale del Modello.

In seguito ad interventi normativi sopravvenuti all'impianto originario del Decreto 231, i reati associativi sono stati – in un primo momento - resi perseguibili in danno degli Enti solo se ed in quanto commessi in una dimensione territoriale "transnazionale" (art. 3 legge n. 146/2006). Successivamente, la legge n. 94/2009 (c.d. "pacchetto sicurezza 2009") ha modificato il catalogo dei reati 231, attribuendo alla gran parte delle fattispecie associative – previste dalla legge n. 146/2006 (art. 10) – il rango di reati presupposto di illecito amministrativo imputabile alla Società tout court, vale a dire a prescindere dal loro ambito di incidenza territoriale e, quindi, anche se commessi all'interno dei confini nazionali.

La Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di attività sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo successivo.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei delitti di criminalità organizzata

### **7.2 Ambito di applicazione**

Di seguito, si evidenziano le funzioni aziendali coinvolte nelle fattispecie di attività sensibili, come rilevate nella matrice di sintesi allegata al documento di risk assessment:

- AU
- Soggetti apicali (anche in concorso)

### **7.3 Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata richiamati dall'articolo 24 ter del d. lgs. esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Napoli Servizi S.p.A.**

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 24-ter del d.lgs. 231/2001.

#### *A. Repertorio dei Reati*

- **Art. 416 cp, Associazione per delinquere con esclusione del comma 6** al ricorrere della previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 24 ter. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. [...]

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma 3.

Il reato di associazione a delinquere si realizza quando tre o più persone si associano al fine di commettere più delitti. In particolare, questo reato rientra nella categoria dei delitti contro l'ordine pubblico, il quale costituisce interesse dello Stato leso dall'allarme sociale che deriva da un'associazione di questo tipo.

I tratti caratteristici di questa fattispecie di reato sono:

- la stabilità dell'accordo, ossia l'esistenza di un vincolo associativo destinato a perdurare nel tempo anche dopo la commissione dei singoli reati specifici che attuano il programma dell'associazione. La stabilità del vincolo associativo dà al delitto in esame la tipica natura del reato permanente;
- l'esistenza di un programma di delinquenza volto alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti. La commissione di un solo delitto non integra la fattispecie in esame.

Il reato si consuma nel momento in cui nasce l'associazione perché è in questo stesso momento che sorge il pericolo per l'ordine pubblico: trattandosi di reato di pericolo, per la consumazione è indifferente la realizzazione dei reati programmati. L'associazione per delinquere è, come già anticipato, un tipico reato permanente per cui la consumazione si

protrae finché l'associazione non si scioglie per il venir meno dei singoli associati o il compimento del programma di delinquenza.

- **Art. 416 bis cp - Associazioni di tipo mafioso anche straniere.** Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Quello in esame è un reato a concorso di persone necessario, ossia plurisoggettivo, la cui previsione è volta a punire i soggetti costituenti un sodalizio criminoso di portata plurioffensiva: costituisce, infatti, una minaccia oltre che per l'ordine pubblico anche per l'ordine economico, ossia per tutte quelle condizioni che assicurano una libertà di mercato e di iniziativa economica.

Perché si configuri il reato, l'accordo deve essere oggettivamente idoneo a ledere l'ordine pubblico, o a metterlo in pericolo, devono essere rispettati i requisiti della stabilità del vincolo associativo, che deve perdurare al compimento dei delitti, e della strutturata organizzazione di mezzi e persone, con una distribuzione (anche gerarchica) dei ruoli.

Tale reato rappresenta un'ipotesi di reato permanente e di pericolo concreto,

La fattispecie ha carattere permanente in quanto si protrae sino allo scioglimento del vincolo associativo, oppure quando il numero degli associati si riduca a meno di tre, e carattere di consumazione anticipata (cd. pericolo concreto), rendendo pertanto difficile la prefigurabilità del tentativo ex art. 56 cp.

I giudici Falcone e Borsellino, nell'ambito del Maxiprocesso a Cosa Nostra, elaborarono il cd. concorso esterno in associazione mafiosa, un reato con cui si possono incriminare quei soggetti che non fanno parte dell'organizzazione mafiosa, ma che volontariamente

collaborano con essa al fine di agevolare l'operato criminoso o il suo rafforzamento: a seguito di lunghe dispute in giurisprudenza, la Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza n. 33748/2005 ne ha finalmente confermato l'ammissibilità.

La seconda sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 53675/2014, ha precisato che il contributo alle associazioni può essere, oltre che quello propriamente associativo (cd. contributo massimo), anche minimo e intermedio.

Il contributo minimo consiste in una mera connivenza non punibile (il cittadino omertoso), poiché non penalmente rilevante in quanto causalmente inidonea a favorire il "clan".

Il contributo intermedio consiste, invece, in varie condotte che, seppur tenute da soggetti che non fanno parte dell'associazione, danno a quest'ultima un contributo volontario, effettivo, concreto, specifico e causalmente rilevante, punibile a prescindere dal fatto che il contributo sia occasionale o continuativo, in quanto il concorrente extraneus si differenzia dall'intraneus per la condotta di "disponibilità all'associazione".

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio, si ricorda che il Decreto prevede l'applicazione, a carico dell'ente, di sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

### *B. Attività Sensibili*

I reati associativi, data la loro struttura, presentano un profilo di rischio potenzialmente associabile a gran parte delle aree aziendali e quindi a gran parte dei Dipendenti della Napoli Servizi S.p.A..

Tuttavia, si fa particolare riferimento a tutte le aree in cui si concretizza un rapporto con persone giuridiche terze (clienti, fornitori e partner commerciali), nonché a tutte le funzioni aziendali che partecipano, in collaborazione, all'espletamento di attività a potenziale rischio reato (rilevante, o meno, ai sensi del Decreto).

Le fattispecie di reato sovraesposte potrebbero verificarsi, ad esempio, attraverso la costituzione di un'associazione per acquisire in Italia o all'estero – in modo diretto o indiretto e avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo – la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessione, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

In tale ambito, le attività a maggior rischio sono rappresentate da:

- gestione dei rapporti con i fornitori;
- gestione dei rapporti con i consulenti;
- selezione fornitori e gestione acquisti;
- selezione, assunzione e gestione del personale;
- gestione dei rapporti con l'autorità pubblica.

### *C. Controlli preventivi*

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- previsione nel Codice Etico adottato dalla Società di principi volti alla stigmatizzazione di condotte potenzialmente integranti le fattispecie di reato descritte al precedente paragrafo;
- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili mediante apposito mansionario, deleghe e procure secondo il sistema sopra definito e descritto con riguardo ai reati in danno e nei rapporti con la PA;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite;
- definizione delle responsabilità coinvolte nella gestione dei flussi finanziari con particolare riguardo ai livelli autorizzativi e formalizzazione del relativo processo;
- definizione di disposizioni aziendali atte ad assicurare periodiche verifiche sui flussi di cassa (soglie massime di pagamento in contanti, cautele per anticipi di cassa, riconciliazioni, ecc.);
- definizione di disposizioni aziendali volte a verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione o transazione;
- assicurare un'adeguata selezione dei fornitori, partner, consulenti esterni, garantendo la trasparenza del processo di affidamento degli incarichi, nonché la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e affidabilità;
- adozione e implementazione di specifici protocolli in materia di (i) identificazione della controparte e monitoraggio dei flussi finanziari in uscita dalla Società (tale protocollo si applica a tutte le transazioni e/o operazioni poste in essere con soggetti terzi (persone fisiche e giuridiche) rispetto alla Società (ed al suo personale), con lo scopo di una puntuale identificazione di tali soggetti terzi e della provenienza del denaro destinato ad essere impiegato all'interno della Società);
- flussi informativi verso l'OdV in merito ad eventuali non conformità/anomalie e/o deroghe ai processi in esame;
- introduzione, da parte della Società, di un Sistema Disciplinare, allegato al Modello, di cui dunque è elemento costitutivo.

#### *D. Regole di comportamento*

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principi di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico, nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli Organi Sociali e ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno, nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte:

- (a) porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate nel precedente paragrafo della presente sezione della Parte Speciale;
- (b) porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- (c) porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è inoltre fatto divieto di ostacolare lo svolgimento di eventuali indagini e iniziative da parte degli Organi sociali, o più in generale da qualsiasi organo/ente ispettivo, finalizzate a rilevare e combattere condotte illecite in relazione all'ipotesi del reato associativo considerato.

Gli obblighi sopra rappresentati si intendono riferiti non solo ai rapporti instaurati con soggetti privati, ma anche ad interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai delitti di criminalità organizzata e che operano per conto o nell'interesse della Napoli Servizi S.p.A., i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti di criminalità organizzata previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti di criminalità organizzata previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti di criminalità organizzata previsti dal Decreto) (es. clausole risolutive espresse, penali).



- Le regole ed i divieti su riportati si concretizzano in principi operativi che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività di qualsiasi funzione della Napoli Servizi S.p.A.. Tutti i destinatari del presente Modello devono rispettare le seguenti regole di comportamento:

La Napoli Servizi S.p.A. si propone di:

- acquisire tutti i dati concernenti le proprie imprese fornitrici, appaltatrici e subappaltatrici, anche con riferimento al legale rappresentante (es. codice fiscale, residenza) e ai loro assetti societari, e i relativi certificati antimafia a prescindere dall'importo del contratto. Tali dati dovranno essere organizzati in una banca dati da tenere costantemente aggiornata.
- Per i contratti pubblici e privati rispettare i principi indicati nella Direttiva del Ministro dell'Interno del 23 giugno 2010, avente ad oggetto "Controlli antimafia preventivi nelle attività "a rischio" di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali". Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, non stipulare il contratto o subcontratto o a risolverlo immediatamente, qualora fosse stato già firmato, nel caso in cui intervenga un'informativa interdittiva tipica della Prefettura.
- Verificare che le imprese contraenti e le eventuali imprese subappaltatrici attuino e rispettino la vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Garantire, attraverso clausole contrattuali e idonee procedure, il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali da parte delle imprese contraenti e delle eventuali imprese subcontraenti, subordinando il pagamento del corrispettivo pattuito alla consegna di copia del DURC e alla dimostrazione dell'adempimento di tali obblighi anche da parte delle eventuali imprese subcontraenti.
- Prevedere nel testo dei contratti clausole risolutive espresse per le ipotesi di:
  - informativa positiva da parte della Prefettura in relazione all'impresa contraente, anche nel corso dell'esecuzione dei contratti e di certificazione camerale divenuta negativa;
  - sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per reati di associazione mafiosa, applicazione di una misura cautelare, di sicurezza o di prevenzione a carico dell'impresa contraente o dei propri vertici (rappresentanti legali, consiglieri ecc.);
  - mancato rispetto dell'obbligo di denuncia e degli altri obblighi previsti anche in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
  - mancato rispetto degli impegni assunti in materia di regolarità contributiva e retributiva e di salute e sicurezza sul lavoro;
- non avvalersi, nell'ambito di procedure negoziate con la pubblica Amministrazione, di forme di intermediazione, di rappresentanza indiretta per l'attribuzione di commesse o appalti;

- dare immediata notizia all’Autorità Giudiziaria e alla Prefettura competente e, nel caso di appalti pubblici, alla Stazione appaltante, di ogni richiesta di danaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura, che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, dei loro familiari o di eventuali soggetti legati all’impresa da rapporti professionali e a presentare denuncia per i medesimi fatti all’Autorità Giudiziaria o alle forze di polizia, secondo modalità che assicurino la massima sicurezza e tutela della riservatezza dei denunciati;
- nella scelta e successiva gestione del rapporto contrattuale con i fornitori, attuare efficacemente le procedure aziendali al fine di garantire che il processo di selezione e gestione avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità, fermo restando la prevalenza dei requisiti di legalità rispetto a tutti gli altri;
- Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito dei rapporti contrattuali connessi con l’esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, ma anche altri gravi reati, i pagamenti o le transazioni finanziarie di ammontare pari o superiori a Euro 5.000,00 (limite masso previsto dalla legge) devono effettuarsi esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati, di cui al richiamo dell’art. 11, co. 1, lett. a) e b), decreto legislativo n. 231/2007 (Banche e Poste Italiane S.p.A.). Per la fattispecie la Società può anche prudenzialmente prevedere soglie più basse.
- Utilizzare esclusivamente criteri di selezione del personale per garantire che la scelta venga effettuata in modo trasparente, sulla base delle seguenti indicazioni:
  - professionalità adeguata rispetto all’incarico o alle mansioni da assegnare;
  - parità di trattamento;
  - affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.
- Garantire al personale tutte le informazioni circa i rischi specifici di infiltrazione criminale mediante la diffusione di notizie sulle forme di criminalità presenti sul territorio raccolte utilizzando:
  - relazioni periodiche, ove reperibili, provenienti dalle istituzioni pubbliche competenti;
  - rilevazioni degli ispettorati del lavoro;
  - statistiche ISTAT;
  - studi criminologici eventualmente richiesti ad esperti qualificati;
  - rilevazioni delle camere di commercio, delle associazioni imprenditoriali e sindacali, associazioni antiracket, nonché ogni altro soggetto pubblico che svolge funzioni simili nell’ambito delle diverse aree territoriali;
  - informazioni ricevute e/o reperite da pubbliche istituzioni e/o soggetti qualificati.

- Garantire la cooperazione interistituzionale con la Guardia di Finanza mediante la corretta trasmissione dei dati eventualmente richiesti dalle pubbliche autorità.
- Fornire la massima collaborazione nell'attuazione degli accordi, per la prevenzione delle infiltrazioni criminali, previsti da specifiche disposizioni di legge o imposti dalle Autorità competenti.

Nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari, la Napoli Servizi S.p.A. pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che gli Esponenti Aziendali, nell'ambito delle rispettive competenze:

- non emettano, rilascino o ricevano documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere evasione o frodi fiscali;
- custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento.

#### *E. Protocolli e Flussi informativi all'OdV*

Esempi di attività sensibili	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• gestione dei rapporti con i fornitori;</li> <li>• gestione dei rapporti con i consulenti;</li> <li>• selezione fornitori e gestione acquisti;</li> <li>• selezione, assunzione e gestione del personale;</li> <li>• gestione dei rapporti con l'autorità pubblica.</li> </ul>	
Processi Sensibili	Protocolli
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizi di manutenzione stradale e immobili comunali</li> <li>• Servizi di pulizia, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione</li> <li>• servizi di manutenzione del verde</li> <li>• Gestione parco automezzi</li> <li>• Gestione magazzino</li> <li>• Sponsorizzazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice Etico</li> <li>• Rispetto di leggi e regolamenti</li> <li>• Protocollo verifiche e ispezioni da parte di Pubbliche Autorità;</li> <li>• Protocolli 7 EROGAZIONE SERVIZI</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezione fornitori e consulenti</li> <li>• Gestione del Personale</li> </ul>	
--	--

L'Organismo di Vigilanza deve ricevere tempestivamente le informazioni riferite agli atti e comportamenti che rispondono a violazioni delle regole di comportamento specifiche previste dalla presente parte speciale o che, più in generale, possono determinare una violazione del Modello per le condotte rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001.

Le informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- operazioni che ricadono nelle attività sensibili (ad esempio: prospetti periodici riepilogativi sui contratti ottenuti a seguito di gare con soggetti pubblici a livello nazionale ed internazionale, sugli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale e europeo, ovvero a trattativa privata, notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità, informazioni relative a nuove assunzioni di personale o utilizzo di risorse finanziarie per l'acquisto di beni o servizi o altre attività di investimento, etc.);
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal d.lgs. n. 231/2001 e che possano coinvolgere la Società;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al d.lgs. n. 231/2001, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello;
- notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività della Napoli Servizi S.p.A. potenzialmente a rischio di compimento dei delitti di criminalità organizzata che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti .

In particolare, effettuerà:

1. il monitoraggio sull'efficacia e sul rispetto delle regole generali di prevenzione e dei principi di riferimento/protocolli posti a presidio delle fattispecie di attività sensibili, mediante analisi a campione dei processi a rischio.
2. L'esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli altri organi di controllo o da qualsiasi dipendente, in merito alla violazione delle regole generali di prevenzione e dei principi di riferimento a presidio delle suddette fattispecie di attività sensibili.
3. La predisposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

## **8 Parte Speciale IV: Reati contro la personalità individuale**

Alla luce delle considerazioni svolte in premessa e inerenti l'analisi preliminare che ha condotto all'esclusione delle fattispecie di cui alla presente famiglia di reati, l'unico reato ritenuto, in linea teorica, applicabile alla Società è il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" (art. 603-bis c.p.).

### **8.1 Funzione della parte speciale IV**

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i DESTINATARI, come definiti nella parte generale, nonché gli altri soggetti tenuti al rispetto delle medesime regole, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25 – ter, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente parte speciale ha lo scopo di:

1. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici, che tutti gli esponenti aziendali, i partner, i consulenti e parti terze sono tenuti a rispettare per una corretta applicazione del Modello organizzativo;
2. fornire all'Organismo di Vigilanza, alle funzioni responsabili e al sistema di controllo interno gli strumenti operativi per poter effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica del sistema individuato dal Modello Organizzativo.

### **8.2 Ambito di applicazione**

- AU
- Area - Amministrazione, Finanza e Controllo e Risorse Umane

### **8.3 Le fattispecie dei delitti contro la personalità individuale richiamati dall'articolo 25 quinquies del Decreto. Esempificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Napoli Servizi S.p.A.**

#### *A. Repertorio dei Reati*

- **Art. 603 bis cp - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
  1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
  2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Con la Legge n. 199, del 29 ottobre 2016 rubricata "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo del settore agricolo" (pubblicata in G.U. n. 257 del 3 novembre 2016) il Legislatore ha integrato il catalogo dei reati presupposto inserendo sub art. 25 quinquies del D.Lgs. n. 231/2001 "Delitti contro la personalità individuale" il novellato art. 603-bis del codice penale "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".

La nuova norma ha condotto ad un ampliamento della platea dei soggetti attivi:

- INTERMEDIARI: il reclutamento finalizzato all'impiego presso terzi.
- UTILIZZATORI: impiego di manodopera (anche tramite intermediari).

Entrambe le fattispecie devono essere perpetrate:

- a) approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori

La nozione di bisogno può ricavarsi dall'esame delle numerose pronunce giurisprudenziali in materia di usura, secondo le quali: "lo stato di bisogno non deve avere le caratteristiche di una

necessità tale da annientare in modo assoluto qualsiasi libertà di scelta, ma deve rappresentare un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca ad accettare condizioni di lavoro degradanti".

b) sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento

Indici di sfruttamento

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproorzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

#### *B. Attività Sensibili*

A seguito dell'attenta valutazione delle fattispecie di reato di cui al precedente paragrafo, quale Attività Sensibili si rilevano:

- Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale.
- Stipula di contratto di somministrazione manodopera/ di appalto di servizi.
- Gestione del sistema di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

#### *C. Controlli preventivi*

Al fine di prevenire la commissione del Reato di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- in fase di contrattualizzazione del lavoro dipendente (nella definizione della retribuzione, dell'orario di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria e ferie) vengono rispettati i parametri minimi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento;
- gli orari di lavoro, permessi, ferie e malattie sono formalizzati;
- i responsabili di ogni funzione monitorano il rispetto degli orari di lavoro ed in particolare il responsabile risorse umane;
- Verifica preventiva in caso di contratto di somministrazione manodopera/ di appalto di servizi del possesso dei requisiti di conformità normativa in ambito SSL e rispetto del



CCNL da parte dell'appaltatore (anche attraverso certificazioni specifiche come ISO 45000 e SA8000).

- specifici flussi informativi periodici all'OdV in merito all'impiego di lavoratori extracomunitari e al monitoraggio dei relativi permessi di soggiorno;
- introduzione, da parte della Società, di un Sistema Disciplinare, allegato al Modello, di cui dunque è elemento costitutivo.

#### *D. Regole di comportamento*

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principi di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico, nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli Organi Sociali e ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno, nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte:

- a) porre in essere comportamenti tali, da integrare la fattispecie di reato considerata nel precedente paragrafo della presente sezione della Parte Speciale;
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé la fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali.

La Società, i dipendenti e i collaboratori devono evitare ogni comportamento atto anche solo a concorrere nella commissione dei reati previsti nella presente sezione. In particolare, si prevede che:

- nei contratti con i fornitori risultanti "a rischio" (secondo gli indicatori di cui sopra) dalle opportune indagini, deve essere prevista un'apposita clausola secondo cui: i) la Società comunica di aver adottato un proprio Codice Etico ed un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del DL 231/2001; ii) il fornitore si impegna a tenere condotte idonee a prevenire la commissione dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel DL 231/2001; iii) in caso di violazione del punto ii), è fatta espressa previsione della facoltà per la Società di sospendere l'esecuzione del contratto, di recedere o di risolverlo;
- la Società propone programmi di formazione di dipendenti e collaboratori in materia dei Reati previsti nel DL 231/2001, aggiornandoli sulle procedure aziendali adottate nonché sull'evoluzione della normativa;
- la Società e chiunque abbia con essa relazione deve conformarsi alla legge ed evitare condotte volte alla commissione dei reati suelencati. Inoltre, devono essere effettuati appositi controlli periodici idonei ad impedire l'uso dei sistemi informatici volto a

commettere i reati di cui al presente paragrafo, adottando e implementando gli adeguati strumenti di content filtering, nonché informando il personale tramite apposita formazione.

#### *E. Protocolli e Flussi informativi all'OdV*

- Codice Etico: sono formalizzati nel codice appositi principi in materia di tutela dell'integrità e dignità delle risorse umane
- Deleghe e procure: è stato conferito all'AU, il potere di assumere il personale dipendente, esclusi i dirigenti, sospenderlo o licenziarlo, trasferirlo, nonché fissarne le condizioni, retribuzioni, qualifiche, mansioni, categorie e grado.
- Gestione operativa del processo:
  - non rappresenta attività della Società il reclutamento di risorse allo scopo di destinarle al lavoro presso terzi. Eventuali distacchi di lavoratori vengono gestiti sulla base di apposito contratto ed assicurando il rispetto di condizioni di lavoro idonee presso il distaccante;
  - sono stati implementati canali di whistleblowing che consentono le segnalazioni di potenziali illeciti da parte dei lavoratori;
  - in fase di contrattualizzazione del rapporto di lavoro dipendente (nella definizione della retribuzione, dell'orario di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria e ferie) vengono rispettati i parametri minimi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento;
  - Regolamento disciplinare: è formalizzato un apposito documento interno, circolarizzato a tutto il personale, volto a disciplinare le condotte del personale in conformità alle previsioni giuslavoristiche e del CCNL.

## 9 Parte Speciale V: I Reati Societari

### 9.1 Funzione della parte speciale V

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i DESTINATARI, come definiti nella parte generale, nonché gli altri soggetti tenuti al rispetto delle medesime regole, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25 – ter, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente parte speciale ha lo scopo di:

1. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici, che tutti gli esponenti aziendali, i partner, i consulenti e parti terze sono tenuti a rispettare per una corretta applicazione del Modello organizzativo;
2. fornire all'Organismo di Vigilanza, alle funzioni responsabili e al sistema di controllo interno gli strumenti operativi per poter effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica del sistema individuato dal Modello Organizzativo.

### 9.2 Ambito di applicazione

Di seguito, si evidenziano le funzioni aziendali coinvolte nelle fattispecie di attività sensibili, come rilevate nella matrice di sintesi allegata al documento di risk assessment:

- AU
- Amministrazione e Contabilità

### 9.3 Le fattispecie dei reati societari (art. 25 – ter del d.lgs. 231/2001). esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Napoli Servizi S.p.A.

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato realizzabili previste dall'art. 25 – ter del D.Lgs. 231/2001. Di seguito sono riportate le tipologie di reati potenzialmente configurabili nelle attività della Società ed esempi di condotte criminose. La legge 27 maggio 2015, n. 69, pubblicata in data 30 maggio 2015 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 124 del 30-05-2015) ha dato un nuovo impulso al c.d. reato di "Falso in Bilancio". L'obiettivo del Legislatore è individuabile nel rimodellamento della fattispecie criminosa, inasprendo contestualmente le sanzioni sia a carico dei soggetti persone fisiche (autore del reato) sia a carico delle società, sanzionabili ex D.Lgs. 231/2001. La principale novità riguarda la previsione di punibilità del reato in esame come delitto e non più come contravvenzione.

#### A. Repertorio dei Reati

- (i) False comunicazioni sociali
  - **Art. 2621 cc - False comunicazioni sociali.** Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti

non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

- **Art. 2621 bis cc - Fatti di lieve entità.** Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
- **Art. 2622 cc - False comunicazioni sociali delle società quotate.** Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

3. le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4. le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
5. le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
6. le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Con riferimento alle fattispecie di false comunicazioni sociali, la novella legislativa distingue tra false comunicazioni sociali di società non quotate (art. 2621 cp) e false comunicazioni sociali di società quotate (art. 2622 cp), sanzionando entrambe le fattispecie come delitto e statuendo, nel primo caso, la pena della reclusione da uno a cinque anni e, nel secondo caso,

la pena della reclusione da tre a otto anni. È inoltre prevista, per le società non quotate, una ipotesi attenuata del reato per lieve entità dell'illecito (art. 2621 bis cp).

I principali elementi distintivi della fattispecie di cui all'articolo 2621 cc sono i seguenti:

- la fattispecie viene configurata come reato di pericolo, perseguibile di ufficio;
- l'esistenza di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sociali costituisce circostanza aggravante, da cui deriva l'aumento di pena;
- viene punita l'esposizione o l'missione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economico patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo;
- l'intervento riformatore si è poi fatto carico di mettere a punto una formula rispettosa dell'esigenza di mantenere al di fuori dell'ambito di rilevanza penale quelle difformità sostanzialmente irrilevanti, in quanto inidonee a generare nel destinatario della comunicazione un inganno in ordine alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società. In questo senso si è fatto ricorso alla formula "in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore".

L'art. 2621 bis cc disciplina l'ipotesi che le false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 siano costituite da fatti "di lieve entità", salvo che costituiscano più grave reato. Tale fattispecie, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni, viene qualificata dal giudice tenendo conto della natura e delle dimensioni della società; delle modalità o degli effetti della condotta. Analoga sanzione si applica – in base al secondo comma del nuovo art. 2621 bis – anche nel caso in cui le falsità o le omissioni riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 della Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo, n. 267. Si tratta, quindi, delle società con un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; che hanno realizzato, negli ultimi tre esercizi, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; che hanno un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. La sanzione ridotta prevista dal secondo comma per le specifiche tipologie di società più piccole costituisce pertanto una presunzione assoluta, introdotta direttamente dalla legge, circa la sussistenza del fatto di lieve entità e l'applicabilità della relativa sanzione.

Con riferimento alla fattispecie di false comunicazioni sociali delle società quotate di cui all'art. 2622, primo comma, cc, i principali elementi distintivi – che parzialmente coincidono con quelli di cui all'art. 2621 – sono i seguenti:

- la fattispecie è configurata come reato di pericolo;
- il fine è rappresentato dal conseguimento per sé o per gli altri di un ingiusto profitto;
- è esplicitamente previsto il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte;
- viene punita l'esposizione o l'emissione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economico patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo,

- è previsto l'elemento oggettivo ulteriore della concreta idoneità dell'azione o omissione ad indurre altri in errore.
- Per quanto concerne il sistema sanzionatorio, sono previste, a carico dell'ente: una sanzione pecuniaria; una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante.

(ii) Impedito controllo

- **Art. 2625, comma 2, cc - Impedito controllo.** Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

La fattispecie in esame costituisce un reato proprio in quanto può essere commesso solo dagli amministratori e dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (sebbene in base ai principi generali è comunque ipotizzabile il concorso degli estranei).

Il reato si concretizza quando i soggetti sopra indicati pongono in essere una condotta che impedisca od ostacoli, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle Società di Revisione. Integra, ad esempio, la fattispecie di reato in esame, la condotta non corretta e non trasparente tenuta da Amministratori della Società in relazione ad una puntuale richiesta da parte del Collegio Sindacale sul rispetto, da parte della Società medesima, di una determinata normativa.

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio, sono previste, a carico dell'ente: una sanzione pecuniaria; una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante.

(iii) Indebita restituzione dei conferimenti

- **Art. 2626 cc - Indebita restituzione dei conferimenti.** Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di effettuarli, sicché il valore del capitale nominale risulta superiore a quello del capitale reale. A tal riguardo, si precisa che rilevano, ai fini della punibilità, i conferimenti in denaro, i crediti, e i beni in natura che sono idonei a costituire il capitale sociale; inoltre, sono punibili a titolo di concorso nel reato anche quei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio, sono previste, a carico dell'ente: una sanzione pecuniaria; una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante.

(iv) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

- **Art. 2627 cc - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.** Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

La fattispecie in esame, di natura contravvenzionale, punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato; inoltre, ai fini della punibilità, rilevano le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte.

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio, sono previste, a carico dell'ente: una sanzione pecuniaria; una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante.

(v) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

- **Art. 2628 cc - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.** Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Anche questa ipotesi, come le due precedenti, è a tutela del capitale sociale e delle riserve indisponibili.

La fattispecie si realizza attraverso l'acquisto, da parte della società, di azioni o quote proprie o dell'eventuale società controllante, al di fuori dei casi o oltre i limiti consentiti dalla legge tale da provocare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Soggetti attivi del reato sono, gli amministratori della società che acquista o sottoscrive le azioni o le quote. Se, tuttavia, il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta illecita, si estingue il reato e, dunque, la responsabilità dell'ente.

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio, sono previste, a carico dell'ente: una sanzione pecuniaria; una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante.

(vi) Operazioni in pregiudizio dei creditori

- **Art. 2629 cc - Operazioni in pregiudizio dei creditori.** Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela

della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, tali da cagionare un danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio, sono previste, a carico dell'ente: una sanzione pecuniaria; una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante.

(vii) Omessa comunicazione del conflitto di interessi

- **Art. 2629 bis cc - Omessa comunicazione del conflitto di interessi.** L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

La condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 2391, comma 1, cc, il quale prevede che si dia notizia agli amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, si abbia in una determinata operazione della società.

Si precisa che sono soggetti attivi del delitto l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato delle Comunità Europee o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TUF, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), del TUF, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari).

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio, sono previste, a carico dell'ente: una sanzione pecuniaria; una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante.

(viii) Interessi degli amministratori

- **Art. 2391 cc – Interessi degli amministratori.** L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio d'amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto



determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio d'amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacali entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministrazione risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione ed omissione. L'amministrazione risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o dei terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

L'omessa comunicazione del conflitto di interessi può essere commessa solo da coloro che possiedono la qualifica soggettiva di amministratori, ciò nonostante, sono soggetti attivi non solo i Consiglieri, ma anche il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, che potrebbe essere chiamato in causa a titolo di concorso.

Il reato indicato potrebbe, a titolo esemplificativo, essere commesso da amministratori che, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono quote sociali cagionando una lesione all'integrità del capitale o delle riserve oppure che omettono di comunicare un conflitto d'interesse in una determinata operazione.

(ix) Formazione fittizia del capitale

- **Art. 2632 cc - Formazione fittizia del capitale.** Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il reato punisce la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; la sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che:

- con riferimento alla condotta di sottoscrizione reciproca di azioni o quote, il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni;
- con riferimento alla condotta di sopravvalutazione del patrimonio della società in caso di trasformazione, si prende in considerazione il patrimonio della società nel suo complesso e cioè l'insieme di tutti valori attivi, dopo aver detratto le passività.

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio, sono previste, a carico dell'ente: una sanzione pecuniaria; una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante.

(x) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

- **Art. 2633 cc - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.** I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Trattasi di reato d'evento rimesso alla disponibilità del creditore danneggiato.

Il reato si perfeziona con il compimento anche di un solo atto di ripartizione a favore di un singolo socio, che cagioni un danno ai creditori sociali e si consuma con la verifica del danno medesimo. Per quanto riguarda la configurabilità del reato nella forma tentata, non paiono esservi ragioni per escluderne l'ammissibilità.

(xi) Corruzione tra privati

- **Art. 2635 cc – Corruzione tra privati.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca del valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Il terzo comma dell'articolo 2635 cc sanziona chi, anche per interposta persona, offre o promette o dà denaro o altra utilità agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, di società o enti privati, o a chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti precedentemente elencati, ovvero a coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati che, a seguito della dazione o promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. In sostanza la norma sanziona esclusivamente la condotta attiva del corruttore (comma 3).

(xii) Istigazione alla corruzione tra privati

- **Art. 2635 bis cc – Istigazione alla corruzione tra privati.** Chiunque, offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Tale nuovo reato di istigazione alla corruzione tra privati è stato introdotto con il Decreto Legislativo del 15 marzo 2017 n.38 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.75 del 30 marzo 2017 in attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

(xiii) Illecita influenza sull'Assemblea

- **Art. 2636 cc - Illecita influenza sull'assemblea.** Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La condotta tipica del Reato in esame prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Dal momento che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta sia realizzata nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, appare difficilmente ipotizzabile il Reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte, piuttosto che dell'ente. Costituisce, in generale, fattispecie di reato, il fatto che l'Amministratore Delegato predisponga apposita documentazione falsa o comunque alteri, ai fini della deliberazione dell'assemblea, uno specifico ordine del giorno. Tale documentazione deve essere in grado di influenzare la maggioranza dei soci e determinare la volontà dell'assemblea in sede di deliberazione.

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio, sono previste, a carico dell'ente: (i) una sanzione pecuniaria; (ii) una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante.

(xiv) Aggiotaggio

- **Art. 2637 cc - Aggiotaggio.** Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La realizzazione della fattispecie avviene mediante diffusione di notizie false ovvero altre operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare (senza, dunque, che ne sia necessario l'evento) una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Il reato è comune, in quanto commissibile da "chiunque", ma per quanto riguarda la sua concreta realizzazione sembra ascrivibile a soggetti qualificati e dotati di una certa autorevolezza e conoscenza della realtà societaria tale da qualificare le loro anticipazioni come particolarmente credibili.

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio, sono previste, a carico dell'ente: una sanzione pecuniaria; una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante.

(xv) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

- **Art. 2638, commi 1 e 2, cc – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.** Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri

mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle Autorità di vigilanza.

Si precisa che (i) soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti; (ii) la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio, sono previste, a carico dell'ente: una sanzione pecuniaria; una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante.

- **l'art. 54 del d.lgs 19/23 rubricato false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.** Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La condotta criminale si realizza mediante la formazione di documenti falsi, l'alterazione di documenti veri, la presentazione di false dichiarazioni, ovvero l'omissione di informazioni rilevanti.

In particolare, la società partecipante alla fusione allega una serie di documenti, quali – a titolo esemplificativo – il progetto di fusione transfrontaliera, la delibera dell'assemblea di approvazione del progetto, le relazioni degli amministratori e degli esperti indipendenti inveridici al fine del rilascio del certificato preliminare da parte del notaio, il quale attesterà in quest'anno i requisiti previsti dalla legge

Il coefficiente psichico richiesto dal delitto è dolo specifico consistente nel fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'art. 29 del D. Lgs. 19/2023.

#### *B. Attività Sensibili*

A seguito dell'attenta valutazione delle fattispecie di reato di cui al precedente paragrafo, si ritiene che le Attività Sensibili della Società, in quanto maggiormente esposte alla commissione dei Reati sopra enunciati, siano le seguenti:

- formazione, approvazione e controllo del bilancio e rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Società;
- predisposizione delle comunicazioni ai soci ed al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- esercizio del potere di controllo dei soci e degli organi a ciò preposti;
- costituzione e funzionamento delle assemblee; in particolare, sono considerate sensibili le attività in cui si articolano le relative riunioni, quali: gli interventi in

assemblea; la verifica della legittimazione per l'accesso all'assemblea; la costituzione dell'assemblea; l'ordine del giorno e discussione dello stesso; l'esercizio dei poteri da parte del Presidente; la sospensione ed il rinvio; la chiusura; la votazione; la proclamazione dei risultati; la redazione del verbale dell'assemblea e dei risultati;

- predisposizione delle comunicazioni interne/esterne inerenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, comprese quelle comunicazioni diverse da quelle che si evincono dalla documentazione contabile periodica (redazione del bilancio, della nota integrativa, della relazione sulla gestione);
- gestione delle scritture contabili;
- gestione dei processi amministrativo-contabili (ciclo attivo e passivo, tesoreria, rapporti infragruppo);
- gestione della cassa corrente;
- gestione dei flussi finanziari passivi (pagamento stipendi, anticipi e/o rimborsi spesa al personale, liquidazione oneri contributivi e previdenziali, liquidazione periodica dei tributi);
- gestione delle operazioni che possono incidere sulla integrità del capitale sociale;
- con particolare riferimento al reato di corruzione tra privati: gestione dei rapporti con istituti bancari; gestione dei contenziosi giudiziali, stragiudiziali, accordi transattivi e rappresentanza in giudizio; gestione di rapporti con soggetti terzi privati quali consulenti, collaboratori, enti di certificazione; processo di acquisto di beni e servizi; gestione delle sponsorizzazioni ed erogazioni di contributi; selezione assunzione e gestione del personale.

### C. *Controlli preventivi*

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- esplicita previsione nel Codice Etico adottato dalla Società di principi e regole di condotta riguardanti il corretto svolgimento delle attività di formazione e redazione del bilancio o di altri documenti similari, la riservatezza di dati e informazioni aziendali e più in generale la stigmatizzazione di condotte potenzialmente integranti le fattispecie di reato di cui al precedente paragrafo;
- adozione di un sistema di corporate governance in linea con le migliori pratiche del settore;
- definizione e segregazione delle responsabilità e funzioni aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili mediante apposito mansionario, procure, deleghe secondo il sistema sopra definito e descritto con riguardo ai reati in danno e nei rapporti con la PA;
- controllo da parte del Collegio Sindacale per gli ambiti di rispettiva competenza;

- formalizzazione di una procedura volta a regolamentare il processo di acquisto di beni e servizi;
- messa a disposizione dall'Organo Amministrativo della bozza del bilancio con congruo anticipo rispetto alla riunione di approvazione dello stesso;
- flussi informativi ad hoc verso l'OdV;
- attività di informazione-formazione degli Organi Sociali e dei Dipendenti sui reati e gli illeciti amministrativi in materia societaria;
- istituzione di riunioni periodiche tra gli Organi Sociali e l'OdV per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Organi Sociali e dei Dipendenti;
- procedure chiare ed esaustive che disciplinino le operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria;
- adozione e implementazione di specifici protocolli in materia di (i) reclutamento, selezione e valutazione del personale, e (ii) identificazione della controparte e monitoraggio dei flussi finanziari in uscita dalla Società (è previsto l'invio di un rapporto annuale all'OdV sui processi amministrativo- contabili);
- adeguata tracciabilità ed archiviazione: della documentazione prodotta in occasione della convocazione e dello svolgimento delle attività assembleari (tenuta dei libri sociali); dei documenti inerenti a ogni eventuale contenzioso e adeguata registrazione su data base elettronico delle informazioni di sintesi relative agli stessi; dei documenti inerenti alla gestione del personale con particolare riferimento all'adempimento agli oneri assistenziali e previdenziali e alla gestione giuridico-economica del rapporto di lavoro;
- introduzione, da parte della Società, di un Sistema Disciplinare, allegato al Modello, di cui dunque è elemento costitutivo.

#### *D. Regole di comportamento*

La presente sezione prevede l'espreso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-ter del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La presente sezione prevede, conseguentemente, l'espreso obbligo a carico dei Destinatari di conoscere e rispettare:

- i principi di Governance della Società approvati dagli organi sociali della Società che rispecchiano le normative applicabili e le best practices internazionali;

- il sistema di controllo, e quindi le procedure, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa della Società ed il sistema di controllo di gestione;
- le norme interne inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting;
- le norme interne inerenti l'uso ed il funzionamento del sistema informativo della Società;
- in generale, la normativa applicabile.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è tassativamente imposto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio d'esercizio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi agli stakeholders un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamenti, nonché delle procedure interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del Patrimonio come definito dall'articolo 5 dello Statuto, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione della Società stessa;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile distorsione dei risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti dalla Società;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche anche di vigilanza e controllo, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è inoltre fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione del bilancio d'esercizio e dei documenti connessi, di relazioni e prospetti o di altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;



- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire fondi non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare modifiche statutarie, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte dell'incaricato del controllo contabile ai sensi degli artt. 2409 e ss del codice civile;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile cui è soggetta la Società;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche (Gdf, Ispettorato del Lavoro, etc...) quali per esempio: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni nella messa a disposizione di documenti, ritardi nelle riunioni per tempo organizzate.

Con riferimento alle Attività Sensibili identificate rispetto ai reati di Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati sono stati individuati i seguenti protocolli specifici di controllo:

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

nonché di conoscere e rispettare:

- il sistema di controllo, e quindi le procedure, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa della Società;
- le norme pertinenti di settore;
- in generale, la normativa applicabile.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è tassativamente imposto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività;
- assicurare un pieno rispetto delle norme e regolamenti, nonché delle procedure interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni anche per finalità di legge;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche anche di vigilanza e controllo, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è inoltre fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere comunicazioni e dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da chiunque preposto a tale ruolo;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa cui è soggetta eventualmente la Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche quali per esempio: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni nella messa a disposizione di documenti.

#### *E. Protocolli e Flussi informativi all'OdV*

Si rendono necessari i seguenti presidi integrativi:

- attivazione – sentito l'OdV - di un programma di formazione - informazione periodica del personale interessato sulle regole di Governance della Società e sui reati inerenti gli adempimenti in materia societaria cui è tenuta la Società;
- previsione di riunioni periodiche tra le funzioni preposte al controllo della Società e l'Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa inerente gli adempimenti in materia societaria cui è tenuta la Società;
- trasmissione alle funzioni deputate al controllo della Società e all'Organismo di Vigilanza, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni degli Organi Sociali o sui quali essi debbano esprimere un parere ai sensi di legge.

Inoltre, si rendono necessari i seguenti presidi integrativi riferiti ai reati di Corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati:

- attivazione – sentito l'Organismo di Vigilanza - di un programma di formazione - informazione periodica del personale sul reato di "corruzione tra privati";
- previsione di riunioni periodiche tra le funzioni preposte e l'Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito di ciascuna delle Direzioni/Funzioni per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

L'Amministrazione comunica all'Organismo di Vigilanza con periodicità definita da quest'ultimo i seguenti flussi informativi:

**1. con riferimento alla gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi:**

- riportare le discrepanze significative rilevate tra accantonamenti contabili effettuati ed esito delle cause;
- riportare le eventuali parcelle legali pagate in corso di causa;
- riportare un prospetto di sintesi inerente:
  - a) i contenziosi giudiziari, con indicazione della controparte dell'organo giudicante, dell'oggetto del contenzioso, del valore, dello stato del contenzioso, della struttura aziendale/soggetti coinvolti e del valore dell'accantonamento;
  - b) gli accordi transattivi con controparte pubblica, con indicazione della controparte, dell'oggetto della controversia valore, stato dell'accordo (in trattativa, stipulato, liquidato), struttura aziendale/soggetti coinvolti e valore dell'accantonamento;
  - c) i contenziosi fiscali, con indicazione dell'oggetto del contenzioso, del valore, dello stato del contenzioso, della struttura/soggetti aziendali coinvolti e del valore dell'accantonamento.

**2. con riferimento alla gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza riportare le informazioni circa:**

- situazioni particolarmente rilevanti che abbiano dato origine a rilievi / richieste di riscontri da parte delle Autorità, relativamente a comunicazioni effettuate dalla Napoli Servizi S.p.A. dettagliando:
  - Autorità pubbliche di Vigilanza;
  - struttura aziendale coinvolta;
  - oggetto della comunicazione;
  - data della comunicazione;

- tipo di rilievo formulato / riscontro richiesto dall’Autorità.
  - situazioni particolarmente rilevanti, relativamente alle visite ispettive / controlli delle Autorità in corso, dettagliando:
    - Autorità pubbliche di Vigilanza;
    - data dell’ispezione / controllo;
    - oggetto dell’ispezione / controllo;
    - struttura aziendale referente per l’ispezione / controllo;
3. Con riferimento alla **predisposizione dei bilanci di esercizio, relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla legge** (presentazione dei dati, elaborazione ed approvazione) le suddette comunicazioni e/o documenti (per esempio bilanci d’esercizio, relazioni periodiche) devono essere redatti in base a specifiche procedure che:
- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l’elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna;
  - prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l’identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, ferme restando le norme pertinenti, tra cui ad esempio quelle sui limiti ai controlli dei lavoratori;
  - prevedano incontri e/o scambi di informazioni periodici con gli eventuali outsourcer contabili, fiscali etc.;
  - utilizzino informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dagli organi Sociali.
4. Con riferimento alla gestione delle **operazioni inerenti agli adempimenti in materia societaria cui è tenuta la Società**, le stesse devono essere svolte in base ai protocolli specifici di controllo che prevedano:
- la formalizzazione di controlli sul regolare funzionamento degli organi della Società in base allo Statuto;
  - la verifica del rispetto delle regole interne di governance della Società;
  - controlli sulla trasmissione dei report gestionali economici e finanziari, sui flussi finanziari e sulle riconciliazioni bancarie, in base a quanto previsto dal sistema di controllo di gestione e dai relativi indicatori gestionali passibili anche di anomalie nel funzionamento delle regole di buon governo della Società;

- controlli sull'osservanza delle norme di massima collaborazione, chiarezza, completezza e accuratezza di informazioni fornite da tutti i componenti lo staff amministrativo nella redazione del bilancio;
- controlli sull'effettiva attività di formazione continua almeno di base sulle principali nozioni di bilancio;
- nell'ambito dei controlli volti alla verifica dell'effettiva conoscenza del Modello di organizzazione e del Codice Etico da parte di tutte le funzioni, predisposizione anche di programmi di informazione-formazione periodica di soggetti apicali e dipendenti in genere sui reati inerenti gli adempimenti in materia societaria cui è tenuta la Società, e relativi sistemi sanzionatori;
- controlli sul sistema di comunicazione anche esterno in cui la Società, renda manifesto al mercato e ai principali interlocutori della Società che è stato adottato l'apposito Modello ai sensi del Decreto per la prevenzione dei reati previsti dalla norma e che dunque venga fortemente enfatizzata l'eticità della Società;
- controlli sull'attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo/contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione dei documenti contabili ed il loro puntuale invio alle Autorità Pubbliche secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile.

**5. Con riferimento alla gestione del rapporto con l'organo di controllo e attività di preparazione delle riunioni consiliari i protocolli di controllo specifici sono i seguenti:**

- l'obbligo di prestare la massima collaborazione e assicurare la massima trasparenza nei rapporti con l'organo di controllo;
- informativa al vertice della Società sullo stato dei rapporti con l'organo di controllo da parte delle funzioni istituzionalmente deputate ai rapporti con la stessa;
- informativa all'Organismo di Vigilanza in relazione alle richieste di informazioni o alla documentazione ricevute dall'organo amministrativo o dai suoi delegati e provenienti dall'organo di controllo (per quest'ultima solo nel caso di richieste che esulano da quelle ordinariamente avanzate per l'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti);
- l'obbligo di trasmettere con congruo anticipo all'organo di controllo tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni degli organi della Società sui quali debba esprimere un parere ai sensi di legge o in base a regolamenti interni;
- definizione di apposite disposizioni aziendali per la selezione dei componenti dell'organo di controllo, che garantiscano tra l'altro l'indipendenza della stessa per tutta la durata del mandato;
- controllo da parte dell'organo di controllo del mantenimento nel tempo del requisito dell'indipendenza;

- archiviazione e la conservazione della documentazione rilevante con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.
6. per le Attività Sensibili identificate con riferimento **all'attività di preparazione delle riunioni consiliari**, i protocolli di controllo specifici sono i seguenti:
- definizione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni e dei soggetti coinvolti e l'attribuzione formale a ciascun soggetto dei poteri necessari (mediante procure e/o disposizioni organizzative interne);
  - adozione di specifici regolamenti volti a disciplinare le proprie modalità di riunione e deliberazione, che siano diffusi ai soci;
  - predisposizione di un flusso autorizzativo strutturato per la predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'organo assembleare;
  - definizione di regole per il controllo dell'esercizio del diritto di voto e il controllo della raccolta ed esercizio delle deleghe di voto;
  - archiviazione e la conservazione della documentazione rilevante con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.

## **10 Parte Speciale VI: Reati di Omicidio Colposo e Lesioni Colpose Gravi o Gravissimi, commesse con violazioni delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro**

### **10.1 Funzione della parte speciale VI**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali e dai Dipendenti della Napoli Servizi S.p.A., nonché dai suoi Consulenti e Partners come già definiti nella Parte Generale.

Nell'ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei Reati considerati in questa Sezione.

Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e Partners della Napoli Servizi S.p.A. sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose.

### **10.2 Ambito di applicazione**

Di seguito, si evidenziano le funzioni aziendali coinvolte nelle fattispecie di attività sensibili:

#### **Soggetti responsabili ex D.Lgs. n. 81/2008:**

- AU (Datore di Lavoro ex D.Lgs. 81/08)
- Delegato del Datore di Lavoro (ex art. 16 D.Lgs. 81/2008)
- RSPP
- Preposti
- Dirigenti
- Medico competente
- RLS
- ASPP

### ***Funzioni coinvolte per quanto concerne la sicurezza ai sensi D. Lgs. n. 272/1999:***

- AU/Datore di lavoro
- Delegato del datore di lavoro
- RSPP
- Medico competente
- RLS
- Componenti squadre di emergenza

### ***10.3 Le fattispecie in materia di salute e sicurezza sul lavoro richiamate dall'articolo 25 septies del d. lgs. esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Napoli Servizi S.p.A.***

La presente sezione di Parte Speciale si riferisce ai reati contemplati dall' art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 che estende la responsabilità "amministrativa" degli Enti all'ipotesi di consumazione, al loro interno, dei reati previsti dagli articoli 589, secondo comma (omicidio colposo) e 590, terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Tale modalità di commissione costituisce infatti specifica circostanza aggravante dei suddetti delitti colposi.

La norma citata è stata inserita nel catalogo dei reati presupposto di responsabilità degli enti con la Legge 3 agosto 2007 n. 123, recante "Nuove misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega del Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" che, in vigore dal 25 agosto 2007, ha apportato importanti modifiche al sistema normativo prevenzionistico.

Da un lato, l'art. 9 della 123/2007, introducendo con l'art. 25 septies i reati di "Omicidio colposo, lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro", ha ampliato la disciplina nel D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 anche ai reati colposi; dall'altro, in attuazione dell'art. 1 della legge 123/2007 è stato emanato il Testo Unico sulla Sicurezza D.lgs. 81/2008 che all'art.30, comma 5, fa espresso richiamo ai Modelli di Organizzazione e di Gestione aziendale.

L'ampliamento ai reati colposi, commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sul lavoro, ha comportato un grosso sforzo esegetico tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, al fine di rendere armonico il nuovo dettato normativo con i criteri d'imputazione previsti dal D.Lgs. 231/01.

Infatti, ai sensi dell'art. 5 di detto decreto "l'ente risponde per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio" e sebbene il concetto di "interesse" sembri strettamente legato all'ambito soggettivo del reato, per evitare un'interpretazione restrittiva che avrebbe certamente generato l'impossibilità applicativa della norma, l'opinione prevalente ha affermato che tale concetto debba essere valutato in ordine alla condotta dell'agente, nello svolgimento dei suoi compiti all'interno dell'ente, giudicata nella sua oggettiva idoneità a conseguire un risultato, come ad esempio nel caso di sistematiche violazioni di norme



cautelari decise dai Vertici dell'impresa, costituenti l'espressione di una vera e propria politica aziendale lesiva della prevenzione antinfortunistica. Inoltre, v'è da dire che nella maggior parte dei casi l'omissione di comportamenti doverosi o imposti da norme cautelari, è il più delle volte dettata da ragioni di contenimento dei costi aziendali, con la conseguenza di poter ritenere integrato in tali ipotesi il requisito del "vantaggio" in capo all'Azienda.

Dal punto di vista del criterio di imputazione soggettiva del fatto-reato all'ente, tale criterio è ascrivibile alla c.d. colpa in organizzazione: sia che il reato scaturisca da una deliberata politica aziendale dedita scientemente all'omissione delle cautele antinfortunistiche, ovvero si manifesti, più semplicemente, come conseguenza di negligenze o lacune nello svolgimento quotidiano di attività aziendali, la rimproverabilità dell'ente consiste nell'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza ed in particolare nel non aver adottato un modello di organizzazione e controllo del rischio reato che, ai sensi dell'art. 7 co. 2 del d.lgs. 231/01, escluda a priori l'inosservanza di detti obblighi.

Con riguardo ai reati in materia antinfortunistica, è opportuno evidenziare che la c.d. "colpa in organizzazione" si sostanzia in una colpa "normativa", cioè nel non avere la Società fatto quanto era normativamente previsto per prevenire la realizzazione di fatti e comportamenti lesivi per inosservanze di norme cogenti nella gestione della organizzazione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con il conseguente verificarsi di sinistri produttivi di lesioni gravi o gravissime e/o omicidio colposi previsti dagli art. 589 e 590 cod. pen.

L'illecito addebitato alla Società nella forma della responsabilità di cui al d.lgs. 231/01 si sostanzia, allora, in termini di inosservanza od omessa applicazione di leggi cogenti, di carenze nell'apprestamento di cautele doverose a prevenzione dei reati presupposto, nonché nell'omesso controllo dell'adozione di misure di prevenzione e dei correlati comportamenti attuativi. Tali comportamenti configurano, per l'appunto, la "colpa di organizzazione", imputabile: la Società, infatti, non viene chiamata a rispondere per i reati commessi dal datore di lavoro o da un suo delegato o preposto, bensì per non essersi dotata di un assetto organizzativo idoneo alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, per non aver osservato le cautele previste dalle norme e per l'omesso controllo o vigilanza.

Ulteriormente si evidenzia come, con il riferimento ad ipotesi colpose, viene a modificarsi il "contenuto" della colpa organizzativa della Società, che, al fine di escludere la propria responsabilità rispetto al fatto-reato verificatosi, non potrà invocare il comportamento fraudolento dell'agente rispetto alla politica di sicurezza adottata, bensì dovrà dimostrare di essersi organizzata e di avere elaborato una serie di misure idonee ed efficaci a prevenire il verificarsi di infortuni ovvero l'insorgenza di malattie professionali in capo ai lavoratori: solo offrendo tale prova liberatoria, l'Azienda potrà andare esente da addebiti.

La situazione di conformità rispetto alle disposizioni di legge rappresenta, in tale contesto, una precondizione per beneficiare della scriminante.

Il d.lgs. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Secondo l'art. 30 del d.lgs.81/2008, il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex d.lgs. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
- Inoltre, il modello organizzativo e gestionale deve prevedere:
  - idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività;
  - un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
  - un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività.

I reati in oggetto potrebbero altresì consumarsi durante l'esecuzione di un'attività realizzata mediante contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione, nella misura in cui la Società, quale committente, non adottasse le cautele e le misure di prevenzione stabilite dalla normativa (art. 26 T.U. 81/2008).

#### *A. Repertorio dei Reati*

- **Art. 589 cp - Omicidio colposo.** Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
- **Art. 590 cp - Lesioni personali colpose.** Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale

Ai sensi delle fattispecie in esame, le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o lesioni personali, gravi, o gravissime al lavoratore, per effetto dell'inosservanza di norme antinfortunistiche. In linea teorica, quindi, soggetto attivo può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione; tale soggetto può individuarsi nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe e di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori.

È opportuno sottolineare come per i casi sopra citati sia prevista la sanzionabilità di una condotta meramente colposa: l'evento, cioè, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Tale circostanza comporta la ridefinizione del criterio oggettivo di imputazione della responsabilità ai sensi del DLgs 231/2001, subordinata all'esistenza di un interesse o vantaggio per l'ente. Poiché il criterio dell'"interesse" risulta incompatibile con i reati di natura colposa, non essendo configurabile rispetto ad essi una finalizzazione soggettiva dell'azione, la responsabilità ex DLgs 231/2001, nel caso di specie, è ipotizzabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato un vantaggio per l'ente che potrebbe essere rinvenuto in un risparmio di costi o di tempi.

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio, sono previste, a carico dell'ente: una sanzione pecuniaria di rilevante entità, e sanzioni interdittive.

Si rileva, inoltre, come le norme antinfortunistiche dirette alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro richiamate dagli articoli sopraindicati trovino nella legislazione vigente fondamentale regolamentazione nel DLgs 81/2008.

In particolare, l'art. 30 del DLGS. 81/2008 prevede che l'ente, per andare esente da responsabilità amministrativa ai sensi del DL 231/2001 per la commissione dei reati sopradescritti, debba adottare e attuare efficacemente un Modello 231 che abbia tutti gli elementi richiamati dal medesimo articolo. Il Modello adottato deve assicurare un sistema aziendale che adempia a tutti gli obblighi giuridici relativi:

- Al rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa quale emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitarie;
- alle attività di formazione e informazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Sempre per effetto del disposto dell'art. 30 del DLGS. 81/2008, l'ente deve, inoltre, prevedere nel proprio Modello:

- Idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di tutte quelle attività necessarie ad assicurare l'adempimento degli obblighi giuridici di cui sopra;
- un'articolazione di funzioni, per quanto richiesto dalla natura e dimensione dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
- che il riesame e l'eventuale modifica del Modello stesso siano adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti dell'organizzazione e nell'attività.

Infine, il comma 5 dell'art. 30, introduce una presunzione di conformità del Modello ai requisiti richiesti dal medesimo articolo al comma 1, qualora la Società si sia dotata di un Sistema di Gestione della Sicurezza conforme alle Linee Guida Uni-Inail ovvero al British Standard ISO 45001.

## B. Attività Sensibili

La peculiarità della previsione normativa, che differenzia i reati colposi di cui all'art. 25 *septies* dalle altre tipologie di reati presupposto sin qui esaminate, non consente, invero, di escludere *ex ante* alcuna attività o settore aziendale dall'ambito operativo del citato art. 25 *septies*.

Pertanto, quale attività sensibile ai sensi del D. Lgs. 231/2001, si rileva la più ampia attività di **“gestione del sistema di prevenzione e protezione per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”**: l'attività in esame consiste nell'adozione delle misure di prevenzione previste dalla normativa antinfortunistica e nell'osservanza dei principi generali che impongono di svolgere l'attività produttiva in modo che non derivino conseguenze dannose ai prestatori di lavoro.

In particolare, nell'ambito di tale attività si ricomprendono:

- il monitoraggio ed il rispetto della normativa vigente applicabile alla realtà aziendale;
- la definizione della struttura organizzativa e dei ruoli coinvolti nella gestione degli aspetti di sicurezza;
- la valutazione dei rischi e la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione;
- la gestione delle misure protettive collettive e/o individuale al fine di renderle adeguate a contenere o eliminare i rischi;
- la gestione delle emergenze;
- la gestione degli appalti e dei relativi aspetti di sicurezza;
- la gestione dell'attività di sorveglianza sanitaria;
- la gestione della formazione del personale sui temi della sicurezza;
- la gestione delle attività di manutenzione e verifica di macchinari/impianti;
- la gestione delle riunioni periodiche di sicurezza e della documentazione e registrazione delle attività svolte.
- Il processo di redazione del Documento di Valutazione del Rischio ad opera dei responsabili addetti (interni ed esterni) affinché sia conforme alle prescrizioni dettate dal D. Lgs. 81/2008 per le sedi della Società;
- Il processo di gestione dei rapporti con il soggetto incaricato di redigere il Documento di Valutazione del Rischio al fine di ottenere la garanzia della conformità sostanziale e formale alle norme in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro;
- Il processo di gestione dei rapporti con il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con il Medico Competente e con gli altri interessati alla sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli obblighi di formazione ed informazione previsti dal D. Lgs. 81/2008.

La Società deve altresì adottare misure adeguate:

- alla prevenzione di incidenti connessi agli impianti elettrici, ascensori e, più in generale, all'utilizzo di impianti e macchinari o attrezzature di lavoro;
- alla corretta gestione dei lavori di manutenzione e ristrutturazione, alla prevenzione di eventi generici verificabili anche in occasione di spostamenti o trasferte fuori sede;

Occorre, inoltre, tener conto e tutelare i lavoratori anche rispetto ad eventi di natura eccezionale, quali:

- incendi, esplosioni, terremoti, allagamenti, diffusione di agenti chimici o batteriologici;
- aggressioni da parte di terzi, ad esempio a scopo di rapina, emergenze di varia natura.

### *C. Controlli preventivi*

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono stati posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- espressa previsione nel Codice Etico di principi a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il ruolo di Datore di Lavoro ai sensi del DLGS. 81/2008 è svolto dall'Amministratore Unico. La Società ha provveduto a nominare il RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione), e il Medico competente.

La Società ha provveduto:

- all'istituzione dell'Ufficio di Prevenzione e Protezione;
- alla definizione di idonee deleghe di funzione in tema di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 16 del DLGS. 81/2008;
- alla definizione, formalizzazione e implementazione del Regolamento di Disciplina, ai sensi del quale ciascun Dipendente è tenuto, inter alia, a: (i) svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza, osservando le disposizioni impartite dai superiori o preposti, (ii) astenersi dall'uso delle macchine aziendali per scopi non legati ad esigenze di servizio, (iii) utilizzare diligentemente le attrezzature, gli impianti, i mezzi ed i materiali ad essi affidati, (iv) informare il proprio superiore o preposto di eventuali guasti e/o danneggiamenti verificatosi ai mezzi, alle attrezzature, alle strutture, ai materiali ed agli impianti, (v) comunicare con immediatezza qualsiasi caso di infortunio sul posto di lavoro indipendentemente dalla gravità dello stesso;
- alla dotazione del Piano di Sicurezza;
- alla dotazione dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale);
- alla dotazione della procedura secondo cui il coordinatore acquisisce le informazioni riguardanti i comportamenti dei dipendenti in violazione delle norme di igiene e sicurezza sul lavoro e rimette una relazione all'ufficio del personale;
- all'adozione di protocolli sanitari finalizzati alla prevenzione.

La Società, in applicazione di quanto previsto DLGS. 81/2008, effettua ed aggiorna, su base continuativa, la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, tenendo adeguatamente conto di ogni mutamento intervenuto nei processi operativi e nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro medesimi. La valutazione dei rischi e

le relative misure di prevenzione e protezione che si ritengono necessarie e/o opportune trovano adeguata formalizzazione nello specifico DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).

La società ha inoltre previsto:

- i flussi informativi verso il RSPP (su base periodica o “ad evento”), nonché tra questi ultimi e l’OdV al fine di verificare costantemente la funzionalità del sistema preventivo adottato;
- i corsi di formazione per i dipendenti presso enti accreditati che rilascino apposito attestato di partecipazione a comprova della avvenuta frequentazione con profitto;
- riunioni periodiche dei Responsabili di Settore volte alla implementazione del Regolamento di Disciplina;
- l’utilizzo degli appositi manuali d’uso per le operazioni di manutenzione dei macchinari aziendali;
- l’introduzione, di un Sistema Disciplinare, allegato al Modello, di cui dunque è elemento costitutivo.

#### *D. Regole di comportamento*

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principii di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico, nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli Organi Sociali e ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno, nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte:

- porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate nei precedenti paragrafi della presente sezione della Parte Speciale;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti fraudolenti nell’esercizio delle attività sociali.

Inoltre, più in dettaglio, è posto a carico dei soggetti sopra indicati (nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte) l’obbligo di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella degli altri soggetti operanti nel medesimo luogo di lavoro;
- promuovere e attuare ogni ragionevole iniziativa finalizzata a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che possono mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi che prestano la propria attività presso la Società;

- provvedere al costante e tempestivo adeguamento delle norme interne alla legislazione in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- sviluppare e mantenere un rapporto di costruttiva collaborazione con le Istituzioni Pubbliche preposte ad effettuare attività di controllo in tema di salute e sicurezza del lavoro;
- sviluppare programmi di formazione (e di informazione) specifici sulle tematiche in questione ed effettuare specifici controlli mirati a verificare l'effettiva fruizione degli stessi;
- effettuare periodiche attività di controllo sull'effettiva applicazione delle procedure adottate in tema di salute e sicurezza del lavoro;
- promuovere e garantire, nella gestione di attività affidate in appalto a terzi, la cooperazione ed il coordinamento tra l'attività propria della Società e quella della società appaltatrice;
- garantire il rispetto della normativa in materia di organizzazione del lavoro, con particolare riferimento ai tempi di lavoro.

*E. Flussi informativi e controlli dell'Organismo di Vigilanza*

Il Datore di Lavoro e/o il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione devono inviare senza ritardo all'OdV, al verificarsi di eventi infortunistici i seguenti flussi:

- Rapporti interni di infortunio
- Informativa su indagini avviate dalla polizia giudiziaria in merito ad infortuni occorsi ai dipendenti
- Informativa di casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, nelle forme e nei termini consentiti dalla normativa vigente.

Devono inoltre essere fornite con immediatezza all'organismo di vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al modello e alle relative procedure di riferimento

Fatta salva l'attuazione degli ordinari compiti dell'OdV previsti nella Parte generale del presente Modello e l'esame dei flussi informativi come sopra individuati, al fine specifico di prevenzione dei reati in materia antinfortunistica, i controlli dell'OdV investono i seguenti aspetti:

- Monitoraggio sulle attività di informazione e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza.
- Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni operative di cui all'art. 30 co.1 lett. f) del TUS.



- Monitoraggio sulle verifiche periodiche per l'applicazione e l'efficacia delle procedure di cui all'art. 30 lett. h) TUS.
- Controllo sull'attuazione effettiva della presente Parte Speciale e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.
- Esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli altri organi di controllo o da qualsiasi operatore apicale o dipendente della Napoli Servizi S.p.A. , in merito alla violazione delle regole generali di prevenzione e/o delle procedure operative interne.

L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli all'AU.

## **11 Parte Speciale VII: Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita**

### **11.1 Funzione della parte speciale VII**

La presente Parte Speciale VI è dedicata alla trattazione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, così come individuati, rispettivamente, negli articoli 25-octies e 25-bis del D.Lgs. 231/2001.

Obiettivo della presente Parte Speciale è consentire che i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e Mandatari, coinvolti nei Processi Sensibili, mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati di seguito.

### **11.2 Ambito di applicazione**

Di seguito, si evidenziano le funzioni aziendali coinvolte nelle fattispecie di attività sensibili, come rilevate nella matrice di sintesi allegata al documento di risk assessment:

- Presidente della Società
- Amministrazione e Contabilità

### **11.3 Le fattispecie dei delitti richiamati dall'articolo 25 octies del d. lgs. esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Napoli Servizi S.p.A.**

#### *A. Repertorio dei Reati*

- **Art. 648 cp - Ricettazione.** Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi). La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. *Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione* Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
- **Art. 648 bis cp - Riciclaggio.** *Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie*

*in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648*

- **Art. 648 ter cp - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.** *Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648*
- **Art. 648 ter 1 cp – Autoriciclaggio** *Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni). Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis 1. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Le tipologie di reato qui in esame possono essere realizzate in diverse aree aziendali interessando, astrattamente, ogni livello della struttura organizzativa. Lo scopo perseguito da ciascuna norma incriminatrice è quello di scoraggiare la commissione dei c.d. “reati principali” mediante la frapposizione di barriere alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Per quanto riguarda la realizzazione dei Reati in esame, si precisa quanto segue: (i) il reato di ricettazione si realizza attraverso l'acquisto, ricezione, o occultamento dei proventi di un

delitto, ovvero attraverso l'intromissione nell'acquisto, ricezione o occultamento dei suddetti proventi; (ii) il reato di riciclaggio si realizza attraverso la sostituzione, trasferimento o compimento di operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di determinate utilità, (iii) per la realizzazione della fattispecie di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose sopra descritte, di una condotta consistente nell'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Relativamente alla realizzazione del reato di autoriciclaggio vengono in rilievo tutti i delitti non colposi da cui scaturiscono proventi suscettibili di valutazione economica ed è necessario che sussistono contemporaneamente le tre seguenti circostanze:

- 1) sia creata o si concorra a creare - attraverso un primo reato (il reato presupposto) - una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
- 2) si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
- 3) si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista.

Una considerazione inerente all'applicazione della norma riguarda l'impossibilità materiale di procedere ad una mappatura completa e sistematica delle fattispecie di reato presupposto del reato di autoriciclaggio, stante il richiamo tout court alla categoria dei "delitti non colposi".

Le condotte in esame sono punibili anche quando l'autore del reato presupposto non sia imputabile o punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio, sono previste, a carico dell'ente: (i) sanzioni pecuniarie, e (ii) sanzioni interdittive.

### *B. Attività Sensibili*

A seguito dell'attenta valutazione delle fattispecie di reato di cui al precedente paragrafo, si ritiene che le Attività Sensibili della Società, in quanto maggiormente esposte alla commissione dei Reati sopra enunciati, sono le seguenti:

- Gestione della liquidità e contabilità (anagrafica, utenti e fornitori)
- Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria
- Gestione degli investimenti
- Sponsorizzazioni;
- Dichiarazioni tributarie e contabilità fiscale;

### *C. Controlli preventivi*

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- esplicita previsione nel Codice Etico di principi e regole di condotta in relazione al trasparente svolgimento delle operazioni ed alle relazioni con clienti e fornitori;
- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili mediante apposito mansionario, deleghe e procure, secondo il sistema sopra definito e descritto con riguardo ai reati in danno e nei rapporti con la PA;
- adozione e implementazione di uno specifico protocollo in materia di identificazione della controparte e monitoraggio dei flussi finanziari in uscita dalla Società (tale protocollo si applica a tutte le transazioni e/o operazioni poste in essere con soggetti terzi (persone fisiche e giuridiche) rispetto alla Società (ed al suo personale), con lo scopo di una puntuale identificazione di tali soggetti terzi e della provenienza del denaro destinato ad essere impiegato all'interno della Società); nell'ambito delle operazioni con i sopra definiti "soggetti terzi" rientrano anche le operazioni infragruppo, cioè tutte quelle operazioni effettuate con società o persone appartenenti al medesimo gruppo;
- tracciabilità delle operazioni eseguite, del ciclo attivo e passivo, e archiviazione della documentazione a supporto;
- flussi informativi nei confronti dell'OdV, periodici e "ad evento", in merito ad eventuali non conformità/anomalie e/o deroghe al processo in esame;
- con riferimento alla gestione dei pagamenti la Società opera nel rispetto delle seguenti regole: tutti i pagamenti avvengono per il tramite del sistema di remote banking; riconciliazioni dei movimenti bancari con la contabilità; separazione dei ruoli tra chi predispone, chi esegue e chi autorizza le operazioni di pagamento;
- con riferimento alla gestione incassi la Società opera nel rispetto delle seguenti regole: in generale, divieto di accettazione di pagamenti in contanti; individuazione del soggetto che effettua l'operazione; massima tracciabilità dell'operazione in caso di versamento assegni, criteri e modalità per il versamento;
- con riferimento alla gestione della piccola cassa la Società opera nel rispetto delle seguenti regole: individuazione delle responsabilità di gestione della cassa; presenza di una sola piccola cassa per le spese minori e divieto di creare altre casse, salvo in caso di autorizzazione espressa; definizione di un importo massimo per il singolo prelievo e per la singola transazione; individuazione delle modalità di tenuta del registro dei prelievi da cassa; elargizione di somme solo a seguito di specifico giustificativo di spesa;
- adeguata formalizzazione dei rapporti con i fornitori in accordi quadro/contratti/lettere d'incarico in cui deve essere inclusa apposita clausola di rispetto del Codice Etico;
- la funzione aziendale, di volta in volta coinvolta in un'operazione, nel caso in cui questa presenti caratteristiche tali da farla sembrare artificiosa/inusuale/anomala, sospende, l'operazione, raccoglie maggiori informazioni, coinvolge un livello gerarchico superiore e, nel caso in cui si decida comunque di effettuarla, è garantito un adeguato livello di trasparenza;

- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo;
- verifiche sulla tesoreria;
- corretta registrazione di tutti i fatti amministrativi e tenuta dei documenti e dei registri contabili in conformità alla normativa civile e fiscale;
- archiviazione della documentazione fiscale;
- introduzione, da parte della Società, di un Sistema Disciplinare, allegato al Modello, di cui dunque è elemento costitutivo.

#### *D. Regole di comportamento*

Con riferimento alle Attività Sensibili identificate rispetto ai reati contro inerenti agli adempimenti in materia societaria cui è tenuta la Società sono stati individuati i seguenti protocolli generali di controllo:

- divieto porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Con riferimento alle Attività Sensibili identificate rispetto ai reati contro inerenti agli adempimenti in materia societaria cui è tenuta la Società sono stati individuati i seguenti protocolli specifici di controllo:

- rispetto dei principi di *governance* della Società approvati dagli Organi Sociali della Società che rispecchiano le normative applicabili e le *best practices* internazionali;
- rispetto del sistema di controllo, e quindi le procedure, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa della Società ed il sistema di controllo di gestione;
- rispetto delle norme interne inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting;
- rispetto delle norme interne inerenti all'uso ed il funzionamento del sistema informativo della Società e, in generale, la normativa applicabile.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è tassativamente imposto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione

del bilancio d'esercizio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire agli *stakeholders* una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamenti, nonché delle procedure interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del Patrimonio, come definito dall'articolo 5 dello Statuto, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione della Società stessa;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile distorsione dei risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti dalla Società;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche anche di vigilanza e controllo, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è inoltre fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione del bilancio d'esercizio e dei documenti connessi, di relazioni e prospetti o di altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire fondi non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare modifiche statutarie, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte dell'incaricato del controllo contabile ai sensi degli artt. 2409 e ss del codice civile;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile cui è soggetta la Società;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;

- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche (es: Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, etc.) quali per esempio: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni nella messa a disposizione di documenti, ritardi nelle riunioni per tempo organizzate.

#### *E. Protocolli e Flussi informativi all'OdV*

Si rendono necessari i seguenti protocolli di controllo integrativi:

- attivazione – sentito l'Organismo di Vigilanza - di un programma di formazione - informazione periodica del personale interessato sulle regole di *Governance della Società* e sui reati inerenti gli adempimenti in materia societaria cui è tenuta la Società;
- previsione di riunioni periodiche tra le funzioni preposte al controllo della Società e l'Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa inerente gli adempimenti in materia societaria cui è tenuta la Società;
- trasmissione alle funzioni deputate al controllo della Società e all'Organismo di Vigilanza, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni degli Organi Sociali o sui quali essi debbano esprimere un parere ai sensi di legge.

In particolare, i soggetti coinvolti nello svolgimento della Attività Sensibili devono:

- procedere all'identificazione delle controparti in operazioni straordinarie e di acquisto di beni e servizi;
- garantire l'effettuazione di una valutazione dell'integrità, onestà ed affidabilità delle controparti contrattuali, attraverso una specifica analisi di background che consideri eticità e standing., competenze di natura tecnica, solidità patrimoniale e finanziaria delle stesse;
- effettuare attività di verifica mirate all'accertamento dell'identità delle controparti e dei soggetti per conto dei quali esse eventualmente agiscono;
- verificare e garantire l'aggiornamento/manutenzione/diffusione delle liste interne di soggetti interessati da provvedimenti restrittivi emanati dalle preposte Autorità e Organismi nazionali ed internazionali;
- assicurare che tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti fatti da o a favore della Società siano accuratamente ed integralmente registrati nei libri contabili e nelle scritture obbligatorie, e che tutti i pagamenti siano effettuati solo ai destinatari e per le attività contrattualmente formalizzate e/o deliberate dalla Società;
- evitare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza, impegnandosi in particolare, ad operare in maniera tale da evitare implicazioni in operazioni anche potenzialmente idonee a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.



Una informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

## **12 . Parte Speciale VIII: Delitti in materia di violazione del Diritto D'autore**

### **12.1 Funzione della parte speciale VIII**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle Fattispecie di attività sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel successivo paragrafo III.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

### **12.2 Ambito di applicazione**

Il presente protocollo si applica a tutte le attività che rientrano nell'ambito dell'ICT ed a tutte le funzioni aziendali quando trattano aspetti informativi ed informatici.

### **12.3 Le fattispecie delitti in materia di violazione del diritto d'autore (24 novies del d.lgs. 231/2001). esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Napoli Servizi S.p.A.**

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-novies del d.lgs. 231/2001.

Le fattispecie di reato concernenti gli artt. 171 septies e octies appaiono lontane dalla realtà e dal business della Società, giacché la stessa non svolge attività di produzione, messa in vendita, importazione, promozione, installazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato. Pertanto, il livello di rischio potenziale di commissione delle stesse si riduce ragionevolmente ad una soglia ritenuta non rilevante.

#### *A. Repertorio dei Reati*

- **Art. 171, comma 1, lettera a bis, L. 633/1941** - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa. Salvo quanto previsto dall'art. 171- bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.
- **Art. 171, comma 3, L. 633/1941** - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
- **Art. 171 bis, commi 1 e 2, L. 633/1941** - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori, riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati, estrazione o reimpiego della banca dati, distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

- **Art. 171 ter L. 633/1941** - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se

inserite in opere collettive o composite o banche dati, riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

- g) -bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale.
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Le fattispecie in esame tutelano le opere dell'ingegno aventi carattere creativo e di originalità quale che sia la forma di espressione. Con l'avvento di Internet si sono aperti nuovi spazi di particolare importanza ai fini della tutela del diritto di autore. L'importanza e la criticità dei nuovi strumenti di comunicazione risiedono nella presa d'atto che qualsiasi cosa venga caricata in rete non può essere cancellata in via definitiva e in caso di scarso sistema di sicurezza, la diffusione dell'opera non può essere tenuta sotto controllo.

Dal punto di vista del sistema sanzionatorio, il Decreto prevede, a carico dell'ente: sanzioni pecuniarie commisurate alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso (così da garantirne il fine afflittivo), e sanzioni interdittive.

### *B. Attività Sensibili*

A seguito dell'attenta valutazione delle fattispecie di reato di cui al precedente paragrafo, si ritiene che le fattispecie di reato concernenti gli artt. 171 septies e octies appaiono lontane dalla realtà e dal business della Napoli Servizi S.p.A., giacché la stessa non svolge attività di produzione, messa in vendita importazione, promozione, installazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato. Pertanto, il livello di rischio potenziale di commissione delle stesse si riduce ragionevolmente ad una soglia ritenuta non rilevante.

Appaiono invece, astrattamente ipotizzabili i rischi-reato considerati dagli artt. 171, 171 bis e, in particolare, dall'art. 171 ter, laddove viene incriminata la condotta abusiva di duplicazione o estrazione o messa in pubblico di opere letterarie o scientifiche, ovvero banche dati e gestione della rete telematica. Le Attività Sensibili della Società esposte alla commissione dei Reati sopra enunciati sono le seguenti:

- Gestione dei sistemi informatici e delle reti;
- comunicazione commerciale ed istituzionale della Società;
- gestione del sito internet.

### *C. Controlli preventivi*

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- previsione nel Codice Etico adottato dalla Società di principi volti alla stigmatizzazione di condotte potenzialmente integranti le fattispecie di reato descritte al precedente paragrafo;
- previsione nell'ambito di contratti con eventuali outsourcer di servizi IT di una clausola di rispetto delle leggi e normative anti-pirateria, del Modello e del Codice Etico adottati dalla Società, con particolare riferimento alla normativa sul diritto d'autore;
- programma di informazione e formazione dei Dipendenti in merito all'utilizzo degli strumenti aziendali posti a disposizione del personale per lo svolgimento dell'ordinaria attività d'ufficio (ad esempio in merito all'utilizzo delle stampanti, fotocopiatrici, fax, etc.) ed al corretto utilizzo di banche dati e licenze software nel rispetto della normativa sul diritto di autore;

- verifiche sul sito web e sugli accessi alla rete;
- flussi informativi nei confronti dell'OdV in merito ad eventuali non conformità/anomalie e/o deroghe al processo in esame;
- introduzione, da parte della Società, di un Sistema Disciplinare, allegato al Modello, di cui dunque è elemento costitutivo.

#### *D. Regole di comportamento*

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principii di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico, nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società. Inoltre, dovranno essere apposte specifiche clausole nei contratti con i Partners e Consulenti che regolino le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principii contenuti nel Modello.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli Organi Sociali e ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno, nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte:

- a) porre in essere comportamenti tali, da integrare la fattispecie di reato considerata nei precedenti paragrafi della presente sezione della Parte Speciale;
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé la fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali.
- d) Inoltre, più in dettaglio, è posto a carico dei soggetti sopra indicati (nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte) il divieto di:
  - fare uso fraudolento, direttamente o indirettamente, di opere dell'ingegno;
  - acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
  - accedere abusivamente al sito Internet della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettere dati o contenuti multimediali (immagini, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili.

#### *E. Flussi informativi e controlli dell'Organismo di Vigilanza*

##### Esempi di attività sensibili

- Gestione dei sistemi informatici e delle reti;

<ul style="list-style-type: none"> <li>• comunicazione commerciale ed istituzionale della Società;</li> <li>• gestione del sito internet</li> </ul>	
Processi Sensibili	Protocolli
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione Sistemi informativi</li> <li>• Gestione Reti informatiche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice Etico</li> <li>• Rispetto di leggi e regolamenti</li> <li>• Protocollo Parte Speciale II</li> </ul>

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività della Napoli Servizi S.p.A. potenzialmente a rischio di compimento dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti. Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento. A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente alle Fattispecie di attività sensibili.



## **13 Parte Speciale I: induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

### **13.1 Funzione della parte speciale IX**

La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall' art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria), e descrive i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che operano nelle aree a rischio reato. In considerazione delle caratteristiche organizzative la Napoli Servizi S.p.A., tutti i destinatari della Parte Speciale sono tenuti ad adottare comportamenti conformi a quanto di seguito formulato, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali e dai Dipendenti della Napoli Servizi S.p.A., nonché dai suoi Consulenti e Partners come già definiti nella Parte Generale.

Nell'ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei Reati considerati in questa Sezione.

Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di:

1. indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e Partners della Napoli Servizi S.p.A. sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
2. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e/verifica.

### **13.2 Ambito di applicazione**

Come i delitti di criminalità organizzata, la fattispecie di cui all'art. 377-bis c.p. risulta essere non ricollegabile a specifiche attività d'impresa svolte dalla Napoli Servizi S.p.A., oltre che non inquadrabile in uno specifico sistema di controlli, posto che potrebbe essere commesso ad ogni livello aziendale.

Anche per questa ragione, sulla base delle analisi condotte non si ritiene di poter escludere a priori la possibilità di commissione della predetta fattispecie.

La condotta prevista dall'art. 377-bis, cui rinvia l'art. 25-decies, potrebbe infatti essere posta in essere non solo ogni qualvolta la Società si trovasse implicata direttamente in un procedimento penale ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ma altresì quando la stessa si ritrovasse a essere portatrice (direttamente o indirettamente) di un interesse in relazione all'esito di un procedimento penale.

Il presente protocollo grava a titolo indicativo e non esaustivo su:

- AU

**13.3 Le fattispecie (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) art. 25-decies del d.lgs. 231/2001). esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Napoli Servizi S.p.A.**

*F. Repertorio dei Reati*

Con la Legge 3 Agosto 2009, n. 116 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 e firmata dallo Stato Italiano il 09 dicembre 2009, è stato ampliato il novero dei reati presupposto della responsabilità dell'Ente.

L'art. 25-decies del D. Lgs. 231/01 prevede che "in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377 bis c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote".

- **L'art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria dispone:** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La fattispecie in esame è stata inserita nel codice penale dall'art. 20 della legge 1 marzo 2001 n. 63 nel contesto della riforma attuativa dei principi del giusto processo; l'originaria fisionomia della condotta punita perseguiva il fine di tutela del contraddittorio.

L'eterogeneità delle modalità di realizzazione della condotta tipica (violenza o minaccia e offerta o promessa di altra utilità), la differente ratio sottesa ai casi in cui è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere e le diverse caratteristiche che presentano i comportamenti costituenti il risultato dell'induzione, rendono tuttavia complessa la ricostruzione dell'interesse tutelato.

Sul versante della responsabilità della Società si può comunque affermare che il bene giuridico preminente appare (come si evince peraltro dalla collocazione sistematica della norma) la tutela del corretto funzionamento della giustizia. È infatti evidente che una Società può avere un interesse e trarre un vantaggio dall'intralcio alla giustizia causato attraverso la condotta prevista dall'art. 377-bis c.p., non invece nella lesione della libertà individuale del soggetto cui è riconosciuta la facoltà di non rispondere.

Si tratta di un reato comune (che può quindi essere commesso da chiunque) e punito a titolo di dolo generico; richiede la dimostrazione che la persona indotta a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci aveva la facoltà di non rispondere.

Trattandosi di un reato di evento, detta condotta potrebbe configurarsi in capo alla Napoli Servizi S.p.A. .

La norma precisa che la condotta deve essere volta a indurre "a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale" il reato può, pertanto, essere commesso anche in fase di indagini preliminari e non esclusivamente durante la pendenza del processo penale.

Il termine “induzione” indica la condotta con la quale un soggetto esplica un’influenza sulla psiche di un altro soggetto, determinandolo a tenere un certo comportamento e include anche la condotta di coartazione mediante violenza o minaccia. Quanto alla condotta realizzata mediante offerta o promessa di denaro o altra utilità si precisa che in giurisprudenza si fa riferimento ad un’accezione in senso lato del lemma “utilità”, intendendo per tale concetto qualunque vantaggio per il destinatario di tale condotta.

#### *A. Attività Sensibili*

Le Attività Sensibili della Società, in quanto maggiormente esposte alla commissione dei Reati sopra enunciati, sono quelle descritte qui di seguito:

- gestione dei rapporti con fornitori e Consulenti;
- gestione dei flussi finanziari e degli adempimenti fiscali;
- gestione dei rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari;
- gestione dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria.

#### *B. Controlli preventivi*

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- previsione nel Codice Etico adottato dalla Società di principi volti alla stigmatizzazione di condotte potenzialmente integranti le fattispecie di reato descritte nel precedente paragrafo;
- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili mediante apposito mansionario, deleghe e procure, secondo il sistema sopra definito e descritto con riguardo ai reati in danno e nei rapporti con la PA;
- tracciabilità delle operazioni eseguite;
- definizione delle responsabilità coinvolte nella gestione dei flussi finanziari con particolare riguardo ai livelli autorizzativi e formalizzazione del relativo processo;
- definizione di disposizioni aziendali atte ad assicurare periodiche verifiche sui flussi di cassa (rispetto delle soglie di pagamento in contanti, cautele per anticipi di cassa, riconciliazioni, ecc.);
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- accertamento e controllo del carico sia in entrata nel che in uscita del sito;
- definizione del programma di formazione, informazione e familiarizzazione per tutti coloro che esercitano a vario titolo compiti di security;

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione o transazione;
- controlli volti a garantire una puntuale e approfondita conoscenza di soggetti terzi con cui la Società intende instaurare rapporti commerciali (acquisizione di documenti identificativi delle persone fisiche/giuridiche, registrazione e archiviazione dati in merito a clienti, partner, ed operazioni);
- adozione e implementazione di specifici protocolli in materia di: (i) identificazione della controparte e monitoraggio dei flussi finanziari in uscita dalla Società, e (ii) gestione delle informazioni relative ai procedimenti penali a carico dei soggetti che operano in nome e per conto della Società;
- flussi informativi verso l'OdV in merito ad eventuali non conformità/anomalie e/o deroghe ai processi in esame nonché in merito all'insorgere di un contenzioso relativo alla Società (in questo caso sia periodici sia "ad evento");
- introduzione, da parte della Società, di un Sistema Disciplinare, allegato al Modello, di cui dunque è elemento costitutivo.

### *C. Regole di comportamento*

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principii di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico, nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli Organi Sociali e ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno, nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte:

- porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate nel precedente paragrafo della presente sezione della Parte Speciale;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali.

### *D. Flussi informativi controlli dell'organismo di vigilanza*

I flussi informativi all'OdV fanno riferimento principalmente a segnalazioni o all'invio di schede evidenza qualora si verifichino le condizioni. Relativamente alla struttura delle schede evidenza si fa riferimento alla Parte Speciale n. 1.

Fatta salva l'attuazione degli ordinari compiti dell'OdV previsti nella Parte Generale del presente Modello, al fine specifico della prevenzione dei reati di cui sopra, i controlli dell'OdV investono i seguenti aspetti:

- monitoraggio sull'efficacia e sul rispetto delle regole generali di prevenzione e dei principi di riferimento/protocolli posti a presidio delle fattispecie di attività sensibili.

- esecuzione di audit periodici sulla tenuta del sistema di sicurezza informatica aziendale commissionata ad outsourcers specializzati.
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli altri organi di controllo o da qualsiasi dipendente, in merito alla violazione delle regole generali di prevenzione e dei principi di riferimento a presidio delle suddette fattispecie di attività sensibili.
- predisposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

## **14 Parte Speciale X: delitti in materia ambientale**

### **14.1 Funzione della parte speciale X**

Il D. Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, che ha recepito la direttiva n. 2008/99/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, ha introdotto nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'Ente, mediante la previsione di cui all'art. 25-undecies, i cosiddetti reati ambientali.

Dal 29 maggio 2015 sono, inoltre, entrate in vigore le sanzioni a carico della persona giuridica collegate ai nuovi "reati-presupposto" introdotti dalla legge del 22 maggio 2015, n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente che ha modificato il codice penale introducendo i delitti in materia ambientale. Tali reati si aggiungono, quindi, alle sanzioni per le violazioni già vigenti dal 16 agosto 2011 per effetto del D.lgs. 121/2011, il provvedimento che aveva esteso la responsabilità amministrativa delle organizzazioni collettive ex D.lgs. 231/2001 ad i reati ambientali ivi previsti.

In relazione all'attività aziendale svolta nello specifico dalla Napoli Servizi S.p.A. , i reati di cui all'art.25-undecies del D.Lgs.n.231/2001 sono da ritenersi in effetti configurabili.

Al fine di rispondere alle esigenze penali preventive di cui al D. Lgs. n. 231/2001, la Società ha tuttavia ritenuto opportuno disciplinarli nella presente Parte Speciale con il fine specifico di evitare che eventuali condotte, poste in essere da soggetti operanti presso la Napoli Servizi S.p.A., possano concretizzare le condotte tipiche previste in materia di reati ambientali.

La presente Parte Speciale reati ambientali è destinata a tutti i soggetti operanti presso LA NAPOLI SERVIZI S.P.A., siano essi Consiglieri , Dirigenti, Dipendenti, Consulenti esterni e/o Collaboratori, soggetti a vigilanza (di seguito, indicati quali "Destinatari").

I predetti "Destinatari", nell'ambito delle rispettive funzioni, dovranno conformarsi ai principi di comportamento ivi delineati al fine di prevenire la commissione dei reati espressamente considerati dall'art. 25-undecies, D. Lgs. n. 231/2001.

Verranno dunque indicati:

- a) le Attività Sensibili ovvero a rischio di reato;
- b) i principi fondamentali di riferimento in attuazione dei quali dovranno essere adottate le procedure aziendali ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c) i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'Organismo di Vigilanza e dei responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, debitamente regolate in apposite procedure e/o regolamenti interni da dottori ai fini della corretta applicazione del Modello.

### **14.2 Ambito di applicazione**

Il presente protocollo si applica a tutte le attività sensibili individuate, in riferimento ai reati ambientali richiamati dall'art. 25- undecies del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- Gestione dei rifiuti (classificazione, raccolta, deposito temporaneo e conferimento)

- Gestione rapporti con fornitori e Consulenti (qualifica e monitoraggio dei fornitori di servizi critici riguardanti l'aspetto ambientali; in particolare, delle autorizzazioni di trasportatori e destinatari dei rifiuti, e la qualifica di eventuali consulenti esterni che operino l'attività di classificazione del rifiuto).
- Servizi di manutenzione stradale e immobili comunali
- Servizi di pulizia, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione
- Servizi di manutenzione del verde
- Gestione parco automezzi
- Gestione magazzino
- Smaltimento rifiuti

**14.3 Le fattispecie delitti in materia di reati ambientali (25 undecies del d.lgs. 231/2001).  
esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della  
Napoli Servizi S.p.A.**

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

L'art. 1, comma 1, della legge del 22 maggio 2015, n. 68 introduce, per la prima volta, nel libro II del codice penale un titolo, VI-bis, denominato «Dei delitti contro l'ambiente» contenente un catalogo di fattispecie delittuose poste espressamente a tutela del bene ambientale. Si tratta, in particolare, di sei delitti dolosi, e due colposi, cui si affiancano speciali circostanze aggravanti per l'ipotesi di realizzazione dei nuovi reati ambientali in forma associativa, una nuova aggravante ambientale, l'attenuante speciale da ravvedimento operoso, la confisca anche per equivalente e la sanzione amministrativa di ripristino dello stato dei luoghi oltre alla previsione, per taluni dei delitti introdotti, della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Completano la riforma interventi sul codice dell'ambiente e disposizioni di carattere processuale volte a favorire il coordinamento investigativo, tipico dei reati di particolare allarme sociale, per rendere efficiente e pronta l'attività di accertamento e repressione dei delitti ambientali.

Tali fattispecie di reato completano quanto già previsto dal decreto legislativo n. 121/2011 che ha introdotto due nuove fattispecie penali (uccisione, distruzione, cattura ecc. di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, artt. 727-bis c.p.; distruzione o deterioramento di habitat, art. 733-ter) e ha inserito nel corpo del d.lgs. 231/2001 (all'art. 25-undecies) un catalogo di reati ambientali presupposto, idonei a fondare la responsabilità dell'ente.

La legge 20 maggio 2015 n. 68 che ha introdotto nel Codice penale alcuni reati ambientali, ha allo stesso tempo implementato l'art. 25 – undecies, Dlgs. 231/2001, aggiungendo alcune di queste nuove fattispecie delittuose tra i “reati- presupposto” che fanno scattare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.lgs.231/2001.

Di seguito si riportano i reati e la sanzione per la persona giuridica nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente dai manager o dai dipendenti della Società.

#### *A. Repertorio dei Reati*

- **Art. 452 bis cp - Inquinamento ambientale.** È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
  - delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  - di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

La norma incrimina la determinazione della "compromissione" o del "deterioramento" dell'ambiente. Il discrimen fra le due casistiche risiede nella circostanza per cui la compromissione individua un fenomeno assoluto, mentre il deterioramento riguarda un peggioramento rispetto a uno status ambientale preesistente.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, in ordine al quale è altresì configurabile il dolo eventuale, ovvero che l'agente cagioni il danno anche se non era il suo scopo, ma ne abbia comunque accettato la verifica. In merito alla commissione non intenzionale del presente reato, ma per colpa, si rinvia alla lettura dell'art. 452 quinquies.

- **Art. 452 quater cp - Disastro ambientale.** Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
  - 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
  - 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
  - 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Di recente introduzione, la normativa protegge il bene giuridico alla salute e alla incolumità pubblica.

In merito all'elemento soggettivo richiesto dall'agente, si rinvia a quanto considerato per i precedenti articoli.



- **Art. 452 quinquies cp – Delitti colposi contro l'ambiente.** Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Tale norma è stata considerata come una attenuante (piuttosto che una fattispecie autonoma) dei reati in essa richiamati. Infatti, riconduce alla punibilità di colui che ha agito per colpa, senza l'intenzione di provocare alcun nocimento.

**Art. 137 comma 2 del DL 152/2006 - Scarico idrico in assenza di autorizzazioni** o con autorizzazione scaduta o sospesa per sostanze pericolose. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

**Art. 137 comma 3 del DL 152/2006 - Scarico in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.** Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

**Art. 137 comma 5 (I e II periodo) del DL 152/2006 – Scarico in violazione dei limiti tabellari (I periodo) –** Scarico idrico in violazione dei limiti tabellari per sostanze pericolose (II periodo). *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.*

**Art. 137 comma 11 del DL 152/2006 – Scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee.** Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

**Art. 256 comma 1 del DL 152/2006 - Gestione abusiva di rifiuti.** Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
  - con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
- **Art. 256 comma 3 del DL 152/2006 – Realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti non pericolosi.** Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

#### *B. Attività Sensibili*

A seguito dell'attenta valutazione delle fattispecie di reato di cui al precedente paragrafo, si ritiene che le Attività Sensibili della Società, in quanto maggiormente esposte alla commissione dei Reati sopra enunciati, siano quelle descritte qui di seguito:

- Servizi di manutenzione stradale e immobili comunali
- Servizi di pulizia, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione
- Servizi di manutenzione del verde
- Gestione parco automezzi
- Gestione magazzino
- Smaltimento rifiuti

#### *A. Controlli preventivi*

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- Esplicita previsione nel Codice Etico adottato dalla Società di principi volti alla tutela e rispetto dell'ambiente;
- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi di gestione degli aspetti ambientali e della politica ambientale, mediante apposito mansionario, procure, deleghe secondo il sistema sopra definito e descritto con riguardo ai reati in danno e nei rapporti con la PA;
- flusso informativo verso l'OdV inerente alla gestione dell'aspetto ambientale;

- introduzione, da parte della Società, di un Sistema Disciplinare, allegato al Modello, di cui è elemento costitutivo;
- implementazione e monitoraggio della raccolta differenziata e dei rifiuti speciali;
- implementazione delle regole di identificazione e assunzione di soggetti esterni per la raccolta di rifiuti speciali.

#### *B. Regole di comportamento*

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principii di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico, nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli Organi Sociali e ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno, nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte:

- (a) Porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate nel precedente paragrafo della presente sezione della Parte Speciale;
- (b) porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- (c) porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali.

In particolare, è posto a carico dei soggetti sopra indicati (nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte) l'obbligo di:

- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente;
- segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema di tutela ambientale;
- partecipare ai programmi di formazione;
- informare l'OdV con riguardo ad ogni notizia di eventuali situazioni di pericolo per l'ambiente;
- inserire, nei contratti da concludersi con i fornitori di servizi per la gestione dei rifiuti, specifiche clausole attraverso le quali la Società si riserva il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse;

- inserire, nei contratti da concludersi con i fornitori di servizi per la gestione dei rifiuti, specifiche clausole nelle quali si impone ai fornitori l'obbligo di gestire i rifiuti nel rispetto della normativa ambientale vigente;
- inserire, nei contratti da concludersi con i fornitori di servizi per la gestione dei rifiuti, specifiche clausole nelle quali si impone ai fornitori l'obbligo di accettare integralmente il MOGC 231 della Napoli Servizi S.p.A. e di conformare ad esso i propri comportamenti;

*C. Flussi informativi controlli dell'organismo di vigilanza*

- modifiche/aggiornamenti relativi alle autorizzazioni e/o ai permessi in possesso dei terzi intermediari/trasportatori/smaltitori che eseguono servizi di gestione rifiuti;
- copie dei contratti stipulati con i fornitori che eseguono servizi di gestione rifiuti;
- evidenze inerenti controlli e ispezioni ambientali effettuati dalle autorità competenti e, in caso di sanzioni comminate, le azioni svolte o pianificate on accordo con tali autorità per ripristinare la conformità legislativa

## 15 Parte Speciale XI- Reati di razzismo e xenofobia

### 15.1 Funzione della parte speciale XI

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di razzismo e xenofobia richiamati dalle disposizioni di cui all'art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001.

La presente parte speciale definisce delle regole di comportamento rivolte agli organi sociali, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché a collaboratori esterni e partners commerciali. Tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali Soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, siano a conoscenza delle regole di condotta ed operino in conformità con quanto indicato dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire il verificarsi del reato di razzismo e xenofobia.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con l'Ente, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

### 15.2 Ambito di applicazione

Considerate le attività svolte dalla Napoli Servizi S.p.A. la probabilità di accadimento dei suddetti reati è considerata remota poiché la propaganda politica e le forme di discriminazione religiosa e razziale sono assolutamente vietate e condannate sia dalle regole contenute nel Codice Etico che dai principi e dalle linee guida inclusi nel presente Modello. Inoltre, allo stato attuale appare alquanto improbabile che il personale della Napoli Servizi S.p.A. compia attività di propaganda ovvero di istigazione o di incitamento ai crimini di genocidio o contro l'umanità allo scopo di generare un vantaggio a favore della Società.

#### A. Repertorio dei Reati

- **Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)** [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:
  - a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
  - b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali

organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Per effetto la Legge Europea 2017 ha previsto l'introduzione dell'art. 25 terdecies nel D. Lgs. 231/2001 rubricato Xenofobia e Razzismo elevando a reato presupposto della Responsabilità Amministrativa degli Enti il reato di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 con ciò mirando a punire i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. La disposizione è entrata in vigore il 12 Dicembre 2017.

Se da un lato l'art. 25 terdecies è stato introdotto al fine di conferire rilevanza 231 al reato di cui all'art. 3, comma 3 bis L. 654/75, dall'altro lato il 6 Aprile 2018 è entrato in vigore il D.lgs. 21/2018 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103) che - all'art. 7, comma 1 lett. c)- ha abrogato l'art. 3 L. 654/75, senza, tuttavia, intervenire direttamente sul D.Lgs. 231/2001. dell'entrata in vigore della Legge Europea 2017, il novero dei reati che possono generare una responsabilità amministrativa degli enti, si è arricchito con le fattispecie criminose di cui sopra.

In dettaglio, l'art. 25-terdecies prevede che:

1. "In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3."

**L'art. 3, comma 3-bis, della Legge 654/1975 stabilisce che:**

"Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità

e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232."

I delitti considerati in questa parte Speciale del Modello riguardano i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea - della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

### *B. Attività Sensibili*

In un'ottica prudenziale, non potendo escludere a priori condotte illecite che possano integrare le suddette fattispecie dei reati, si è proceduto a svolgere un'attività di risk assessment. Dall'analisi svolta si ritiene che in relazione al reato sopra esplicitato le aree che presentano un'esposizione al rischio seppur remota risultano essere:

1. Le donazioni, altre liberalità, la pubblicità e le sponsorizzazioni nell'ambito delle quali la Napoli Servizi S.p.A. potrebbe intrattenere rapporti con organizzazioni finalizzate a perseguire gli scopi sanzionati dall'art. 3 della L. 654/1975. A titolo di esempio, l'eventuale sponsorizzazione di eventi/manifestazioni finalizzate alla propaganda, l'istigazione o l'incitamento alla commissione di crimini di guerra o contro l'umanità.
2. le attività di predisposizione del materiale pubblicitario e promozionale, compresa la realizzazione di spot e messaggi pubblicitari, la gestione delle immagini ai fini promozionali divulgate tramite Internet e qualsiasi altro mezzo di comunicazione;
3. l'affitto dei locali e di spazi aziendali a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi lo scopo della propaganda politica

Per ciascuna delle attività sensibili sopra citate, vista la tipologia di attività svolta dall'Azienda, il rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001 risulta avere un rischio assai remoto.

### *C. Controlli Preventivi*

Al fine di prevenire la commissione del Reato di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili mediante apposito mansionario, deleghe e procure secondo il sistema sopra definito e descritto con riguardo ai reati in danno e nei rapporti con la PA;
- specifici flussi informativi periodici all'OdV in merito alle attività potenzialmente a rischio reato;
- introduzione, da parte della Società, di un Sistema Disciplinare, allegato al Modello, di cui dunque è elemento costitutivo.

Nell'espletamento di tutte le attività sensibili sopra citate, oltre alle regole di cui al presente modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti (a titolo esemplificativo):

- il codice etico
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo in essere in presso la Napoli Servizi S.p.A..

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte della Napoli Servizi S.p.A.: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

#### *D. Regole di comportamento*

La presente parte speciale prevede, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni di:

- attuare, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-terdecies del Decreto – Reati di razzismo e xenofobia;
- utilizzare anche occasionalmente la Napoli Servizi S.p.A., o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra;
- nel corso dell'attività aziendale promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di razzismo e xenofobia;
- fornire, direttamente o indirettamente, tramite sponsorizzazioni o donazioni le risorse monetarie a favore di soggetti che intendano attuare reati di razzismo e xenofobia;
- operare in contrasto con le regole etiche e le procedure aziendali che disciplinano le attività di pubblicità e di sponsorizzazione;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, che abbia come scopo quello di concorrere al compimento di atti di razzismo e xenofobia;
- affittare o concedere in comodato d'uso gratuito locali e spazi aziendali ad organizzazioni e movimenti aventi come scopo quello di incitare alla propaganda politica o alla commissione dei reati disciplinati nella presente parte speciale

Di seguito si indicano i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma;



- le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti. A tal fine è necessario che le transazioni commerciali e finanziarie siano debitamente documentate e la controparte chiaramente identificata in modo da garantire la tracciabilità dell'operazione e consentire riscontri successivi da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- nel caso in cui alla Napoli Servizi S.p.A. venga proposta un'operazione che presenta un profilo di rischio per i reati di cui alla presente parte speciale, essa viene sospesa e valutata preventivamente coinvolgendo anche l'OdV: quest'ultimo esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione e provvederà eventualmente a stabilire le cautele necessarie, da adottare per il proseguimento della stessa, nonché a rendere in merito un parere, del quale dovrà tenersi conto in sede di approvazione e svolgimento dell'operazione stessa;
- nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita dichiarazione, secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali e/o dalle indicazioni dell'OdV, da cui risulti che le parti si danno atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti, finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune, a principi di trasparenza e correttezza, nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;
- i dati raccolti, relativamente ai rapporti con clienti e collaboratori esterni, devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei soggetti, che per una valida valutazione del loro profilo;
- nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

### **15.3 Flussi informativi controlli dell'organismo di vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza deve ricevere tempestivamente le informazioni riferite agli atti e comportamenti che rispondono a violazioni delle regole di comportamento specifiche previste dalla presente parte speciale o che, più in generale, possono determinare una violazione del Modello per le condotte rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

## 16 Parte Speciale XII- Impiego di lavoratori stranieri irregolari

### 16.1 Funzione della parte speciale XII

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di razzismo e xenofobia richiamati dalle disposizioni di cui all'art. 25- duodecies del D. Lgs. 231/2001.

La presente parte speciale definisce delle regole di comportamento rivolte ad organi sociali, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché a collaboratori esterni e partners commerciali. Tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali Soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, siano a conoscenza delle regole di condotta ed operino in conformità con quanto indicato dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire il verificarsi del reato di razzismo e xenofobia.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con l'Ente, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

#### A. Repertorio dei Reati

- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [modificato dal D.L. n. 20/2023]**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento

sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

- **Art. 22, comma 12 bis, TU 286/1998 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.** Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
  - a. se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
  - b. se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa
  - c. se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale.

In merito alla fattispecie in esame, si precisa che il fatto previsto dal comma 12 del citato articolo, prevede che “datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.”.

Dal punto di vista del sistema sanzionatorio, il Decreto prevede, a carico dell'ente, in via esclusiva, una sanzione pecuniaria commisurata alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso.

#### *B. Attività Sensibili*

A seguito dell'attenta valutazione delle fattispecie di reato di cui al precedente paragrafo, quale Attività Sensibili si rilevano la selezione e l'assunzione del personale.

#### *C. Controlli preventivi*

Al fine di prevenire la commissione del Reato di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili mediante apposito mansionario, deleghe e procure secondo il sistema sopra definito e descritto con riguardo ai reati in danno e nei rapporti con la PA;

- adozione e implementazione di apposito protocollo concernente il reclutamento, selezione e valutazione del personale, volto a descrivere le fasi in cui si articola il processo di selezione, assunzione e valutazione del personale anche con riferimento al lavoratore extracomunitario. Nello specifico, la Società si impegna, nel rispetto della normativa di riferimento, ad applicare specifici precetti operativi con riferimento, sia all'assunzione di un lavoratore extracomunitario residente all'estero, sia all'assunzione di un lavoratore extracomunitario già regolarmente soggiornante in Italia;
- specifici flussi informativi periodici all'OdV in merito all'impiego di lavoratori extracomunitari e al monitoraggio dei relativi permessi di soggiorno;
- introduzione, da parte della Società, di un Sistema Disciplinare, allegato al Modello, di cui dunque è elemento costitutivo.

#### *D. Regole di comportamento*

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principi di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico, nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli Organi Sociali e ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno, nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte:

- porre in essere comportamenti tali, da integrare la fattispecie di reato considerata nel precedente paragrafo della presente sezione della Parte Speciale;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé la fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali.

Inoltre, più in generale, è posto a carico dei soggetti incaricati della selezione e assunzione del personale (nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte) il divieto di assumere soggetti stranieri privi del permesso di soggiorno e dunque l'obbligo di rispettare la relativa normativa applicabile.

#### **16.2 Flussi informativi controlli dell'organismo di vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza deve ricevere tempestivamente le informazioni riferite agli atti e comportamenti che rispondono a violazioni delle regole di comportamento specifiche previste dalla presente parte speciale o che, più in generale, possono determinare una violazione del Modello per le condotte rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



## **17 Parte Speciale XIII- Reati tributari**

### **17.1 Funzione della parte speciale XIII**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di razzismo e xenofobia richiamati dalle disposizioni di cui all'art. 25-quinquiesdecies, rubricato "Reati tributari", che estende la responsabilità da reato degli enti alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000), alla dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), all'emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8), all'occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10) e alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11).

La presente parte speciale definisce delle regole di comportamento rivolte ad organi sociali, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché a collaboratori esterni e partners commerciali. Tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali Soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, siano a conoscenza delle regole di condotta ed operino in conformità con quanto indicato dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire il verificarsi del reato di razzismo e xenofobia.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con l'Ente, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

### **17.2 Ambito di applicazione**

Di seguito, si evidenziano le funzioni aziendali coinvolte nelle fattispecie di attività sensibili, come rilevate nella matrice di sintesi allegata al documento di risk assessment:

- AU
- Direttore Generale
- Amministrazione e Contabilità

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati societari rilevate in presso la Napoli Servizi S.p.A. sono le seguenti:

1. Flussi finanziari:
  - Gestione dei pagamenti
  - Gestione degli incassi
2. Bilancio d'esercizio:

- Definizione delle poste valutative di bilancio
  - Predisposizione ed approvazione del Bilancio di esercizio e di altre situazioni patrimoniali concernenti operazioni straordinarie
3. Adempimenti in materia societaria:
    - Tenuta dei libri sociali
    - Gestione delle attività tipiche di segreteria societaria (predisposizione dei verbali e documentazione per AUE assemblea)
  4. Gestione rapporti il Collegio Sindacale
  5. Rapporti con soggetti privati
  6. Gestione del Personale
  7. Gestione degli omaggi, liberalità e delle spese di rappresentanza
  8. Gestione dei rimborsi spese
  9. Gestione dei servizi professionali
  10. Acquisizione di contratti e commesse
  11. Gestione dei rapporti con gli Enti di certificazione e con qualsiasi altro soggetto privato.

***17.3 Le fattispecie dei reati tributari (art. 25 – quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001).  
esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della  
Napoli Servizi S.p.A.***

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato realizzabili previste dall'art. 25 – quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001. Di seguito sono riportate le tipologie di reati potenzialmente configurabili nelle attività della Società ed esempi di condotte criminose.

Il 2 dicembre 2019, la VI Commissione Permanente (Finanze) della Camera dei Deputati ha apportato rilevanti modifiche, in sede di conversione, al Decreto-legge n. 124/2019 (c.d. "Decreto Fiscale").

La versione originaria del provvedimento introduceva tra i reati presupposto della responsabilità degli enti la sola dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, prevista dall'art. 2 D.Lgs. n. 74/2000.

L'emendamento della Commissione all'art. 39, invece, prevede l'inserimento nel D.Lgs. n. 231/2001 dell'art. 25-quinquiesdecies, rubricato "Reati tributari" che ricomprende anche la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000), l'emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8), l'occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10) e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11).

In caso di profitto di rilevante entità, la pena pecuniaria dell'ente viene aumentata di un terzo.

Infine, a differenza di quanto inizialmente stabilito, in relazione agli illeciti tributari sono previste anche le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### *A. Repertorio dei Reati*

- **Art. 2 (art. 2, commi 1 e 2-bis) D.Lgs. n. 74/2000, dichiarazione fraudolenta con uso di fatture false.** È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
  
- **Art. 3. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.** Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
  - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
  - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- a) **Art. 4 Dichiarazione infedele (D.Lgs. n. 74/2000).** Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:



- a. l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b. l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

- **Art 5. Omessa dichiarazione** È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

- **Art. 8. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.** È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

- **Art. 10. Occultamento o distruzione di documenti contabili.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- **Art. 10 quater. Indebita compensazione.** È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
- **Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.** È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

#### *B. Attività Sensibili*

A seguito dell'attenta valutazione delle fattispecie di reato di cui al precedente paragrafo, si ritiene che le Attività Sensibili della Società, in quanto maggiormente esposte alla commissione dei Reati sopra enunciati, siano le seguenti:

- tenuta e custodia delle scritture contabili e della documentazione obbligatoria a fini fiscali
- processo di formazione del bilancio ai fini fiscali
- predisposizione delle dichiarazioni fiscali IRES, IVA o sostituti d'imposta
- gestione delle scritture contabili;
- gestione della cassa corrente.

#### *C. Controlli preventivi*

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- esplicita previsione nel Codice Etico adottato dalla Società di principi e regole di condotta riguardanti il corretto svolgimento delle attività di natura tributaria
- adozione di un sistema di corporate governance in linea con le migliori pratiche del settore;

- definizione e segregazione delle responsabilità e funzioni aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili mediante apposito mansionario, procure, deleghe secondo il sistema sopra definito e descritto con riguardo ai reati tributari;
- controllo da parte del Collegio Sindacale per gli ambiti di competenza;
- formalizzazione di una procedura volta a regolamentare il processo di acquisto di beni e servizi;
- flussi informativi ad hoc verso l'OdV;
- attività di informazione-formazione degli Organi Sociali e dei Dipendenti sui reati e gli illeciti amministrativi in materia tributaria;
- istituzione di riunioni periodiche tra gli Organi Sociali e l'OdV per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa tributaria, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Organi Sociali e dei Dipendenti;
- introduzione, da parte della Società, di un Sistema Disciplinare, allegato al Modello, di cui dunque è elemento costitutivo.

#### *D. Regole di comportamento*

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principi di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico, nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società.

I soggetti apicali, nonché le persone sottoposte alla loro vigilanza, sono tenuti ad osservare nelle fattispecie di attività sensibili sopra delineate, nonché nella sfera dei rapporti societari in genere, le seguenti regole di condotta:

- predisporre, nel rispetto dei principi di diligenza e trasparenza, le scritture aziendali, ivi inclusi i resoconti delle spese, i prospetti contabili, i registri delle prestazioni, i resoconti delle attività e della produzione, le relazioni ai revisori e agli organi pubblici;
- garantire la tempestività, l'accuratezza e il rispetto del principio di competenza nell'effettuazione delle registrazioni contabili;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- garantire il rispetto dei principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza, integrità e buona fede nell'ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori, i partner ed in genere con le controparti contrattuali;
- garantire la corretta gestione della politica fiscale, anche con riguardo alle eventuali transazioni con i paesi aventi regime fiscale privilegiato in base alle normative di settore di volta in volta vigenti;

- rispettare i principi civilistici prescritti per la compilazione dei documenti contabili e del bilancio (artt. 2414 e ss. e 2423 e ss. c.c.);
- rispettare scrupolosamente gli obblighi fiscali, tributari, doganali, previdenziali e contributivi gravanti ed effettuare con veridicità e correttezza i relativi adempimenti amministrativi;
- rispettare tutte le procedure aziendali già in essere in ordine alla fatturazione.
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

Più in particolare, è fatto divieto di:

- tenere la contabilità aziendale in modo lacunoso o opaco, eseguire operazioni in maniera non trasparente né documentata;
- riportare informazioni false, mendaci, fuorvianti, imprecise o artefatte all'interno dei libri contabili, delle scritture aziendali e dei prospetti contabili;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- impedire materialmente, o comunque ostacolare, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo della gestione sociale da parte degli organi a ciò preposti o da parte del socio unico;
- effettuare registrazioni contabili senza un'adeguata documentazione di supporto che non ne consenta una successiva ricostruzione;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere ad un aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale;
- porre in essere attività non conformi alle leggi, ai regolamenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

Inoltre, più in dettaglio, è posto a carico dei soggetti sopra indicati (nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte) l'obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività in materia fiscale e tributaria.

- osservare tutte le norme previste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne relative all'esercizio del potere di controllo dei soci, del Collegio Sindacale e della società di revisione;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- verificare che il prezzo dei beni e servizi acquistati in linea con quello di mercato;
- verificare l'esistenza e operatività del fornitore (camerale, fatturato, addetti) ;
- verificare se l'oggetto d'attività del fornitore è coerente con quanto fatturato;
- predisporre una corrispondenza commerciale attraverso l'individuazione di un interlocutore (email, posizione all'interno del fornitore) ;
- verificare che le operazioni effettuate rispondano alla realtà non devono emergere simulazioni oggettive;
- verifica dei soggetti coinvolti: non devono emergere simulazioni soggettive (soggetti interposti);
- verifica della documentazione delle operazioni affinché non risulti falsa;
- disciplina delle modalità di tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali - individuazione delle funzioni aziendali incaricate e legittimate alla tenuta (e movimentazione) dei registri;
- verifiche periodiche sulle scritture contabili - disciplina delle modalità di segnalazione agli organi competenti in caso di eventi accidentali che possono deteriorare le scritture;
- disciplina dell'alienazione (anche gratuita) di beni mobili, immobili, partecipazioni;
- disciplina di cessioni e operazioni straordinarie - valutazione dell'identità delle controparti (interesse all'operazione, legami con soci/amministratori) ;
- comunicazioni tra gli addetti alle mansioni fiscali/legali (che vengono a conoscenza di controlli) e chi è deputato ad alienazioni e operazioni straordinarie

#### *E. Protocolli e Flussi informativi all'OdV*

##### Esempi di attività sensibili

- gestione delle scritture contabili;

<ul style="list-style-type: none"> <li>• gestione dei processi amministrativo-contabili (ciclo attivo e passivo, tesoreria);</li> <li>• gestione della cassa corrente;</li> <li>• gestione dei flussi finanziari passivi (pagamento stipendi, anticipi e/o rimborsi spesa al personale, liquidazione oneri contributivi e previdenziali, liquidazione periodica dei tributi);</li> <li>• Gestione approvvigionamenti</li> <li>• Selezioni fornitori e consulenti</li> </ul>	
Processi Sensibili	Protocolli
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezione fornitori e consulenti</li> <li>• Pagamento fornitori</li> <li>• Spese viaggio e trasferta</li> <li>• Gestione elargizioni ed altre iniziative liberali</li> <li>• Sponsorizzazioni</li> <li>• Bilancio d'esercizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice Etico</li> <li>• Rispetto di leggi e regolamenti</li> <li>• Protocollo verifiche e ispezioni da parte di Pubbliche Autorità</li> </ul>

L'amministrazione comunica all'Odv, con cadenza semestrale:

- con riferimento all'acquisizione e gestione di incarichi professionali a terzi:
  - nominativo del professionista/Società di consulenza (specificando se si tratta di primo incarico assegnato nell'ambito della Napoli Servizi S.p.A.;
  - oggetto dell'incarico;
  - importo dell'incarico;
  - importo aggregato degli incarichi conferiti dalla struttura al professionista/società di consulenza negli ultimi 3 anni.
  - tutte le richieste, da chiunque provenienti, di variazione quantitativa dei dati, rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile;
  - tutte le segnalazioni inerenti a posizioni in sofferenza;
  - ogni eventuale mancanza nel rispetto dei principi di tracciabilità e segregazione delle funzioni;

- ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle modalità esecutive e/o comportamentali disciplinate dalla presente procedura e dal Modello;
- Reportistica di controllo contabile trimestrale eseguita dal collegio sindacale;
- Prospetto di Attività e Passività fiscali correnti da contabilizzare in bilancio.
- Prospetto di dettaglio delle imposte da accantonare in bilancio come fiscalità anticipata (attività) o differita (passività).
- Dichiarazione dei redditi definitiva corredata da prospetti esplicativi delle riprese in aumento o diminuzione effettuate per determinare l'imponibile fiscale, con relativi moduli di versamento.
- Atti dell'Agenzia delle entrate inerenti contestazioni e accertamenti ricevuti in materia di IRES
- Esiti del monitoraggio del cassetto fiscale della Società con cadenza semestrale

## 18 Parte speciale XIV Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25septiesdecies aggiunto dalla l. 22/2022)

### A Repertorio dei Reati

- **Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)** Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.
- **Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)**. Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata.
- **Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)**. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
- **Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)** Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.
- **Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)**. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.



- **Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.).** Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518-quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.
- **Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.).** Chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.
- **Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.).** Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
- **Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)** È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:
  1. chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
  2. chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come

autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3. chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
4. chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

### *B. Attività Sensibili*

Le fattispecie di reato di cui sopra appaiono ipotizzabili alla luce del contesto operativo della Napoli Servizi S.p.A.

In tal senso, sono risultati sensibili i seguenti processi operativi, nell'ambito dei quali i dipendenti della società possono incorrere in situazioni a rischio reato:

- Servizi di manutenzione stradale e immobili comunali
- Servizi di pulizia, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione
- Servizi di manutenzione del verde

### *C. Controlli preventivi*

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- Esplicita previsione nel Codice Etico adottato dalla Società di principi volti alla tutela e rispetto dell'ambiente;
- formalizzazione di un piano di formazione del personale specifico sui comportamenti da assumere in caso di ritrovamento di beni o nel caso di interventi in aree oggetto di tutela;
- flusso informativo verso l'OdV inerente alla gestione dell'aspetto connesso al patrimonio culturale;
- introduzione, da parte della Società, di un Sistema Disciplinare, allegato al Modello, di cui è elemento costitutivo;

#### *D. Regole di comportamento*

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principi di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico, nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli Organi Sociali e ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno, nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte:

- (a) Porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate nel precedente paragrafo della presente sezione della Parte Speciale;
- (b) porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- (c) porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali.

In particolare, è posto a carico dei soggetti sopra indicati (nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte) l'obbligo di:

- attenersi alle disposizioni e le istruzioni impartite dalle funzioni responsabili;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni al patrimonio;
- partecipare ai programmi di formazione;
- informare l'OdV con riguardo ad ogni notizia di eventuali situazioni di pericolo per il patrimonio.

## **19 Parte speciale XV - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25 duodevices aggiunto dalla l. 22/2022)**

### *A. Repertorio dei Reati*

- **Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.).** Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
- **Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.).** Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

### *B. Attività Sensibili*

Le fattispecie di reato di cui sopra appaiono ipotizzabili alla luce del contesto operativo della Napoli Servizi S.p.A.

In tal senso, sono risultati sensibili i seguenti processi operativi, nell'ambito dei quali i dipendenti della società possono incorrere in situazioni a rischio reato:

- Servizi di manutenzione stradale e immobili comunali
- Servizi di pulizia, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione
- Servizi di manutenzione del verde.

### *C. Controlli preventivi*

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- Esplicita previsione nel Codice Etico adottato dalla Società di principi volti alla tutela e rispetto dell'ambiente;
- formalizzazione di un piano di formazione del personale, consuntivazione e controllo;
- flusso informativo verso l'OdV inerente alla gestione dell'aspetto ambientale;
- introduzione, da parte della Società, di un Sistema Disciplinare, allegato al Modello, di cui è elemento costitutivo;

- implementazione e monitoraggio della raccolta differenziata e dei rifiuti speciali;
- implementazione delle regole di identificazione e assunzione di soggetti esterni per la raccolta di rifiuti speciali.

#### *D. Regole di comportamento*

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principi di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico, nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli Organi Sociali e ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno, nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte:

- (a) Porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate nel precedente paragrafo della presente sezione della Parte Speciale;
- (b) porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- (c) porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali.

In particolare, è posto a carico dei soggetti sopra indicati (nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte) l'obbligo di:

- attenersi alle disposizioni e le istruzioni impartite dalle funzioni responsabili;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni al patrimonio;
- partecipare ai programmi di formazione;
- informare l'OdV con riguardo ad ogni notizia di eventuali situazioni di pericolo per il patrimonio.

=====FINE DOCUMENTO=====

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai  
sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 Organigramma  
e funzionigramma

(Allegato 1 )

# 1. Premessa

Il presente documento tratteggia e delinea l'assetto organizzativo della società Napoli Servizi S.P.A. e definisce i compiti più importanti e le responsabilità attribuite alle diverse funzioni organizzative aziendali.

I Responsabili di ciascuna unità organizzativa garantiscono la funzionalità e l'efficacia delle funzioni e l'osservanza dei protocolli operativi aziendali e delle altre normative di riferimento tramite i poteri di monitoraggio e supervisione loro riconosciuti.

Eventuali mutamenti nelle attribuzioni di compiti e responsabilità definite dal presente funzionigramma, che potrebbero essere necessarie per un miglioramento organizzativo, dovranno essere formalizzati con atto scritto. Si precisa che il presente atto, è soggetto a frequenti aggiornamenti.

Per maggiori dettagli in merito all'articolazione degli uffici e delle responsabilità si rinvia alla sezione Amministrazione Trasparente della Società <https://napoliservizi.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/organizzazione.html>. Nella stessa sezione sono disponibili le declaratorie delle unità organizzative e la relativa documentazione di supporto

## 2. Organizzazione

A partire dal 2015, con la creazione di alcune figure aziendali dotate di particolari deleghe e poteri, Napoli Servizi ha avviato un progressivo riassetto organizzativo interno che si è consolidato negli anni. Tutte le funzioni di struttura e le linee di produzione dei servizi sono state ricondotte a *5 aree di responsabilità*, presiedute da altrettanti Quadri Delegati o Dirigenti e poste in rapporto di subordinazione gerarchica con la Direzione Generale.

Nel 2021, con Determina dell'Amministratore Unico n. 9, sono state introdotte ulteriori modifiche organizzative a seguito delle quali, le funzioni "operative e gestionali" in precedenza assunte *ad interim* dal Direttore Generale sono confluite su tre figure apicali: Direttore incarichi speciali e due Quadri Delegati di Area

Le principali figure aziendali dotate di deleghe e procure

### 2.1 Direttore Generale

E' la figura apicale con la più ampia delega di poteri. Sovrintende alla gestione della società, guidando e coordinando tutto il personale, ivi compresi altri soggetti aziendali dotati di deleghe e procure speciali (Quadri di Area, Responsabili Coordinamento UOC, Responsabili UOC etc.). Le funzioni e le responsabilità della Direzione Generale sono state definite mediante procura conferita il 30 maggio 2021 in virtù della quale, al Dirigente è stato riconosciuto un potere di spesa nei limiti di 200.000 euro.

Responsabilità:

- Sovrintendere all'attività tecnica, amministrativa ed economica della società
- Perseguire l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario
- Sovrintendere al processo di fatturazione della società;
- Supportare l'Amministratore Unico nella corretta applicazione della normativa contabile, finanziaria e societaria
- Sovrintendere alle contabilizzazioni degli accadimenti gestionali

- Autorizzare le ordinazioni per gli acquisti di beni servizi e lavori
- Autorizzare il pagamento degli stipendi nei limiti di 200.000 euro
- Interfacciarsi con gli istituti di credito e prelevare da conti correnti o emettere assegni bancari nei limiti degli importi attribuiti
- Assegnazione e monitoraggio degli obiettivi individuali determinati dall'Amministratore Unico
- Sovrintendere, più in generale, alla gestione del personale e alle relazioni industriali
- Svolgere qualsiasi pratica atta all'ottenimento di licenze, concessioni ed autorizzazioni

## **2.2 Dirigente Area Tecnica- Manutentiva**

E' la figura apicale che, operando in coordinamento con il Direttore Generale, gestisce incarichi speciali e sovrintende a tutte le attività tecniche di manutenzione dei beni patrimoniali immobiliari di edilizia residenziale pubblica nonché alle attività di supporto alla viabilità ed infrastrutture. Relativamente ai comparti che gestisce, garantisce l'equilibrio e la rispondenza agli atti di programmazione economica e finanziaria.

Le funzioni e le responsabilità dell' Area Dirigenziale tecnico manutentiva sono state definite mediante procura conferita 15 settembre 2021 in virtù della quale sono stati attribuiti anche poteri di spesa nei limiti di 40.000 euro

Responsabilità:

- gestione e coordinamento delle attività tecniche e manutenzione del patrimonio immobiliare a reddito Erp;
- gestione dei servizi di viabilità ed infrastrutture

## **2.3 Area - Amministrazione, Finanza e Controllo e Risorse Umane**

Le funzioni e le responsabilità del Quadro delegato alla gestione dell'Area Amministrazione, Finanza e Controllo e Risorse Umane, sono state conferite mediante procura del 23 giugno 2017 e successivamente con procura del 15 settembre 2021 in virtù delle quali è stato attribuito anche un potere di spesa nei limiti di 25.000 euro. Il Delegato è tenuto a garantire lo svolgimento delle seguenti funzioni da esercitarsi con firma singola:

- pianificare operativamente le attività, ivi compresi i turni di lavoro, nonché assicurare la programmazione annuale e pluriennale nonché la rendicontazione;
- sovrintendere all'attività di controllo gestione (analisi e monitoraggio dei costi/redazione e monitoraggio budget annuale);
- sovrintendere all'attività di finanza, contabilità e bilancio;
- sovrintendere all'attività di elaborazione paghe;
- monitorare la spesa del personale con i vincoli di finanza pubblica definita dalla legislazione speciale;
- emanare ordini di servizio dei dipendenti, previa intesa con l'Amministratore Unico e/o il Direttore Generale;
- supervisionare la corretta applicazione del CCNL e accordi aziendali.



- modificare l' inquadramento contrattuale dei dipendenti (escluso Dirigenti) nei limiti di spesa assegnati, previa intesa con l'Organo Amministrativo e/o il Direttore Generale;
- definire e curare la pianificazione delle politiche formative del personale;

## **2.4 AREA – Gestionale**

Le funzioni e le responsabilità del Quadro delegato alla gestione dell'Area Gestionale , sono state conferite mediante procura del 3 maggio 2021 e successiva procura del 15 settembre 2021 in virtù della quale è stato attribuito anche un potere di spesa nei limiti di 25.000 euro. Il Delegato è tenuto a garantire lo svolgimento delle seguenti funzioni da esercitarsi con firma singola :

- sovrintendere alle attività di gestione amministrativa del patrimonio immobiliare
- sovrintendere alle attività di dismissione del patrimonio immobiliare
- sovrintendere alle attività di supporto amministrativo
- sovrintendere all'attività di evasione delle pratiche di condono edilizio

## **2.5 AREA –Tecnica – Operativa**

Le funzioni e le responsabilità del Quadro delegato alla gestione dell'Area Tecnico – Operativa sono state conferite mediante procura del 15 settembre 2021 in virtù della quale è stato attribuito anche un potere di spesa nei limiti di 25.000 euro. Il Delegato è tenuto a garantire lo svolgimento delle seguenti funzioni da esercitarsi con firma singola:

- sovrintendere alle attività di facility management
- sovrintendere alle attività di supporto al welfare ed inclusione sociale

## **2.6 AREA - PATRIMONIO AZIENDALE E LOGISTICA**

Le funzioni e le responsabilità del Quadro delegato alla gestione dell'Area Patrimonio aziendale sono state definite nella disposizione organizzativa n. 48 del 16/09/2021. Il Responsabile è tenuto a garantire lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- approvvigionamento e magazzino
- gestione automezzi e officina
- logistica strutture aziendali
- supporto ai rup

## **2.7 Altre figure apicali**


### **2.7.1 Quadro Delegato di Area**

E' una figura apicale, delegata di alcuni poteri, che sovrintende alla gestione di una specifica area, guidando e coordinando tutto il personale ad essa assegnato. Il Quadro Delegato non risponde però in via esclusiva della gestione del personale afferente, essendo l'assegnazione di ruoli e compiti da concertarsi con il Direttore Generale. Egli è invece direttamente responsabile della pianificazione, del monitoraggio nonché della rendicontazione dei servizi erogati (afferenti alla propria area) e di tutte le attività di competenza, nei limiti di budget assegnato.

### **2.7.2 Quadro Responsabile di Settore**

E' una figura aziendale apicale che gestisce un settore cui afferiscono specifiche attività di struttura. Il Quadro di Settore, inoltre, coordina e gestisce il relativo personale in linea con i ruoli ed i compiti attribuiti da altri soggetti aziendali (Quadri Delegati di Area e Amministratore Unico). Egli, infine, è direttamente responsabile della pianificazione ed esecuzione delle attività, nei limiti del budget assegnato.

# FUNZIONIGRAMMA



Disposizione D.G. n. 48 del 16/09/2021



Codice Etico e di Comportamento di Napoli Servizi S.p.A  
Principi fondamentali riconosciuti e condivisi dall'Ente

## Sommario

<u>1.</u>	<u>Premessa</u> .....	210
<u>2.</u>	<u>Destinatari del Codice Etico e di Comportamento della Società</u> .....	212
<u>3.</u>	<u>Principi di Comportamento</u> .....	213
<u>3.1</u>	<u>Integrità di comportamento e rispetto di Leggi e Regolamenti</u> .....	214
<u>3.2</u>	<u>Ripudio di ogni discriminazione e/o molestia</u> .....	214
<u>3.3</u>	<u>Imparzialità</u> .....	214
<u>3.4</u>	<u>Centralità, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane ed equità dell'autorità</u> 214	
<u>3.5</u>	<u>Radicamento territoriale</u> .....	215
<u>3.6</u>	<u>Trasparenza ed etica degli affari</u> .....	216
<u>3.7</u>	<u>Qualità</u> .....	216
<u>3.8</u>	<u>Diversità</u> .....	216
<u>3.9</u>	<u>Legalità e contrasto del terrorismo e della criminalità</u> .....	217
<u>3.10</u>	<u>Fumo</u> .....	217
<u>4.</u>	<u>Gli Attori Sociali</u> .....	217
<u>4.1</u>	<u>Clienti</u> .....	217
<u>4.2</u>	<u>Istituti finanziari</u> .....	218
<u>4.3</u>	<u>Fornitori e Consulenti</u> .....	218
<u>4.4</u>	<u>Pubblica Amministrazione</u> .....	218
<u>4.5</u>	<u>Forze politiche, associazioni ed istituzioni portatrici di interessi</u> .....	218
<u>5.</u>	<u>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CUI DEVONO ATTENERSI I DESTINARI</u> ..	218
<u>5.1</u>	<u>Professionalità</u> .....	219
<u>5.2</u>	<u>Lealtà</u> .....	219
<u>5.3</u>	<u>Onestà</u> .....	219
<u>5.4</u>	<u>Legalità</u> .....	219
<u>5.5</u>	<u>Correttezza e trasparenza</u> .....	219
<u>5.6</u>	<u>Riservatezza</u> .....	219
<u>5.7</u>	<u>Responsabilità verso la collettività</u> .....	220
<u>5.8</u>	<u>Risoluzione dei conflitti di interesse</u> .....	220
<u>5.9</u>	<u>Senso di appartenenza</u> .....	221
<u>5.10</u>	<u>Rispetto reciproco</u> .....	221
<u>6.</u>	<u>CRITERI DI CONDOTTA</u> .....	221
<u>6.1</u>	<u>Relazioni con il personale</u> .....	221
<u>6.1.1</u>	<u>Selezione del personale</u> .....	221
<u>6.1.2</u>	<u>Costituzione del rapporto di lavoro</u> .....	221

6.1.3	<a href="#">Integrità e tutela della persona</a>	221
6.1.4	<a href="#">Valorizzazione e formazione delle risorse</a>	221
6.1.5	<a href="#">Sicurezza e salute</a>	222
6.2	<a href="#">Tutela della privacy</a>	223
6.3	<a href="#">Tutela dell'ambiente</a>	223
6.4	<a href="#">Tutela dei diritti di proprietà intellettuale</a>	223
6.5	<a href="#">Doveri del personale</a>	223
6.6	<a href="#">Rapporti precedenti</a>	224
6.7	<a href="#">Responsabilità</a>	224
6.8	<a href="#">Obblighi dei responsabili di funzione rispetto al Codice</a>	224
6.9	<a href="#">Obblighi dei dipendenti rispetto al Codice e alle documentazioni prodotte dalla Società</a>	225
6.10	<a href="#">Tutela del patrimonio aziendale</a>	225
6.11	<a href="#">Informazioni riservate su terzi soggetti</a>	226
6.12	<a href="#">Segreto d'ufficio</a>	226
6.13	<a href="#">Utilizzo dei beni aziendali</a>	226
6.14	<a href="#">Operazioni e transazioni</a>	226
6.15	<a href="#">Sistemi informatici</a>	227
6.16	<a href="#">Contributi ulteriori del personale</a>	228
6.17	<a href="#">Incarichi esterni</a>	228
6.18	<a href="#">Obbligo di astensione</a>	229
6.19	<a href="#">Diritti e doveri dei tirocinanti</a>	229
6.20	<a href="#">Contratti e altri atti negoziali</a>	230
6.21	<a href="#">Relazioni con i clienti</a>	231
6.21.1	<a href="#">Imparzialità</a>	231
6.21.2	<a href="#">Comunicazione ai clienti</a>	231
6.21.3	<a href="#">Stile di comportamento del personale verso i clienti</a>	231
6.21.4	<a href="#">Norme specifiche per i Dirigenti</a>	231
6.22	<a href="#">Rapporti con organizzazioni sindacali, associazioni e partiti politici</a>	232
6.23	<a href="#">Scelta del fornitore</a>	233
6.23.1	<a href="#">Integrità ed indipendenza nei rapporti</a>	233
6.24	<a href="#">Rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni</a>	233
6.25	<a href="#">Rapporti con il pubblico</a>	233
6.26	<a href="#">Regali, omaggi e benefici</a>	234
6.27	<a href="#">Contributi e sponsorizzazioni</a>	234
6.28	<a href="#">Prevenzione della corruzione</a>	235

<u>6.29</u>	<u>Trasparenza e Tracciabilità</u> .....	235
<u>6.30</u>	<u>Efficacia esterna del Codice Etico e di Comportamento</u> .....	235
<u>6.31</u>	<u>Mass Media</u> .....	235
<u>6.32</u>	<u>Trasparenza ed etica fiscale</u> .....	236
<u>6.32.1</u>	<u>Gestione dei dati e delle informazioni contabili, patrimoniali e finanziarie della società</u> .....	236
<u>6.32.2</u>	<u>Rapporti con gli organi di controllo della società</u> .....	236
<u>6.32.3</u>	<u>Tutela del patrimonio della società</u> .....	236
<u>6.32.4</u>	<u>Tutela dei creditori della società</u> .....	236
<u>6.32.5</u>	<u>Rapporti con autorità di pubblica vigilanza</u> .....	237
<u>6.32.6</u>	<u>Rapporti con operatori bancari</u> .....	237
<u>6.32.7</u>	<u>Trasparenza della contabilità</u> .....	237
<u>6.32.8</u>	<u>Controlli e verifiche</u> .....	237
<u>7.</u>	<u>Vigilanza in materia di attuazione del Codice Etico e di Comportamento</u> .....	238
<u>8.</u>	<u>Segnalazione di problemi o di sospette violazioni</u> .....	238
<u>9.</u>	<u>Provvedimenti disciplinari conseguenti alle violazioni</u> .....	239
<u>10.</u>	<u>Riservatezza</u> .....	240
<u>11.</u>	<u>Diffusione, comunicazione e formazione</u> .....	240
<u>12.</u>	<u>Procedure operative e protocolli decisionali</u> .....	240
<u>13.</u>	<u>DISPOSIZIONI FINALI</u> .....	240
<u>14.</u>	<u>Conflitti con il Codice Etico e di Comportamento</u> .....	240

## 1. Premessa

In via preliminare, occorre rappresentare che il presente codice aziendale è stato aggiornato a seguito delle modifiche che sono state da ultimo apportate al DPR 62/2013 (codice di comportamento di dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del TUPI) in virtù dell'entrata in vigore lo scorso 14 luglio del DPR n. 81 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 giugno 2023. Invero, già con il D.L. 36 del 2022 (recante ulteriori misure urgenti per la realizzazione del Piano Nazionale di Resilienza e Resistenza il c.d. pnrr), si prevedeva già che nel codice di comportamento venisse inserita una sezione volta specificamente a disciplinare l'utilizzo delle tecnologie informatiche dei mezzi di informazione e dei social media anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione.

Questa nuova regolamentazione figlia del Pnrr, concernente l'utilizzo delle nuove strumentazioni tecnologiche, che poi, come visto in precedenza, darà la stura all'approvazione al livello nazionale del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, è stata recepita nel Testo Unico del Pubblico Impiego con la novella dell'articolo 54<sup>11</sup> e il conseguente inserimento del comma 1 bis.

Quest'ultima disposizione è stata modificata anche al comma 7 il quale impone specificamente alle pubbliche amministrazioni in determinate occasioni di svolgere dei cicli formativi che sono obbligatori per tutti i dipendenti proprio sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico che acquistano pertanto un grande e maggiore

---

<sup>11</sup> Art. 54. Codice di comportamento (come modificato dal d.l. 36/2022)

1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di

chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

1-bis. Il codice contiene, altresì, una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione.

2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.

3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1.

4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato dall'organo di autogoverno.

5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.

6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.

7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.



Il D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 pertanto ha apportato delle modifiche al n D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 che si sostanziano in ulteriori disposizioni o in modifiche di articoli già esistenti.

Napoli Servizi S.p.A, avendo preso atto della nuova realtà normativa, ha sentito l'esigenza di adeguare il proprio codice etico e di comportamento al nuovo contesto sociale ed economico a causa dell'impatto sempre più massivo e dilagante delle nuove tecnologie.

In linea con i cambiamenti avvenuti nella società civile, l'azienda ha voluto, altresì, delineare una disciplina "comportamentale" sempre più completa<sup>12</sup> volta a regolare nei limiti del possibile gli aspetti più importanti della vita lavorativa del proprio personale precisando anche alcuni atteggiamenti che è tenuto ad osservare fuori dal proprio ambiente di lavoro<sup>13</sup>.

Le modificazioni apportate al presente Codice soprattutto con riguardo agli aspetti informatici mirano a far maturare nei dipendenti di Napoli Servizi S.p.A, una serie consapevole nell'utilizzo di tutti gli strumenti digitali in un'ottica che non è soltanto di ammodernamento legato allo sviluppo sociale e quindi all'utilizzo sempre più diffuso di questi strumenti ma anche di tutela dell'azienda con l'esplicito fine di ridurre al minimo i numerosi rischi che sono comunque correlati all'improprio uso dei social network.

Il presente Codice Etico e di Comportamento, regola i valori, i principi e le norme di condotta cui devono ispirarsi tutti quelli che operano, collaborano e agiscono per la Napoli Servizi S.p.A. nella conduzione di affari e nello svolgimento dell'attività aziendale.

Può definirsi come la "Carta Costituzionale" della Società, una Carta dei diritti e dei doveri morali che definisce la responsabilità etico-sociale di ogni partecipante all'organizzazione d'impresa.

Il suddetto documento con tutte le sue previsioni comportamentali, integra e specifica il Codice di comportamento nazionale (citato in premessa).

Il Codice Etico e di Comportamento costituisce lo strumento indispensabile sul quale si basano le attività di controllo e monitoraggio dei rapporti economici, finanziari e sociali della Napoli Servizi S.p.A. e definisce in modo chiaro ed esplicito le responsabilità etiche e sociali dei propri amministratori, dirigenti, quadri e dipendenti prevenendo comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto della Società.

Il Codice Etico e di Comportamento ha come obiettivo principale quello di orientare ed uniformare i comportamenti di tali soggetti ad ogni livello nell'ambito dell'espletamento delle funzioni di propria competenza e responsabilità, sia nei rapporti interni all'Azienda che in quelli esterni, nel rispetto dei generali principi di trasparenza, buona fede, correttezza, onestà, lealtà e imparzialità.

Il Codice Etico e di Comportamento, considerato nel suo complesso e unitamente a tutte le specifiche procedure attuative approvate dalla Società, si considera parte integrante dei contratti di lavoro subordinati in essere e da stipulare e integra quanto previsto agli

---

<sup>12</sup> La nuova regolamentazione ha l'obiettivo di fornire anche delle risposte certe alle diverse situazioni che si possono venire a creare all'interno dell'ambiente lavorativo di Napoli Servizi S.p.A

<sup>13</sup>Per Napoli Servizi S.P. A il personale deve avere un comportamento ed un atteggiamento attento e corretto sia all'interno dell'ambiente lavorativo, sia all'esterno, in quanto deve essere una persona affidabile anche al di fuori del luogo di lavoro.

articoli 2104<sup>14</sup> c.c. (Diligenza del prestatore di lavoro), 2105<sup>15</sup> c.c. (Obbligo di non concorrenza del lavoratore) e dei CCNL applicabili.

La violazione delle sole disposizioni del Codice di Comportamento configureranno un illecito di natura disciplinare e, come tale, sarà perseguito e sanzionato dalla Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 (Sanzioni disciplinari) della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacata e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) e potrà comportare il risarcimento dei danni procurati alla Società.

Le previsioni contenute nel Codice assumono quindi sia un valore etico, ma hanno anche una determinante valenza giuridica, descrivendo le condotte che potranno essere suscettibili di sanzione disciplinare ai sensi delle disposizioni vigenti e del contratto collettivo nazionale applicato

Quanto ai collaboratori, ai consulenti e ai lavoratori autonomi (più sotto specificati tra i destinatari) che prestano la propria attività in favore della Società e agli altri soggetti terzi, la sottoscrizione del presente Codice Etico o comunque l'adesione alle disposizioni e ai principi in esso previsti rappresentano una *conditio sine qua non* alla stipulazione di contratti di qualsiasi natura fra la Società e tali soggetti.

Le disposizioni così sottoscritte o, in ogni caso, approvate, anche per fatti concludenti, costituiscono parte integrante dei contratti stessi.

In ragione di quanto fin qui descritto, eventuali violazioni da parte dei soggetti di cui al precedente comma di specifiche disposizioni del Codice, in base alla loro gravità, possono legittimare il recesso da parte della Società dei rapporti contrattuali in essere con detti soggetti e possono altresì essere individuate ex ante come cause di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (Clausola risolutiva espressa).

Infine è bene precisarlo che il Codice Etico e di Comportamento ha lo scopo di introdurre e rendere vincolanti per la Società i principi e le regole di condotta rilevanti ai fini della prevenzione dei reati indicati nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la "Disciplina della responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

Di conseguenza il presente Codice Etico e di Comportamento costituisce parte integrante del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del DL 231/2001.

## **2. Destinatari del Codice Etico e di Comportamento della Società**

Tramite l'adozione del Codice Etico, la Società ha inteso definire valori morali, regole chiare e procedure cui uniformarsi.

Il Codice Etico e di Comportamento è diretto a:

- organi societari;
- dirigenti
- dipendenti (sia a tempo determinate che a tempo indeterminato);
- collaboratori a progetto;

---

<sup>14</sup> Art.2104, comma 1, c.c. "Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale"

<sup>15</sup> Art.2105, c.c. "Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uno in modo da poter recare ad essa pregiudizio"

- consulenti esterni ed interni;
- fornitori di beni e servizi;
- qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto della Società sia direttamente che indirettamente, stabilmente o temporaneamente o coloro i quali instaurano rapporto o relazioni con la Società ed operano per perseguirne gli obiettivi.
- Imprese raggruppate o consorziate, subappaltatori, prestatoti d'opera
- soggetti che hanno rapporti, anche di natura istituzionale con la Napoli Servizi
- titolari di incarichi negli uffici di difetta collaborazione con gli organi politici

I Destinatari del presente Codice Etico e di Comportamento sono tenuti ad apprendere i contenuti ed a rispettarne i precetti. Il presente Codice sarà messo a loro disposizione, secondo quanto di seguito specificato. La Società si fa carico dell'effettiva attuazione del Codice e della diffusione dello stesso all'interno ed all'esterno dell'organizzazione.

I dipendenti della Società, oltre al rispetto di per se dovuto alle normative vigenti ed alle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva - ove applicabile, si impegnano ad adeguare le modalità di prestazione dell'attività lavorativa alle finalità ed alle disposizioni previste dal presente Codice Etico.

Questo tanto nei rapporti intra-aziendali quanto nei rapporti con soggetti esterni alla Società.

In particolar modo, intendendosi per tali sia le persone fisiche sia Enti di natura privata sia altre Pubbliche Amministrazioni sia le autorità pubbliche.

Esigenza imprescindibile di ogni rapporto di proficua collaborazione con la Società Napoli Servizi S.p.a è rappresentata dal rispetto, da parte dei Destinatari, dei principi e delle disposizioni contenuti nel presente Codice Etico.

In tal senso, al momento della stipula di contratti o di accordi con gli altri Destinatari, la Società dota i suoi interlocutori di una copia del presente documento.

### **3. Principi di Comportamento**

I principi di seguito elencati sono ritenuti fondamentali, per cui la Società nel suo complesso si impegna a rispettarli nei confronti di chiunque:

- integrità nel rispetto di Leggi e Regolamenti;
- ripudio di ogni discriminazione e/o molestia;
- imparzialità;
- centralità, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane ed equità dell'autorità;
- radicamento territoriale;
- trasparenza ed etica degli affari;
- qualità;
- diversità;
- legalità e contrasto del terrorismo e della criminalità.

È peraltro indispensabile che tali valori non rimangano meri enunciati, ma vengano tradotti in condotte e comportamenti immanenti alla Società.

Come organizzazione e come individui, tutti i Destinatari, nell'ambiente di lavoro, sono tenuti ad applicarli in modo corretto nelle operazioni e nei rapporti sia interni che esterni.

La Società si aspetta che tali valori ne definiscano l'identità, uniscano dipendenti e collaboratori all'organizzazione globale.

### **3.1 Integrità di comportamento e rispetto di Leggi e Regolamenti**

La Società si impegna a realizzare e fornire servizi di qualità ed a competere sul mercato secondo principi di equa e libera concorrenza e trasparenza, mantenendo rapporti corretti con tutte le istituzioni pubbliche, governative ed amministrative, con la cittadinanza e con le imprese terze.

Ciascuno è tenuto ad operare, in qualsiasi situazione, con integrità, trasparenza, coerenza ed equità, conducendo con onestà ogni rapporto di affari.

La Società opera nel rigoroso rispetto della Legge e si adopera affinché tutto il personale agisca in tale senso: ciascuno deve tenere un comportamento conforme alla Legge, quali che siano il contesto e le attività svolte ed i luoghi in cui viene svolta la propria funzione.

Tale impegno deve valere anche per i consulenti, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti con la nostra Società.

La Società non inizierà né proseguirà alcun rapporto con chi non intende allinearsi a questo principio.

### **3.2 Ripudio di ogni discriminazione e/o molestia**

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con le parti interessate (gestione del personale ed organizzazione del lavoro, selezione e gestione dei fornitori, rapporto con la comunità circostante e con le istituzioni che la rappresentano), la Società evita e non tollera qualsiasi forma di discriminazione in base all'età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute, razza, nazionalità, opinioni politiche e credenze religiose dei suoi interlocutori. La Società non ammette molestie di alcun genere, ivi incluse quelle di tipo sessuale, da intendersi come qualsiasi atto o comportamento che possa ledere la dignità della persona cui è indirizzato. In particolare, la Società condanna e vieta espressamente ai propri dipendenti e collaboratori qualsiasi condotta di propaganda di idee fondate sull'odio razziale od etnico, istigazione alla discriminazione, violenza per motivi etnici, nazionali o religiosi, partecipazione od assistenza ad organizzazioni o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione od alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

### **3.3 Imparzialità**

La Società s'impegna ad operare in modo equo, corretto e imparziale con tutti gli interlocutori. Ogni pubblico dipendente deve orientare la propria attività professionale al principio di imparzialità.

### **3.4 Centralità, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane ed equità dell'autorità**

La Società riconosce la centralità delle risorse umane e ritiene che un fattore essenziale di successo e di sviluppo sia costituito dal contributo professionale dei soggetti che vi operano.

La selezione delle Risorse Umane da assumere è effettuata sulla base:

- della corrispondenza dei profili professionali dei candidati a quelli richiesti;
- dei criteri di merito;
- delle esigenze aziendali, tutto nel rispetto del principio di uguaglianza e di pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Nelle fasi di selezione e assunzione non sono ammessi comportamenti volti a favorire forme di clientelismo, nepotismo o ad attribuire indebiti vantaggi a taluni.

La Società pone da sempre al centro del proprio operato la professionalità e il contributo individuale di ciascuno, dando continuità ad uno stile di relazione che punta a riconoscere il lavoro di ciascuno come elemento fondamentale dello sviluppo della Società e del personale.

Contestualmente la Società pone al centro del proprio operato quotidiano il dialogo, lo scambio di informazioni - a qualunque livello, la valorizzazione e l'aggiornamento professionale dei propri collaboratori e la costituzione di una identità aziendale ed il relativo senso di appartenenza.

Tale valore si traduce:

- nella creazione di un ambiente di lavoro capace di valorizzare il contributo e le potenzialità del singolo mediante la graduale responsabilizzazione del personale;
- nella realizzazione di un sistema di relazione che privilegi il lavoro di squadra rispetto al rapporto gerarchico;
- nello sforzo quotidiano finalizzato alla condivisione di competenze e conoscenze anche attraverso l'utilizzo di sistemi innovativi.

La Società attribuisce la massima importanza a quanti prestano la propria attività lavorativa all'interno della propria organizzazione, contribuendo allo sviluppo della stessa in quanto è proprio attraverso le risorse umane che la Società è in grado di fornire, sviluppare, migliorare e garantire un'ottimale gestione dei propri servizi.

Ferme restando le previsioni di legge e contrattuali in materia di doveri dei pubblici dipendenti, ai lavoratori subordinati sono richiesti professionalità, dedizione al lavoro, lealtà, spirito di collaborazione, rispetto reciproco, senso di appartenenza e moralità.

Nella gestione dei rapporti contrattuali che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche, la Società si impegna a fare in modo che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza e che sia evitata ogni forma di abuso: in particolare la Società garantisce che l'autorità non si trasformi in esercizio del potere lesivo della dignità ed autonomia della persona.

Tali valori devono essere in ogni caso salvaguardati nell'effettuare scelte in merito all'organizzazione del lavoro.

Le politiche di gestione delle Risorse Umane sono diffuse a livello aziendale a tutti i dipendenti, e agli altri soggetti che a qualsiasi titolo prestino attività lavorativa o professionale, anche occasionale per conto della Napoli Servizi S.p.A., attraverso idonei mezzi di comunicazione (quali ad esempio circolari, affissioni in luoghi accessibili a tutti, etc.).

### **3.5 Radicamento territoriale**

La Società si pone la finalità di realizzare progetti tendenti ad un coinvolgimento diretto della cittadinanza, delle istituzioni pubbliche e private, dell'imprenditoria e delle associazioni. La Società si attiva e continuerà ad attivarsi affinché le realtà con essa collaboranti si conformino alle medesime normative comportamentali ed orientino la propria attività ai medesimi principi e valori.

La Società, inoltre, promuove lo sviluppo locale attraverso una forte connessione con i diversi attori della comunità territoriale di riferimento. Agisce, dunque, nella comunità locale per lo sviluppo di una società ricca e generativa, capace di riconoscere e valorizzare le risorse che la compongono, le competenze e le potenzialità presenti, le differenze di genere, culturali ed etniche, promuovendo benessere, integrazione e sviluppo sociale e valorizzandone il riconoscimento delle stesse da parte dei fruitori e di chi materialmente offre il servizio

### 3.6 Trasparenza ed etica degli affari

La storia, l'identità ed i valori dell'organizzazione si declinano in un'etica degli affari fondata su:

- Affidabilità: intesa quale garanzia di assoluta serietà nei progetti varati, nelle transazioni e negli impegni assunti.
- Solidità: relativa ad un ente che ha basi patrimoniali definite, come testimoniato dalla propria prolungata attività.
- Trasparenza: conseguente alla concezione del ruolo sociale che impone non solo il rispetto di principi e di lavori etici ma anche la messa in atto di modalità che consentano alle comunità di riferimento ed agli attori sociali di poter disporre delle informazioni per poterne ricostruire l'operato. L'azienda si basa nella propalazione dei propri dati sulla veridicità, chiarezza e completezza dell'informazione e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Gli Amministratori, i dipendenti e i collaboratori esterni dell'Azienda s'impegnano a fornire informazioni complete, corrette, chiare ed adeguate. La Società s'impegna a rendere disponibili pubblicamente, anche in un proprio sito internet ad accesso libero ( lo Statuto; la composizione degli organi sociali, indicando nome, cognome, data di nascita, scadenza della carica, con allegato il curriculum vitae; il bilancio annuale e le situazioni infrannuali quando richieste dalla legge e dallo Statuto; la descrizione accurata del sistema adottato per il controllo interno; i contratti di servizio con il Comune di Napoli; gli emolumenti degli Amministratori )
- Correttezza in ambito contrattuale: evitando che, nei rapporti in essere, chiunque operi in nome e per conto della Società cerchi di approfittare di lacune contrattuali o di eventi imprevisi al fine di rinegoziare il contratto al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza nei quali l'interlocutore si sia venuto a trovare.
- Tutela della concorrenza: astenendosi da comportamenti collusivi, predatori e di abuso di posizione.
- Fiducia: la Società non può avere successo senza la fiducia reciproca di tutti i soggetti che, quotidianamente, conferiscono il loro apporto

### 3.7 Qualità

La qualità è un elemento distintivo di Napoli Servizi S.p.A. La Società si impegna ed è responsabile nell'assicurare la qualità in ogni attività, in coerenza con la sua strategia a lungo termine.

Le attività sono poste in essere dalla Società mediante un insieme di processi gestiti in modo da offrire all'esterno uniformità, trasparenza e miglioramento del servizio.

### 3.8 Diversità

La Società esige dal proprio amministratore, dipendenti e collaboratori, comportamenti che garantiscano il più assoluto rispetto della dignità delle persone, pertanto la Società:

- garantisce la più scrupolosa osservanza delle norme a tutela del lavoro minorile e infantile, delle libertà e dei diritti dei lavoratori;
- garantisce le condizioni di libera adesione ad organizzazioni sindacali;
- non tollera violazioni dei diritti umani;
- promuove, nel complesso tessuto sociale, l'integrazione quale forma di arricchimento collettivo.

In particolare, la Società condanna qualsiasi forma di discriminazione sulla base dell'appartenenza di genere, etnica, politica e religiosa.

### **3.9 Legalità e contrasto del terrorismo e della criminalità**

La Società crede profondamente nei valori democratici e condanna qualsiasi attività che possa avere finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

La Società, inoltre, condanna qualsiasi attività che implichi:

- falsificazione, contraffazione, alternazione e/o spendita di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo;
- accettazione e trattamento da introiti di attività criminali (riciclaggio);
- accessi abusivi a sistemi informatici esterni;
- detenzione abusiva di codici di accesso;
- danneggiamento di apparecchiature e di dati;
- frode nella gestione della certificazione di firma elettronica;
- intercettazioni, impedimenti ed interruzioni di comunicazioni informatiche;
- diffusione di idee di tolleranza e di omertà relative ad uso di sostanze stupefacenti o abuso di sostanze alcoliche o che creino qualunque dipendenza;
- incitazione al compimento di atti illeciti od anche contrari al senso morale;
- negligenza nel contrastare la violenza, il danneggiamento delle cose pubbliche ed il rispetto dei regolamenti interni;
- ricettazione, riciclaggio, impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio;
- sia sul territorio nazionale, che al livello transazionale, anche indirettamente, la realizzazione di fattispecie delittuose quali l'associazione per delinquere, l'associazione di tipo mafioso e l'intralcio alla giustizia.

### **3.10 Fumo**

Nel rispetto della normativa applicabile, non è consentito fumare negli ambienti di lavoro, nei luoghi accessibili al pubblico e nei luoghi ove sono conservate attrezzature informatiche o in cui ciò potrebbe comportare un pericolo.

La Società, tuttavia, si impegna ad individuare, laddove necessario e fattibile anche alla luce delle prescrizioni di settore applicabili, zone riservate ai fumatori.

## **4. Gli Attori Sociali**

### **4.1 Clienti**

Costituisce obiettivo primario della Società la piena soddisfazione delle esigenze dei propri clienti.

In questo quadro, la Società assicura al cliente la migliore esecuzione degli incarichi affidati ed è costantemente orientata a proporre soluzioni sempre più avanzate ed innovative in un'ottica di integrazione, efficacia, efficienza, economicità e sostenibilità

La Società fornisce informazioni accurate, complete e veritiere in modo da consentire al cliente una decisione razionale e consapevole. Essa tutela la privacy dei propri clienti secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare né diffondere i relativi dati personali fatti salvi gli obblighi di legge. I dati trattati saranno sempre circoscritti e limitati, tenendo conto della necessità e della finalità degli stessi; le finalità saranno sempre determinate, esplicite e legittime. Al trattamento sarà garantita adeguata sicurezza, trovando sempre il suo fondamento in un'ideale base giuridica. I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato.

Per quanto riguarda i trattamenti di dati su supporto cartaceo e tramite l'utilizzo dei sistemi informatici è fatto obbligo di rispettare le particolari misure di sicurezza predisposte dalla Direzione del Personale o dal Responsabile del trattamento dei dati, al fine di prevenire

il rischio d'intrusioni esterne, di utilizzi non consentiti, nonché di perdite, anche accidentali di dati.

La Società inoltre adotta uno stile di comunicazione fondato su efficienza, collaborazione e cortesia.

#### **4.2 Istituti finanziari**

La Società intrattiene con gli istituti finanziari rapporti fondati su correttezza e trasparenza, nell'ottica della creazione di valore per la Società stessa.

Gli istituti finanziari vengono scelti in relazione alla loro reputazione, anche per l'adesione a valori comparabili a quelli espressi nel presente Codice Etico.

#### **4.3 Fornitori e Consulenti**

La Società definisce con i propri fornitori rapporti di collaborazione, nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del presente Codice, avendo attenzione ai migliori standard professionali, alle migliori pratiche in materia etica, di tutela della salute e della sicurezza e del rispetto dell'ambiente.

Consulenti interni ed esterni

I consulenti vengono scelti in relazione alla professionalità ed alla reputazione oltre che all'affidabilità nonché all'adesione a valori comparabili a quelli espressi nel presente documento.

I rapporti con i consulenti sono basati su accordi trasparenti e su un dialogo costruttivo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi comuni, in coerenza con le normative ed i principi del presente Codice Etico.

#### **4.4 Pubblica Amministrazione**

La Società ispira e adegua la propria condotta, nei rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni, ai principi di correttezza ed onestà. Per questa ragione, coloro che siano incaricati dalla Società di seguire una qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto istituzionale con altre Pubbliche Amministrazioni, italiane o straniere, devono agire nel rispetto dei principi del presente codice e delle norme stabilite dalla legge

I soggetti incaricati dalla Società di gestire i rapporti con qualsivoglia autorità della Pubblica Amministrazione sono tenuti a verificare che le informazioni rese mediante qualsivoglia modalità ed a qualunque titolo siano rispondenti al vero, accurate e corrette.

#### **4.5 Forze politiche, associazioni ed istituzioni portatrici di interessi**

La Società si confronta in modo trasparente con tutte le forze politiche, le associazioni presenti sul territorio e le istituzioni pubbliche (territoriali e nazionali) al fine di rappresentare debitamente le proprie posizioni su argomenti e temi di interesse.

### **5. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CUI DEVONO ATTENERSI I DESTINATARI**

- professionalità;
- lealtà;
- onestà;
- legalità;
- correttezza e trasparenza;
- riservatezza;



- responsabilità verso la collettività;
- risoluzione dei conflitti di interesse;
- senso di appartenenza;
- rispetto reciproco;
- obblighi specifici.

### **5.1 Professionalità**

Ciascun Destinatario svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti ed il tempo a propria disposizione ed assumendosi le responsabilità connesse agli adempimenti.

### **5.2 Lealtà**

I Destinatari sono tenuti ad essere leali nei confronti della Società.

### **5.3 Onestà**

Nell'ambito della propria attività lavorativa, i Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare con diligenza il Codice Etico e di Comportamento e le leggi vigenti. L'onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività della Società, per le sue iniziative e costituisce valore essenziale della gestione organizzativa. I rapporti con i portatori di interesse, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e rispetto reciproco. In nessun caso il perseguimento dell'interesse societario può giustificare una condotta non onesta.

### **5.4 Legalità**

Napoli Servizi S.p.A si impegna a rispettare tutte le norme, le leggi, le direttive ed i regolamenti nazionali ed interazionali e tutte le prassi generalmente riconosciute. Inoltre, ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico affidatogli.

### **5.5 Correttezza e trasparenza**

I Destinatari non utilizzano a fini personali le informazioni, i beni e le attrezzature di cui dispongono nello svolgimento della funzione o dell'incarico loro assegnati, a seconda del ruolo e dei rapporti in essere con la Società.

Ciascun Destinatario non accetta né effettua, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni che possano recare pregiudizio alla Società o indebiti vantaggi per sé, per la Società o per terzi. Ciascun Destinatario respinge e non effettua promesse di indebite offerte di denaro o di altri benefici. La Società si impegna ad operare in modo chiaro e trasparente, senza favorire alcun gruppo di interesse o singolo individuo.

### **5.6 Riservatezza**

I Destinatari assicurano la massima riservatezza relativamente a notizie ed informazioni costituenti il patrimonio societario o inerenti all'attività societaria, nel rispetto delle disposizioni di Legge, dei regolamenti vigenti e delle procedure interne. Inoltre, i Destinatari, a seconda del proprio ruolo e dei rapporti in essere con la Società, sono tenuti a non utilizzare le informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività.

## **5.7 Responsabilità verso la collettività**

La Società, consapevole del proprio ruolo sociale sul territorio di riferimento, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività, intende operare nel rispetto delle comunità nazionali e locali, sostenendo iniziative di valore culturale e sociale al fine di ottenere un miglioramento della propria reputazione e legittimazione ad operare.

## **5.8 Risoluzione dei conflitti di interesse**

Il Personale della Napoli Servizi S.p.A. è tenuto ad evitare situazioni in cui possono manifestarsi conflitti d'interesse o Incompatibilità e, pertanto, deve astenersi dal compiere azioni o porre In essere comportamenti potenzialmente in “concorrenza” con l'attività della Napoli Servizi S.p.A. o con le finalità e gli interessi che la stessa persegue.

Inoltre, è tenuto ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità in affari di cui è venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento della propria funzione o attività lavorativa.

In particolare, possono determinare un conflitto d'interessi o Incompatibilità le situazioni di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- svolgere una funzione di vertice nella Napoli Servizi S.p.A. e avere Interessi, ivi compresi quelli economici e finanziari a vario titolo, diretti ed indiretti, con fornitori, con clienti, subappaltatori o concorrenti della Società;
- prestare attività lavorativa, anche da parte di un familiare di primo grado, presso o in favore di fornitori, di clienti, di subappaltatori o di concorrenti della Società;
- utilizzare sul lavoro o nel tempo libero beni aziendali o fornire servizi che la Napoli Servizi S.p.A. offre ai propri clienti senza la preventiva autorizzazione del proprio responsabile o della Direzione competente; . assumere alle dipendenze della Napoli Servizi S.p.A. ex impiegati della Pubblica Amministrazione;
- sfruttare la posizione o il ruolo in modo da ottenere un vantaggio personale, di qualsiasi natura, in conflitto con gli interessi della Napoli Servizi S.p.A.

Chiunque si trovi In una posizione di conflitto d'interessi o incompatibilità, anche solo apparente, è obbligato, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, a informare tempestivamente i propri responsabili che saranno tenuti a valutare l'effettiva presenza di tale potenziale pregiudizio e ad autorizzare eventualmente lo svolgimento dell'attività lavorativa potenzialmente In conflitto, e/o a porre in essere le azioni necessarie per prevenire azioni pregiudizievoli per la Napoli Servizi S.p.A.

Dell'eventuale situazione di conflitto o incompatibilità e delle motivazioni che hanno portato alla concessione o al diniego dell'autorizzazione ad operare dovrà essere data comunicazione all'Organo Amministrativo. Di tutto quanto sopra dovrà essere informato l'Organismo di Vigilanza.

Il dipendente, all'atto di assegnazione ad un settore, comunica per iscritto al Dirigente dell'ufficio tutti i rapporti di collaborazione e finanziari, suoi, di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente, con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti e intrattenuti negli ultimi tre anni, se tali rapporti siano Intercorsi o Intercorrono con soggetti che abbiano interessi In attività o decisioni inerenti al suo ufficio e limitatamente alle attività a lui affidate. In via di prima applicazione, il dipendente provvede a tale adempimento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Codice.

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'Intento di voler assecondare Interessi politici, sindacali o dei superiori gerarchici, ovvero in presenza di condizioni di inimicizia, di credito o debito significativi.

Ciò anche nel caso di rapporti con soggetti od organizzazioni di cui il dipendente sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore gerente o dirigente.

### **5.9 Senso di appartenenza**

I Destinatari perseguono, nello svolgimento delle rispettive attività lavorative, tutto ciò che non ostacoli o pregiudichi in alcun modo il crearsi di un senso di appartenenza di ciascuno alla propria organizzazione, gruppo di lavoro o verso soggetti terzi.

### **5.10 Rispetto reciproco**

I Destinatari impegnati a qualsiasi titolo nella collaborazione con la Società esigono e manifestano attivamente il rispetto per le mansioni, competenze, modalità di svolgimento delle mansioni anche attraverso l'omissione di proprie considerazioni personali a terzi.

## **6. CRITERI DI CONDOTTA**

Le regole contenute nella presente sezione hanno lo scopo di indicare ai Destinatari del presente Codice Etico e di Comportamento gli atteggiamenti ed i comportamenti da osservare durante lo svolgimento delle rispettive attività in conformità ai valori a cui si ispira il medesimo documento

Tutti i Destinatari devono osservare una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della propria funzione, contribuendo così all'efficacia del sistema di controllo interno a tutela del valore aziendale.

Nel rispetto delle norme di Legge, i Destinatari devono mantenere un atteggiamento improntato sulla disponibilità e degli organi sociali e degli Organi di Vigilanza.

### **6.1 Relazioni con il personale**

#### **6.1.1 Selezione del personale**

La valutazione del personale – da assumere e/o in collaborazione - è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati, rispetto a quelli attesi ed alle esigenze interne, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati. Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psico-attitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

#### **6.1.2 Costituzione del rapporto di lavoro**

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, di prestazione professionale o di stage: non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare.

#### **6.1.3 Integrità e tutela della persona**

Nell'ambito dei processi di gestione e di sviluppo del personale, così come in fase di selezione, le decisioni prese sono basate sulla corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti da ciascun individuo e/o su considerazioni di merito. Inoltre, compatibilmente con l'efficienza generale del lavoro, sono favorite le forme di flessibilità nell'organizzazione del lavoro che agevolino il personale in stato di maternità, nonché coloro che devono prendersi cura dei figli.

#### **6.1.4 Valorizzazione e formazione delle risorse**

Le persone rappresentano la risorsa principale di Napoli Servizi S.p.A. Per tale motivo la Società mette a disposizione del personale strumenti informativi e formativi con l'obiettivo di valorizzare le specifiche competenze e conservare il valore professionale del

personale. È prevista una formazione istituzionale, erogata in determinati momenti della vita professionale ed una formazione ricorrente rivolta al personale operativo (esempio: formazione in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro).

### **6.1.5 Sicurezza e salute**

La Società si impegna ad offrire un ambiente di lavoro in grado di proteggere la salute e la sicurezza del proprio personale, diffondendo e consolidando una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutto il personale.

La Società opera, inoltre, al fine di preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Tra i principali obiettivi vi è quello di proteggere le risorse umane cercando costantemente le sinergie necessarie non solo al proprio interno, ma anche con i fornitori, i consulenti esterni ed i clienti coinvolti nelle attività aziendali stesse.

A tutti i dipendenti è imposto di rispettare le norme e le procedure interne in materia di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e della sicurezza e di segnalare tempestivamente le eventuali carenze oppure il mancato rispetto delle norme applicabili.

La Società adotta le misure generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro prescritte dalla normativa con particolare riferimento a quanto dispone il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i.). La Società si impegna al più scrupoloso rispetto di tutte le normative riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro per i dipendenti, i collaboratori e gli utenti. In particolare:

- definisce le procedure operative da seguire e coordina le attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- assicura l'applicazione delle normative vigenti anche attraverso la realizzazione dei documenti di valutazione dei rischi e la definizione di procedure di lavorazione in linea con gli standard di sicurezza vigenti;
- monitora costantemente le innovazioni legislative e si adopera per la loro implementazione.
- La Società inoltre si impegna a garantire:
  - la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
  - la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni operative, nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
  - l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
  - il rispetto dei principi ergonomici dell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e di erogazione del servizio, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
  - la riduzione dei rischi alla fonte;
  - la limitazione al minimo del numero di lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio;
  - l'utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
  - la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuali;
  - il controllo sanitario dei lavoratori;
  - l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e spostamento ove possibile ad altra mansione;

- l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori, per i dirigenti, i propositi, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ("RLS") e di tutto il personale;
- le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e del RLS;
- la programmazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti con particolare riguardo agli eventuali dispositivi di sicurezza in conformità all'indicazione dei rispettivi fabbricanti;
- le adeguate istruzioni ai dipendenti, ai collaboratori ed agli utenti e formazione agli stessi secondo quanto previsto dalla Legge e dal CCNL applicato al personale.

## **6.2 Tutela della privacy**

Nel trattamento dei dati del proprio personale dipendente, la Società si attiene alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Al personale viene consegnata una informativa sulla privacy che individua:

- finalità e modalità del trattamento;
- eventuali soggetti ai quali i dati vengono comunicati;
- informazioni necessarie all'esercizio del diritto di accesso ai dati

Nei casi in cui la normativa lo esiga, la Società può richiedere il consenso specifico al trattamento dei dati personali. È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali ed in generale la vita privata dei dipendenti e dei collaboratori.

## **6.3 Tutela dell'ambiente**

La Società si impegna a perseguire la tutela dell'ambiente attraverso il rispetto della legislazione e della normativa nazionale e comunitaria; inoltre, si impegna a realizzare la prevenzione degli inquinamenti e a diffondere la sensibilizzazione dei dipendenti e collaboratori alle tematiche ambientali.

La Società riconosce la tutela dell'ambiente come valore primario. Il risparmio energetico, la gestione dei rifiuti, il corretto riutilizzo dei prodotti riciclabili, l'attenzione agli scarichi e alle emissioni formano argomento di informazione e formazione.

## **6.4 Tutela dei diritti di proprietà intellettuale**

La Società salvaguarda i diritti di proprietà intellettuale (incluso, il diritto d'autore, brevetti, marchi e segni di riconoscimento), implementando e uniformandosi alle normative vigenti. A tal fine, la Società si impegna a porre in essere tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo.

## **6.5 Doveri del personale**

Il personale deve osservare la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformare la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa

Il personale esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia.

Il personale deve agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro e quanto previsto da Codice assicurando le prestazioni richieste.

Il personale accetta e condivide i principi di cui al Codice e si impegna ad attuare quanto previsto dalle politiche aziendali, in tema di sicurezza del lavoro, dei trattamenti dei dati, della tutela dell'ambiente e del contrasto di condotte illecite

Sono espressamente vietate le situazioni che possono generare Insider trading (reato di abuso di informazioni riservate) e conflitto di interessi (come, a titolo esemplificativo, laddove vi sia un interesse diverso da quello perseguito dalla Società o che possa interferire con la propria capacità di imparzialità); nel caso in cui si manifesti anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi, il soggetto che ne sia a conoscenza è tenuto a darne comunicazione ed è tenuto, inoltre, a dare informazioni circa le attività svolte al di fuori dell'ambito lavorativo, nel caso in cui queste possano apparire in conflitto di interessi con la Società.

Il Personale deve, altresì, comunicare all'apposito Organo di Vigilanza, competente a garantire la corretta osservanza del Codice, eventuali violazioni di cui viene a conoscenza nello svolgimento della propria attività.

Il Personale ha il diritto e il dovere di consultarsi con i propri responsabili, con la funzione Risorse Umane e/o direttamente con l'Organo di Vigilanza, per qualsiasi chiarimento riguardante l'interpretazione e la corretta applicazione delle norme e dei principi contenuti nel Codice Etico e di Comportamento.

Il Personale, limitatamente alle proprie competenze, è altresì tenuto ad informare i terzi con cui ha rapporti nell'ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa dell'esistenza e dei contenuti specifici del Codice Etico e di Comportamento.

## **6.6 Rapporti precedenti**

il dipendente l'obbligo di segnalare eventuali rapporti di collaborazione con soggetti privati, tenuti negli ultimi tre anni, che siano stati in qualunque modo retribuiti.

Oltre ciò è tenuto a precisare se tali rapporti siano ancora in essere o se ci siano parenti o affini con cui continua lo stesso rapporto di collaborazione.

## **6.7 Responsabilità**

Vengono definite, attraverso specifiche procedure, le mansioni, le responsabilità ed i poteri dei dipendenti e dei collaboratori.

Tali mansioni, responsabilità e poteri devono essere conosciute, accettate e rispettate.

## **6.8 Obblighi dei responsabili di funzione rispetto al Codice**

Ogni responsabile di funzione, identificato come tale nell'organigramma, nel mansionario e/o nel sistema di deleghe, ha l'obbligo di:

- curare l'osservanza del Codice da parte dei soggetti sottoposti direttamente o indirettamente alla propria responsabilità;
- rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri dipendenti / collaboratori;
- adoperarsi affinché i dipendenti comprendano che le disposizioni contenute nel Codice costituiscano parte integrante della loro prestazione lavorativa;
- riferire tempestivamente alla direzione o ad eventuale delegato ovvero all'OdV eventuali segnalazioni o esigenze particolari da parte dei propri sottoposti.

L'inosservanza da parte dei responsabili di funzione degli obblighi di cui al presente capitolo potrà comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, come previsto dal sistema sanzionatorio.

### **6.9 Obblighi dei dipendenti rispetto al Codice e alle documentazioni prodotte dalla Società**

Ad ogni dipendente è richiesta la conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice o dallo stesso richiamate nonché delle norme di Legge di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione che costituiscono parte integrante della prestazione lavorativa di ciascuno.

Il dipendente che abbia notizia di presunte condotte illecite è tenuto a comunicare le notizie di cui è in possesso in merito a tali condotte solo ai propri superiori ovvero all'OdV e/o alla Direzione con le modalità previste dal sistema interno.

La Società adotta sistemi di monitoraggio sull'effettiva lettura e comprensione dei documenti obbligatori di Legge da parte dei dipendenti, collaboratori, etc., per mezzo di test anonimi, attivando le azioni più opportune per incrementare costantemente il livello di diffusione e di comprensione dei relativi contenuti.

I dipendenti hanno inoltre l'obbligo di:

- astenersi da comportamenti contrari a tali disposizioni e norme;
- rivolgersi ai propri superiori ovvero all'OdV e/o delegate come responsabile per la gestione del modello di prevenzione per i necessari chiarimenti sulle modalità applicative del codice etico o delle normative di riferimento;
- riferire tempestivamente ad almeno uno dei soggetti sopra indicati eventuali notizie in merito a possibili violazioni del Codice Etico;
- collaborare con la Società in caso di eventuali indagini volte a verificare ed eventualmente sanzionare possibili violazioni.

Tali requisiti di comportamento sono richiesti anche ai consulenti esterni ed ai collaboratori di ogni genere.

### **6.10 Tutela del patrimonio aziendale**

Ciascun Destinatario è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali da utilizzi impropri o non corretti.

Il Destinatario, a seconda della propria funzione e del rapporto in essere con la Società, deve conoscere ed attuare quanto previsto dalle politiche interne in tema di sicurezza delle informazioni al fine di garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità.

Informazioni e know-how devono essere tutelati con la massima riservatezza. I dati più significativi che la Società acquisisce o crea nel corso della propria attività devono essere considerate informazioni riservate ed oggetto di adeguate attenzioni: ciò include anche informazioni acquisite da e riguardanti terze parti (clienti, contatti, partner, dipendenti, etc.).

I soggetti che nell'assolvimento dei propri doveri venissero in possesso di informazioni, materiali o documenti riservati dovranno informare i superiori.

Sia durante che dopo lo scioglimento del rapporto di impiego con la Società, i dati riservati potranno essere utilizzati esclusivamente nell'interesse societario e mai a beneficio proprio e/o di terzi.

### **6.11 Informazioni riservate su terzi soggetti**

Il personale aziendale dovrà astenersi dall'impiego di mezzi illeciti al fine di acquisire informazioni riservate su altre organizzazioni ed enti terzi.

Coloro che, nel quadro di un rapporto contrattuale, venissero a conoscenza di informazioni riservate su altri soggetti, saranno tenuti a farne esclusivamente l'uso previsto nel contratto in questione.

Senza la debita autorizzazione, non è possibile chiedere, ricevere od utilizzare informazioni riservate riguardanti terzi. Se si apprendessero informazioni riservate sul conto di un altro soggetto che non siano già assoggettate ad un accordo di non divulgazione od altra forma di tutela, sarà necessario rivolgersi al proprio responsabile per ricevere assistenza nel trattamento di tali informazioni.

### **6.12 Segreto d'ufficio**

Il personale deve osservare il segreto d'ufficio e non anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie dell'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Non può fornire informazioni sui procedimenti amministrativi, ancora in corso o conclusi, se non nelle ipotesi previste dalla legge e dai regolamenti e non può inoltre rilasciare copie di atti che vanno oltre la sua competenza.

### **6.13 Utilizzo dei beni aziendali**

L'utilizzo dei beni aziendali deve avvenire con diligenza al fine di consentirne la tutela e la preservazione, attuando comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo documentandone con precisione il loro impiego. In particolare, il personale deve:

- utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni che gli sono stati affidati;
- evitare utilizzi impropri di beni aziendali che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza o siano comunque in contrasto con l'interesse della Società;
- custodire adeguatamente le risorse affidate ed informare tempestivamente le unità preposte di eventuali minacce o di eventi dannosi per la Società.

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ciascuno è tenuto espressamente a quanto segue:

- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendale al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- astenersi dall'inviare messaggi di posta elettronica minatori o ingiuriosi o dal ricorrere a linguaggio di basso livello o dall'esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alle persone e/o danno all'immagine stessa della Società;
- astenersi dal navigare su siti internet con contenuti indecorosi ed offensivi e comunque non inerenti alle attività professionali.

### **6.14 Operazioni e transazioni**

Contributi e finanziamenti

Contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dall'Unione Europea, dallo Stato o da altro Ente Pubblico, anche se di modico valore e/o importo, devono essere impiegati per le finalità per cui sono stati richiesti e concessi.

La Società vieta ai Destinatari, l'utilizzo dei fondi percepiti da altre Pubbliche Amministrazioni per scopi diversi da quelli per cui sono stati erogati.



Costituisce altresì comportamento illecito il ricorso a dichiarazioni o documenti alterati o falsificati o l'omissione di informazioni o, in generale, il compimento di artifici o raggiri, volti ad ottenere concessioni, autorizzazioni, finanziamenti, contributi da parte dell'Unione Europea, dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni tempo verificabile.

Le procedure che regolano le operazioni devono consentire la possibilità di effettuare controlli sulle caratteristiche della transazione, sulle motivazioni che ne hanno consentito l'esecuzione, sulle autorizzazioni allo svolgimento, sull'esecuzione dell'operazione medesima.

Ogni soggetto che effettui operazioni e/o transazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili, appartenenti alla Società, deve agire dietro autorizzazione e fornire a richiesta ogni valida evidenza per la sua verifica in ogni tempo.

Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione prodotta e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

Deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede nei rapporti con tutte le controparti contrattuali.

Gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico/finanziari della Società devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite. Eventuali deroghe devono essere debitamente autorizzate e motivate.

Con riferimento all'attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei partner, devono essere richieste e ottenute tutte le informazioni necessarie al fine di valutare la reputazione/affidabilità etica della controparte contrattuale (es. Modello 231, Certificazioni, Rating di legalità, etc.).

## **6.15 Sistemi informatici**

La Società condanna qualsiasi comportamento consistente nell'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero nell'accesso senza diritto a dati, informazioni o programmi ivi contenuti, finalizzato a procurare alla Società un ingiusto profitto a danno dello Stato.

È inoltre fatto divieto di:

- installare, effettuare download e/o utilizzare programmi e tools informatici che permettano di alterare, contraffare, attestare falsamente, sopprimere, distruggere e/o occultare documenti informatici pubblici o privati;
- installare, effettuare download e/o utilizzare programmi e tools informatici che consentano l'introduzione abusiva all'interno di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza o che permettano la permanenza (senza averne l'autorizzazione) al loro interno, in violazione delle misure poste a presidio degli stessi dal titolare dei dati o dei programmi che si intende custodire o mantenere riservati;
- reperire, diffondere, condividere e/o comunicare passwords, chiavi di accesso, o altri mezzi idonei a permettere le condotte di cui ai due punti che precedono;
- utilizzare, reperire, diffondere, condividere e/o comunicare circa le modalità di impiego di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;

- utilizzare, reperire, diffondere, installare, effettuare download, condividere e/o comunicare le modalità di impiego di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche, anche se intercorrenti tra più sistemi;
- distruggere, deteriorare, cancellare, rendere inservibile totalmente o parzialmente, alterare o sopprimere dati o programmi informatici altrui o grave ostacolo al loro funzionamento;
- utilizzare, installare, effettuare download e/o comunicare tecniche, programmi o tools informatici che consentano di modificare il campo del server o qualunque altra informazione ad esso relativa o che permettano di nascondere l'identità del mittente o di modificare le impostazioni degli strumenti informatici forniti in dotazione dalla Società;
- utilizzare files sharing softwares.

### **6.16 Contributi ulteriori del personale**

Il Personale coinvolto della Napoli Servizi S.p.A. è tenuto a prestare la massima collaborazione nelle attività di formazione del bilancio, in altre parole di formazione di qualsiasi documento concernente informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, ed è responsabile, nell'ambito delle procedure di propria competenza, della trasparenza, della correttezza e veridicità delle Informazioni, ciò anche al fine di prevenire i reati societari e gli altri reati previsti dal D.Lgs 231/2001, in materia d'illeciti amministrativi.

Il Personale della Napoli Servizi S.p.A. è, altresì, tenuto a fornire, ove necessario, al Collegio Sindacale e/o alla Società di Revisione, nonché all'Organo di Vigilanza ogni informazione e/o dato sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, acquisita e/o conosciuta nell'ambito dello svolgimento delle attività di propria competenza, in maniera puntuale, chiara e corretta.

Il Personale della Napoli Servizi S.p.A. ognuno per la propria sfera di competenza, dovrà adoperare la massima diligenza affinché siano trasmesse fra le varie funzioni ed elaborate le informazioni corrispondenti ai fatti gestionali e, qualora fosse informato di omissioni, falsificazioni o trascuratezze riguardo ai dati che abbiano una diretta incidenza nella contabilità e/o nella gestione e/o nell'attività della Napoli Servizi S.p.A., è tenuto a riferirne con immediatezza e formalmente al proprio responsabile.

### **6.17 Incarichi esterni**

I dipendenti non possono in nessun caso:

1. svolgere qualunque attività esterna caratterizzata da continuità e professionalità;
2. svolgere qualunque attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, possa generare situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse.
3. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione, di consulenza, di ricerca, di studio o di qualsiasi altra natura, con qualsivoglia tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo (oneroso o gratuito), che:
  - per il carattere d'intensità e professionalità richiesto, oltrepassino i limiti dell'occasionalità e saltuarietà;
  - possano ingenerare, anche solo potenzialmente, situazione di conflittualità con gli interessi facenti capo alla Società e, quindi, con le funzioni assegnate sia al medesimo che alla struttura di appartenenza;
  - siano a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o il servizio di assegnazione svolga funzioni di controllo o vigilanza;

- consistano nella partecipazione a Consigli di Amministrazione di cooperative sociali che, pur non avendo scopo di lucro, siano fornitori di beni o servizi della Società o ricevano da questa contributi a qualunque titolo.

Gli incarichi non possono interferire con i doveri e i compiti inerenti all'ufficio ricoperto, né è consentito utilizzare strumenti, materiali o mezzi a disposizione dell'ufficio per il loro assolvimento. I contratti stipulati prevedono la comunicazione nel caso in cui si verificano le sopracitate circostanze a cui segue la risoluzione automatica del sinallagma stesso al verificarsi della violazione del suddetto obbligo di comunicazione, così come al venire in essere di incarichi che presentino gli indici di conflitto di interessi, come tipizzati nel presente articolo. Non sono soggetti all'obbligo di comunicazione, purché non interferiscano con le esigenze di servizio, le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio assistenziale senza scopo di lucro.

Sulla corretta applicazione del presente articolo vigilano i Responsabili delle Funzioni del Controllo Interno alla Società.

### **6.18 Obbligo di astensione**

Il dipendente, con riferimento alle pratiche a lui affidate, si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività in situazioni di conflitto con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado o riguardanti persone con cui intrattenga frequentazioni abituali. Il dipendente si astiene, in ogni altro caso, in cui esistano gravi ragioni di convenienza, soprattutto nei casi di potenziale conflitto di interessi, così come definito all'articolo 5.

Quando il dipendente ritiene di trovarsi in una delle circostanze in cui è obbligato ad astenersi dalle attività dell'ufficio, comunica immediatamente per iscritto al dirigente competente l'impossibilità a partecipare all'adozione della decisione o allo svolgimento dell'attività, specificando le motivazioni della ritenuta astensione. Il dirigente, esaminate le circostanze, è tenuto alla valutazione della situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente, sollevandolo dall'incarico o motivando espressamente le ragioni che consentono comunque lo svolgimento dell'attività da parte di quel dipendente.

Pur in assenza della comunicazione del dipendente, in caso di riscontro di situazioni di conflitto d'interesse, il dirigente deve comunicare, con propria nota scritta, l'obbligo di astensione dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività del dipendente.

Nel caso in cui il dirigente riscontri, nel corso del procedimento o a conclusione dello stesso, la mancata astensione del dipendente responsabile del procedimento, valuta l'adozione di forme di autotutela rispetto agli atti ed ai comportamenti posti in essere dal dipendente.

I commi precedenti si applicano anche nei confronti dei dirigenti, i quali sono tenuti ad effettuare la comunicazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

### **6.19 Diritti e doveri dei tirocinanti**

Nei rapporti con il personale assunto anche a titolo gratuito per tirocini, stage o altre tipologie di esperienze formative, il dipendente assume un atteggiamento di massima apertura e collaborazione, assicurando sostegno e spirito educativo; non affida a tali addetti mansioni indebite o che esulino dalla finalità formativa della collaborazione.

Il tirocinante, al momento della presa di servizio, prende visione del Codice Etico e di Comportamento, ed ispira la propria condotta ai suoi valori, con particolare riferimento alle norme e ai principi di imparzialità, economicità, efficienza e tutela del decoro e dell'immagine della Napoli Servizi S.p.A.

## **6.20 Contratti e altri atti negoziali**

Tutti i dipendenti che nell'esercizio delle funzioni e dei compiti loro spettanti nell'ambito dell'organizzazione comunale intervengono nei procedimenti relativi ad appalti, negoziazioni e contratti della Napoli Servizi S.p.A., compresa l'esecuzione ed il collaudo, in ogni fase, devono garantire i seguenti standard di comportamento, oltre a quelli già disciplinati dal presente Codice:

- a) Comunicare al proprio Dirigente di riferimento l'insorgenza di cause che comportino obblighi di astensione di cui all'art. 5.2, ai fini delle valutazioni di sua competenza.
- b) Assicurare la parità di trattamento tra le imprese che vengono in contatto con la Napoli Servizi S.p.A.

Conseguentemente, si astengono da qualsiasi azione che abbia effetti negativi sulle imprese, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale. Non rifiutano né accordano ad alcuno prestazioni o trattamenti che siano normalmente rifiutati od accordati ad altri:

- a) Mantenere con particolare cura la riservatezza inerente i procedimenti di gara ed i nominativi;
- b) Mantenere la riservatezza dei concorrenti prima della data di scadenza di presentazione delle offerte.

Nella fase di esecuzione del contratto, la valutazione del rispetto delle condizioni contrattuali è effettuata con oggettività e deve essere documentata, e la relativa contabilizzazione deve essere conclusa nei tempi stabiliti.

E fatto divieto al dipendente di concordare incontri, se non nei casi previsti dalle procedure di gara, con i concorrenti, anche potenziali, alle procedure medesime o dare loro appuntamenti informali.

Eventuali richieste di chiarimento per procedure di gara, che non attengano ad aspetti meramente formali delle procedure stesse, devono essere formalizzate per iscritto dai soggetti interessati ed i contenuti delle relative risposte, se di interesse generale, vengono resi noti mediante pubblicazione sul Sito istituzionale dell'Ente nella medesima sezione ove sono riportati gli atti di avvio della procedura di gara. Nelle risposte a quesiti occorre rispettare la parità di trattamento e garantire l'uguale accesso alle informazioni da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati a partecipare alla procedura di gara.

Il dipendente è tenuto a segnalare al proprio dirigente lo svolgimento di Incontri non previsti dalle procedure di gara e la tenuta di appuntamenti informali da parte di altri dipendenti. Tale adempimento si applica anche per incontri e appuntamenti tenuti dai dirigenti. In tal caso la segnalazione va inoltrata al Responsabile per la Prevenzione della corruzione.

Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte la Napoli Servizi S.p.A., rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio dirigente di riferimento.

In tutti gli atti di incarico o negli atti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi è fatto obbligo ai dirigenti di inserire la seguente dicitura: "Le parti hanno l'obbligo di osservare previste dal vigente Codice Etico e di Comportamento dei

dipendenti della Napoli Servizi S.p.A. L'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto

Al fine di prevenire il fischio corruttivo connesso all'impiego dei dirigenti/responsabili di procedimenti in fasi successive alla cessazione del rapporto di lavoro presso imprese che intrattengano rapporti con la Napoli Servizi S.p.A., i dirigenti hanno l'obbligo di inserire negli schemi di contratto e relativi bandi o avvisi la seguente clausola:

"La controparte attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Società, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Società in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16-tes del decreto legislativo 165 del 2001".

## **6.21 Relazioni con i clienti**

### **6.21.1 Imparzialità**

La Società si impegna ad offrire i propri servizi senza alcuna discriminazione tra i clienti privati o potenzialmente titolari di dote con particolare attenzione a questi ultimi.

### **6.21.2 Comunicazione ai clienti**

Le comunicazioni ai clienti da parte della Società devono essere sempre:

- chiari e semplici, formulati con il linguaggio il più possibile vicino a quello normalmente adoperato dagli interlocutori;
- conformi alle normative vigenti e tali da non configurare pratiche elusive o comunque scorrette;
- completi così da non trascurare alcun elemento rilevante, ai fini della decisione del cliente.

### **6.21.3 Stile di comportamento del personale verso i clienti**

Lo stile di comportamento del personale della Società nei confronti della clientela è improntato alla disponibilità, al rispetto ed alla cortesia, nell'ottica di un rapporto di collaborazione e di elevata professionalità.

### **6.21.4 Norme specifiche per i Dirigenti**

Il dirigente è tenuto svolgere le funzioni con diligenza e con un comportamento organizzativo adeguato poiché deve gestire l'ufficio ed organizzarlo nel modo più efficiente possibile, per favorire il benessere dei dipendenti e il buon andamento dell'ufficio, da cui deriva il buon funzionamento dell'azienda.

Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, deve comunicare le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che potrebbero metterlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che è chiamato a svolgere.

Il dirigente deve inoltre fornire la dichiarazione dei redditi e dichiarare se ha parenti o affini che svolgono funzioni politiche, professionali o economiche che lo portano ad avere rapporti frequenti con l'ufficio che lui stesso dovrà dirigere.

Il dirigente è tenuto inoltre ad essere leale e trasparente e adottare un comportamento esemplare ed imparziale con tutti gli altri dipendenti.

Il dirigente, deve anche gestire le risorse finanziarie che gli vengono fornite e che devono essere utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e non per esigenze personali.

Per quel che riguarda il benessere organizzativo il dirigente è, altresì, tenuto a far sì che si stabiliscano rapporti cordiali e rispettosi tra i dipendenti.

Deve provvedere al benessere psicofisico dei dipendenti, creando un ambiente di lavoro armonioso ed evitare che nascano situazioni di ostilità che vanno oltre le normali incomprensioni che possono sorgere in un luogo di lavoro.

Il dirigente è responsabile per la crescita professionale dei dipendenti dovendo valorizzare le loro capacità lavorative e favorire al contempo una continua crescita personale di questi. Deve svolgere la valutazione del personale, a lui sottoposto, con imparzialità.

Il dirigente deve organizzare iniziative di formazione ed aggiornamento del personale, mirando anche all'inclusione e all'eliminazione di quei comportamenti discriminatori che potrebbero, per varie ragioni, crearsi all'interno dell'ambiente di lavoro per ragioni di genere, età, etnia e condizioni personali.

Il dirigente deve rifarsi sempre al principio di imparzialità e deve osservare i criteri di rotazione. Pertanto, deve, assegnare le pratiche valutando il livello di professionalità dei suoi collaboratori, tenendo comunque conto dei carichi di lavoro e dei criteri di rotazione. Il dirigente è tenuto a valutare il personale con imparzialità e rispettando le indicazioni e i tempi che gli vengono forniti dalla struttura stessa.

Il dirigente ha l'obbligo di evitare che vengano veicolate notizie non rispondenti al vero. Questo comporta per il dirigente l'impegno di verificare la veridicità o la falsità delle notizie che vengono diffuse, ovviamente nei limiti del possibile

Il dirigente deve favorire la diffusione di notizie positive che danno prova del buon andamento e dell'efficienza di Napoli Servizi S.p.A.

Il Dirigente, da ultimo, intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'Ufficio procedimenti disciplinari e provvede a inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei Conti per le rispettive competenze, dandone comunicazione al Responsabile per la Prevenzione

## **6.22 Rapporti con organizzazioni sindacali, associazioni e partiti politici**

La Napoli Servizi S.p.A. s'impegna a curare e mantenere rapporti con le organizzazioni sindacali nel rispetto della normativa vigente con spirito di collaborazione e di trasparenza. Non è ammessa alcuna forma di discriminazione e/o favoritismo sulla base dell'appartenenza ad organizzazioni sindacali, ad associazioni e/o a partiti politici, e della professione d'idee politiche, dei partiti o religiose.

Il presente Codice non si applica, alle organizzazioni sindacali rappresentate nella R.S.U. della Napoli Servizi S.p.A.

Il Dirigente che riceve la comunicazione valuta i casi in cui il dipendente, per ragioni di opportunità, debba astenersi dalle attività dell'ufficio che possano avere un coinvolgimento con gli interessi dell'associazione a cui lo stesso appartiene, così come i casi di incompatibilità, prospettando le conseguenti assegnazioni ad altra mansione o ufficio. Il dirigente ha il dovere di trattare le suddette comunicazioni nel rispetto del principio della riservatezza dei dati personali ed in conformità con quanto previsto dalle

norme di legge, ed in particolare dal decreto legislativo 196 del 2003, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalle linee guida adottate dall'AutOfità garante per la protezione dei dati personali.

Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni e non esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

### **6.23 Scelta del fornitore**

Nei procedimenti ad evidenza Pubblica, la Società Napoli Servizi S.p.a deve orientare la propria attività al netto di quanto già tratteggiato nel nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023):

- alla ricerca del massimo vantaggio per la Società;
- alla concessione delle pari opportunità ai fornitori;
- alla lealtà;
- alla imparzialità.

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto sono basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo del bene o servizio, della sua effettiva disponibilità nonché delle garanzie di tempestività.

I fornitori all'atto di sottoscrizione del contratto sottoscrivono apposita dichiarazione di aver preso visione del presente Codice Etico, obbligandosi a rispettare i principi in esso contenuti e la normativa di cui al Decreto, pena, per le violazioni più gravi, la risoluzione del contratto.

#### ***6.23.1 Integrità ed indipendenza nei rapporti***

Le relazioni con i fornitori, ivi incluse quelle che concernono i contratti finanziari e di consulenza, sono oggetto di un costante monitoraggio da parte della Società.

La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza evitando, ove possibile, forme di dipendenza.

I documenti scambiati con i fornitori devono essere opportunamente archiviati: in particolare, quelli di natura contabile devono essere conservati per i periodi stabiliti dalla normativa vigente.

### **6.24 Rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni**

La Società intende condurre rapporti con altre Pubbliche Amministrazione con la massima trasparenza ed eticità di comportamento. Tali rapporti, che devono avvenire nel rispetto della normativa vigente, sono uniformati ai principi generali di correttezza e lealtà in modo da non compromettere l'integrità di entrambe le parti.

### **6.25 Rapporti con il pubblico**

Il dipendente nelle interazioni con l'utenza è tenuto ad esporre il cartellino di riconoscimento che riporta le sue generalità e deve essere disponibile e cortese durante il proprio servizio non solo nei rapporti diretti, ma anche nei rapporti tramite telefono o posta elettronica. Deve essere, altresì, disponibile nell'indirizzare l'utente ad un altro ufficio qualora costui necessiti di un servizio diverso

Nel fornire le risposte alle varie istanze formulate dal pubblico, il dipendente deve essere chiaro ed esaustivo; se l'istanza è formulata in via telematica il dipendente si impegna ad utilizzare lo stesso strumento con cui è stata inoltrata la domanda, provvedendo ad

inviare la risposta con tempistiche rispondenti al tenore del quesito e comunque adeguate agli standard di efficienza.

Devono, comunque, essere evidenziati tutti gli elementi idonei ai fini dell'identificazione del responsabile della risposta.

Gli addetti agli sportelli e agli uffici a diretto contatto con il pubblico devono usare un abbigliamento conveniente all'ufficio cui sono preposti, al fine di tutelare il decoro e l'immagine della Napoli Servizi S.p.A.

## **6.26 Regali, omaggi e benefici**

Il Personale della Napoli Servizi S.p.A. non può, direttamente o indirettamente, per esempio attraverso i propri familiari, offrire o ricevere regali, doni, denaro, omaggi, a vario titolo, siano gli stessi di natura materiale che Immateriale (servizi, sconti, promozioni, ecc.), che possano apparire in qualsiasi modo connessi con i rapporti aziendali in essere, ivi Inclusi quelli con la Pubblica Amministrazione, e finalizzati ad acquisire trattamenti di favore o vantaggi indebiti.

Il dipendente non chiede e non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, né accetta da un proprio subordinato per sé o per altri direttamente o Indirettamente, regali o altre utilità, a prescindere dal valore di quest'ultimi, quando queste rappresentino un corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da parte di soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività Inerenti alle sue mansioni d'ufficio.

Il dipendente che riceva regali o altre utilità nelle suddette circostanze è tenuto ad informare tempestivamente il proprio Dirigente, o, nel caso di dirigenti, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Il medesimo obbligo di segnalazione incombe anche sul dipendente che sia venuto a conoscenza di tali fattispecie di infrazione riguardanti altri dipendenti.

I regali e le altre utilità indebitamente ricevuti vengono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione che li destina a finalità istituzionali. Gli omaggi offerti dalla Napoli Servizi S.p.A., che non rientrano nei divieti sopra richiamati, devono essere documentati in maniera idonea ed autorizzata dal responsabile della Direzione competente che, se del caso, ne riferisce all'Organo di Amministrazione della Società.

Chiunque riceva regalie in conseguenza delle attività svolte o da svolgere In favore della Napoli Servizi S.p.A. e rientranti nell'ambito dei divieti indicati In precedenza, è tenuto a darne comunicazione al proprio responsabile o alla Direzione del Personale che, comunicandone notizia all'Organo di Amministrazione della Società, ne valuta l'appropriatezza e provvede all'immediata restituzione di dette regalie, notificando al mittente la politica della Napoli Servizi S.p.A. In materia.

Il dipendente pubblico è tenuto non sfruttare la propria posizione lavorativa, all'interno di Napoli Servizi S.p.A, per ottenere favori o privilegi in situazioni extra-lavorative.

## **6.27 Contributi e sponsorizzazioni**

La Napoli Servizi S.p.A. può aderire alle richieste di contributi limitatamente alle proposte provenienti da enti o associazioni dichiaratamente senza fini di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale o benefici a livello regionale o nazionale. Le attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dell'arte, ecc., sono destinate solo a eventi che offrano garanzie di qualità.



## **6.28 Prevenzione della corruzione**

Il Codice costituisce, inoltre, misura di prevenzione della corruzione, derivandone con ciò l'obbligo, per tutto il personale, di rispettare le misure aziendali di prevenzione della corruzione.

I dipendenti della Napoli Servizi S.p.A., così come i collaboratori e i consulenti sono tenuti al rispetto delle prescrizioni e delle misure organizzative contenute nel Modello Organizzativo adottato dalla Società ai sensi della L. 231/2001.

I dirigenti vigilano sul rispetto delle misure necessarie per prevenire e contrastare i fenomeni della corruzione e degli illeciti nella Società, prestando la più ampia collaborazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

I dipendenti e i dirigenti hanno comunque il dovere di segnalare come già detto, nelle forme previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e/o In sostituzione nel Modello Organizzativo, eventuali Informazioni e situazioni di illecito nella Società di cui siano venuti a conoscenza, ed ogni caso ritenuto rilevante ai fini della prevenzione e repressione di fenomeni illeciti.

A tal fine l'azienda ha reso disponibile la piattaforma del Whistleblowing, quale strumento legale di denuncia di fatti corruttivi

In tal caso, il segnalante ha il diritto di essere tutelato.

## **6.29 Trasparenza e Tracciabilità**

Il personale della Società si deve attenere agli obblighi in materia di trasparenza previsti dalla normativa vigente e rispettare, altresì, le prescrizioni e le misure organizzative contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e/o In sostituzione nel Modello Organizzativo. In particolare, i Referenti del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, devono ottemperare, con diligenza e tempestività, agli obblighi di pubblicazione sussistenti in loro capo, anche al fine di tenere costantemente aggiornata la piattaforma di Amministrazione Trasparente. Il dipendente pubblico, inoltre, deve eseguire ogni azione nel modo più trasparente possibile e soprattutto garantire che il proprio operato venga "tracciato" mediante un adeguato supporto documentale.

## **6.30 Efficacia esterna del Codice Etico e di Comportamento**

Chiunque, agendo in nome e per conto della Società, entri in contatto con soggetti terzi con cui l'organizzazione intenda intraprendere relazioni commerciali o sia con gli stessi tenuta ad avere rapporti di natura istituzionale, sociale, politica o di qualsivoglia natura, ha l'obbligo di:

- informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal Codice;
- esigere il rispetto degli obblighi del Codice nello svolgimento delle loro attività;
- adottare le iniziative necessarie in caso di rifiuto da parte dei soggetti terzi di adeguarsi al Codice o in mancata o parziale esecuzione dell'impegno assunto di osservare le disposizioni contenute nel presente documento, informando la Direzione o i delegati e l'OdV.

## **6.31 Mass Media**

La Società intratterrà rapporti con i mass media all'insegna della trasparenza e della verità. Le comunicazioni potranno essere effettuate solo dai funzionari a ciò incaricati, in coordinamento con gli organi sociali.

## **6.32 Trasparenza ed etica fiscale**

Napoli Servizi S.p.A ritiene il corretto pagamento dei tributi un fondamentale contributo alle economie nazionali e alla propria collettività.

Per tali ragioni la Società condanna qualsiasi condotta finalizzata all'evasione fiscale e si impegna ad assolvere correttamente e regolarmente agli adempimenti fiscali, ricercando e sviluppando, ove possibile, relazioni con le autorità fiscali improntate alla massima trasparenza ed al rispetto reciproco.

Vige in capo a tutti i Destinatari l'obbligatorietà di osservare la normativa vigente in materia di fiscalità al fine di garantire la corretta determinazione, certificazione e liquidazione delle imposte.

I Destinatari devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla corretta gestione degli adempimenti fiscali e tributari di Napoli Servizi S.p.A. e tese a fornire una informazione veritiera e corretta sull'imponibile fiscale della società e sui tributi da versare.

Laddove sussistano dubbi interpretativi nella normativa fiscale e nell'attività di pianificazione fiscale, Napoli Servizi S.p.A. valuta, innanzitutto, di chiarire i dubbi mediante formali interlocuzioni con l'amministrazione finanziaria (ad es. mediante interpello) e, ove ciò non sia possibile, predilige sempre un approccio prudenziale indipendentemente dalla possibilità o meno di conseguire vantaggi fiscali.

### ***6.32.1 Gestione dei dati e delle informazioni contabili, patrimoniali e finanziarie della società***

La Società condanna qualsiasi comportamento da chiunque posto in essere volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge

Tutti i soggetti chiamati alla formazione dei suddetti atti sono tenuti a verificare, con la dovuta diligenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno poi recepite per la redazione degli atti sopra indicati;

Tutte le poste di bilancio, la cui determinazione e quantificazione presuppone valutazioni discrezionali delle Funzioni preposte, devono essere supportate da scelte legittime e da idonea documentazione.

### ***6.32.2 Rapporti con gli organi di controllo della società***

La Società esige da parte di tutto il personale l'osservanza di una condotta corretta e trasparente nello svolgimento dei propri compiti, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte del Collegio Sindacale e dell' Organo amministrativo nell'esercizio delle loro rispettive funzioni di controllo.

### ***6.32.3 Tutela del patrimonio della società***

È vietato porre in essere qualsiasi comportamento volto a cagionare una lesione all'integrità del patrimonio sociale.

### ***6.32.4 Tutela dei creditori della società***

È vietato qualsiasi comportamento tendente alla riduzione del capitale sociale o fusione con un'altra società o scissione allo scopo di cagionare un danno ai creditori.

È vietato diffondere notizie false sia all'interno che all'esterno della Società, concernenti le società stesse, i loro dipendenti, i consulenti, i collaboratori ed i terzi che per essa operano.

### **6.32.5 Rapporti con autorità di pubblica vigilanza**

In occasione di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, gli Organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti della Società, i consulenti, i collaboratori e i terzi che agiscono per conto della Società, devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione nei confronti degli organi ispettivi e di controllo.

È vietato ostacolare, in qualunque modo, le funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza che entrino in contatto con la Società per via delle loro funzioni istituzionali.

### **6.32.6 Rapporti con operatori bancari**

Nell'ambito dei rapporti con gli operatori bancari l'attività della Società Napoli Servizi S.p.a si deve conformare ai seguenti principi di controllo:

- rispetto dei ruoli e delle responsabilità definiti dall'organigramma aziendale, e dal sistema autorizzativo con riferimento alla gestione dei rapporti con gli operatori finanziari/bancari;
- correttezza e trasparenza nei rapporti con le Istituzioni bancarie, nel rispetto dei principi di corretta gestione e trasparenza;
- integrità, imparzialità e indipendenza, non influenzando impropriamente le decisioni della controparte e non richiedendo trattamenti di favore (divieto di promettere, erogare o ricevere favori, somme e benefici di qualsivoglia natura);
- completezza, accuratezza e veridicità di tutte le informazioni ed i dati trasmessi alle istituzioni bancarie.
- ricevere vantaggi di qualsiasi natura, eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque volti ad acquisire indebiti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale, in cambio della corresponsione di denaro o benefici di ogni genere.

### **6.32.7 Trasparenza della contabilità**

La contabilità della Società risponde ai principi di verità, accuratezza, completezza e trasparenza del dato registrato.

I Destinatari del Codice Etico si impegnano ad astenersi da qualsiasi comportamento, attivo o omissivo, che violi direttamente o indirettamente i principi normativi e/o le procedure interne che attengono la formazione dei documenti contabili e la loro rappresentazione all'esterno.

I Destinatari del Codice Etico sono altresì tenuti a conservare e rendere disponibile, per ogni operazione o transazione effettuata, adeguata documentazione di supporto al fine di consentirne:

- l'accurata registrazione contabile;
- l'immediata individuazione delle caratteristiche e delle motivazioni sottostanti;
- l'agevole ricostruzione formale e cronologica;
- la verifica del processo di decisione, autorizzazione e realizzazione, in termini di legittimità, coerenza e congruità nonché l'individuazione dei vari livelli di responsabilità.

I Destinatari del Codice Etico che vengano a conoscenza di casi di omissione, falsificazione o trascuratezza nelle registrazioni contabili o nelle documentazioni di supporto sono tenuti a riferirne tempestivamente al proprio superiore ovvero all'OdV e/o alla Direzione.

### **6.32.8 Controlli e verifiche**

Attraverso personale competente, la Società garantisce la disponibilità a fornire tutte le informazioni e la visione dei documenti oltre che le richieste necessarie agli organi di revisione e di controllo.

La Società garantisce l'accessibilità a tutte le informazioni ed ai documenti agli aventi diritto e fornisce, attraverso la disponibilità del proprio amministratore e dei dipendenti, responsabili per la loro funzione, tutte le informazioni che favoriscono l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

La Società vieta al proprio amministratore e dipendenti e/o collaboratori di rendere dichiarazioni false piuttosto che la presentazione di documenti falsi o attestanti situazioni non vere, anche attraverso sistemi informatici, con lo scopo di percepire indebitamente fondi pubblici e/o ottenere e mantenere eventuali agevolazioni.

## **7. Vigilanza in materia di attuazione del Codice Etico e di Comportamento**

La corretta osservanza, applicazione ed interpretazione del presente Codice Etico e di Comportamento sono garantiti come già accennato in precedenza dall'Organo di Vigilanza che dovrà svolgere i seguenti compiti:

- curare la diffusione e la conoscenza del Codice nei confronti di tutti i suoi destinatari;
- proporre all'Organo di Amministrazione della Società il controllo periodico del Codice al fine di adeguarne i contenuti alle diverse realtà aziendali e alle nuove esigenze organizzative Interne;
- verificare la normativa oggetto del Codice al fine di proporre le modifiche che si tendessero necessarie a seguito del mutamento della normativa di riferimento;
- verificare, controllare e valutare i casi di violazione del Codice e provvedere nel caso d'infrazioni all'adozione delle opportune nel rispetto della normativa vigente;
- ricevere le segnalazioni da parte del Personale riguardante comportamenti non conformi al Codice e, ove necessario, tutelare il Personale medesimo da eventuali pressioni, intimidazioni e ritorsioni;
- informare i responsabili delle funzioni competenti circa gli eventuali comportamenti anomali del proprio Personale al fine di adottare gli opportuni provvedimenti.

Tali attività sono esercitate con il supporto di tutte le aree societarie competenti e con la collaborazione dell'area Risorse Umane.

## **8. Segnalazione di problemi o di sospette violazioni**

Le violazioni al Codice , eventualmente poste in essere dai Destinatari, sono soggette al Sistema Disciplinare .

Si precisa, infatti, che in caso di violazioni al Codice, la Società Napoli Servizi S.p.A adotta nei confronti dei responsabili delle violazioni stesse, laddove ritenuto necessario per la tutela degli interessi della Società, provvedimenti disciplinari che possono giungere fino al licenziamento dalla Società dei responsabili medesimi oltre al risarcimento dei danni eventualmente derivati dalle violazioni. L'allontanamento della Società potrebbe essere disposto nei casi di recidiva di determinati illeciti e segnatamente nei casi in cui: il dipendente abbia accettato incarichi da soggetti privati che abbiano o che abbiano avuto nei due anni precedenti un significativo interesse economico in attività inerenti all'ufficio di appartenenza del dipendente stesso; il dipendente abbia preso decisioni o svolto attività in situazioni di conflitto di interessi con interessi personali o di parenti o affini ; il dirigente non abbia evitato il diffondersi di notizie false nei riguardi dell'amministrazione, favorendo così la sfiducia degli utenti.

La violazione delle norme di cui al presente Codice:

- da parte dei membri degli organi sociali, può comportare l'adozione, da parte degli organi sociali competenti, delle misure più idonee previste e consentite dalla Legge;
- da parte del personale dipendente, costituiscono un inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, con ogni conseguenza contrattuale e di Legge, anche con riferimento alla rilevanza delle stesse quale illecito disciplinare;
- da parte di fornitori e collaboratori esterni, saranno sanzionabili in conformità a quanto previsto nei relativi incarichi contrattuali, salvo più rilevanti violazioni di Legge.

Particolare attenzione viene data al trattamento dei dati informatici attraverso i sistemi interni: qualsiasi problema e sospetta violazione deve essere subito comunicata al responsabile dei servizi informatici e/o alla Direzione per le azioni del caso.

## **9. Provvedimenti disciplinari conseguenti alle violazioni**

Le disposizioni del presente Codice sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dal personale nonché dai soggetti aventi relazioni d'affari con la Società.

La violazione dei principi e dei comportamenti indicati nel Codice compromette il rapporto di fiducia tra la Società e gli autori della violazione, siano essi amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori, clienti o fornitori.

Per i dettagli del sistema disciplinare e dei meccanismi sanzionatori, si rinvia al "Sistema Disciplinare".

In generale, le violazioni saranno perseguite nei seguenti termini:

- per quanto concerne l'Amministratore, attraverso provvedimenti disciplinari che vanno dal richiamo scritto o diffida e, nei casi più gravi, alla revoca dell'incarico.
- Per quanto concerne gli altri soggetti "apicali", diversi dall'amministratore, attraverso provvedimenti disciplinari che vanno dal richiamo verbale o scritto, alla multa o, nei casi più gravi, alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fino al licenziamento.
- Per quanto concerne i dipendenti, attraverso provvedimenti disciplinari adeguati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale dei comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui le condotte costituiscano reato. In particolare, le sanzioni saranno conformi alle regole ed alle logiche del contratto di lavoro applicato. I provvedimenti disciplinari vanno dal richiamo verbale o ammonizione scritta, alla multa, o nei casi più gravi, alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione o licenziamento. Prima dell'assunzione di un provvedimento disciplinare, all'interessato viene data la possibilità di spiegare il suo comportamento.
- Per quanto concerne i membri del Collegio Sindacale e dell'OdV, attraverso provvedimenti disciplinari che vanno dalla diffida sino, nei casi più gravi, alla revoca dell'incarico.
- Per quanto concerne gli altri Destinatari del Codice (consulenti, collaboratori, clienti, fornitori, altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società), verranno attivate modalità specifiche di natura contrattuale; in particolare, sono previste misure che vanno dalla diffida al rispetto del Modello all'applicazione di una penale e, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale.

È fatto salvo, inoltre, l'eventuale risarcimento dei danni di cui la Società dovesse soffrire per effetto della violazione da parte dei soggetti di cui sopra, delle prescrizioni contenute nel Codice.

## **10. Riservatezza**

I Destinatari sono tenuti ad osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti, studi, iniziative, progetti e contratti conosciuti per le prestazioni svolte. La Società pone in atto le misure per tutelare le informazioni gestite ed evitare che esse siano accessibili a personale non autorizzato.

## **11. Diffusione, comunicazione e formazione**

Il presente Codice è portato a conoscenza di tutti i soggetti interni ed esterni interessati o comunque coinvolti dalla Società

La medesima si premura in modo scrupoloso di promuovere la conoscenza e l'osservanza del Codice, dei protocolli interni dei loro aggiornamenti tra tutti gli organi societari, i dipendenti, i collaboratori a vario titolo, i consulenti, i clienti e i fornitori, richiedendone il rispetto e prevedendo, in caso d'inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali.

I soggetti sopra indicati sono, pertanto, tenuti a conoscere i contenuti del Codice Etico e di Comportamento, chiedendo e ricevendo dalle funzioni aziendali preposte gli opportuni chiarimenti in merito alle interpretazioni del contenuto, così come sono tenuti ad osservarli contribuendo alla loro attuazione, segnalando eventuali carenze e/o violazioni delle quali siano venuti a conoscenza.

La Napoli Servizi S.p.A., attraverso i propri canali di diffusione, mette a disposizione di qualunque interlocutore della Società il Codice Etico e di Comportamento, promuovendo la collaborazione fra gli stessi, al fine di far rispettare ed attuare il Codice.

Le attività poc'anzi indicate includono anche cicli formativi sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggi a ruoli o funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità.

## **12. Procedure operative e protocolli decisionali**

Il presente Codice Etico forma parte integrante e costituisce attuazione del Modello adottato dalla Società al fine della prevenzione dei reati commessi nell'interesse o a vantaggio della Società stessa da parte dei soggetti indicati dal DL 231/2001.

Allo scopo di prevenire violazioni delle normative vigenti, nonché del Codice stesso, la Società prevede l'adozione di procedure specifiche da parte di tutti coloro che intervengono nel processo operativo, finalizzate all'identificazione dei soggetti responsabili dei processi di decisione, autorizzazione e svolgimento delle operazioni stesse.

## **13. DISPOSIZIONI FINALI**

### **14. Conflitti con il Codice Etico e di Comportamento**

Nei casi in cui anche una sola delle disposizioni del Codice dovesse entrare in conflitto con le disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice Etico prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni.

In caso di dubbi interpretativi o applicativi relativi al Codice Etico, l'interessato dovrà rivolgersi quanto prima all'OdV, al fine di discutere quanto rilevato.



# SOCIETÀ NAPOLI SERVIZI S.P.A.

## Servizi alle Imprese

Modello Di Organizzazione, Gestione e  
Controllo Ai Sensi Del D.Lgs. 8 Giugno 2001,  
N. 231

### ALLEGATO 4

#### PROTOCOLLI SPECIFICI E FLUSSI ODV

---

Rev.	Data	Causale
0	13/10/2023	Prima stesura



## Sommario

<b><u>PROTOCOLLO VERIFICHE E ISPEZIONI</u></b> .....	<b>244</b>
<u>SCOPO</u> .....	244
<u>AMBITO DI APPLICAZIONE</u> .....	244
<u>RESPONSABILITÀ</u> .....	244
<u>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO</u> .....	245
<u>PRECETTI OPERATIVI</u> .....	247
<u>Individuazione del personale incaricato della gestione delle ispezioni e delle verifiche</u> .....	247
<u>Iter operativo</u> .....	247
<u>INFORMAZIONE E FORMAZIONE</u> .....	250
<u>SISTEMA DISCIPLINARE</u> .....	251
<b><u>PROTOCOLLO FLUSSI INFORMATIVI ODV</u></b> .....	<b>254</b>
<u>SCOPO DEL REPORTING</u> .....	254
<u>AMBITO DI APPLICAZIONE</u> .....	254
<u>OGGETTO DEL REPORTING</u> .....	254
<u>RESPONSABILITÀ</u> .....	254
<u>FLUSSI INFORMATIVI</u> .....	255
<u>1.1 Flussi informativi riguardo al verificarsi di particolari eventi</u> .....	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>
<u>1.2 Flussi informativi con cadenza periodica</u> .....	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>
<b><u>PROTOCOLLO GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DEI SOGGETTI CHE OPERANO IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETÀ</u></b> .....	<b>262</b>
<u>1. SCOPO</u> .....	262
<u>2. AMBITO DI APPLICAZIONE</u> .....	263
<u>3. RESPONSABILITÀ</u> .....	264
<u>4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO</u> .....	265
<u>5. GESTIONE OPERATIVA</u> .....	265
<u>6. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA</u> .....	266
<u>7. INFORMAZIONE E FORMAZIONE</u> .....	267
<u>8. SISTEMA DISCIPLINARE</u> .....	267

## PROTOCOLLO VERIFICHE E ISPEZIONI

### SCOPO

Scopo del presente protocollo (il “**Protocollo**”) è descrivere le fasi in cui si articola il processo di gestione delle verifiche e ispezioni da parte di Autorità esterne (di seguito anche il “**Processo**”) della Società (la “**Società**”), individuando:

L’attribuzione di responsabilità nell’ambito del processo stesso;

- i relativi principi di comportamento;
- le misure organizzative, gestionali e di controllo volte alla ragionevole prevenzione delle ipotesi di reato previste dal Decreto Legislativo 8 giugno 2011, n. 231 (“**Decreto**”).

### AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo si applica a tutte le tipologie di attività ispettive condotte dalla Pubblica Amministrazione (anche “**PA**”) nei confronti della Società e finalizzate alla verifica dell’ottemperanza alle previsioni normative di riferimento, di volta in volta, prese in esame dalla PA, ovvero ad accertamenti e/o richieste di informazioni.

A titolo meramente esemplificativo, ai fini del presente Protocollo, per rapporti con la PA si intendono i rapporti con:

- Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, Dogane, Guardia di Finanza, Enti Pubblici Territoriali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Direzione Provinciale del Lavoro, INAIL, INPS, ASL, Ispettorati del Lavoro, Giudice del Lavoro, Vigili del Fuoco, NAS, NOE, ARPA, etc., per quanto attiene alle ispezioni in materia di lavoro, previdenza, sicurezza sul lavoro e ambiente;
- Autorità Pubbliche di Vigilanza (i.e. Garante della Privacy per ciò che attiene gli adempimenti legati alla normativa privacy; Antitrust per quanto attiene ad eventuali ispezioni in materia di rispetto della normativa antitrust e di rispetto dei principi di leale concorrenza).

### RESPONSABILITÀ

Nell’ambito del processo di gestione delle verifiche e ispezioni dalla Pubblica Amministrazione, le responsabilità sono ripartite come segue:

La Direzione Generale è incaricata:

- dell’applicazione del presente Protocollo;

- di segnalare all’Organismo di Vigilanza (anche “OdV”) le eventuali necessità di aggiornamento e di modifica;
- di conservare il Protocollo.

I **responsabili delle direzioni/funzioni Società** coinvolte nelle attività di cui al presente Protocollo hanno la responsabilità:

- di osservare e farne osservare il contenuto e di segnalare all’Organismo di Vigilanza eventuali necessità di aggiornamento.

È responsabilità di tutti i soggetti che operano nell’ambito del Processo (“**Destinatari**”), segnalare ed informare tempestivamente all’ OdV su ogni evento suscettibile di incidere sull’operatività e sull’efficacia del Protocollo di cui siano venuti a conoscenza (per es. modifiche legislative e regolamentari, mutamenti dell’attività disciplinata, modifiche della struttura della Società e delle funzioni coinvolte nello svolgimento dell’attività, ecc.).

Su impulso dell’OdV, è compito della funzione/unità risorse umane promuovere l’organizzazione periodica di appositi incontri, con partecipazione obbligatoria dei Destinatari, allo scopo di verificare il grado di conoscenza ed aggiornamento del Protocollo.

Ciascuno dei Destinatari è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell’attività di propria competenza.

L’OdV, titolare dei poteri ispettivi e di controllo in ordine al funzionamento ed all’osservanza del Modello di organizzazione e gestione, di cui tale Protocollo è parte integrante, nonché per finalità di prevenzione dei reati, dispone di pieno accesso a tutti i documenti e tutte le informazioni rilevanti per lo svolgimento dell’attività soggetta al Protocollo.

## **PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

I principi fissati e richiamati nella presente sezione disciplinano i comportamenti dei Destinatari, al fine di tutelare l’integrità della Società, di prevenire comportamenti contrari alla legge o comunque contrari all’etica in cui la Società si riconosce.

L’obiettivo che questi principi si prefiggono è quello che tutti i soggetti coinvolti nelle attività ricomprese nel Processo adottino regole di condotta conformi a quanto ivi prescritto, anche al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

A tal proposito è fatto obbligo ai Destinatari di informarsi e prendere conoscenza dei seguenti documenti:

- Il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell’art. 6 del Decreto adottato dalla Società è disponibile sull’intranet della Società (il “Modello”);

- il Codice Etico adottato dalla Società è parte integrante del Modello.

In considerazione di quanto sopra detto, in linea generale, è stabilito l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- Porre in essere comportamenti tali da configurare ed integrare le fattispecie di reato richiamate dal Decreto, ovvero contrari alle disposizioni indicate nel Modello, e ai principi e alle regole previste nel Codice Etico;
- di violare le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano l'attività dell' Società e, nello specifico, le attività da essi svolte che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- porre in essere qualsiasi atto che comporti un fatto lesivo o turbativo della correttezza e trasparenza del buon andamento della Pubblica Amministrazione ed un indebito ed ingiustificato vantaggio per la Società.

Inoltre, nell'ambito del Processo, viene previsto l'espresso divieto di:

- Effettuare elargizioni in denaro a funzionari a qualsiasi titolo afferenti la Pubblica Amministrazione o altri soggetti incaricati di Pubblico Servizio;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi Società e dal Codice Etico;
- è comunque vietata ogni forma di liberalità, offerta o ricevuta, volta ad acquisire trattamenti di favore o acquisire un qualsiasi vantaggio altrimenti non dovuto alla Società, ovvero che possa influenzare l'indipendenza di giudizio della Pubblica Amministrazione italiana, comunitaria o estera;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, beni, servizi, anche a titolo personale, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana, comunitaria o straniera, che possano determinare le stesse conseguenze di cui al punto che precede;
- utilizzare, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, eventuali percorsi preferenziali o conoscenze personali, anche acquisite al di fuori della propria realtà professionale, al fine di influenzarne le decisioni;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici, nazionali, comunitari o esteri.

Allo scopo di una più efficace attuazione ed un miglior rispetto delle regole di condotta sopra indicate, la Società stabilisce inoltre che:

- La gestione in nome e per conto della Società dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, per le attività ricomprese nel Processo, deve svolgersi esclusivamente ad opera di quei soggetti individuati dal Protocollo, dotati di idonea delega o procura, o comunque da soggetti dagli stessi delegati, e sulla base delle indicazioni organizzative e comportamentali adottate dalla Società;

- coloro che svolgono a vario titolo gli adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione al rispetto delle procedure previste, e comunque devono riferire immediatamente all’OdV eventuali situazioni di irregolarità o presunte tali.

## **PRECETTI OPERATIVI**

### **Individuazione del personale incaricato della gestione delle ispezioni e delle verifiche**

Le verifiche ispettive da parte dei rappresentanti delle Autorità Pubbliche possono aver luogo attraverso varie modalità:

- Mediante presentazione spontanea da parte dell’Ispettore incaricato sul luogo di lavoro;
- a fronte di infortuni, esposti o altre problematiche segnalate dal personale;
- a seguito di una precedente ispezione, al fine di accertare, l’adeguamento/conformità delle anomalie eventualmente riscontrate.

In caso di ispezione dell’Autorità Pubblica, la Direzione Generale individua e nomina all’uopo un Referente Ispezione – di seguito anche “**RISP**” – incaricato di gestire le relazioni con gli ispettori (i.e. Responsabile della funzione maggiormente interessata dall’oggetto dell’ispezione); la nomina è archiviata e conservata presso l’Ufficio del Responsabile dell’area oggetto di verifica. In particolare:

- in caso di ispezioni in materia fiscale, senza bisogno di ulteriore nomina, il RISP sarà individuato nella Direzione Amministrativa Contabile;
- in caso di ispezioni in materia giuslavoristica, il RISP sarà individuato nella Funzione del Personale; in caso di ispezioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro il RISP sarà individuato nel RSPP delegato esterno (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81);
- in caso di ispezioni inerenti alla tutela dell’ambiente, il RISP sarà individuato nell’Ufficio Prevenzione Protezione e Sicurezza. Per verifiche e ispezioni su ulteriori specifiche tematiche, il RISP sarà di volta in volta identificato e nominato.

### **Iter operativo**

Il processo di verifica ispettiva da parte di enti pubblici si articola nelle seguenti fasi:

- a) Arrivo degli incaricati dell’ispezione;
- b) svolgimento dell’attività ispettiva;
- c) gestione della reportistica.

#### **a) Arrivo degli incaricati dell’ispezione**

In caso di visite ispettive presso la sede amministrativa della Società a, il personale addetto all’accoglienza deve avvisare immediatamente:

- In caso di ispezioni in materia fiscale, la Direzione Generale;
- in caso di ispezioni in materia giuslavoristica, la Direzione Risorse Umane;
- in caso di ispezioni in materia di sicurezza e ambiente, rispettivamente il RSPP esterno e l'outsourcer competente;
- non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui sopra, la Direzione Generale o, in sua assenza, il Presidente, che individuerà un RISP idoneo.

Il RISP ha il compito di:

- Presentarsi senza indugi agli incaricati dell'ispezione;
- richiedere i dati identificativi degli incaricati dell'ispezione e verificare la legittimazione degli stessi ad effettuare l'ispezione;
- individuare i collaboratori che lo assistano durante l'ispezione.

Il RISP insieme ai collaboratori designati ha il compito di accompagnare ed assistere gli incaricati dell'ispezione nel corso delle operazioni; il RISP provvede altresì a notificare a tutte le funzioni interessate l'inizio della visita ispettiva e la necessità di prestare supporto alle Autorità Pubbliche nel corso delle verifiche.

Tutte le richieste di informazioni e/o di consultazione della documentazione rivolte dai rappresentanti delle Autorità Pubbliche devono essere veicolate direttamente al RISP e/o ai suoi collaboratori.

A tal proposito, vige l'assoluto divieto per gli altri soggetti che agiscono in nome e per conto della Società di interloquire/interagire con le Autorità Pubbliche e di consegnare la documentazione eventualmente richiesta dalle stesse.

Il RISP assicura che la documentazione prodotta e consegnata all'autorità Pubblica sia attendibile, completa e conforme alle richieste.

#### b) Svolgimento dell'attività ispettiva

Il RISP, anche tramite i collaboratori individuati, ha il compito di:

- Annotare orario di arrivo degli ispettori, inizio delle verifiche e fine delle stesse anche attraverso il verbale di ispezione, ove presente;
- richiedere la copia dell'autorizzazione e delle ulteriori disposizioni procedurali riguardanti l'ispezione;
- fornire tutta l'assistenza necessaria e richiesta dagli ispettori al fine di agevolare l'attività di verifica, curando di coinvolgere prontamente nell'attività, qualora richiesto dalle circostanze del controllo, qualsivoglia ulteriore rappresentante di altre funzioni Società;

- stilare l'elenco dei documenti/beni oggetto di ispezione o sequestrati, nonché degli eventuali documenti fotocopiati;
- assistere l'Ispettore nella stesura dell'eventuale verbale ispettivo, inserendo eventuali osservazioni, lo firma e richiede copia dello stesso;
- stilare una relazione, ad uso interno, per ogni singola attività ispettiva svolta ("Relazione dell'attività ispettiva ad uso interno" Allegato 2), nel caso in cui non venga rilasciata copia del verbale;
- comunicare tempestivamente al proprio superiore gerarchico eventuali richieste, da parte dei funzionari esterni responsabili dell'ispezione, contrarie ai principi comportamentali descritti nel presente protocollo.

Al termine dell'attività ispettiva, il RISP provvede inoltre a consegnare copia dei documenti di cui sopra (verbale o relazione) al Consiglio di Indirizzo ed ai Responsabili di Funzione direttamente interessati, laddove gli stessi non siano stati nominati RISP.

#### c) Archiviazione risultanze e risoluzione anomalie

Nel caso in cui al termine della visita ispettiva siano state riscontrate delle criticità, il RISP, i collaboratori, nonché le altre funzioni con competenze in materia, definiscono, in una riunione appositamente indetta entro e non oltre sette giorni dalla conclusione dell'attività ispettiva, le azioni da intraprendere per la risoluzione delle criticità riscontrate.

All'esito della riunione sarà redatto un piano per le azioni *correttive* da implementare al fine di eliminare le criticità riscontrate che dovrà essere approvato dal Presidente unitamente alla funzione coinvolta.

Il monitoraggio di quanto previsto nell'*Action Plan* sia in termini di contenuti che di tempistica e di verifica della corretta risoluzione delle criticità evidenziate avviene predisponendo una relazione finale in cui sono riportati tutti gli interventi effettuati. Il documento viene condiviso dal RISP con il Consiglio di Indirizzo, cui ne è consegnata copia.

- Il RISP:
- Notifica alle funzioni coinvolte nel processo le criticità riscontrate nel verbale di ispezione e le relative azioni correttive intraprese;
- trasmette tutta la documentazione all'Area Amministrativa ai fini dell'archiviazione.

#### d) Gestione della reportistica

Semestralmente il Direttore Generale provvede a stilare un rapporto relativo alle ispezioni di cui è stata oggetto la Società da inviare all'Organismo di Vigilanza (Allegato 1)

Il rapporto deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- PA precedente;

- oggetto dell'ispezione;
- direzione interessata dall'ispezione;
- team che ha gestito l'ispezione;
- esito delle verifiche (con rilievi/senza rilievi);
- breve descrizione degli eventuali rilievi;
- breve descrizione delle azioni correttive intraprese;
- breve descrizione delle eventuali verifiche in corso e non ancora concluse nel periodo di riferimento;
- eventuali azioni ispettive programmate di cui è stata informata la direzione.

Detto rapporto deve essere inviato all'OdV anche in assenza di verifiche intercorse nel periodo di riferimento, barrando la casella con la dicitura "*Nessuna ispezione nel periodo di riferimento*", come indicato nell'Allegato 1.

Ad ogni modo, le Funzioni interessate dall'ispezione da parte della Pubblica Amministrazione (i.e. Agenzia delle Entrate, Asl, Inps, Inail, GdF, etc.) devono comunicare all'Organismo di Vigilanza le ispezioni e gli accertamenti avviati presso le unità organizzative di loro responsabilità da parte degli Enti competenti, nonché, alla loro conclusione, gli eventuali rilievi e sanzioni comminate.

Laddove siano emersi rilievi, deve essere trasmesso all'OdV il Piano delle azioni correttive approvato dal Presidente.

## **INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

Il presente Protocollo deve essere comunicato e spiegato a cura dei Responsabili a tutti i Destinatari presso le direzioni/funzioni interessate.

La Formazione sarà svolta distinguendo tra:

- "*Soggetti Apicali*", ovvero soggetti destinatari di specifiche deleghe, procure, dotati di autonomia gestionale e finanziaria, oppure soggetti a cui siano attribuiti incarichi che comportano l'assunzione di decisioni significative nello svolgimento dell'iter operativo dell'attività oggetto del presente Protocollo;
- "*Soggetti Sottoposti*", ovvero i soggetti sottoposti alla vigilanza e direzione dei soggetti Apicali e coinvolti nell'iter operativo del Processo oggetto del Protocollo;
- *nuovi assunti*: per tali soggetti il *training* adeguato, previa verifica della opportunità di un loro coinvolgimento alla luce delle mansioni loro affidate, sarà effettuato al momento dell'assunzione sotto la responsabilità e a cura dei Responsabili di Processo.



## **SISTEMA DISCIPLINARE**

Il presente Protocollo costituisce parte integrante del Modello della Società, pertanto, l'inosservanza dei principi e delle disposizioni in esso contenuti rappresentano una violazione di detto Modello e comportano quindi l'applicazione del sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi del Decreto in base alle specifiche modalità ivi previste.

## **ALLEGATI**

All. 1 \_Rapporto Semestrale

All. 2 \_Relazione sull'attività ispettiva

**Allegato 1**

[luogo], \_\_/\_\_/\_\_\_\_

FAC-SIMILE RAPPORTO SEMESTRALE SULLE VERIFICHE ISPETTIVE DA PARTE DI ENTI PUBBLICI

Nel corso del periodo dal \_\_/\_\_/\_\_\_\_ al \_\_/\_\_/\_\_\_\_ la Società è stata oggetto delle seguenti verifiche ispettive:

Pubblica Amministrazione	Luogo dell'ispezione e Direzione interessata	Oggetto dell'ispezione	Team di gestione dell'ispezione	Esito dell'ispezione/ Eventuali violazioni riscontrate	Stato di attuazione delle azioni volte all'eliminazione degli eventuali rilievi dell'autorità ispettiva

Nessuna ispezione nel periodo di riferimento

FIRMA

**Allegato 2**

[luogo], \_\_/\_\_/\_\_\_\_

FAC-SIMILE RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ ISPETTIVA ad uso interno

Il giorno \_\_/\_\_/\_\_\_\_ a partire dalle ore \_\_\_\_ fino alle ore \_\_\_\_  
il/i sig./sig.ri \_\_\_\_\_ hanno  
condotto un'attività ispettiva presso la Società, i cui aspetti principali sono riassumibili  
come segue:

Pubblica Amministrazione:

---

Luogo dell'Ispezione:

---

Direzioni/Funzioni coinvolte:

---

Team di gestione dell'ispezione:

---

Oggetti/documenti oggetto dell'ispezione:

---

Oggetti/documenti visionati/fotocopiati/sequestrati:

---

Violazioni contestate:

---

Motivazione della mancata redazione del verbale e/o della necessità di integrazione:

---

FIRMA

## PROTOCOLLO FLUSSI INFORMATIVI ODV

### SCOPO DEL REPORTING

L'art. 6, co. 2, lett. d), del D.Lgs. 231/01 prevede, tra i requisiti del Modello, che siano previsti "obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli".

Un adeguato sistema di reporting interno nei confronti dell'Organismo di Vigilanza costituisce, dunque, uno strumento necessario per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento *a posteriori* delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

### AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo disciplina le modalità di invio delle informazioni/report/comunicazione di fatti e/o eventi e le segnalazioni provenienti da tutti i soggetti destinatari del Modello, come di seguito meglio specificato, che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del Decreto.

L'obbligo di comunicazione all'OdV si applica a tutti i membri degli organi della Società e ai dipendenti che operano nell'Ente e a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della stessa.

Gli obblighi di segnalazione rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

### OGGETTO DEL REPORTING

Le comunicazioni e le segnalazioni effettuate da parte del personale della Società nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, mirano a migliorare le sue attività di pianificazione dei controlli e dovranno avere ad oggetto l'aggiornamento del Modello, la sua applicazione, la sua violazione, nonché l'adeguatezza dei principi del Codice Etico e delle procedure operative della Società rispetto alle finalità cui essi sono preordinati.

In particolare, il presente sistema di reporting si articola come segue:

- Flussi ad evento: comunicazioni a seguito del verificarsi di particolari eventi;
- Flussi periodici: comunicazioni con cadenza periodica;

### RESPONSABILITÀ

Nell'ambito del processo di gestione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") e dei relativi adempimenti, le responsabilità sono ripartite come segue:

- l'Organismo di Vigilanza è incaricato dell'applicazione del presente Protocollo;

- i responsabili delle direzioni/funzioni coinvolte nelle attività di cui al presente Protocollo hanno la responsabilità di osservare e farne osservare il contenuto e di segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali necessità di aggiornamento.

È responsabilità di tutti i soggetti che operano nell'ambito del Processo ("Destinatari"), segnalare ed informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza su ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività e sull'efficacia del Protocollo di cui siano venuti a conoscenza (per es. modifiche legislative e regolamentari, mutamenti dell'attività disciplinata, modifiche della struttura e delle funzioni coinvolte nello svolgimento dell'attività, ecc.).

È compito dell'OdV organizzare periodicamente appositi incontri con partecipazione obbligatoria dei Destinatari o comunque prevedere altri mezzi/strumenti di verifica, allo scopo di verificare il grado di conoscenza ed aggiornamento del Protocollo.

Ciascuno dei Destinatari è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza. Inoltre, gli stessi Destinatari sono responsabili della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese all'OdV nello svolgimento dell'attività di vigilanza di sua competenza.

L'OdV, titolare dei poteri ispettivi e di controllo in ordine al funzionamento ed all'osservanza del Modello, di cui tale Protocollo è parte integrante, nonché per finalità di prevenzione dei reati, dispone di pieno accesso a tutti i documenti e tutte le informazioni rilevanti per lo svolgimento dell'attività soggetta al Protocollo.

L'OdV, nonché i soggetti dei quali l'Organismo di Vigilanza, a qualsiasi titolo, si avvale, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

La Società adotta misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette informazioni all'OdV. È vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuano in buona fede segnalazioni all'OdV. La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere.

## **FLUSSI INFORMATIVI**

Devono essere tempestivamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza, da parte di ciascuna direzione/funzione competente, le informazioni riepilogate nella tabella che segue:

Napoli Servizi SPA MOGC 231/2001 Parte Speciale

<b>Reati contro la P.A. art. 24</b>	Gestione di ispezioni e verifiche da parte dell'autorità	Relazione di ogni ispezione/verifica ricevuta	Affari Legali_ Resp. Rag. Mario Baggio	Ad evento
		Comunicazione di: - eventuali contestazioni formali provenienti dalla PA; - informativa sintetica dell'ispezione subita; - informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure di riferimento	Affari Legali_ Resp. Rag. Mario Baggio	Ad evento
	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e/o altri provvedimenti abilitativi strumentali all'esercizio delle attività aziendali	Andamento pratica	Affari Legali_ Resp. Rag. Mario Baggio	Ad evento
		Comunicazione: - elenco provvedimenti richiesti/rilasciati dalla PA nel periodo di riferimento; - informativa sugli eventuali controlli svolti da parte delle autorità pubbliche competenti al rilascio dei provvedimenti; - informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure di riferimento	Affari Legali_ Resp. Rag. Mario Baggio	Semestrale

	Gestione dei contratti di servizio e dei rapporti con il Comune di Napoli	Modifiche intervenute nei rapporti contrattuali (contratti di servizio, disciplinari, ecc.) e nuovi contratti stipulati;	Direzione DG/ Area amministrazione, finanza e controllo e risorse umane Arch. Claudia Tomasino	Ad evento
	Rappresentanza della società in tutte le cause attive e passive e in tutti i gradi di giurisdizione	Elenco dei procedimenti civili, penali e amministrativi	Affari Legali_ Rag. Mario Baggio	Semestrale
	Selezione, assunzione e gestione del personale	Elenco delle assunzioni nel periodo di riferimento;	Risorse Umane_ resp. Area amministrazione, finanza e controllo e risorse umane Arch. Claudia Tomasino	Semestrale
	Affidamento di incarichi consulenziali	Elenco delle consulenze assegnate nel periodo di riferimento;	Direzione AU/DG/ Resp. Affari generali rag. Mario Baggio	Semestrale
	Anticorruzione e Trasparenza	Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza, Relazione annuale	RPCT Dott.ssa Anna Russo	Annuale
	Anticorruzione e Trasparenza	Segnalazioni ai sensi della Legge 179/2017	RPCT Dott.ssa Anna Russo	Ad evento

<b>Reati contro la P.A. artt. 24, 25</b>  <b>Reati ricettazione, riciclaggio art. 25 octies</b>	Selezione e gestione dei Fornitori e Appaltatori	Elenco Fornitori e Appaltatori: loro selezione e aggiornamenti e aggiornamenti	Procurement Resp. Settore approvvigionamenti e magazzini Fabio Ruggiero	Semestrale
	Acquisto di beni e servizi	Elenco degli acquisti effettuati nel periodo di riferimento, con indicazione della procedura utilizzata Elenco procedure andate deserte	Procurement Resp. Settore approvvigionamenti e magazzini Fabio Ruggiero	Trimestrale
	Acquisto di beni e servizi	Elenco delle proroghe dei contratti di servizi e forniture	procurement Resp. Settore approvvigionamenti e magazzini Fabio Ruggiero	Trimestrale
	Contributi e finanziamenti pubblici	Elenco dei contributi e finanziamenti pubblici ricevuti anche comunitari	Amministrazione e Finanza resp. Area amministrazione, finanza e controllo e risorse umane Arch. Claudia Tomasino	Semestrale
	Sponsorizzazioni ed omaggi	Elenco	non attiva	Semestrale
<b>Reati societari art. 25 ter, auto riciclaggio art. 25 octies</b>	Approvazione bilancio di esercizio	Fascicolo di bilancio	Direzione _AU/Area amministrazione, finanza e controllo e risorse umane Arch. Claudia Tomasino	Annuale
	Sistema delle deleghe e dei poteri	Modifiche intervenute nell'attribuzione di procure, deleghe e poteri di spesa	Direzione_AU	Ad evento



	Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale	Informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure di riferimento	Collegio Sindacale	Semestrale
	Gestione dei rapporti con la Società di Revisione	Informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure di riferimento	Società di Revisione Ernest & Young	Semestrale
<b>Sicurezza sul lavoro art. 25 septies</b>	Organizzazione della prevenzione antinfortunistica	Comunicazione di: - eventuali aggiornamenti del DVR, con conferma della validità dello stesso documento; - verbale di riunione annuale e/o periodica svolta tra Datore di Lavoro e gli altri soggetti di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 81/08 e la statistica sugli infortuni annuali; - non conformità rilevate a seguito di verbali di ispezione e prescrizione elevati dall'ASL o da altri Enti ispettivi; - modifiche Organigramma della sicurezza; - Esito audit certificazione; - informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure di riferimento	Datore di lavoro e/o RSPP Arch. Daniela Balletti/ Dott. Massimiliano De Falco	Ad evento
	Salute e Sicurezza	Comunicazione di: - informativa infortuni sul lavoro con prognosi superiore a 20 giorni; - informativa infortuni sul lavoro con prognosi superiore a 40 giorni; - rapporti interni di infortunio; - informativa su indagini avviate dalla polizia giudiziaria in merito ad infortuni occorsi ai dipendenti; - informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure di riferimento	Datore di lavoro e/o RSPP Arch. Daniela Balletti/ Dott. Massimiliano De Falco	Ad evento

<b>Reati ambientali art. 25 undecies</b>	Gestione del ciclo rifiuti presso la sede aziendale	Comunicazione di: - modifiche/aggiornamenti relativi alle autorizzazioni e/o ai permessi in possesso dei terzi intermediari/trasportatori/smaltitori che eseguono servizi di gestione rifiuti; - copie dei contratti stipulati con i fornitori che eseguono servizi di gestione rifiuti; - evidenze inerenti controlli e ispezioni ambientali effettuati dalle autorità competenti e, in caso di sanzioni comminate, le azioni svolte o pianificate on accordo con tali autorità per ripristinare la conformità legislativa	Resp. gestione attività amministrative smaltimento rifiuti_ Sig. Germano Marrone	Ad evento
<b>Reati tributari art. 25 quindiesdecies, auto riciclaggio art. 25 octies</b>	Adempimenti fiscali	Elenco dichiarazioni fiscali depositate elenco adempimenti contenziosi tributari	Amministrazione e Finanza Resp. Area amministrazione, finanza e controllo e risorse umane Arch. Claudia Tomasino	trimestrale
<b>Rispetto del Modello 231</b>	Procedimenti disciplinari	Elenco procedimenti disciplinari con indicazione evento e provvedimento	Risorse Umane Resp. Area amministrazione, finanza e controllo e risorse umane Arch. Claudia Tomasino/DG	semestrale
<b>Violazioni Modello</b>	Procedimenti penali	Richiesta assistenza legale di Dirigenti o Dipendenti per reati previsti dal D.Lgs. 231/2001	Affari Legali_ Resp. rag. Mario Baggio	Ad evento

	Procedimenti penali	Provvedimenti di Autorità Giudiziaria o Polizia Giudiziaria di svolgimento indagini per reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 a carico dei Dipendenti o Collaboratori o a carico della Società	Affari Legali rag. Mario Baggio	Ad evento
--	---------------------	---	---------------------------------	-----------

## PROTOCOLLO GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DEI SOGGETTI CHE OPERANO IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETÀ

### SCOPO

Scopo del presente protocollo (il “**Protocollo**”) è descrivere le fasi in cui si articola il processo di gestione delle informazioni (il “**Processo**”) relative ai procedimenti penali a carico del personale e/o di soggetti che operano in nome o per conto della Società NAPOLI SERVIZI S.P.A. (la “**Società**” o “**NAPOLI SERVIZI S.P.A.**”), individuando:

- l’attribuzione di responsabilità nell’ambito del processo stesso;
- i relativi principi di comportamento;
- le misure organizzative, gestionali e di controllo volte alla ragionevole prevenzione dell’ipotesi di reato prevista dall’art. 25-*decies* del Decreto Legislativo 8 giugno 2011, n. 231 (il “**Decreto**”).

La norma incriminatrice richiamata quale reato-presupposto è stata introdotta nel nostro ordinamento nel contesto della riforma attuativa dei principi del giusto processo, di cui al modificato art. 111 Cost. e mira a evitare le possibili strumentalizzazioni della facoltà di tacere concessa agli indagati e agli imputati, nonché ai cc. dd. indagati/imputati in procedimenti connessi, ai prossimi congiunti e al testimone (nel caso di c.d. autoincriminazione) al fine di tutelare il corretto svolgimento dell’attività processuale contro tutte le indebite interferenze. Si tratta di una norma sussidiaria, che trova applicazione soltanto qualora il fatto concretamente realizzato non costituisca più grave reato.

Il reato si caratterizza per la previsione di un dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontà di indurre, a seguito di violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altre utilità, del soggetto avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni ossia ad avvalersi di tale facoltà o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero).

I destinatari della condotta sono, dunque, i testimoni, gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato), ai quali è riconosciuta dall’ordinamento la facoltà di non rispondere.

Quanto alle modalità tipiche della realizzazione della condotta, l’induzione rilevante al fine della consumazione del reato si realizza mediante *l’azione con la quale un soggetto esplica un’influenza sulla psiche di un altro individuo, determinandolo a tenere un certo*

*comportamento, esplicita attraverso i mezzi tassativamente indicati dalla norma, ovvero minaccia, violenza o promessa di denaro o di altra utilità.*

È richiesto, inoltre, per la realizzazione degli elementi costitutivi della fattispecie che:

- la persona indotta non abbia reso dichiarazioni o le abbia rese mendaci;
- la persona indotta, con le modalità indicate dalla norma, a non rendere dichiarazioni o a renderle non veritiere, aveva la facoltà di non rispondere.

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

In coerenza con i principi etici e di *governance* e ai quali ha orientato le proprie regole di comportamento, il presente Protocollo mira a fornire alla Società i presidi necessari a diminuire l'impatto che il reato presupposto ex art. 25-*decies* del Decreto potrebbe determinare sulla stessa identificando dal lato passivo la persona fisica avente diritto a non rispondere, in ossequio al principio del "*nemo tenetur se detegere*".

Il Protocollo mira altresì ad individuare le misure organizzative e le regole di comportamento idonee ad evitare l'instaurarsi di condotte integranti la fattispecie di reato in esame e a garantire la tutela necessaria al soggetto passivo, assicurando il rispetto del principio di massima autonomia e libertà nell'esposizione dei fatti di fronte all'Autorità giudiziaria.

Sono destinatari del presente Protocollo e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli organi di vertice della Società ( i c.d. soggetti "apicali");
- i dipendenti della Società (rientranti nella categoria dei c.d. soggetti "sottoposti");

Limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad una adeguata esecuzione delle attività di controllo interno i seguenti soggetti esterni (di seguito i "**Soggetti Esterni**"):

- i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto e nell'interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sotto forma di Associazione Temporanea di Imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cc.dd. sensibili per conto o nell'interesse della Società.
- (tutti i soggetti sopra elencati, congiuntamente, i "Destinatari").

## RESPONSABILITÀ

La Direzione del Personale è responsabile:

- dell'applicazione del Protocollo;
- di segnalare all'Organismo di Vigilanza le eventuali necessità di aggiornamento e di modifica;
- di conservare il Protocollo.

Il Protocollo può essere consultato e prelevato, anche su supporto elettronico, dall'intranet della Società.

I Destinatari hanno la responsabilità di segnalare ed informare tempestivamente la Direzione del Personale e/o l'Organismo di Vigilanza ("**OdV**") su ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività e sull'efficacia del Protocollo di cui siano venuti a conoscenza (per es. modifiche legislative e regolamentari, mutamenti dell'attività disciplinata, modifiche della struttura della Società e delle funzioni coinvolte nello svolgimento dell'attività, ecc.).

Qualora si verificano fatti che:

- non siano espressamente regolamentati dal presente Protocollo;
- oppure, si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni di detto Protocollo;
- oppure ancora, siano tali da originare obiettive e gravi difficoltà di applicazione del Protocollo medesimo,

ciascuno dei Destinatari ha l'obbligo di ricorrere al proprio diretto responsabile affinché richieda alla Direzione del Personale di assumere le decisioni del caso. Il diretto responsabile ha, altresì, l'obbligo di informare l'OdV che è deputato alla vigilanza sull'applicazione del Protocollo.

Su impulso dell'OdV, la Direzione del Personale organizza appositi incontri con partecipazione obbligatoria dei Destinatari, allo scopo di verificare periodicamente il grado di conoscenza ed aggiornamento del Protocollo.

Ciascuno dei Destinatari è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza. Inoltre, gli stessi Destinatari sono responsabili della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese alla Direzione del Personale nello svolgimento dell'attività di vigilanza di sua competenza.

L'OdV, titolare dei poteri ispettivi e di controllo in ordine al funzionamento ed all'osservanza del Modello di organizzazione e gestione, di cui tale Protocollo è parte integrante, dispone di pieno accesso a tutti i documenti e tutte le informazioni rilevanti per lo svolgimento dell'attività soggetta al Protocollo.

## **PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

I principi fissati e richiamati nella presente sezione disciplinano i comportamenti dei Destinatari, al fine di tutelare l'integrità della Società, di prevenire comportamenti contrari alla legge o comunque contrari all'etica in cui la Società si riconosce.

L'obiettivo che questi principi si prefiggono è quello che tutti i soggetti coinvolti nelle attività ricomprese nel Processo adottino regole di condotta conformi a quanto ivi prescritto, anche al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

A tal proposito è fatto obbligo a tutti i Destinatari del presente Protocollo di informarsi e prendere conoscenza dei seguenti documenti:

- il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 del Decreto adottato dalla Società è disponibile sul proprio sito (il "**Modello**");
- il Codice Etico adottato dalla Società è parte integrante del Modello.

In considerazione di quanto sopra detto, in linea generale, è stabilito l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere comportamenti tali da configurare ed integrare le fattispecie di reato richiamate dal Decreto, ovvero contrari alle disposizioni indicate nel Modello, e ai principi e alle regole previste nel Codice Etico.

## **GESTIONE OPERATIVA**

Tutti i Destinatari del presente Protocollo sono obbligati a comunicare senza indugio la sussistenza di un procedimento penale a loro carico per uno o più dei reati-presupposto del Decreto, dei quali abbiano avuto conoscenza tramite una delle modalità previste dal codice di procedura penale (a titolo esemplificativo: incidente probatorio, ispezione, perquisizione, avviso di garanzia, avviso di conclusione delle indagini preliminari, ecc.) e che coinvolga anche la Società o comunque sia inerente all'attività lavorativa dallo stesso svolta per conto della Società medesima.

Le suddette comunicazioni devono essere indirizzate alla Direzione del Personale nel rispetto degli obblighi di riservatezza sui dati relativi al soggetto coinvolto nel procedimento.

Al fine di garantire la corretta archiviazione dei documenti processuali e la conseguente tracciabilità dei rapporti medesimi, la Direzione del Personale ha la responsabilità di provvedere alla catalogazione dei procedimenti che interessano i soggetti a qualsiasi titolo legati alla Società, classificandoli anche in funzione del rischio potenziale in termini di possibile coinvolgimento della Società a titolo di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto.

Tale catalogazione, unitamente ai suoi continui aggiornamenti, è finalizzata anche alla gestione dei rapporti della struttura organizzativa con il soggetto coinvolto nel procedimento, attuando le misure di condotta ritenute più adeguate rispetto al caso specifico ed individuate dalla Direzione del Personale, sentito l'Organismo di Vigilanza. Tali misure comportamentali possono riguardare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti aspetti:

- sospensione/congelamento del processo di valutazione della prestazione lavorativa del soggetto e conseguente erogazione di premi e/o avanzamenti di carriera, etc.;
- sospensione temporanea dall'incarico retribuito;
- divieto di coinvolgere il soggetto nell'ambito di progetti di ristrutturazione organizzativa, di ruoli e responsabilità, cambi di mansioni, demansionamenti della struttura cui appartiene, etc.;
- sospensione (a titolo cautelare o sanzionatorio) dal servizio con eventuale divieto di accedere agli uffici;
- definizione di eventuali modalità di contatto con il soggetto (es.: con provvedimento di sospensione oppure agli arresti domiciliari) imputato in un procedimento che coinvolge o può coinvolgere anche la Società.

La Società si impegna a garantire alla persona chiamata a rispondere davanti all'autorità giudiziaria l'assoluta autonomia nella scelta del proprio legale di fiducia, assicurando comunque la facoltà allo stesso di richiedere l'assistenza da parte di un legale della Società. In tale ultimo caso, la Società conferisce formale incarico a professionisti iscritti all'Ordine degli Avvocati, unicamente ai quali è demandato il contatto con i soggetti interessati, ivi compresa l'eventuale attività investigativa ai sensi degli artt. 391-*bis* e segg. c.p.p., nel rispetto delle norme di legge e del codice deontologico professionale.

#### **FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

La Direzione del Personale, resa edotta della sussistenza di un procedimento penale a carico del soggetto che ha agito in nome e per conto della Società, è tenuta a segnalarlo tempestivamente all'OdV, al fine di fornire a quest'ultimo gli strumenti idonei per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Protocollo.

Inoltre, la Direzione Generale deve trasmettere all'OdV, con periodicità semestrale, le seguenti reportistiche:

- Report dei procedimenti penali per i reati previsti dal Decreto nei confronti di dipendenti, dirigenti, componenti degli organi sociali e di controllo, distinti per grado, data inizio ed esito;



- report dei provvedimenti o delle notizie provenienti dagli Organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per reati previsti dal Decreto nei confronti di dipendenti, dirigenti, componenti degli organi sociali e di controllo;
- report delle richieste di assistenza legale da parte di dipendenti, dirigenti, componenti degli organi della Società e di controllo in caso di avvio di procedimenti penali per i reati previsti dal Decreto.

### **INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

Il presente Protocollo deve essere comunicato e spiegato a cura della Direzione del Personale a tutti i Destinatari presso le direzioni/funzioni interessate.

La Formazione sarà svolta distinguendo tra:

- *“Soggetti Apicali”*, ovvero soggetti destinatari di specifiche deleghe, procure, dotati di autonomia gestionale e finanziaria, oppure soggetti a cui siano attribuiti incarichi che comportano l’assunzione di decisioni significative nello svolgimento dell’iter operativo dell’attività oggetto del presente Protocollo;
- *“Soggetti Sottoposti”*, ovvero i soggetti sottoposti alla vigilanza e direzione dei soggetti Apicali e coinvolti nell’iter operativo del Processo oggetto del Protocollo;
- *nuovi assunti*: per tali soggetti il *training* adeguato, previa verifica della opportunità di un loro coinvolgimento alla luce delle mansioni loro affidate, sarà effettuato al momento dell’assunzione sotto la responsabilità della Direzione del Personale.

### **SISTEMA DISCIPLINARE**

Il presente Protocollo costituisce parte integrante del Modello della Società e, pertanto, l’inosservanza dei principi e delle disposizioni in esso contenuti rappresenta una violazione di detto Modello e comporta quindi l’applicazione del sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi del Decreto in base alle specifiche modalità ivi previste.

## Decreto Legislativo n. 231/2001

### CATALOGO REATI PRESUPPOSTO

<b>Art. 24</b>	<p><b>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]</li> <li><input type="checkbox"/> Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]</li> <li><input type="checkbox"/> Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)</li> <li><input type="checkbox"/> Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]</li> <li><input type="checkbox"/> Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640ter c.p.)</li> <li><input type="checkbox"/> Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> <li><input type="checkbox"/> Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> <li><input type="checkbox"/> Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 137/2023]</li> <li><input type="checkbox"/> Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo aggiunto dalla L. n. 137/2023]</li> </ul>	<p>modificato dalla L. n. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n.137/2023</p>
<b>Art. 24-bis</b>	<p><b>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)</li> <li><input type="checkbox"/> Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)</li> <li><input type="checkbox"/> Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021]</li> <li><input type="checkbox"/> Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021]</li> <li><input type="checkbox"/> Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021]</li> <li><input type="checkbox"/> Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021]</li> <li><input type="checkbox"/> Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)</li> <li><input type="checkbox"/> Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)</li> <li><input type="checkbox"/> Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)</li> <li><input type="checkbox"/> Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)</li> <li><input type="checkbox"/> Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)</li> <li><input type="checkbox"/> Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)</li> </ul>	<p>aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. 105/2019</p>
<b>Art. 24-ter</b>	<p><b>Delitti di criminalità organizzata</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</li> <li><input type="checkbox"/> Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</li> </ul>	<p>aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]</li> <li>☐ Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)</li> <li>☐ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]</li> <li>☐ Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)</li> <li>☐ Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)</li> </ul>	
<b>Art. 25</b>	<b>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</b>	modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020
	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>☐ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]</li> <li>☐ Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>☐ Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)</li> <li>☐ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>☐ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>☐ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)</li> <li>☐ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)</li> <li>☐ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</li> <li>☐ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]</li> <li>☐ Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. 3/2019]</li> <li>☐ Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> <li>☐ Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> <li>☐ Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> </ul>	
<b>Art. 25-bis</b>	<b>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</b>	aggiunto dal D.Lgs. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. n. 125/2016

	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)</li> <li>☐ Alterazione di monete (art. 454 c.p.)</li> <li>☐ Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)</li> <li>☐ Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)</li> <li>☐ Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)</li> <li>☐ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)</li> <li>☐ Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)</li> <li>☐ Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)</li> <li>☐ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)</li> </ul>	
<b>Art. 25-bis.1</b>	<b>Delitti contro l'industria e il commercio</b>	aggiunto dalla L. n. 99/2009
	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)</li> <li>☐ Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)</li> <li>☐ Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)</li> <li>☐ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)</li> <li>☐ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)</li> <li>☐ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)</li> <li>☐ Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)</li> <li>☐ Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)</li> </ul>	
<b>Art. 25-ter</b>	<b>Reati societari</b>	aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n. 38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023

	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>☐ Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)</li> <li>☐ False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>☐ Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)</li> <li>☐ Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)</li> <li>☐ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)</li> <li>☐ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)</li> <li>☐ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)</li> <li>☐ Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla L. n. 262/2005]</li> <li>☐ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)</li> <li>☐ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)</li> <li>☐ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla L. n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]</li> <li>☐ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019] ☐ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)</li> <li>☐ Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)</li> <li>☐ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)</li> <li>☐ False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]</li> </ul>	
<b>Art. 25-quater</b>	<b>Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali</b>	aggiunto dalla L. n. 7/2003
	☐ Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)</li> <li>☐ Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [Articolo introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]</li> <li>☐ Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)</li> <li>☐ Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270quater c.p.)</li> <li>☐ Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270quater.1) [inserito dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]</li> <li>☐ Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)</li> <li>☐ Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.)</li> <li>☐ Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)</li> <li>☐ Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)</li> <li>☐ Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)</li> <li>☐ Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)</li> <li>☐ Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)</li> <li>☐ Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)</li> <li>☐ Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]</li> <li>☐ Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)</li> <li>☐ Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)</li> <li>☐ Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)</li> <li>☐ Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)</li> <li>☐ Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.) ☐ Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)</li> <li>☐ Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)</li> <li>☐ Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)</li> <li>☐ Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)</li> <li>☐ Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)</li> </ul>	
<b>Art. 25quarter.1</b>	<b>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</b>	aggiunto dalla L. n. 7/2006
	☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)	
<b>Art. 25quinquies</b>	<b>Delitti contro la personalità individuale</b>	aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016
	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)</li> <li>☐ Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)</li> <li>☐ Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)</li> <li>☐ Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021]</li> <li>☐ Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]</li> <li>☐ Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)</li> <li>☐ Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]</li> <li>☐ Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)</li> <li>☐ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)</li> <li>☐ Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021]</li> </ul>	
<b>Art. 25-sexies</b>	<b>Reati di abuso di mercato</b>	aggiunto dalla L. n. 62/2005

	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]</li> <li>☐ Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]</li> </ul>	
--	--	--

<b>Art. 187quinquies TUF</b>	<b>Altre fattispecie in materia di abusi di mercato</b>	modificato dal D.Lgs. 107/2018)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)</li> <li>☐ Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)</li> </ul>	
<b>Art. 25-septies</b>	<b>Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</b>	aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018
	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Omicidio colposo (art. 589 c.p.)</li> <li>☐ Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)</li> </ul>	
<b>Art. 25-octies</b>	<b>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</b>	aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021
	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]</li> <li>☐ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]</li> <li>☐ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]</li> <li>☐ Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]</li> </ul>	
<b>Art. 25-octies.1</b>	<b>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</b>	aggiunto dal D.Lgs. n. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023
	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)</li> <li>☐ Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)</li> <li>☐ Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)</li> <li>☐ Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo aggiunto dalla L. n. 137/2023]</li> </ul>	
<b>Art. 25-octies.1, comma 2</b>	<b>Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</b>	aggiunto dal D.Lgs. n. 184/2021
	Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.	
<b>Art. 25-novies</b>	<b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b>	aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023

	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)</li> <li>☐ Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n.633/1941 comma 3)</li> <li>☐ Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 1)</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 2)</li> <li>☐ Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n.633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023]</li> <li>☐ Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n.633/1941)</li> <li>☐ Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941)</li> </ul>	
<b>Art. 25-decies</b>	<b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b>	aggiunto dalla L. n. 116/2009
	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)</li> </ul>	
<b>Art. 25undecies</b>	<b>Reati ambientali</b>	aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023



	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]</li> <li>☐ Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]</li> <li>☐ Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)</li> <li>☐ Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)</li> <li>☐ Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)</li> <li>☐ Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)</li> <li>☐ Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)</li> <li>☐ Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)</li> <li>☐ Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs n.152/2006, art. 137)</li> <li>☐ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs n.152/2006, art. 256)</li> <li>☐ Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs n. 152/2006, art. 257)</li> <li>☐ Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 259)</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs n.152/2006, art. 258)</li> <li>☐ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]</li> <li>☐ False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 260-bis)</li> <li>☐ Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)</li> <li>☐ Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 8)</li> <li>☐ Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 9)</li> <li>☐ Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)</li> </ul>	
<b>Art. 25duodecies</b>	<b>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</b>	aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D.L. n. 20/2023
	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [modificato dal D.L. n. 20/2023]</li> <li>☐ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)</li> </ul>	
<b>Art. 25terdecies</b>	<b>Razzismo e xenofobia</b>	aggiunto dalla L. n. 167/2017, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018
	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]</li> </ul>	
<b>Art. 25-quaterdecies</b>	<b>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</b>	aggiunto dalla L. n. 39/2019
	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)</li> <li>☐ Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)</li> </ul>	

<b>Art. 25quinquiesdecies</b>	<b>Reati Tributari</b>	aggiunto dalla L. n. 157/2019, modificato dal D.Lgs. n. 75/2020
	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)</li> <li>☐ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)</li> <li>☐ Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)</li> <li>☐ Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)</li> <li>☐ Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)</li> <li>☐ Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> <li>☐ Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> <li>☐ Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> </ul>	
<b>Art. 25sexiesdecies</b>	<b>Contrabbando</b>	aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020
	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)</li> <li>☐ Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)</li> <li>☐ Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)</li> <li>☐ Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)</li> <li>☐ Contrabbando per indebitato uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)</li> <li>☐ Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973) ☐ Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)</li> <li>☐ Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)</li> <li>☐ Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)</li> <li>☐ Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973)</li> <li>☐ Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973)</li> <li>☐ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973)</li> <li>☐ Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)</li> <li>☐ Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)</li> </ul>	
<b>Art. 25septiesdecies</b>	<b>Delitti contro il patrimonio culturale</b>	Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022
	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)</li> <li>☐ Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)</li> <li>☐ Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)</li> <li>☐ Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)</li> <li>☐ Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)</li> <li>☐ Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)</li> <li>☐ Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)</li> <li>☐ Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)</li> <li>☐ Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)</li> </ul>	

<b>Art. 25duodevicies</b>	<b>Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</b>	Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022
	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)</li> <li>☐ Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518terdecies c.p.)</li> </ul>	
<b>Art. 12, L. n. 9/2013</b>	<b>Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]</b>	
<b>L. n. 146/2006</b>	<b>Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)</li> <li>☐ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)</li> <li>☐ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)</li> <li>☐ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)</li> <li>☐ Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)</li> <li>☐ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</li> <li>☐ Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)</li> </ul>	